Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 32

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 6 agosto 2003 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2003, n. 31/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione sull'unità previsionale di base 3.4.1112 con riferimento al capitolo 1206 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 con riferimento al capitolo 2250 della spesa di euro 154.937,07 per l'acquisizione di fondi dall'Autorità di bacino di Venezia per attività di monitoraggio e studio della portata del bacino del fiume Tagliamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4461 di data 19 dicembre 2002, con cui si autorizza la stipula dell'accordo tra l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'Accordo tra la Direzione regionale dell'ambiente e l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, sottoscritto in data 30 dicembre 2002;

PREMESSO che, in conformità al predetto Accordo, è stato disposto un finanziamento, a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di euro 154.937,07, da erogarsi, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato Accordo, in tre distinte tranche pari rispettivamente al 50%, al 30% ed al 20% dello stesso, per consentire le attività di monitoraggio e studio avente per oggetto la portata di rispetto ovvero la portata di minimo deflusso vitale delle acque nell'ambito del bacino del fiume Tagliamento;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esiste già l'appropriata unità previsionale di base cui far affluire la citata assegnazione di euro 154.937,07, ma non, nell'allegato documento tecnico, l'apposito capitolo, laddove, nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci suddetti e nell'allegato documento tecnico, non esistono l'unità previsionale di base né il capitolo cui far affluire la predetta somma, e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 3.4.1112, denominata «Acquisizione di fondi per attività di monitoraggio e studio», che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo III - categoria 3.4, con riferimento al capitolo 1206 (3.4.4) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica, con la denominazione «Acquisizione di fondi dall'Autorità di Bacino di Venezia per attività di

monitoraggio e studio avente per oggetto la portata di rispetto ovvero la portata di minimo deflusso vitale delle acque nell'ambito del bacino del fiume Tagliamento» è iscritto lo stanziamento di euro 154.937,07 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2250 (1.1.142.2.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Rubrica 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese per attività di monitoraggio e studio avente per oggetto la portata di rispetto ovvero la portata di minimo deflusso vitale delle acque nell'ambito del bacino del fiume Tagliamento», è iscritto lo stanziamento di euro 154.937,07 per l'anno 2003.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 maggio 2003

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE: GUERRA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2003, n. 33/SG/RAG.

Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione sull'unità previsionale di base 15.5.64.1.1411 con riferimento al capitolo 9355 della spesa di euro 36.000 per l'anno 2003 e prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 15.5.14.1.410 con riferimento al capitolo 1098 ai sensi della delibera della Giunta regionale 1106 del 29 aprile 2003 concernente l'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 29 aprile 2003 n. 1106 concernente l'Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;

VISTO il paragrafo 2 del dispositivo della medesima deliberazione n. 1106/2003 che relativamente all'unità previsionale di base 15.5.64.1.411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai capitoli 9355 e 9356 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ne dispone il trasferimento dalla competenza del Servizio della promozione e della statistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario alla competenza del servizio dell'incentivazione turistica della medesima Direzione e la modifica di denominazione;

VISTO ancora il paragrafo 2 del dispositivo della citata deliberazione n. 1106/2003 che, nei limiti dello stanziamento previsto dal piano finanziario del Complemento di programmazione dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria di cui al primo capoverso, dispone il trasferimento di euro 36.000 dall'unità previsionale di base 15.5.14.1.410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, all'unità previsionale di base 15.5.64.1.411 del medesimo stato di previsione, con riferimento al capitolo 9355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

CONSIDERATO che il capitolo 9356 dello stato di previsione della spesa non esiste nel documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 e che pertanto riguardo ad esso non è possibile dare attuazione alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1106/2003;

CONSIDERATO inoltre che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esiste l'unità previsionale di base 15.5.64.1.1411 alla Rubrica n. 64 - Servizio per l'incentivazione turistica alla quale può essere trasferito il suddetto capitolo 9355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi in ottemperanza alla deliberazione n. 1106/2003;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 il capitolo 9355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è trasferito all'unità previsionale di base 15.5.64.1.1411 - Rubrica n. 64 - Servizio per l'incentivazione turistica. Nella denominazione del medesimo capitolo le parole «Servizio della promozione e della statistica» sono sostituite con le parole «Servizio dell'incentivazione turistica ».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di euro 36.000 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.64.1.1411, con riferimento al capitolo 9355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 3

Dalla unità previsionale di base 15.5.14.1.410, con riferimento al capitolo 1098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 36.000 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 maggio 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2003, n. 34/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione su varie unità previsionali di base e capitoli dell'entrata e della spesa dei fondi assegnati dalla Commissione dell'Unione europea e dallo Stato per complessivi euro 383.619,04 nell'ambito dell'attuazione dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III-B-CADSES - periodo 2000-2006 - progetto ADRIFISH.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2001) 4013 del 27 dicembre 2001 che approva il Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B «CADSES» di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e che dispone la quota di partecipazione complessiva del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) in euro 128.716.400 pari al 50% del totale del piano finanziario;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 giugno 2000 n. 67/2000 che, all'articolo 1, lettera a), secondo capoverso del dispositivo, stabilisce che la quota di cofinanziamento pubblico è a totale carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 giugno 2000 n. 68/2000 che, nell'allegata tabella di ripartizione delle risorse del FESR per INTERREG III - Italia, riserva una quota di Meuro 52,1424 alla Iniziativa comunitaria «CADSES» citata in premessa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1009 della seduta del 17 aprile 2003, che prende atto dell'approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B «CADSES» del progetto «Implementation of strategies for a sustainable development of fischery in Northern Adriatic Sea - ADRIFSH» - nota prot. n. 71 del 16 marzo 2003 - e assegna le relative risorse finanziarie alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura come di seguito elencato per annualità e cofinanziatore:

	FESR	*STATO*	*TOTALE*
annualità 2002	6.875,00	6.875,00	13.750,00
annualità 2003	72.264,88	72.264,88	144.529,76
annualità 2004	51.758,93	51.758,93	103.517,86
annualità 2005	60.910,71	60.910,71	121.821,42
totale	**191.809,52**	**191.809,52**	**383.619,04**

RITENUTO di iscrivere tali risorse comunitarie e statali negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, cumulando nell'annualità 2003 anche le risorse destinate all'annualità 2002 e provvedendo alla istituzione di nuove unità previsionali di base e di nuovi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi cumulando in spesa su di un unico capitolo le due quote di compartecipazione in ragione di esigenze operative strettamente legate alla velocizzazione della spesa, ritenendo assicurate le condizioni necessarie alla gestione delle quote vincolate comunitaria e statale nell'ambito del complessivo sistema di rendicontazione degli interventi;

VISTO l'articolo 7, comma 8 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23;

VISTO l'articolo 22, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e il bilancio per l'anno 2003;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 383.619,04, suddiviso in ragione di euro 158.279,76 per l'anno 2003, euro 103.517,86 per l'anno 2004 e euro 121.821,42 per l'anno 2005, sull'unità previsionale di base 2.3.7 di nuova istituzio-

ne nella Rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura con la denominazione «Attuazione di Programmi comunitari per il periodo 2000-2006» con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura:

1) capitolo 724 (2.3.4) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FESR per l'attuazione della Iniziativa comunitaria INTERREG III B "CADSES" - periodo 2000-2006 - Progetto "ADRIFISH"» e con lo stanziamento di euro 79.139,88 per l'anno 2003, euro 51.758,93 per l'anno 2004 e euro 60.910,71 per l'anno 2005;

2) capitolo 725 (2.3.2) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione della Iniziativa comunitaria INTERREG III B "CADSES" - periodo 2000-2006 - Progetto "ADRIFISH"» e con lo stanziamento di euro 79.139,88 per l'anno 2003, euro 51.758,93 per l'anno 2004 e euro 60.910,71 per l'anno 2005;

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 383.619,04, suddiviso in ragione di euro 158.279,76 per l'anno 2003, euro 103.517,86 per l'anno 2004 e euro 121.821,42 per l'anno 2005 sulla unità previsionale di base 15.5.61.1.396 di nuova istituzione nella Rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura con la denominazione «Attuazione di Programmi comunitari per il periodo 2000-2006» con riferimento al capitolo 4265 (1.1.142.2.10.10) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell'acquacoltura con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'attuazione dell'Iniziativa comunitaria Interreg III-B CADSES - periodo 2000-2006 - progetto "ADRIFISH"» e con lo stanziamento complessivo di euro 383.619,04, suddiviso in ragione di euro 158.279,76 per l'anno 2003, euro 103.517,86 per l'anno 2004 e euro 121.821,42 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 giugno 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2003, n. 35/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 con riferimento al capitolo 4185 della spesa e sull'unità previsionale di base 2.3.467 con riferimento al capitolo 1684 dell'entrata di euro 23.913.263,28 per l'anno 2003 per i danni conseguenti agli eventi atmosferici del mese di novembre 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con ordinanza n. 3277 del 28 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stata autorizzata a contrarre due mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, per fronteggiare le situazioni emergenziali a seguito di eccezionali eventi atmosferici che nel mese di novembre 2002 hanno colpito la Regione;

PREMESSO inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza, l'ammortamento dei mutui è a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTE le note della Cassa depositi e prestiti n. 55581 e n. 55598 dell'8 aprile 2003 relative alla concessione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei due mutui rispettivamente di euro 20.396.606,92 e 3.516.656,36, per complessivi euro 23.913.263,28;

INDIVIDUATA a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, la competenza ad attuare i predetti interventi;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionale di base cui far affluire la suddetta assegnazione di euro 23.553.263,28 milioni, ma non, nell'allegato documento tecnico, i capitoli appositi, e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al 1684 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Assegnazioni derivanti dai mutui contratti per fronteggiare le situazioni emergenziali a seguito di eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002» è iscritto l'importo di euro 23.913.263,28 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4185 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - spese di investimento - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Finanziamenti del "Fondo regionale per la protezione civile" destinati a fronteggiare le situazioni emergenziali a seguito di eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002» è iscritto l'importo di euro 23.913.263,28 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 giugno 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2003, n. 36/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 7/1999 - Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 con riferimento al capitolo 9680 (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine) di euro 650.000 a favore dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 con riferimento al capitolo 1466 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione n. 1665 del 30 maggio 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di complessivi euro 650.000,00 dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 con riferimento al capitolo 1466 (spese per la pubblicazione e la vendita del Bollettino Ufficiale della Regione e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 5, comma 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, concernente la nomina a suffragio universale diretto del Presidente della Regione;

ATTESO che alla data odierna non si è ancora provveduto alla nomina dell'Assessore alle finanze;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di complessivi euro 650.000,00, suddivisi in ragione di euro 50.000,00 per l'anno 2003 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 650.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 giugno 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 37/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per

gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione sull'unità previsionale di base 4.2.22.2.2333, con riferimento al capitolo 2310 della spesa e sull'unità previsionale di base 2.3.462, con riferimento al capitolo 901 dell'entrata di euro 1.464.143,16 per il programma di avvio gestione del servizio idrico integrato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto n. 1311/TAI/DI/G/SP del 26 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio per la tutela delle acque interne - è stato disposto l'impegno di spesa, a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di euro 183.984,74 annui, a valere sul limite d'impegno a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 per quindici anni, per l'attuazione di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); che inoltre, per le medesime finalità, è stato disposto con successivo decreto n. 1637/TAI/DI/G/SP del 13 febbraio 2003 l'ulteriore impegno di spesa di euro 182.051,05 annui, a valere sul limite d'impegno a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 per quindici anni;

RAVVISATA la necessità di iscrivere le suddette assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esiste già l'appropriata unità previsionale di base cui far affluire i suddetti limiti di impegno di 183.984,74 e, rispettivamente, di 182.051,05 euro annui, ma non, nell'allegato documento tecnico, il corrispondente capitolo, laddove, nello stato di previsione della spesa dei citati bilanci e nell'allegato documento tecnico non esistono nè l'apposita unità previsionale di base nè il relativo capitolo; e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.462 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 è iscritta l'assegnazione complessiva di euro 366.035,79 annui dal 2003 al 2017, con riferimento al capitolo 901 (2.3.2) di nuova istituzione alla Rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e dell'inquinamento - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'avvio della gestione del servizio idrico integrato» e con lo stanziamento complessivo di euro 1.098.107,37, suddiviso in ragione di euro 366.035,79 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005; le quote relative alle annualità assegnate per gli anni dal 2006 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.2.22.2.2333 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.2 - Rubrica n. 22 - spese d'investimento - con la denominazione «Organizzazione del servizio idrico integrato», sono iscritti, a decorrere dall'anno 2003, i limiti d'impegno quindicennali di 183.984,74 (limite 1) e, rispettivamente, 182.051,05 euro (limite 2), con riferimento al capitolo 2310 (2.1.210.5.01.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e dell'inquinamento - con la denominazione «Spese per l'avvio della gestione del servizio idrico integrato» e con lo stanziamento complessivo di euro 1.098.107,37, suddiviso in ragione di euro 366.035,79 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 38/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione sull'unità previsionale di base 3.3.3.1.1900, con riferimento al capitolo 414 della spesa e sull'unità previsionale di base 2.3.1901, con riferimento al capitolo 432 dell'entrata di euro 116.869,48 quale rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, delle legge 22 febbraio 2000, n. 28, il Ministro delle comunicazioni, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto con proprio decreto di data 6 maggio 2003 alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma di euro 5.329.138,00 stanziata per l'anno 2003 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

VISTO che la quota attribuita alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ammonta a complessivi euro 116.869,48, suddivisi in euro 38.956,49 (quota radio) ed euro 77.912,99 (quota TV);

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che esistono già, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, le appropriate unità previsionali di base nonché, nell'allegato documento tecnico, i corrispondenti capitoli cui far affluire la predetta assegnazione di euro 116.869,48;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1901 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 116.869,48 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 3.3.3.1.1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 414 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 116.869,48 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2003, n. 39/SG/RAG.

Rettifica nell'articolo 2 del dispositivo del decreto del Presidente della Regione n. 13 del 18 marzo 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 30 aprile 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto n. 013/SG/Rag. del Presidente della Regione del 18 marzo 2003 si è provveduto allo spostamento della somma di euro 2.065.827,60 dall'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4181 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, all'unità previsionale di base 4.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 2364 dell'allegato documento tecnico, per finalità di ripristino dell'acquedotto della Val d'Arzino, mediante consolidamento e stabilizzazione della galleria Masarach in Comune di Vito d'Asio;

VISTO che l'ammontare prelevato dall'unità previsionale di base 4.9.26.2.117, con riferimento al capitolo 4181, costituisce quota della competenza per l'anno 2002, trasferita all'esercizio 2003 ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad un'integrazione del dispositivo del citato decreto al fine di dare espressa indicazione della provenienza dall'anno 2002 dei fondi spostati;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'articolo 2 del dispositivo del decreto del Presidente della Regione n. 013/SG/Rag. del 18 marzo 2003 è aggiunta la locuzione «corrispondenti a parte della quota non utilizzata per l'anno 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze 16/Rag. del 19 febbraio 2003».

Il disposto del presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione quale rettifica del decreto del Presidente della Regione n. 13 del 18 marzo 2003, nel testo del decreto medesimo.

Trieste, 8 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2003, n. 40/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione sull'unità previsionale di base 9.2.42.1.271, con riferimento al capitolo 5086 della spesa e sull'unità previsionale di base 2.3.441, con riferimento al capitolo 327 dell'entrata di euro 5.155.487,30 per il Fondo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 10 marzo 2003, n. 11067, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 127 del 4 giugno 2003, ha ripartito in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 5.155.487,30, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, a valere sulle disponibilità per l'anno 2002 del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4, della precitata legge e per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge 390/1991;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità di legge in premessa indicate, come specificate nell'articolo 1 del precitato D.P.C.M. di riparto;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base rispettivamente 2.3.441 e 9.2.42.1.271 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste il pertinente capitolo di entrata 327 su cui iscrivere la predetta somma di euro 5.155.487,30 ma non quello di spesa, e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.441 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 327 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di euro 5.155.487,30 per l'anno 2003.

2. Sull'unità previsionale di base 9.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 5086 (1.1.155.2.06.04) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione «Assegnazioni agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390» è iscritto l'importo di euro 5.155.487,30 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2003, n. 41/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 e 23, comma 6 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione su varie unità previsionali di base e capitoli dell'entrata e della spesa dei fondi assegnati dalla Commissione dell'Unione europea e dallo Stato, e iscrizione in spesa per complessivi euro 240.000,00 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 15.1.6.2.639 con riferimento al capitolo 9600 (Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario) del programma comunitario «EXTRALARGE - EXplaning TRAnsition to EnLARGement» ai sensi della comunicazione della Commissione Europea n. 437 del 25 luglio 2001 e del contratto n. 2003/062-324.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea n. 437 del 25 luglio 2001 in merito ad iniziative transfrontaliere tra autorità locali e regionali dell'unione europea confinanti con i paesi candidati che, al paragrafo 4.2 istituisce la linea di bilancio (B5-3003);

VISTO il contratto n. 2003/062-324 sottoscritto dalla DG Enlargment in merito al progetto «EXTRALARGE - EXplaining TRAnsition to EnLARGement», e che dispone un finanziamento co-

munitario pari ad euro 494.778,16 pari al 69,68% del totale del piano finanziario, pari ad euro 710.072,00;

RILEVATO che pertanto la quota di co-finanziamento ammonta ad euro 215.293,84, inclusivo delle quote finanziarie messe a disposizione dai partner progettuali;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4112 della seduta del 6 dicembre 2002 con cui la Giunta regionale ha approvato la versione definitiva del progetto EXTRALARGE di cui in premessa;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2053 della seduta del 14 giugno 2002 come modificata ed integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 4366 della seduta del 19 dicembre 2002, la quale, con rinvio al quarto paragrafo, terzo capoverso delle premesse, dispone il co-finanziamento regionale del suddetto progetto per un importo di euro 240.000,00, compresa la quota di overbooking pari ad euro 40.000,00;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 17 aprile 2003 n. 1068, che, nel ripartire le quote del Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, iscritto sull'unità previsionale di base 15.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, - con rinvio all'ottavo paragrafo, quarto capoverso delle premesse - ha riservato una quota di euro 60.000,00 per l'anno 2003 in attuazione della delibera 4366/2002 - quarto paragrafo, secondo capoverso, delle premesse - ;

RILEVATO, in relazione alle indicazioni di copertura date nella delibera 1068/2003, di stanziare nell'anno 2004 la rimanente quota di co-finanziamento regionale, pari ad euro 140.000,00;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 bis, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7, come inserito dall'articolo 8, comma 58, della legge regionale 26 febbraio 2001, di iscrivere nel bilancio regionale le risorse inerenti al progetto, relativamente all'intera estensione temporale, nonché la quota comunitaria assegnata;

VISTA la citata delibera della Giunta regionale del 17 aprile 2003 n. 1068, che, nel ripartire lo stanziamento del Fondo iscritto sull'unità previsionale di base 15.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004 e del bilancio per l'anno 2003 - capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 7/1999, ha riservato una quota di euro 40.000,00 per l'anno 2003, alla costituzione di un parco progetti aggiuntivo regionale nell'ambito del Progetto comunitario EXTRALARGE.

RITENUTO di iscrivere tali risorse comunitarie e regionali negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e provvedendo alla istituzione di nuove unità previsionali di base e di nuovi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi cumulando in spesa su di un unico capitolo le quote compartecipazione in ragione di esigenze operative strettamente legate alla velocizzazione della spesa, ritenendo assicurate le condizioni necessarie alla gestione delle quote vincolate comunitaria e regionale nell'ambito del complessivo sistema di rendicontazione degli interventi;

VISTO l'articolo 22, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di euro 494.778,16 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.440, di nuova istituzione al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione «Assegnazioni vincolate all'attuazione del progetto comunitario EXTRALARGE» con riferimento al capitolo di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea: capitolo 1727 (2.3.3) con la denominazione «Acquisizione di fondi dall'Unione Europea per l'attuazione del progetto comunitario EXTRALARGE» e con lo stanziamento di euro 494.778,16 per l'anno 2003.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 694.778,16 per gli anni dal 2003 al 2005 suddiviso in ragione di euro 554.778,16 per l'anno 2003 e di euro 140.000,00 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.6.1.408 che modifica la sua denominazione in «Attuazione di programmi comunitari di partecipazione internazionale periodo 2000-2006» con riferimento al capitolo 835 (2.1.142.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione «Interventi per l'attuazione del progetto comunitario EXTRALARGE».

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 40.000 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.6.1.408 sopracitata, con riferimento al capitolo 836 (2.1.142.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione «Interventi per l'attuazione del progetto comunitario EXTRALARGE - Programma aggiuntivo regionale».

Art. 4

Dalla unità previsionale di base 15.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», è prelevato l'importo complessivo di euro 240.000,00, suddiviso in ragione di euro 100.000,00 per l'anno 2003 e 140.000,00 per l'anno 2004;

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2003, n. 42/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999 - Iscrizione sull'unità previsionale di base 7.3.41.1.227, con riferimento al capitolo 4579 della spesa e sull'unità previsionale di base 2.3.429, con riferimento al capitolo 479 dell'entrata di euro 450.832,79 per le iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, con decreto del 4 aprile 2003, ha autorizzato il pagamento in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia della somma di euro 450.832,79 per l'anno 2002, da destinare, ai sensi dell'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alle Aziende sanitarie regionali per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le relative campagne di educazione sanitaria;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.429 dell'entrata e 7.3.41.1.227 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste il pertinente capitolo di spesa 4579 ma non quello di entrata su cui iscrivere la predetta somma e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 479 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le relative campagne di educazione sanitaria» è iscritto l'importo di euro 450.832,79 per l'anno 2003.

2. Sull'unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di euro 450.832,79 per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 0232/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'articolo 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 4/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto dai commi 26, 27 e 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST;

VISTA la deliberazione n. 634 del 4 marzo 2002 con la quale è stata modificata la denominazione dei corsi sperimentali di formazione integrata per il conseguimento dei profili professionali di ADEST e OTA in corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) di 1.000 ore;

VISTA la deliberazione n. 635 del 4 marzo 2002 con la quale è stata stabilita l' equipollenza della qualifica di ADEST/OTA conseguita a seguito della partecipazione ai corsi sperimentali di formazione integrata riferiti agli anni formativi 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001, con la qualifica di operatore socio-sanitario (OSS);

VISTA la deliberazione n. 1114 del 10 aprile 2002 con la quale è stato approvata l'attuazione di corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario a favore di coloro che risultano attualmente in possesso della qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o della qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) di 200 ore;

ATTESO che per le finalità di cui alle sopracitate disposizioni è stata autorizzata la spesa di euro 483.000 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4710;

PRECISATO che per l'anno 2003 non è stato autorizzato dalla Direzione della formazione professionale in concerto con la Direzione della sanità e delle politiche sociali l'avvio di nessun corso di formazione per il conseguimento della qualifica di ADEST in quanto si è voluto privilegiare l'avvio dei corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) a favore di coloro che risultano attualmente in possesso della qualifica di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o della qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 5 giugno 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'articolo 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 luglio 2003

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'articolo 4, commi 26, 27, 28 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione, ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale addetto all'ospite presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS).

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari dell'intervento i soggetti gestori di strutture residenziali autorizzate ad accogliere anziani non autosufficienti, appartenenti ai settori pubblici e privati, il cui personale dipendente addetto all' assistenza frequenta i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) avviati nell'anno 2003.

2. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro ai quali sia stato attribuito, mediante l'utilizzo della scheda di valutazione BINA, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1897 del 28 aprile 1995, un punteggio di almeno 220 punti.

3. L'Ente gestore deve garantire la frequenza del proprio personale all'attività formativa, senza diminuzione dei compensi retributivi dello stesso, provvedendo alla sua sostituzione con l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato o aumentando le ore straordinarie al restante personale.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo vanno inoltrate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi e sono corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di partecipazione individuale al corso rilasciato dall'Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore;

b) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura residenziale per anziani da cui dipende il lavoratore, attestante per singolo operatore in formazione:

- modalità di sostituzione (personale assunto a tempo determinato o aumento ore straordinarie del restante personale) con l'indicazione nominativa del sostituto o dei sostituti;
- periodo di sostituzione che non può essere superiore alle 350 ore per i corsi di 1.000 ore e alle 70 ore per i corsi di 200 ore per il conseguimento della qualifica di OSS;
- ore effettuate per la sostituzione e relativo costo sostenuto.

Art. 4

(Criteri e modalità al riparto)

1. L'entità del contributo è fissata in un importo di euro 15,00 per ogni ora di sostituzione fino ad un massimo di 350 ore per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi OSS di 1.000 ore ed un massimo di 70 per ciascun addetto all'assistenza partecipante ai corsi di misure compensative per OSS di 200 ore.

2. Il contributo non potrà comunque essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti dai soggetti gestori delle strutture di cui all'articolo 1 per la sostituzione del personale.

3. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti.

Art. 5

(Strumenti di verifica e controllo)

1. La rendicontazione dei contributi regionali avverrà in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali. potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle attestazioni presentate a corredo della domanda di contributo.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Ai fini della concessione dei contributi vengono tenute in considerazione tutte le domande pervenute alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali anche anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo le domande che risultassero carenti della documentazione prevista dal precedente articolo 3, possono essere integrate su richiesta della competente Direzione regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2003, n. 0233/Pres.

Legge regionale 44/1987. Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con la quale si prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale e annui costanti per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e l'arredamento di

strutture destinate a minori e giovani in stato di disadattamento e devianza o comunque a rischio di emarginazione;

VISTA la deliberazione n. 1313 dell'8 maggio 2003, con la quale è stata approvata la Relazione programmatica per l'anno 2003 nel settore delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali;

ATTESO che con il medesimo programma, è stato stabilito di:

- non intervenire nel settore dell'aggregazione giovanile in quanto, i medesimi interventi sono finanziabili anche ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000;
- non intervenire per la riqualificazione degli istituti per minori in attesa della revisione della classificazione di strutture residenziali per minori imposta dalla normativa statale che prevede la chiusura di tali strutture entro il 2006;
- riservare parte della disponibilità finanziaria dei capitoli 4848 e 4849 per consentire la realizzazione di comunità di tipo familiare e gruppi appartamento per minori e giovani nonché di comunità di accoglienza per madri/bambino, sentiti gli ambiti territoriali di competenza;

RAVVISATA la necessità, al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie coerente con i summenzionati obiettivi, di disciplinare la ripartizione dei contributi in conto capitale mediante apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione n. 1904 del 5 giugno 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 1 luglio 2003

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, finalizzati alla realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino.

Art. 2

(Tipologia dei contributi)

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino.

Art. 3

(Destinatari)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono i Comuni, le Province e loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 4

(Criteri di assegnazione)

1. Nelle more della predisposizione del fabbisogno di strutture da destinare all'assistenza di minori e giovani in stato di disadattamento e devianza o comunque a rischio di emarginazione da parte della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nonché dell'adeguamento della normativa regionale alla normativa statale, parte della disponibilità finanziaria autorizzata per il triennio 2002-2004 sui capitoli di spesa 4848 e 4849, verrà ripartita ammettendo a finanziamento i seguenti interventi:

a) realizzazione di gruppi appartamento per minori fino a 6 anni per garantire l'esistenza per ogni ambito territoriale di almeno un gruppo appartamento;

b) realizzazione di comunità di accoglienza per madri/bambino per garantire l'esistenza per ogni ambito territoriale di almeno una comunità;

c) realizzazione di comunità di tipo familiare o gruppi appartamento per minori oltre i 6 anni nei territori evidenziati dagli ambiti territoriali di competenza.

Art. 5

(Limiti d'intervento)

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 i seguenti parametri di contribuzione:

a) 90% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati fino a euro 150.000,00;

b) 85% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati oltre euro 150.000,01.

Art. 6

(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 0234/Pres.

Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 13/2002, articolo 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 13, comma 11 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro contributi finalizzati a promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido;

VISTO che il comma 12 prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 determini, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualità che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi;

VISTO altresì il comma 13 che stabilisce che con il medesimo provvedimento di cui al comma 12 sono determinati i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità;

VISTA la deliberazione n. 1900 di data 5 giugno 2003, con la quale la Giunta regionale ha approvato il «Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 luglio 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, articolo 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 13, comma 12, determina i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi finalizzati a promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asilo nido di cui al comma 11 della medesima

legge e individua specifici indicatori di qualità che danno diritto ad una maggiorazione dei contributi stessi; determina altresì i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi stessi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità.

Art. 2

Soggetti abilitati a presentare domanda

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi gli organismi, le associazioni e gli altri soggetti privati senza finalità di lucro che gestiscono servizi di asili nido funzionanti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2002, con i requisiti di cui al presente regolamento e che intendano promuovere il miglioramento qualitativo dei propri servizi.

Art. 3

Il servizio di asilo nido

1. L'asilo nido è un servizio diurno a carattere sociale ed educativo per la prima infanzia volto a favorire lo sviluppo del bambino relativamente agli aspetti psicofisici, cognitivi, affettivi e sociali; supporta il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e socio-culturale offrendo ai bambini uguali opportunità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze ambientali e culturali.

Art. 4

Requisiti del servizio di asilo nido

1. Per servizio di asilo nido ai fini del presente Regolamento si intende il servizio, comunque denominato, che comprenda il consumo del pasto e spazi attrezzati idonei alla mensa e al riposo destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio, in possesso, all'atto della domanda di contributo, dei requisiti pedagogici ed organizzativi di cui all'Allegato A al presente Regolamento e dei requisiti strutturali e funzionali, rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio, di cui al Regolamento regionale 17 giugno 1988, n. 0245/Pres., (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, «Disciplina degli asili nido comunali»), Allegato A (Norme tecniche ed indicazioni di massima sui requisiti strutturali e funzionali degli asili nido-comunali).

2. Con riferimento ai rispettivi requisiti di cui al regolamento n. 0245/Pres. del 1988, Allegato A, viene stabilita una deroga per le strutture con una ricettività pari o inferiore a 25 bambini, compreso l'aumento di cui all'Allegato A, punto 1, al presente Regolamento:

a) *al punto A):* la percentuale massima del 35% riferita alla superficie coperta si intende indicativa;

b) *al punto D), paragrafo 2), quarto trattino*: è tollerato uno scarto del 20% sulla superficie utile netta per ogni bambino;

c) *al punto E) - illuminazione -*: nel rapporto da 1/5 a 1/8 della superficie dei pavimenti in mancanza di precise norme comunali.

Art. 5

Verifica e controllo

1. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei servizi di asilo nido di cui al presente Regolamento, sono garantite dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma uno le Aziende rilasciano apposita certificazione attestante il profilo igienico-sanitario che provvedono ad inoltrare in copia alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e al Comune in cui i servizi sono situati.

3. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti strutturali e funzionali dei servizi di asilo nido di cui all'articolo 4 del presente Regolamento sono esercitate dai Comuni in cui i servizi sono situati e dagli altri organi di competenza. Gli esiti vengono comunicati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

4. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti pedagogici ed organizzativi e degli indicatori di qualità sono esercitate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali tramite il Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza operante presso la Direzione stessa, mediante controlli ispettivi, anche a campione, in misura non inferiore al 10% dei contributi concessi.

Art. 6

Criteri di ripartizione e di assegnazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi 11 e 12 della legge regionale 13/2002, lo stanziamento annuale di bilancio del relativo capitolo di spesa è suddiviso in:

a) una quota, pari all'80% dell'intero importo, da destinare all'assegnazione dei contributi in relazione al numero dei bambini accolti;

b) una quota, pari al 20% dell'intero importo, finalizzata all'assegnazione dei contributi sulla base di specifici indicatori di qualità.

2. La quota di cui al comma uno, lettera a), è utilizzata per l'assegnazione delle risorse, in via provvisoria, sulla base del numero totale dei bambini accolti

nell'anno precedente nei servizi gestiti dai soggetti ammessi a contributo, fino ad un massimo di euro 1.200 per bambino.

3. Il numero dei bambini accolti, in relazione al quale è stata disposta l'ammissione a contributo, non potrà superare il numero massimo stabilito per la ricettività della struttura adibita ad asilo nido.

4. Per il primo anno di applicazione il periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione della quota di cui al comma 1, lettera a), per il computo dei bambini accolti è l'ultimo quadrimestre dell'anno solare precedente.

5. La quota di cui al comma 1, lettera b), è assegnata in base ai 6 indicatori di qualità, per un punteggio complessivo massimo di 15 punti per ciascun asilo nido, previsti dall'Allegato B-3 del presente Regolamento, e secondo il punteggio in esso determinato.

6. L'eventuale residua disponibilità finanziaria della quota di cui al comma 2 è trasferita all'altra quota.

Art. 7

Modalità di presentazione della domanda

1. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare la domanda, redatta secondo l'Allegato B, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Per il secondo anno di applicazione la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2004.

Art. 8

Progetti di miglioramento della qualità

1. I beneficiari dei contributi gestori di servizi privi del livello minimo per l'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato B-3 in ciascuno degli indicatori da a) a d) nonchè privi dell'indicatore e), predispongono progetti volti al raggiungimento degli stessi ai fini della richiesta di erogazione in via anticipata dei contributi concessi sino all'80% dei medesimi.

2. I beneficiari dei contributi gestori di servizi già in possesso del livello minimo per l'attribuzione del punteggio in ciascuno degli indicatori da a) a d) nonchè dell'indicatore e), predispongono progetti di miglioramento della qualità finalizzati al miglioramento dei livelli, al raggiungimento dell'indicatore f), alla sperimentazione di nuovi indicatori di qualità, ai fini della richiesta di erogazione in via anticipata dei contributi concessi sino all'80% dei medesimi.

Art. 9

Erogazione e rendicontazione

1. I contributi sono erogati a seguito della presentazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da una relazione attestante l'attività svolta ed il rispetto degli indicatori di qualità.

2. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura dell'80%, a seguito della presentazione, entro i termini definiti nel decreto di concessione, del progetto di miglioramento della qualità del servizio di cui all'articolo 8.

3. A seguito della presentazione della rendicontazione, il contributo è liquidato in via definitiva ed eventualmente rideterminato in relazione al numero effettivo dei bambini accolti e alla verifica degli indicatori di qualità.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Requisiti pedagogici ed organizzativi

1. Ricettività

1.1. La ricettività dello spazio ad uso esclusivo dell'asilo nido è stabilita nel numero minimo di 7 e massimo di 40 posti.

1.2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento del servizio prevede, in relazione all'orario di frequenza e alla presenza media dei bambini in tutte le fasce orarie di utilizzo, un numero di iscrizioni non superiore al 10% dell'effettiva ricettività.

2. Utenza e ammissioni

2.1. L'asilo nido accoglie bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, residenti e non residenti inclusi gli stranieri e gli apolidi; i bambini che compiono tre anni hanno diritto al posto fino al termine dell'anno scolastico in corso.

2.2. I soggetti gestori definiscono con il Regolamento i criteri di ammissione al servizio garantendo priorità all'inserimento di bambini disabili e a rischio segnalati dai servizi sociali e sanitari competenti per

territorio ed i criteri per la formulazione della graduatoria.

2.3. L'asilo nido, anche in collaborazione con i servizi territoriali competenti, garantisce la piena integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5.2.1992, n. 104 e dall'articolo 6, lettera b) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 e successive modifiche e integrazioni, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, individuando forme specifiche di collaborazione con gli stessi servizi competenti.

3. Calendario ed orario

3.1. L'asilo nido ha un'apertura minima annuale non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia.

3.2. Funziona con orario giornaliero pari o superiore alle 5 ore e per almeno 5 giorni alla settimana.

4. Orario di utilizzo del servizio

4.1. L'orario di utilizzo del servizio, previamente concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino e del gruppo di bambini nel quale è inserito, non può essere inferiore alle 5 ore né superiore alle 8 ore.

4.2. Qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative il limite di 8 ore può essere superato.

4.3. Nell'asilo nido in apposito registro vengono giornalmente annotate nelle fasce orarie di utilizzo del servizio le presenze e le assenze dei bambini accolti.

5. Progetto pedagogico

5.1. Annualmente il personale dell'asilo nido predispone il progetto pedagogico esplicitando, in relazione all'età, al gruppo ed alle specificità dei singoli bambini, gli obiettivi educativi, nonché il metodo educativo, gli strumenti di osservazione, di verifica e di documentazione adottati.

6. Rapporti numerici

6.1. L'asilo nido si articola in sezioni distinte per fasce di età dai 3 mesi ai 12 mesi e dai 13 mesi ai 36 mesi nelle quali sia consentita l'organizzazione di piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diverse età e abilità. Tali gruppi, nel rispetto delle singole individualità, sono costituiti con riferimento allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini, nonché con riguardo all'attività progettata. E' possibile l'organizzazione in sezioni per fasce di età miste, sulla base di specifici progetti pedagogici.

6.2. Il rapporto numerico per sezione nell'asilo nido prevede un educatore ogni 5 bambini iscritti nella fascia di età compresa tra i tre e i dodici mesi; un educatore ogni 7 bambini iscritti nelle fasce di età tra i tredici ed i trentasei mesi.

6.3. Nelle sezioni miste il rapporto numerico è di un educatore ogni 6 bambini iscritti tenendo conto degli orari di permanenza.

7. Personale

7.1. Nell'asilo nido opera il coordinatore-responsabile, il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali.

7.2. L'attività del personale che opera nel servizio si svolge secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno nella predisposizione del progetto pedagogico, nei rapporti con le famiglie, nella verifica dell'organizzazione del lavoro.

7.3. Il coordinatore-responsabile è in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o in scienze dell'educazione, o in psicologia, o in scienze della formazione, anche di durata triennale, oppure di diploma di laurea in filosofia con superamento di almeno tre esami relativi a tre discipline psicologiche o pedagogiche, ovvero di uno dei titoli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1995, n. 15 e documentata esperienza di lavoro triennale negli asili nido.

7.4. Il personale educativo deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1995, n. 15. Sono ritenuti validi anche il diploma di laurea in pedagogia o in psicologia o in scienze dell'educazione o in scienze della formazione, anche di durata triennale.

7.5. Il personale addetto ai servizi generali garantisce la pulizia e la cura generale degli ambienti.

7.6. In caso di assenza di personale educativo e tenuto conto del numero dei bambini frequentanti, sono garantite le condizioni standard del servizio assicurando le sostituzioni con personale dello stesso profilo professionale.

7.7. Le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale operante nell'asilo nido ed i relativi nominativi e profili professionali vengono giornalmente annotate in apposito registro.

7.8. Al personale dipendente il soggetto gestore applica il contratto collettivo nazionale di settore secondo il profilo professionale di riferimento.

8. Formazione permanente

8.1. I soggetti gestori garantiscono al personale educativo una formazione permanente da attuarsi annualmente su argomenti riguardanti la prima infanzia.

9. Informazione e partecipazione delle famiglie

9.1. Per assicurare l'informazione alle famiglie sugli aspetti amministrativi e organizzativi, sul progetto pedagogico e sul programma educativo e la partecipazione delle famiglie a momenti di scambio di informazioni e di riflessione condivisa con il personale sull'andamento del percorso educativo sono previste comunicazioni e informazioni scritte e sono stabiliti incontri e colloqui prima dell'inserimento e durante la frequenza del bambino nell'asilo nido.

9.2. Il Regolamento del servizio stabilisce le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie.

10. Regolamento

10.1. L'asilo nido è dotato di un Regolamento interno quale strumento di informazione e di trasparenza.

10.2. Il Regolamento interno, cui è data massima diffusione alle famiglie, fissa le seguenti caratteristiche relative al singolo servizio: la capacità ricettiva, i criteri di ammissione al servizio ed i criteri per la formulazione della graduatoria, la programmazione educativa ed organizzativa, le rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza, le modalità previste per garantire l'informazione e la partecipazione delle famiglie.

11. Assicurazioni

11.1. I soggetti gestori provvedono alla copertura assicurativa del personale e degli utenti.

12. Informazione all'utenza

12.1. Ogni asilo nido privato è dotato di un apposito Albo quale strumento di informazione e di trasparenza finalizzato alla tutela degli utenti cui va data la massima visibilità e accessibilità per la consultazione.

12.2. All'Albo è affissa la seguente documentazione: il Regolamento interno, il progetto pedagogico, il programma educativo, il calendario ed orario di apertura del servizio, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nell'asilo nido, il menù approvato dalla locale Azienda sanitaria, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza.

Presentare una domanda per ogni asilo nido

ALLEGATO B

marca da bollo (se esenti indicare estremi di esenzione)

MODELLO DI DOMANDA

Il/La sottoscritto/a...in qualità di legale rappresentante di (*denominazione del soggetto gestore dell'asilo nido*)..., con sede in *(città e provincia)*.. *(indirizzo)*...tel. n. ....,

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'articolo 13, comma 11 della legge regionale 15.5.2002, n. 13 per il miglioramento della qualità del servizio di asilo nido (*indicare la denominazione*)... con sede in *(città e provincia)* ....*(indirizzo)*.. *tel. n*.........................

Dichiara di essere disponibile a fornire alla Regione le informazioni ritenute necessarie alla verifica dei requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali del servizio offerto;

Distinti saluti

Data *Firma del legale rappresentante*

Allega i seguenti documenti:

- ❑ dichiarazione sostitutiva di certificazione come da modello B-1;
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello B-2;
- ❑ allegato B-3 relativo agli indicatori di qualità;
- ❑ progetto pedagogico;
- ❑ regolamento interno di funzionamento;
- ❑ bilancio preventivo dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno precedente riferito al servizio di asilo nido;
- ❑ atto costitutivo e statuto del soggetto gestore;
- ❑ la descrizione della tipologia di servizi offerti nella stessa struttura, qualora presenti;
- ❑ le modalità di accreditamento.

MODELLO B-1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a, *(nome, cognome)*.., nato/a a *(luogo)*.. *(provincia)*........... il......................., residente a *(luogo)* ....*(provincia)* ....in via *(indirizzo)* ....*n*...............

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

a. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
b. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
c. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

(in caso di cooperativa)

Dichiara inoltre che la cooperativa rappresentata è iscritta al Registro regionale delle cooperative istituito ai sensi della l.r. 20.11.1982, n. 79 (*indicare estremi*)...

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

____

*(luogo e data)*_______________________

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON NECESSITA DELL'AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA E SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

MODELLO B-2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a, *(nome, cognome)*.., nato/a a *(luogo)*.. *(provincia)*............ il......................., residente a *(luogo)* ....*(provincia)* ....in via *(indirizzo)* ....n...............

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

1. con riferimento all'ente gestore:
   - che non ha finalità di lucro;
   - (*nel caso di cooperativa*):
     - ☐ ha adottato il regolamento di cui alla L. 142/2001
     - ☐ non ha adottato il regolamento di cui alla L. 142/2001
2. con riferimento alla struttura o alla quota parte della struttura adibita ad asilo nido:
   - la ricettività dello spazio ad uso esclusivo dell'asilo nido è pari a *(numero)*........bambini; con riferimento all'Allegato A, punto 1.2., del regolamento approvato con DPReg n. dd. , sono ammesse maggiori iscrizioni per *(numero)*......... bambini;
   - è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio di cui all'art. 4 del regolamento approvato con DPReg n. dd. ;
   - è in possesso della certificazione dell'ASS competente attestante gli aspetti igienico-sanitari degli ambienti e l'approvazione del menù e relative grammature per quattro settimane di cui all'art. 5 del regolamento approvato con DPReg n. dd. ;
3. con riferimento al servizio di asilo nido:
   - il numero dei bambini accolti dal ....al .... (*) è stato di (*numero*) ....
   - era funzionante alla data di entrata in vigore della l.r. 13/2002;
   - il servizio comprende il consumo del pasto e spazi attrezzati idonei alla mensa e al riposo destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio;
   - è in possesso dei requisiti pedagogici ed organizzativi di cui all'Allegato A del regolamento approvato con DPReg n. dd. .

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

____

*(luogo e data)*_________________________

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

(*) Per bambino accolto si intende il bambino iscritto al servizio, frequentante e segnato nel registro quale presente o assente. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il numero viene calcolato nel seguente modo: bambini accolti alla data del 2.9.2002-
bambini ritirati dal 2.9.2002 al 31.12.2002+
nuovi accolti dal 2.9.2002 fino al 31.12.2002
con evidenziate le fasce di utilizzo del servizio per ogni bambino accolto.
Per il secondo anno di applicazione si farà riferimento alle date del 1.1.2003 e del 31.12.2003.

ALLEGATO B-3

INDICATORI DI QUALITA'

(Art. 6 del regolamento approvato con DPReg n. dd.)

(Compilare un modello per ogni nido mettendo una crocetta sotto alle relative risposte e tenendo come periodo di riferimento l'anno scolastico ....)

a) tempo dedicato al coordinamento pedagogico

I coordinatori-responsabili dedicano settimanalmente all'attività pedagogica-organizzativa di ciascun nido un tempo pre-definito e retribuito:

	da 3 fino a 7 ore	Da 8 fino a 15 ore	Da 16 o più ore
	☐	☐	☐
punti:	0.50	1.50	3

b) stabilità del personale educativo:

Viene garantita la continuità educativa del servizio attraverso l'utilizzo di una percentuale di personale educativo dipendente e non, con un contratto di durata almeno di un anno?:

	Sì, dal 60% al 79% dell'organico	Sì, pari o superiore all'80% dell'organico
	☐	☐
punti:	1.50	3

c) ore lavorative dedicate all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, alla gestione sociale, all'aggiornamento:

E' previsto per il personale educativo un tempo lavorativo preventivamente definito e retribuito dedicato ad incontri per la messa a punto e la condivisione del progetto pedagogico tra operatori e tra operatori e famiglie?:

	Si = 8 ore	Si = 12 ore		Si > 12 ore
	☐	☐		☐
punti:	1	1.50	1	3

d) ore lavorative dedicate al progetto pedagogico:

Nell'arco dell'anno scolastico per il personale educativo è previsto un tempo lavorativo settimanale preventivamente definito e retribuito dedicato esclusivamente all'organizzazione del lavoro, alla programmazione educativa, alla gestione sociale (es.: rapporti con le famiglie, con il territorio, continuità...), alla formazione e all'aggiornamento?:

	Si = 2 ore	Si = 3 ore	Si >3 ore
	☐	☐	☐
punti:	0.50	1	2

e) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido:

Il personale addetto ai servizi generali svolge prevalentemente la sua attività lavorativa durante l'orario di apertura dell'asilo nido all'utenza?:

	Si
	☐
punti	1

f) pasti confezionati nella struttura:

I pasti vengono cucinati nella struttura che ospita l'asilo nido?:

	Si
	☐
punti:	3

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 0235/Pres.

Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'articolo 21, comma 4 e 4 bis, della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 12/2003. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, è consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del Libro fondiario nonché rispettivamente demandato alla Giunta regionale di determinare in via regolamentare le categorie di utenti abilitati all'accesso, i dati informatici cui è dato accedere nonché le prescrizioni, condizioni e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1738 del 30 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente l'accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'articolo 21, commi 4 e 4 bis della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 luglio 2003

ILLY

Regolamento concernente l'accesso per via telematica alla banca dati del Libro fondiario e attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 21, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificati dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 21, commi 4 e 4-bis, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificati dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

Art. 2

(Soggetti autorizzati al collegamento telematico alla banca dati del Libro fondiario al di fuori delle sedi degli Uffici tavolari)

1. L'accesso per via telematica al complesso dei dati del Libro fondiario tenuti a livello informatizzato, in seguito denominato banca dati informatizzata del Libro fondiario, è consentito allo Stato, alle Agenzie subentrate nelle funzioni dei Ministeri, alla Regione, agli Enti, Aziende ed Agenzie regionali nonché alle Province, ai Comuni e ai comprensori montani i cui territori ricadono nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'accesso è parimenti consentito ai Consorzi ed agli Enti di bonifica, ai Consorzi ed agli Enti industriali o di sviluppo industriale, alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, alle imprese autorizzate ad esercitare l'attività bancaria intesa quale raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito (banche), nonché alle Aziende, enti e società concessionarie di pubblici servizi, che operano nell'ambito del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. L'accesso è consentito, altresì, ai soggetti che esercitano le professioni di architetto, avvocato, commercialista, geometra, ingegnere, notaio, perito industriale, perito agrario, iscritti nei rispettivi albi, collegi ed ordini professionali aventi sede nell'ambito del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché ai soggetti iscritti nel registro delle imprese la cui attività ricomprende l'effettuazione di visure nei registri immobiliari.

Art. 3

(Modalità per l'abilitazione)

1. I soggetti di cui all'articolo precedente, inoltrano al Servizio del Libro fondiario richiesta di accesso alla banca dati informatizzata, comunicando i dati anagrafici ed il numero di codice fiscale della persona che, per loro conto, designano ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione al collegamento telematico e dando, altresì,

atto che con le persone designate intercorre rapporto di lavoro dipendente o subordinato.

2. Il Servizio del Libro fondiario assegna, per il tramite dell'Insiel S.p.A., ad ogni soggetto designato di cui al comma precedente, in seguito denominato Amministratore, il permesso di accesso costituito dal codice fiscale (login) e da un codice provvisorio modificabile (password) che permette, altresì, di attivare una specifica funzione operativa attraverso la quale l'Amministratore stesso è abilitato ad attribuire direttamente ulteriori permessi di accesso.

3. Il numero massimo dei permessi di accesso accordato dal Servizio del Libro fondiario ad ogni singolo Amministratore e le istruzioni circa le modalità operative di attribuzione e di modifica delle password sono resi noti, dall'Insiel S.p.A., contestualmente all'assegnazione dei permessi stessi.

Art. 4

(Tipologia dei dati interrogabili)

1. L'interrogazione della banca dati informatizzata del Libro fondiario è consentita attraverso i seguenti indici di ricerca come di seguito denominati:

A) Indici tavolari:

a. proprietari persone fisiche -PF-

b. proprietari persone giuridiche -PG-

c. beni immobili -B-

d. partite tavolari -PT-

B) Indici estratti dal Giornale per atti tavolari:

a. Giornal Numero -GN-

b. richiedenti -R-

c. particelle di nuova formazione -PC-

d. partite tavolari -PT-

e. oggetto -OG-

Art. 5

(Efficacia delle interrogazioni della banca dati informatizzata)

1. Sino all'apertura dei libri maestri informatizzati, i dati contenuti nella banca informatizzata del Libro fondiario rivestono valore meramente indicativo facendo fede esclusivamente quanto riportato nei libri fondiari.

Art. 6

(Utilizzo dei permessi d'accesso e responsabilità dell'Amministratore)

1. Le informazioni acquisite attraverso il collegamento alla banca dati del Libro fondiario possono essere utilizzate solo per i fini strettamente istituzionali o professionali dei soggetti autorizzati.

2. Tutti i permessi d'accesso sono strettamente personali e quindi non cedibili.

3. L'Amministratore è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 7

(Disabilitazione degli accessi)

1. Il Servizio del Libro fondiario può limitare o revocare senza preavviso alcuno, i permessi di accesso alla banca dati del Libro fondiario, per motivi di sicurezza, d'ordine tecnico o di mancato rispetto delle prescrizioni enunciate nel precedente articolo 6.

Art. 8

(Disposizione transitoria)

1. I soggetti già collegati alla banca dati sperimentale del Libro fondiario, in forza di disposizioni legislative in vigore antecedentemente alla legge regionale 30 aprile 2003 n. 12, comunicano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto designato, in veste di Amministratore, a gestire i permessi di accesso alla banca dati del Libro fondiario. Il Servizio del Libro fondiario, tramite l'Insiel s.p.a., decorso inutilmente il termine predetto, provvede alla disattivazione delle chiavi di accesso in precedenza assegnate.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2003, n. 0248/Pres.

Sostituzione membro componente il Consiglio camerale di Gorizia in rappresentanza del settore dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1998, n. 0408/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Gorizia, i membri componenti il Consiglio medesimo;

VISTO altresì il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2000, n. 0372/Pres. con cui si è provveduto ad una prima sostituzione, causa dimissioni, di un consigliere in rappresentanza del settore agricoltura;

PRESO ATTO delle dimissioni ora rassegnate con nota del 28 maggio 2003 dal membro componente prof. Claudio Cressati, designato congiuntamente dall'Unione degli Agricoltori Giuliani di Gorizia e dalla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Gorizia, apparentate tra loro;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione congiunta comunicata con nota del 7 luglio 2003 dalle organizzazioni imprenditoriali interessate sopra citate;

PRESO ALTRESÌ ATTO della documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

Nell'ambito del settore dell'agricoltura, rappresentato nel Consiglio camerale di Gorizia ed in base alla designazione congiunta pervenuta dall'Unione degli Agricoltori Giuliani di Gorizia e dalla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Gorizia, apparentate tra loro, è nominato membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia il p.a. Danilo Canesin, in sostituzione del prof. Claudio Cressati, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 18 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2003, n. 0249/Pres.

Decreto legislativo 152/1999 e legge regionale 45/1981 - ALDER S.p.A. - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare dello stabilimento industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 contenente disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 Capo V;

VISTA l'istanza di data 8 settembre 1999 con la quale l'Amministratore delegato dello stabilimento ALDER S.p.A., sito in Trieste, riva Cadamosto, 6, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare dei reflui prodotti dallo stabilimento stesso;

VISTA la nota prot. n. 2478/TM/AQ del 27 maggio 2003, con la quale il Direttore del dipartimento provinciale di Trieste dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico a mare ha ritenuto di formulare un parere positivo, al più da integrarsi con la prescrizione:

- del completamento delle opere atte a risolvere la problematica della pavimentazione dell'area di confezionamento dei prodotti solidi;
- dell'esecuzione con cadenza ravvicinata (giornaliera) di un controllo interno sul tenore di aldeidi nel liquame scaricato in un apposito registro;

VISTO l'articolo 4, comma 33 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 in forza del quale per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di entrata in vigore della legge stessa continuano ad applicarsi le competenze previgenti;

VISTO l'articolo 15 della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, Sezione terza, la competenza al rilascio dell'autoriz-

zazione agli scarichi nelle acque del mare, fermi restando i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione;

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2002, n. 367 le attribuzioni del Comitato tecnico regionale sono state trasferite ai Direttori dei servizi regionali competenti per materia;

VISTO il parere n. 12/2003 del 4 luglio 2003 con il quale il Direttore del servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'Inquinamento della direzione regionale dell'ambiente - si è espresso favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle acque del mare dell'ALDER S.p.A. con le seguenti prescrizioni:

- di completare, o risolvere la problematica della pavimentazione dell'area di confezionamento dei prodotti solidi, ove l'accumulo di residui di materiale polverulento e la contemporanea presenza di marcate lesioni e fratturazioni del piano di calpestio rendono concreto il rischio della dispersione nel terreno e/o all'esterno delle aree coperte dello stabilimento di tali residui entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione;
- di eseguire con cadenza ravvicinata (giornaliera) un controllo interno sul tenore di aldeidi nel liquame scaricato da riportarsi in un apposito registro;
- di rispettare i valori limite di emissione per lo scarico in acque superficiali riportati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- di eseguire l'allacciamento alla fognatura comunale per lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dai servizi, assimilate, ai sensi dell'articolo 18, commi 25 e 26 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, alle acque reflue domestiche, entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento di autorizzazione, dando comunicazione dell'avvenuto collegamento alla Provincia ed allo scrivente.

DECRETA

Art. 1

L'ALDER S.p.A. è autorizzata allo scarico a mare delle acque reflue provenienti dallo stabilimento industriale sito in Trieste, riva Cadamosto, n. 6 con le seguenti prescrizioni:

- di completare, o risolvere la problematica della pavimentazione dell'area di confezionamento dei prodotti solidi, ove l'accumulo di residui di materiale polverulento e la contemporanea presenza di marcate lesioni e fratturazioni del piano di calpestio rendono concreto il rischio della dispersione nel terreno e/o all'esterno delle aree coperte dello stabilimento di tali residui entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione;
- di eseguire con cadenza ravvicinata (giornaliera) un controllo interno sul tenore di aldeidi nel liquame scaricato da riportarsi in un apposito registro;
- di rispettare i valori limite di emissione per lo scarico in acque superficiali riportati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- di eseguire l'allacciamento alla fognatura comunale per quel che riguarda le acque di rifiuto provenienti dai servizi, assimilate, ai sensi dell'articolo 18, commi 25 e 26 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, alle acque reflue domestiche, entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento di autorizzazione, dando comunicazione dell'inizio lavori e dell'avvenuto collegamento alla fognatura alla Provincia ed alla scrivente Amministrazione.

Art. 2

Il presente provvedimento potrà essere integrato e modificato anche in seguito a specifica disciplina regionale da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 3

Nel caso di inefficienza degli impianti di trattamento, la Società dovrà provvedere alla immediata comunicazione alla Provincia, segnalando i disservizi ed i provvedimenti adottati per limitare i fenomeni di inquinamento.

Art. 4

Lo scarico deve essere reso accessibile per i campionamenti da parte dell'autorità competente per il controllo subito a monte del punto di immissione. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 5

Nel caso di ampliamento o ristrutturazione dell'impianto dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 6

L'autorizzazione allo scarico ha validità quattro anni dalla data del presente decreto. Il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti in-

teressati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 18 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2003, n. 0250/Pres.

Legge regionale 19/1971, articolo 16. Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia. Ricostituzione del Collegio dei Revisori dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 ed in particolare l'articolo 16 della medesima, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 che regola la composizione ed i compiti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto n. 0231/Pres. del 19 luglio 1999, con il quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente suddetto;

ATTESO che detto Collegio è venuto a scadere per compiuto quadriennio;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sua ricostituzione;

VISTO l'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;

DECRETA

- E' ricostituito il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia nelle persone dei signori:

- dott. Luca Perosa - Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori contabili;
- dott. Ennio Natolino, componente;
- rag. Michele Mizzarro, componente.

Il predetto Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 luglio 2003

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 giugno 2003, n. 59/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999 - Storno interno all'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 per complessivi euro 15.945.014,83 dai capitoli 4873, 4883 e 4875 ai capitoli 4850, 4849 e 4838.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 1390 del 16 maggio 2003 con la quale, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, la Giunta regionale autorizza l'Assessore alle finanze a stornare le disponibilità finanziarie stanziate per le finalità dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997 e a girare a favore delle finalità della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, nelle misure di seguito indicate, a carico dei seguenti capitoli della medesima unità previsionale di base:

Capitolo	*Esercizio Competenza*	*Importo da stornare*	*Capitolo*	*Importo da iscrivere*
4873	2002	3.411.661,53	4850	3.411.661,53
	2003	3.779.571,02	4850	3.779.571,02
4883	2002	4.131.660,19	4849	4.131.660,19
	2003	4.131.660,19	4850	4.131.660,19
4875 limite 5	dal 2002	490.461,90	4838	490.461,90

RITENUTO che, per quanto riguarda le disponibilità del citato capitolo 4883, lo stanziamento sia da attribuire al capitolo 4851 anziché al capitolo 4850, in relazione alla compatibilità del tipo di copertura dei capitoli 4883 e 4851, entrambi finanziati con contrazione di mutuo, a differenza del capitolo 4850 recante fondi ordinari;

VISTO l'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sul capitolo 4850 nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 7.191.232,55 per l'anno 2003, mediante storno di pari importo dal capitolo 4873 di cui euro 3.411.661,53 corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio.

2. Nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sul capitolo 4849 nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 4.131.660,19 per l'anno 2003, mediante storno di pari importo dal capitolo 4883, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18/RAG del 19 febbraio 2003.

3. Nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sul capitolo 4851 nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 4.131.660,19 per l'anno 2003 mediante storno di pari importo dal capitolo 4883, in relazione alla medesima annualità, nella sopracitata unità previsionale di base.

4. Nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, sul capitolo 4838, è iscritto un limite d'impegno a decorrere dall'anno 2003, nella misura di euro 980.923,80 per l'anno 2003 e di euro 490.461,90 per gli anni dal 2004 al 2011. Lo stanziamento del capitolo è conseguentemente elevato di complessivi euro 1.961.847,60, suddivisi in ragione di euro 980.923,80 per l'anno 2003 e di euro 490.461,90 gli anni dal 2004 al 2005. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2011, fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno dal capitolo 4875 della medesima unità previsionale di base - limite n. 5, che è conseguentemente revocato - di pari importo, corrispondente, per euro 490.461,90 dell'anno 2003 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003. Gli storni disposti per gli anni dal 2006 al 2011, fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 giugno 2003, n. 60/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Istituzione «per memoria» nell'unità previsionale di base 3.5.777 con riferimento al capitolo 1406 per l'acquisizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per le violazioni della disciplina in materia di legislazione mineraria e di risorse geotermiche.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 34 del 14 gennaio 2003 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, attribuisce, tra le altre, alla struttura stabile di livello inferiore denominata «Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche», funzioni relative allo svolgimento di attività sanzionatoria per le infrazioni delle norme e per l'inadempimento delle diffide e dei provvedimenti emessi nell'espletamento delle proprie funzioni;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 riguardante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese»;

RILEVATO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esiste l'appropriata unità previsionale di base, ma non esiste l'appropriato capitolo nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di legislazione mineraria e di risorse geotermiche;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 3.5.777 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla Rubrica 22 - Direzione regionale dell'ambiente - si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il capitolo 1406 (3.5.0) con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per le violazioni della disciplina

in materia di legislazione mineraria e di risorse geotermiche - funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 giugno 2003, n. 61/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 con riferimento al capitolo 9680 (fondo per spese obbligatorie e d'ordine) di euro 62.567,10 a favore dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 con riferimento al capitolo 1472 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 1491 del 23 maggio 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di euro 62.567,10 dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 con riferimento al capitolo 1472 (spese casuali) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1472 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di euro 62.567,10.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 62.567,10.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2003

ARDUINI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 4 luglio 2003, n. 62/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 4/2001 - Iscrizione su varie unità previsionali di base e capitoli della spesa delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste e Udine di fondi alle stesse destinati a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 5.3.24.2.178, con riferimento al capitolo 3435, dell'ammontare complessivo di euro 1.152.198,19.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4339 del 13 dicembre 2002, successivamente rettificata con le deliberazioni n. 236 del 3 febbraio 2003, n. 479 del 27 febbraio 2003 e n. 1407 del 16 maggio 2003, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad attribuire alla disponibilità delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste e di Udine, contributi in conto capitale - ex articolo 7ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 11, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 - per complessivi euro 1.152.198,19, suddivisi in ragione di euro 757.598,19 per l'anno 2003 e di euro 394.600,00 per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli di spesa 632 e 634 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, gestiti rispettivamente dalle sopracitate Direzioni provinciali dei servizi tecnici per gli importi di seguito indicati:

a) *capitolo 632* - complessivi euro 813.077,19, suddivisi in ragione di euro 529.977,19 per l'anno 2003 (di cui euro 254.957,56 in conto competenza derivata 2002) e di euro 283.100,00 per l'anno 2004 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;

b) *capitolo 634* - complessivi euro 339.121,00, suddivisi in ragione di euro 227.621,00 per l'anno 2003 (di cui euro 111.645,52 in conto competenza derivata 2002) e di euro 111.500,00 per l'anno 2004 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;

mediante storno di pari importo dal capitolo di spesa 3435 del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

RITENUTO di dover provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli importi di cui sopra anche relativamente alle appropriate unità previsionali di base 5.3.24.2.793 e 5.3.24.2.795 del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 632 e 634 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestiti rispettivamente dalle sopracitate Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste e Udine per complessivi euro 1.152.198,19, suddivisi in ragione di euro 757.598,19 per l'anno 2003 e di euro 394.600,00 per l'anno 2004, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3435 del documento tecnico allegato ai bilanci citati;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3435 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto dell'importo di complessivi euro 1.152.198,19, suddiviso in ragione di euro 757.598,19 per l'anno 2003 e di euro 394.600,00 per l'anno 2004, relativamente all'anno 2003 l'importo di euro 366.603,08 corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003, che sui capitoli 632 e 634 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2

Sulle unità previsionali di base 5.3.24.2.793 e 5.3.24.2.795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 632 e 634 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti gli importi in euro di seguito indicati:

UPB	*capitolo*	*anno 2003* *CD anno 2002*	*competenza anno 2003*
5.3.24.2.793	632 (TS)	+ 254.957,56	+ 275.019,63
5.3.24.2.795	634 (UD)	+ 111.645,52	+ 115.975,48
	totale	*+ 366.603,08*	*+ 390.995,11*

UPB	*capitolo*	*anno 2004*	*totale*
5.3.24.2.793	632 (TS)	+ 283.100,00	+ 813.077,19
5.3.24.2.795	634 (UD)	+ 111.500,00	+ 339.121,00
	totale	*+ 394.600,00*	*1.152.198,19*

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 luglio 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 4 luglio 2003, n. 63/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 4/2001 - Iscrizione su varie unità previsionali di base e capitoli della spesa delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone di fondi alle stesse destinati a valere e mediante storno dall'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 con riferimento ai capitoli 3435 e 3436, dell'ammontare complessivo di euro 1.799.999,99.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1802 del 30 maggio 2003, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad attribuire alla disponibilità delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, contributi pluriennali e contributi in conto capitale - ex

articolo 7ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 11, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 - con riferimento ai capitoli di spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, gestiti rispettivamente dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, per gli importi e l'estensione temporale a fianco di ciascuno indicati:

a) contributi pluriennali pari a euro 799.999,99 per vent'anni suddivisi in:

- *capitolo 636* - euro 128.287,78 per vent'anni - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;
- *capitolo 637* - euro 76.197,93 per vent'anni - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia;
- *capitolo 638* - euro 395.027,86 per vent'anni - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;
- *capitolo 639* - euro 200.486,42 per vent'anni - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone;

mediante storno di pari importo dal capitolo di spesa 3436 (limite 33) del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

b) contributi in conto capitale pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2003 suddivisi in:

- *capitolo 632* - euro 212.000,00 per l'anno 2003- Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;
- *capitolo 633* - euro 43,517,84 per l'anno 2003 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia;
- *capitolo 634* - euro 340.679,82 per l'anno 2003 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;
- capitolo 635 - euro 403.802,34 per l'anno 2003 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone;

mediante storno di pari importo dal capitolo di spesa 3435 del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

RITENUTO di dover provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli importi di cui sopra anche relativamente alle appropriate unità previsionali di base 5.3.24.2.793, 5.3.24.2.794, 5.3.24.2.795 e 5.3.24.2.796 del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) relativamente ai contributi pluriennali - complessivi euro 15.999.999,80, suddivisi in ragione di euro 799.999,99 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2022, con riferimento ai capitoli 636, 637, 638 e 639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestiti rispettivamente dalle sopracitate Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3436 (limite 33) del documento tecnico allegato ai bilanci citati;

b) relativamente ai contributi in conto capitale - complessivi euro 1.000.000,00 per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 632, 633, 634 e 635 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestiti rispettivamente dalle sopracitate Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3435 del documento tecnico allegato ai bilanci citati;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è ridotto dell'importo di complessivi euro 15.999.999,80 con riferimento al capitolo 3436 (limite 33) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi in euro e per l'estensione temporale di seguito indicati:

Capitolo	*L.I.*	*dal 2003 al 2022*	*totale*
3436	33	- 799.999,99	- 15.999.999,80

Art. 2

Sulle unità previsionali di base 5.3.24.2.793, 5.3.24.2.794, 5.3.24.2.795 e 5.3.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 636, 637, 638 e 639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti i seguenti limiti di impegno, con il numero, gli importi in euro e l'estensione temporale di seguito indicati:

UPB	*capitolo*	*L.I.*	*dal 2003 al 2022*	*totale*
5.3.24.2.793	636 (TS)	33	+ 128.287,78	+ 2.565.755,60
5.3.24.2.794	637 (GO)	33	+ 76.197,93	+ 1.523.958,60
5.3.24.2.795	638 (UD)	33	+ 395.027,86	+ 7.900.557,20
5.3.24.2.796	639 (PN)	33	+ 200.486,42	+ 4.009.728,40
	TOTALE		+ 799.999,99	+ 15.999.999,80

Le annualità relative agli anni dal 2006 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 3

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3435 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto dell'importo di complessivi euro 1.000.000,00, per l'anno 2003.

Art. 4

Sulle unità previsionali di base 5.3.24.2.793, 5.3.24.2.794, 5.3.24.2.795 e 5.3.24.2.796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 632, 633, 634 e 635 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti per l'anno 2003 gli importi in euro di seguito indicati:

UPB	*capitolo*	*anno 2003*
5.3.24.2.793	632 (TS)	+ 212.000,00
5.3.24.2.794	633 (GO)	+ 43.517,84
5.3.24.2.795	634 (UD)	+ 340.679,82
5.3.24.2.796	635 (PN)	+ 403.802,34
	TOTALE	+ 1.000.000,00

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 luglio 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 8 luglio 2003, n. 64/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.5.23.2.125 con riferimento ai capitoli 2883 e 2885 della spesa per complessivi euro 219.094,28 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 219.094,28 per l'anno 2003;

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	*CAPITOLO*	*IMPORTO*
4.5.23.2.125	2883	45.805,57
	2885	173.288,71

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 219.094,28 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003;

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	*CAPITOLO*	*IMPORTO*
4.5.23.2.125	2883	45.805,57
	2885	173.288,71

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo complessivo di

euro 219.094,28 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	64	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2883

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	173	0	1	2883	93051540	89025401	0
Nome:	I.R.F. DI TOLMEZZO								

Residuo perento
5.263,56

TOTALE IMPORTI Decreto: 5.263,56

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	176	0	1	2883	93051540	89025401	0
Nome:	I.R.F. DI TOLMEZZO								

Residuo perento
13.874,02

TOTALE IMPORTI Decreto: 13.874,02

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	174	0	1	2883	93051540	89025401	0
Nome:	I.R.F. DI TOLMEZZO								

Residuo perento
5.164,57

TOTALE IMPORTI Decreto: 5.164,57

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	218	0	1	2883	93051540	89025401	0
Nome:	I.R.F. DI TOLMEZZO								

Residuo perento
21.503,42

TOTALE IMPORTI Decreto: 21.503,42
Capitolo: 45.805,57

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	64	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2885

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	179	0	1	2885	93051540	87708742	0

Nome: I.R.F. DI TOLMEZZO

Residuo perento
82.326,05

TOTALE IMPORTI Decreto: 82.326,05

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	227	0	1	2885	93051540	87708742	0

Nome: I.R.F. DI TOLMEZZO

Residuo perento
90.962,66

TOTALE IMPORTI Decreto: 90.962,66

Capitolo: 173.288,71

TOTALE ATTO 219.094,28

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 8 luglio 2003, n. 65/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli della spesa per complessivi euro 107.946,48 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detti importi rispettivamente nelle unità previsionali di base 4.4.22.2.597 e 6.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 2517 e 3722, il primo da istituire nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura complessiva di euro 107.946,48 per l'anno 2003;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di euro 107.946,48 mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n.2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla Rubrica n. 22 - Servizio dell'Idraulica - nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 è istituito il capitolo 2517 (2.1.210.3.12.15) con la denominazione «Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulico-forestale nei bacini di rilievo nazionale secondo i programmi approvati ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 148/1993 convertito nella 236/1993» con lo stanziamento di euro 103.291,38 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 6.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 4.655,10 per l'anno 2003.

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 107.946,48 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	65	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2517

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1280	0	1	2517	94201446	94203024	0

Nome: COMUNE DI TARCENTO

Residuo perento
103.291,38

TOTALE IMPORTI Decreto: 103.291,38

Capitolo: 103.291,38

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3722

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1996	381	148	0	1	3722	0	0	0

Nome: SOCIETA' COSTRUZIONI E MANUTENZIONI

Residuo perento
4.655,10

TOTALE IMPORTI Decreto: 4.655,10

Capitolo: 4.655,10

TOTALE ATTO 107.946,48

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 8 luglio 2003, n. 66/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 (fondi regionali - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 142.452,07 per l'anno 2003;

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	*CAPITOLO*	*IMPORTO*
4.5.23.2.122	2849	9.098,76
4.7.27.2.592	3136	24.944,87
11.2.61.2.430	7132	108.408,44

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 142.452,07 mediante prelevamento di pari importo dall'unita' previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n.2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai sotto elencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	*CAPITOLO*	*IMPORTO*
4.5.23.2.122	2849	9.098,76
4.7.27.2.592	3136	24.944,87
11.2.61.2.430	7132	108.408,44

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 142.452,07 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	66	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2849

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	564	0	1	2849	0	0	0

Nome: ALBA MENINI

Residuo perento
9.098,76

TOTALE IMPORTI Decreto: 9.098,76

Capitolo: 9.098,76

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3136

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1995	1990	373	830	0	1	3002	0	0	0

Nome: COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Residuo perento
20.141,82

TOTALE IMPORTI Decreto: 20.141,82

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1995	1990	373	831	0	1	3002	0	0	0

Nome: COMUNE DI LATISANA

Residuo perento
4.803,05

TOTALE IMPORTI Decreto: 4.803,05

Capitolo: 24.944,87

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	66	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7132

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	1520	0	1	7132	0	0	0

Nome: COMUNE DI SAURIS

Residuo perento: 12.721,37

TOTALE IMPORTI Decreto: 12.721,37

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	1521	0	1	7132	0	0	0

Nome: COMUNE DI SAURIS

Residuo perento: 23.888,20

TOTALE IMPORTI Decreto: 23.888,20

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	1519	0	1	7132	0	0	0

Nome: COMUNE DI SAURIS

Residuo perento: 35.507,96

TOTALE IMPORTI Decreto: 35.507,96

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	1518	0	1	7132	0	0	0

Nome: COMUNE DI SAURIS

Residuo perento: 36.290,91

TOTALE IMPORTI Decreto: 36.290,91

Capitolo: 108.408,44

TOTALE ATTO 142.452,07

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 8 luglio 2003, n. 67/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli della spesa per complessivi euro 142.452,07 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 (fondi regionali - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 10.043.138,36 per l'anno 2003, provvedendo a istituire i capitoli 3279 e 4418, in quanto non esistenti nel citato documento tecnico allegato agli stessi, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi:

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	*CAPITOLO*	*IMPORTO IN EURO*
1.3.1.2.13	55	9.661,99
52.3.1.2.666	180	1.326,16
4.4.22.2.597	2501	129.114,22
	2506	295.155,12
4.4.22.2.113	2542	12.832,73
5.1.24.2.159	3279	11.149,48
7.2.41.2.223	4398	1.789.320,05
	4399	184.554,66
7.2.41.2.224	4418	7.466.828,15
	4419	135.345,66
12.1.62.2.290	7710	7.850,14

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 10.043.138,36 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) alla Rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.159 è istituito il capitolo 3279 (2.1.232.3.08.27) con la denominazione «Contributi straordinari ai Comuni e loro consorzi per l'acquisizione, anche mediante espropriazione, di aree scelte nell'ambito delle previsioni dei piani particolareggiati o dagli altri piani di attuazione ad essi equiparati, di cui alla legge 17 agosto 1942, n 1150, alla legge regionale 9 aprile 1968, n 23, alla legge 18 aprile 1962, n 167 e loro successive modificazioni ed integrazioni ed agli artt. 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n 865, nonché alla relativa esecuzione delle opere di urbanizzazione» con lo stanziamento di euro 11.149,48 per l'anno 2003;

b) alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.2.41.2.224 è istituito il capitolo 4418 (2.1.237.5.08.08) con la denominazione «Finanziamenti alle aziende per i servizi sanitari per interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie» con lo stanziamento di euro 7.466.828,15 per l'anno 2003.

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	*CAPITOLO*	*IMPORTO IN EURO*
1.3.1.2.13	55	9.661,99
52.3.1.2.666	180	1.326,16
4.4.22.2.597	2501	129.114,22
	2506	295.155,12

4.4.22.2.113	2542	12.832,73
7.2.41.2.223	4398	1.789.320,05
	4399	184.554,66
	4419	135.345,66
12.1.62.2.290	7710	7.850,14

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 10.043.138,36 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	67	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	55

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1986	311	743	0	1	55	0	0	0
Nome:	INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE								

Residuo perento
9.661,99

TOTALE IMPORTI Decreto: 9.661,99

Capitolo: 9.661,99

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	180

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1986	311	743	0	1	180	0	0	0
Nome:	INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE								

Residuo perento
1.326,16

TOTALE IMPORTI Decreto: 1.326,16

Capitolo: 1.326,16

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1282	0	1	2501	0	0	0
Nome:	COMUNE DI TRASAGHIS								

Residuo perento
51.645,69

TOTALE IMPORTI Decreto: 51.645,69

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	67	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1128	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI PAVIA DI UDINE

Residuo perento: 77.468,53

TOTALE IMPORTI Decreto: 77.468,53

Capitolo: 129.114,22

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2506

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1487	3	1	2506	96112266	91032252	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA - TAGLIAMENTO

Residuo perento: 99.417,95

TOTALE IMPORTI Decreto: 99.417,95

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1487	1	1	2506	96102506	91032252	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA - TAGLIAMENTO

Residuo perento: 49.063,41

TOTALE IMPORTI Decreto: 49.063,41

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	67	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2506

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1487	2	1	2506	96102507	94201703	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA - TAGLIAMENTO

Residuo perento
146.673,76

TOTALE IMPORTI Decreto: 146.673,76

Capitolo: 295.155,12

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2542

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1180	0	1	2542	0	0	0

Nome: COMUNE DI CHIUSAFORTE

Residuo perento
12.832,73

TOTALE IMPORTI Decreto: 12.832,73

Capitolo: 12.832,73

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3279

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1975	31	165	0	1	3279	0	0	0

Nome: COMUNE DI VALVASONE

Residuo perento
11.149,48

TOTALE IMPORTI Decreto: 11.149,48

Capitolo: 11.149,48

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	67	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4398

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1997	1992	391	244	0	1	4398	0	0	0

Nome: UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 - GEMONESE - GEMONA DEL FRIULI

Residuo perento: 42.197,16

TOTALE IMPORTI Decreto: 42.197,16

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1996	1991	391	597	0	1	4398	0	0	0

Nome: UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 UDINESE - UDINE

Residuo perento: 1.732.863,11

TOTALE IMPORTI Decreto: 1.732.863,11

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1998	1993	391	283	0	1	4398	0	0	0

Nome: UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 GEMONESE - GEMONA DEL FRIULI

Residuo perento: 14.259,78

TOTALE IMPORTI Decreto: 14.259,78
Capitolo: 1.789.320,05

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4399

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1998	1993	391	283	0	1	4399	0	0	0

Nome: UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 GEMONESE - GEMONA DEL FRIULI

Residuo perento: 26.535,51

TOTALE IMPORTI Decreto: 26.535,51

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	67	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4399

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	391	137	0	1	4399	0	0	0

Nome: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" - PORDENONE

Residuo perento
12.600,97

TOTALE IMPORTI Decreto: 12.600,97

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1999	1994	391	329	0	1	4399	0	0	0

Nome: UNITA' LOCALE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI N. 11 PORDENONESE

Residuo perento
145.418,18

TOTALE IMPORTI Decreto: 145.418,18

Capitolo: 184.554,66

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4418

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1996	1991	391	563	0	1	4418	0	0	0

Nome: UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7 UDINESE - UDINE

Residuo perento
7.466.828,15

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.466.828,15

Capitolo: 7.466.828,15

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	67	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4419

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	391	360	0	1	4419	0	0	0

Nome: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" - PORDENONE

Residuo perento
135.345,66

TOTALE IMPORTI Decreto: 135.345,66

Capitolo: 135.345,66

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7710

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	501	346	0	1	7710	0	0	0

Nome: ACHILLE FADALTI COSTRUZIONI S.P.A. - FONTANAFREDDA

Residuo perento
7.850,14

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.850,14

Capitolo: 7.850,14

TOTALE ATTO 10.043.138,36

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
8 luglio 2003, n. 68/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999 - Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli della spesa per complessivi euro 146.782,06 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.714 con riferimento al capitolo 9682 (fondi regionali - spese di parte corrente).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base, provvedendo a istituire le seguenti 6.4.25.1.292 e 6.4.25.1.205 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno indicata per l'ammontare complessivo di euro 146.782,06 per l'anno 2003 e provvedendo a istituire i capitoli 3909, 3913 e 3916 in quanto non esistenti nel citato documento tecnico allegato agli stessi:

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	*CAPITOLO*	*IMPORTO IN EURO*
1.3.1.1.12	50	18.667,44
6.4.25.1.202	3909	33.600,99
6.4.25.1.292	3913	30.987,42
6.4.25.1.205	3916	25.822,84
10.1.43.1.334	5807	5.691,90
12.1.62.1.286	7681	32.011,47

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di euro 146.782,06 mediante prelevamento di pari importo dall'unita' previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla Funzione obiettivo n. 6 - Programma n. 6.4 - sono istituite le seguenti:

- unità previsionale di base 6.4.25.1.292 con la denominazione «Trasferimenti per la promozione della sicurezza stradale e l'incentivazione di mezzi di trasporto pubblico e di veicoli elettrici»;
- unità previsionale di base 6.4.25.1.205 con la denominazione «Contributi per la gestione degli impianti a fune sostitutivi di strade».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 alla Rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - sono istituiti i seguenti capitoli:

- nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.4.25.1.202 è istituito il capitolo 3909 (1.1.152.2.09.18) con la denominazione «Contributi ai Comuni per la redazione dei piani di traffico» con lo stanziamento di euro 33.600,99 per l'anno 2003;
- nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.4.25.1.292 è istituito il capitolo 3913 (1.1.152.2.08.18) con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Trieste per manifestazioni di promozione dell'utilizzo di carburanti ecologici e della diffusione di veicoli elettrici» per l'importo di euro 30.987,42 per l'anno 2003;
- nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.4.25.1.205 è istituito il capitolo 3916 (1.1.163.2.09.22) con la denominazione «Contributi per la gestione degli impianti a fune sostitutivi di strade» per l'importo di euro 25.822,84 per l'anno 2003.

Art. 3

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

UNITA' PREVISIONALE DI BASE	*CAPITOLO*	*IMPORTO IN EURO*
1.3.1.1.12	50	18.667,44
10.1.43.1.334	5807	5.691,90
12.1.62.1.286	7681	32.011,47

Art. 4

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 146.782,06 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	68	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	50

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1986	311	743	0	1	50	0	0	0

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo perento: 18.667,44

TOTALE IMPORTI Decreto: 18.667,44
Capitolo: 18.667,44

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3909

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1998	1995	381	347	0	1	3969	0	0	0

Nome: COMUNE DI TOLMEZZO

Residuo perento: 8.462,92

TOTALE IMPORTI Decreto: 8.462,92

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1998	1995	381	486	0	1	3969	0	0	0

Nome: COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Residuo perento: 16.810,67

TOTALE IMPORTI Decreto: 16.810,67

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	68	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3909

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1998	1995	381	346	0	1	3969	0	0	0

Nome: COMUNE DI MANIAGO

Residuo perento
8.327,40

TOTALE IMPORTI Decreto: 8.327,40
Capitolo: 33.600,99

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3913

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1998	381	277	0	1	3913	0	0	0

Nome: COMUNE DI TRIESTE

Residuo perento
15.493,71

TOTALE IMPORTI Decreto: 15.493,71

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1997	381	333	0	1	3913	0	0	0

Nome: COMUNE DI TRIESTE

Residuo perento
15.493,71

TOTALE IMPORTI Decreto: 15.493,71
Capitolo: 30.987,42

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	68	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3916

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1998	381	416	0	1	3916	0	0	0

Nome: AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - TRIESTE

Residuo perento
25.822,84

TOTALE IMPORTI Decreto: 25.822,84

Capitolo: 25.822,84

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5807

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	621	830	0	1	5807	0	0	0

Nome: SLOVENSKI DEZELNI ZAVOD ZA POKLICNO IZOBRAZEVANJE - TRIESTE

Residuo perento
675,29

TOTALE IMPORTI Decreto: 675,29

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1997	621	631	0	1	5807	0	0	0

Nome: CASA DELL' IMMACOLATA - UDINE

Residuo perento
2.134,16

TOTALE IMPORTI Decreto: 2.134,16

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	68	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5807

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1996	621	608	0	1	5807	0	0	0

Nome: CASA DELL' IMMACOLATA - UDINE

Residuo perento
2.882,45

TOTALE IMPORTI Decreto: 2.882,45

Capitolo: 5.691,90

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7681

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	501	512	0	1	7681	0	0	0

Nome: GPE S.R.L. - AZZANO DECIMO

Residuo perento
32.011,47

TOTALE IMPORTI Decreto: 32.011,47

Capitolo: 32.011,47

TOTALE ATTO 146.782,06

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 10 luglio 2003, n. 69/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/1999 - Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 1.1.123, con riferimento al capitolo 119 per riversamenti di incassi a mezzo ruolo inerenti l'Irap ed addizionale regionale all'Irpef.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che non esiste nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 né l'appropriata unità previsionale di base né il capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai quali far affluire le entrate relative ai riversamenti di incassi a mezzo ruolo inerenti l'Irap e l'addizionale regionale all'Irpef;

RITENUTO pertanto di istituire, negli stati di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, del bilancio per l'anno 2003 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionale di base ed il rispettivo capitolo, per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 alla rubrica n. 8 - Servizio della Vigilanza e del controllo delle entrate - è istituita «per memoria» l'unità previsionale di base n. 1.1.123, con la denominazione «Riversamenti di incassi a mezzo ruolo Irap ed addizionale Irpef».

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, è istituito «per memoria» il capitolo 119 (1.1.1.) con la denominazione «Riversamenti di incassi a mezzo ruolo inerenti Irap ed addizionale regionale all'Irpef» riferito all'unità previsionale di base n. 1.1.123 dei bilanci citati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 luglio 2003

ANTONUCCI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 21 luglio 2003, n. 742.

Termine delle domande per il II programma attuativo della misura g) del Piano di Sviluppo Rurale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

VISTO il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTO il Reg. CE n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)»;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2902 del 29 settembre 2000, modificata con decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002 ed in particolare la misura g) «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2002 n. 047/Pres. Regolamento applicativo della misura g) «Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ed in particolare l'articolo 36, comma 3, con il quale è previsto che l'attivazione dei programmi attuativi successivi al primo, sia stabilita dal Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca con proprio decreto, in relazione alla necessità di garantire lo snellimento delle procedure e l'utilizzo delle risorse disponibili;

RITENUTO opportuno prevedere l'attivazione di un secondo programma attuativo della misura g) del PSR e conseguentemente stabilire il termine di presentazione delle domande ai fini della formulazione della relativa graduatoria, da approvarsi in conformità ai criteri previsti dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 047/Pres./02;

STABILISCE

1. Le domande pervenute entro il 31 gennaio 2004 concorrono alla formulazione della graduatoria del secondo programma attuativo della misura g), che è approvata applicando le disposizioni previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 047/Pres./02, entro i termini stabiliti dal Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca con apposito successivo decreto.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 21 luglio 2003

MARAVAI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 1 agosto 2003, n. 800.

Approvazione della graduatoria per l'assegnazione, nell'annata venatoria 2003-2004, dei cacciatori nella Riserva di caccia di Chiusaforte. (Sostitutivo del decreto 26 giugno 2003, n. 628, pubblicato sul BUR S.O. n. 14 del 28 luglio 2003).

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia» ed, in particolare, l'articolo 29 che stabilisce i requisiti e le priorità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia del Friuli Venezia;

VISTO il DPGR n. 030/Pres. del 1° febbraio 2000, che approva il «Regolamento recante i criteri e le modalità par l'assegnazione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30»;

VISTE le domande regolarmente presentate per l'ammissione e il trasferimento nelle riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia per l'annata venatoria 2003/2004, pervenute al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia;

VISTA la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 dell'11 giugno 2003, relativa all'approvazione delle graduatorie, per l'annata venatoria 2003-2004, dei cacciatori nelle singole riserve di caccia;

VISTO il proprio decreto n. 485 dal 23 giugno 2003 con cui si approva l'elenco delle domande archiviate;

RITENUTO di approvare, per l'annata venatoria 2003-2004 la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori alla riserva di caccia di Chiusaforte;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia deliberata dalla Giunta regionale in data 11 marzo 2002;

DECRETA

è approvata la graduatoria per l'assegnazione, nell'annata venatoria 2003-2004, dei cacciatori nella Riserva di caccia di Chiusaforte:

1. Molin Amadio
2. De Monte Sergio

Esaurite lo procedure di assegnazione di cui sopra, i posti non assegnati sono ricoperti nella misura massima del 50% da:

3. Gervasoni Giovanni
4. Zuliani Arciso
5. Lucchini Paolo
6. Pittini Fabrizio
7. Coletti Luca
8. Floreani Bruno
9. Montini Fabiano
10. Peruzzi Silvano
11. Vattolo Romeo

Udine, 1 agosto 2003

DELLA VEDOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 692.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programmatoria e direttive generali per la gestione delle competenze del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Regione per l'anno 2003. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale dispone che la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno, gli obiettivi e i programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa, e la gestione;

RITENUTO di provvedere per quanto attiene ai settori di competenza del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Regione;

VISTA la legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2003 di approvazione dei bilancio pluriennale per gli anni

2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003;

VISTO lo Statuto;

all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è approvato l'allegato programma contenente gli obiettivi nonché le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nei settori di competenza del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Regione per l'anno 2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato «A»

Programma per l'anno 2003

(Legge regionale n. 18/1996) articolo 6, comma 1)

Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni al relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonchè spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonchè oneri per la partecipazione di amministratori al suddetti convegni, congressi ed iniziative (capitolo 69 - UPB 52.3.1.1.663).

Trattandosi di una U.P.B avente finalità diverse si evidenziano qui di seguito i relativi indirizzi programmatici per i diversi profili.

In relazione agli organi collegiali la cui costituzione, proroga o ricostituzione sia di competenza della Segreteria Generale della presidenza della Regione, si individua quale obiettivo generale quello di garantire che detti organi possano fornire il necessario apporto all'azione amministrativa della Regione, attraverso l'espletamento delle loro funzioni istitutive, tenendo conto dell'esigenza del contenimento della spesa.

La normativa generale di riferimento è costituita dalle previsioni contenute nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13) e dalla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, con cui è stata disciplinata la durata massima nonché l'eventuale proroga o ricostituzione degli organi collegiali presenti nella legge regionale 63/1982.

Nell'iter relativo, in particolare i relativi adempimenti saranno attivati con congruo anticipo, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'acquisizione degli elementi istruttori e delle autorizzazioni necessarie; ad ogni pratica dovranno essere allegate, fra l'altro:

1. la scheda informativa concernente l'utilità dell'organo collegiale, per i fini istituzionali dell'Amministrazione regionale;
2. la dichiarazione di congruità sul compenso proposto, sottoscritta dal Direttore regionale. La predetta dichiarazione dovrà fare riferimento oltrechè alla prevedibile frequenza delle riunioni, altresì all'oggettiva rilevanza della materia trattata dall'organo, nonché alla particolare capacità professionale, qualificazione e competenza dei componenti.

Con riguardo alle modificazioni intervenute concernenti alcune significative modifiche circa, la struttura contabile ed operativa dei capitoli di spesa relativi agli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale, il Servizio affari generali provvederà al necessario coordinamento dei nuovi adempimenti ora facenti capo alle Direzioni regionali e/o ai Servizi autonomi per il tramite dei rispettivi funzionari delegati, qualora nominati.

In relazione alle finalità di adesione alle associazioni che svolgono un'attività che possa interessare la Segreteria generale, viene stabilito che le istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni devono avere e dimostrare finalità di interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo-educativo o che comunque svolgano un'attività che possa interessare la Regione. Poiché i statuti associativi, e, ove non altrimenti disposto il codice civile, prevedono, la possibilità di revocare l'adesione entro precisi termini e al fine di consentire all'Amministrazione di poter esercitare il diritto di recesso entro i termini suddetti, periodicamente sarà valutata la convenienza e l'opportunità di rinnovare le adesioni.

Per tutte le finalità di cui sopra lo stanziamento del capitolo 69 dell'U.P.B 52.3.1.1.663 risulta pari a euro 25.000,00.

Il Servizio affari generali inoltre:

- provvederà alla corresponsione delle indennità di carica, di trasferta e di missione al Presidente della Regione ed agli Assessori;
- provvederà alla corresponsione delle indennità di carica e di missione ai commissari addetti al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste;

- provvederà all'accreditamento dei fondi destinati, al funzionamento del Consiglio regionale;
- provvederà al coordinamento dei servizi di portineria e di vigilanza relativi agli immobili regionali siti in Trieste;
- provvederà agli adempimenti connessi al regolare funzionamento del centralino della Regione in Trieste, nonché delle relative sedi periferiche;
- provvederà in collaborazione con la Direzione degli affari finanziari e del patrimonio agli adempimenti relativi all'assegnazione dei posti auto disponibili presso gli immobili regionali situati nei capoluoghi di provincia;
- provvederà al coordinamento ed all'implementazione degli U.R.P. regionali.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, con riferimento ai seguenti capitoli di spesa viene delegato, per l'effettuazione delle scelte di gestione concernenti le relative risorse finanziarie, il Direttore regionale per gli affari istituzionali competente alla trattazione delle materie del Servizio affari generali, in conformità al decreto 503/SG del 31 dicembre 1999:

Capitolo 69 nell'ambito dell'U.P.B. 52.3.1.1.663.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato «B»

Elenco capitoli di competenza del Servizio affari generali

Capitoli riservati alla Giunta regionale

Capitolo 97

Capitolo 99

Capitolo 587

Capitoli con beneficiario definito

Capitolo 64

Capitolo 100

Capitolo 103

Capitolo 155

Capitoli delegati

Capitolo 69

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 794.

Legge regionale 18/1996 articolo 6. Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio per gli interventi residuali in materia di ricostruzione. Approvazione obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTO il programma per l'anno 2003 predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio per gli interventi residuali in materia di ricostruzione - allegato alla presente;

CONSIDERATO che l'elaborato medesimo è stato redatto in conformità alle direttive del Piano regionale di sviluppo;

PRESO ATTO che il programma stesso è stato diramato ai sensi della circolare n. 4/2001 della Segreteria generale in data 17 febbraio 2003 a tutti gli uffici interessati e che sono state recepite le osservazioni formulate;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003 (articolo 6, legge regionale 18/1996)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio per gli interventi residuali in materia di ricostruzione - allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio per gli interventi residuali
in materia di ricostruzione

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2003

SOMMARIO

5. Scelte di gestione risorse finanziarie

6. Attività ricognitiva

7. Attività normativa

---

1. Competenze del Servizio

Il Servizio cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili relativi al completamento dell'opera di ricostruzione nel Friuli colpito dagli eventi sismici del 1976.

Il Servizio opera in particolar modo nei settori dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche. In tali settori interviene con finanziamenti prevalentemente in conto capitale, per finalità di ricostruzione in senso stretto ma anche di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1976.

Tutta l'attività è finanziata attraverso capitoli operativi alimentati dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, che è una sorta di fondo globale nel quale affluiscono le assegnazioni di fondi statali, i rientri delle somme anticipate per conto dei privati, i recuperi delle somme indebitamente corrisposte e ogni altra somma connessa con la ricostruzione delle zone terremotate.

L'attività è ad esaurimento, salvo quella relativa agli interventi di consolidamento antisismico degli edifici nei Comuni ad alto rischio sismico. Nella sua attività il Servizio applica una normativa straordinaria, discostandosi anche sensibilmente per certi aspetti dall'azione amministrativa dei Servizi della stessa o di altre Direzioni con competenze analoghe.

Il principale meccanismo di finanziamento si regge, infatti, sulla figura giuscontabilistica del Funzionario-delegato esterno alla Regione (Sindaco, Presidente di Ente locale e funzionale) al quale vengono intestate aperture di credito senza i limiti di oggetto e di importo previsti dalle norme ordinarie di contabilità pubblica. Inoltre, le risorse finanziarie che sostengono gli interventi nelle zone terremotate fruiscono di una disciplina derogatoria in base alla quale le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario vengono trasferite sui capitoli di bilancio degli esercizi successivi fino a che permane la necessità della spesa, senza dar luogo quindi alla formazione di economie di bilancio, mentre le somme impegnate sui capitoli di spesa della ricostruzione non sono soggette a perenzione come le ordinarie risorse finanziare della Regione, ma sono conservate nel conto residui oltre i termini di legge.

Con riferimento al Piano regionale di sviluppo, il Servizio esplica la sua attività in due grandi settori di intervento, trasversali rispetto all'articolazione amministrativa delle competenze regionali: montagna (2) e ricostruzione (5). All'interno di questi grandi settori il Servizio opera in attuazione dei programmi relativi alla promozione economica, turistica e sviluppo nelle aree montane (2.2) e al completamento dell'opera di ricostruzione (5.4).

Il Servizio svolge le seguenti attività:

a) provvede all'attività di indirizzo e di regolazione della disciplina nelle materie di competenza;

b) provvede al finanziamento dei programmi comunali annuali, recanti i residui interventi di edilizia abitativa privata, e degli interventi di consolidamento antisismico nei Comuni ad alto rischi sismico, nonché alla concessione dei contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati, per la riparazione o la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto nelle zone terremotate;

c) provvede, nei settori delle opere pubbliche, degli impianti pubblici e delle opere di pubblica utilità, al finanziamento degli interventi di riparazione, ricostruzione, acquisto e nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento, completamento ed adeguamento impiantistico;

d) provvede ad ogni altro adempimento di carattere amministrativo e contabile, previsto dalla normativa vigente in materia di ricostruzione, relativo a rimborsi, ad anticipazioni ed a liquidazioni di spese sostenute da Enti pubblici e da soggetti privati.

La dotazione organica è costituita da 2 unità D8, di cui uno con incarico di sostituto, 7 unità D2, 4 unità C2, 1 unità A3, per un totale di 14 dipendenti.

2. Premesse al programma

Il programma di attività per l'anno 2003 è articolato secondo le funzioni obiettivo, i programmi e le UPB assegnate al Servizio. In relazione a ciascuna UPB viene fornita, di norma, una descrizione delle attività, degli obiettivi, dei programmi, delle priorità, delle direttive e delle risorse disponibili a bilancio in competenza pura e in competenza derivata.

Per le attività completamente vincolate, prive cioè di contenuti di discrezionalità, gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive sono omessi perché impliciti nelle previsioni di legge. Gli interventi per i quali la legge individua direttamente il beneficiario e quantifica il contributo, sono riportati per memoria, con finalità non programmatorie ma meramente informative.

3. Funzione-obiettivo (2): Sviluppo della montagna

3.1 Programma (2.2): Promozione economica e turistica e sviluppo servizi

3.1.1 UPB (2.2.24.2.945) Agemont. Interventi nelle zone terremotate.

3.1.1.1 Descrizione attività

3.1.1.1.1 Acquisto, nuova costruzione, completamento...immobili ad uso produttivo

L'area di attività amministrativa comprende le seguenti tipologie di intervento: acquisto, nuova costruzione, completamento, ristrutturazione e adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo. I soggetti attuatori degli interventi sono l'AGEMONT S.p.A. ed il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone. Riferimento normativo: articolo 7, commi 10-13, della legge regionale 2/2000, e articolo 7, comma 1, legge regionale 18/2000 e articolo 9, commi 74-75 della legge regionale 3/2002. La spesa è a carico del cap. 9596.

3.1.1.2 Direttive

Per quanto riguarda tale tipologia di intervento, i finanziamenti sono concessi con mandato di pagamento direttamente ai soggetti attuatori, subordinatamente alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende produttive interessate all'insediamento. Sui piani industriali i soggetti medesimi esprimeranno parere di merito.

Gli interventi ancora da finanziare sono localizzati nei territori dei Comuni di Ovaro e Cimolais.

Per quanto riguarda il primo, individuato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2000, rimane da finanziare la parte relativa alla ristrutturazione dell'immobile ad uso produttivo il cui acquisto è già stato liquidato in corso dell'esercizio 2001. La spesa necessaria è già prenotata.

Per quanto riguarda invece l'intervento localizzato dall'AGEMONT S.p.A. nel territorio del Comune di Cimolais, la legge regionale 3/2002 ha disposto l'assegnazione del relativo finanziamento a favore del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

Gli Uffici dovranno finanziare gli interventi di cui sopra è cenno imponendo il rispetto di tempi procedimentali, anche attraverso la previsione di termini decadenziali, per la presentazione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti.

3.1.1.3 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul capitolo di spesa 9596 del bilancio 2003 è la seguente:

Tabella UPB 2.2.24.2.945

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO	
		C.D. 2002	C. 2003
3.1.1.1.1 Acquisto, nuova costruzione, completamento immobili ad uso produttivo. Agemont spa			
Finanziamento interventi di acquisto, nuova costruzione, completamento, ristrutturazione e adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo	9596	774 685,35	0

4. Funzione-obiettivo (5): Edilizia e pianificazione

4.1 Programma (5.4): Completamento ricostruzione aree terremotate

4.1.1 UPB (5.4.24.1.636) Spese dirette per acquisto di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione

4.1.1.1 Descrizione attività

L'area di attività amministrativa riguarda una serie di attività piuttosto eterogenee, finanziate attraverso capitoli di spesa esclusivamente di parte corrente.

4.1.1.1.1 Adempimenti tecnici edilizia abitativa

Un primo settore di attività concerne adempimenti di carattere tecnico e prestazioni professionali connesse all'edilizia abitativa, comprensiva degli edifici di pregio ambientale catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, riguardanti principalmente gli interventi di riparazione. Le relative spese gravano sui capitoli 9411, 9412 e 9421. I principali riferimenti normativi sostanziali di tali attività sono contenuti nell'articolo 14 della legge regionale 46/1976, nell'articolo 36 della legge regionale 30/1977, nell'articolo 87 della legge regionale 63/1977 e nell'articolo 1 della legge regionale 53/1984.

4.1.1.1.2 Fornitura energia elettrica nei prefabbricati

Un secondo settore di attività è relativo alle spese per fornitura di energia elettrica per usi domestici nei prefabbricati, ai sensi della legge regionale 69/1978 e dell'articolo 62 della legge regionale 35/1979, con spesa a carico del capitolo 9418.

4.1.1.1.3 Demolizione edifici

Un terzo settore di attività riguarda gli interventi di demolizione effettuati dai Comuni in concessione dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 53/1976, ovvero dai Comuni per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, 8° comma, della legge regionale 35/1979. Le relative spese gravano rispettivamente sui capitoli 9452 e 9453.

4.1.1.2 Direttive

Provvedere alla liquidazione di tutte le spese relative a detti settori, sollecitando la presentazione dell'eventuale documentazione mancante.

4.1.1.3 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2003 è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.1.636

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO	
		C.D. 2002	C. 2003
4.1.1.1.1 Adempimenti tecnici edilizia abitativa.			
Spese e compens nonché rimborsi ai Comuni per adempimenti tecnici e incarichi professionali Spese tecniche interventi diretti ex artt 8 e 11 L.R 30/1977 Spese per incarichi e collaborazioni	9421	554 415,28	0
4.1.1.1.3 Demolizione edifici			
Piani di demolizione edifici in concessione ai Comuni	9452	122 733 16	0
Demolizione edifici e sgombero macerie per motivi di pubblico interesse	9453	52 884 54	0

4.1.2 UPB (5.4.24.1.638) *Trasferimenti ai Comuni per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'opera di ricostruzione.*

4.1.2.1 Descrizione attività

L'area di attività amministrativa comprende quattro settori di attività e, precisamente:

4.1.2.1.1 Personale precario e prestatori d'opera

Il primo settore di attività riguarda tre generi di spesa a carico del cap. 9441.

Il primo concerne il rimborso ai Comuni delle spese residue sostenute fino al 31 dicembre 1996 per il personale precario ed i prestatori d'opera, ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 30/1977, 63 della legge regionale 63/1977, 2 della legge regionale 8/1986 e 6 della legge regionale 37/1987.

Il secondo riguarda le spese fino al 31 dicembre 2000 per gli incarichi a personale di ruolo di altri Comuni per il completamento della ricostruzione, ai sensi dell'articolo 138, comma 34, della legge regionale 13/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il terzo, infine, riguarda il rimborso fino al 31 dicembre 2000 delle spese derivanti dall'inquadramento nei ruoli organici o soprannumerari dei Comuni del personale precario e dei prestatori d'opera, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 40/1996, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare rimangono da rimborsare gli oneri afferenti l'anno 2000 a favore di un ristretto numero di Comuni e dovranno essere rimborsati gli arretrati derivanti dai rinnovi contrattuali per la generalità del personale inquadrato.

4.1.2.1.2 Arbitrati e giudizi civili.

Il secondo settore di attività riguarda l'assunzione delle spese, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 55/1986, e successive modifiche ed integrazioni, poste a carico della Regione, dei Comuni e degli altri Enti locali operanti nelle zone terremotate per effetto di sentenze dell'autorità giudiziaria o di pronunce arbitrali, risolutive di controversie connesse all'esecuzione di contratti di appalto di opere e di interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, nonché allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle medesime leggi.

L'articolo 15, commi 1-6, della legge regionale 3/2002 ammette l'assunzione delle spese anche in ordine alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori delegati ai Comuni, nei casi in cui l'impresa sia fallita, a quelle concernenti la redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, di cui alla legge regionale 33/1984, ed a quelle relative al risarcimento danni per esclusione dagli appalti delle imprese aggiudicatarie in via provvisoria.

La categoria comprende inoltre l'assunzione, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 37/1993, delle spese connesse all'azione di recupero giudiziale, promossa dai Sindaci dei Comuni terremotati, delle somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. I termini per l'attuazione dei procedimenti sono tuttora aperti. Le spese trovano supporto finanziario nel cap. 9448.

4.1.2.1.3 Spese tecniche Castello di Colloredo di Monte Albano

Il terzo settore di attività riguarda le spese per il progetto esecutivo di recupero del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, in ordine al quale si è attualmente nella fase di progettazione preliminare, affidata allo Studio risultato vincitore tra i dieci soggetti selezionati dalla Commissione giudicatrice nominata con DGR n. 4230 del 2001.

Le spese di progettazione trovano supporto finanziario nel cap. 9454.

4.1.2.1.4 Acquisizione ed asservimento immobili per la realizzazione di opere pubbliche

Il quarto settore di attività riguarda le spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili necessari all'esecuzione di opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Detta attività è stata attribuita dall'articolo 6, commi 46, 48-51 della legge regionale 3/2002, con spesa a carico del capitolo 9478, già prenotata.

4.1.2.2 Direttive

Con riferimento ai settori di attività 4.1.2.1.1 e 4.1.2.1.2:

- provvedere alla liquidazione di tutte le spese, sollecitando, ove necessario, la presentazione dell'eventuale documentazione mancante.
- con riferimento al settore di attività 4.1.2.1.3:
- acquisire gli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo entro la fine esercizio.

- con riferimento al settore di attività 4.1.2.1.4:
- provvedere alla liquidazione delle spese in argomento a favore dei 46 Comuni, facenti parte del piano di riparto approvato con DGR n. 4210 del 06 dicembre 2002.

4.1.2.3 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2003 è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.1.638

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO	
		C.D. 2002	C. 2003
4.1.2.1.2 Arbitrati e giudizi civili, transazioni e conciliazioni giudiziali			
Spese arbitrat giudizi civil.	9448	1.433 720,60	0
4.1.2.1.3 Spese tecniche Castello di Colloredo di Monte Albano			
Spese progetto esecutivo recupero organico Castello d. Col oredo di Monte Albano	9454	231 582,93	0
4.1.2.1.4 Acquisizione ed asservimento immobili per la realizzazione di opere pubbliche			
Perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative d. acquisizione e asservimento immobili necessari all'esecuzione di opere pubbl che assistite da benefici previsti da legg regional. di intervento nelle zone terremotate	9478	435.614,12	0

4.1.3 UPB (5.4.24.1.642) Rimborso per oneri sostenuti da terzi

4.1.3.1 Descrizione attività

4.1.3.1.1 Diritti di segreteria e spese di rogito

L'area di attività amministrativa riguarda una sola tipologia di spesa di parte corrente relativa al rimborso diritti di segreteria e spese di rogito sui contratti di cessione degli alloggi ricostruiti negli ambiti edilizi di intervento unitario. Riferimento normativo: articolo 116 legge regionale 50/1990. Le spese trovano supporto finanziario nel cap. 9455.

4.1.3.2 Direttive

Provvedere al rimborso delle spese in argomento, sollecitando la presentazione dell'eventuale documentazione mancante.

4.1.3.3 Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul capitolo di spesa 9455 del bilancio 2003 è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.1.642

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO	
		C.D. 2002	C. 2003
4.1.3.1.1. Diritti di segreteria e spese di rogito			
Diritti d. segreteria e spese di rogito su contratti d cessione per alloggi ricostruiti negli ambiti unitar	9455	445 198 23	0

4.1.4 UPB (5.4.24.2.644) Interventi edilizi nelle zone terremotate

4.1.4.1 Descrizione attività

L'area di attività amministrativa comprende numerose tipologie di intervento che coprono i due grandi settori dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Il supporto finanziario è assicurato da ben 25 capitoli di spesa d'investimento, 4 dei quali riguardanti singoli interventi «mirati». Gli interventi "mirati" con destinatario direttamente individuato dalla legge, pur non essendo, a stretto rigore, soggetti a programmazione in base alla legge regionale 18/1986, vengono tuttavia indicati di seguito per ragioni di completezza espositiva delle attività, connesse al completamento della ricostruzione delle zone terremotate, data anche l'entità delle risorse finanziarie che globalmente sono destinati ad assorbire a carico del bilancio regionale.

L'area comprende diversi tipi di finanziamento. Il tipo prevalente è quello in conto capitale, che assume un ruolo quasi esclusivo nel finanziamento delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Normalmente esso copre interamente la spesa ammessa a finanziamento.

Nel settore dell'edilizia abitativa un ruolo di pari rilievo finanziario con il conto capitale è esercitato dall'intervento in conto interessi e in annualità costanti erogabili, queste ultime, anche in forma capitalizzata ai soggetti ultrasessantenni. A tal riguardo si segnala che con l'articolo 15, commi 7-8, della legge regionale 13/2002, sono stati fissati dei termini per la presentazione delle domande, che in precedenza potevano essere inoltrate in ogni tempo. Si è avuto perciò un incremento nella presentazione di nuove domande, che saranno definite in corso d'esercizio.

La gran parte delle linee di spesa facenti capo ai vari capitoli operativi sono mosse da domande di parte, ma non mancano interventi d'ufficio, anche significativi, come quelli individuati direttamente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2/2000.

Per comodità espositiva, l'area di attività amministrativa può essere suddivisa in alcuni grandi settori di intervento a loro volta suddivisibili in segmenti di attività supportati finanziariamente da uno o più capitoli di spesa.

4.1.4.1.1 Opere pubbliche e di pubblica utilità individuate dalla Giunta regionale

Il primo settore di attività amministrativa ha il suo riferimento normativo nell'articolo 7, commi 5-9, legge regionale 2/2000. Esso riguarda il finanziamento degli interventi rientranti nelle tipologie previste dal titolo V della legge regionale 63/1977, relativi ad opere, impianti ed edifici pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario, sportivo-ricreativo, ricettivo, associativo e culturale.

La gamma degli interventi è molto ampia e riguarda sia gli enti pubblici, locali e funzionali, che i privati. Riguarda inoltre interventi non solo di ripristino e di ricostruzione ma anche di nuova costruzione, acquisto, completamento, ampliamento, ristrutturazione, adeguamento impiantistico ecc. Il settore di attività coincide, sotto il profilo delle tipologie di intervento ammissibili al finanziamento in conto capitale, con altri settori di attività, rientranti nella presente unità previsionale di base, ma se ne differenzia per il fatto che gli interventi non sono finanziati a domanda di parte ma ad iniziativa d'ufficio della Giunta regionale che individua gli interventi da ammettere a finanziamento con propria deliberazione, sentita la IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale.

Gli interventi sono finanziati attraverso un fondo istituito con il cap. 9500 che ha assunto un ruolo importante come valvola di chiusura del sistema complessivo di finanziamento nelle zone terremotate ora che sono venuti a mancare altri canali di finanziamento, tra i quali, il più importante, quello riguardante i programmi annuali delle opere pubbliche dei Comuni il cui finanziamento è stato congelato con direttiva della Giunta regionale con riferimento ai programmi successivi al 1998.

4.1.4.1.2 Programmi annuali opere pubbliche dei Comuni finanziati in conto capitale

Il secondo settore di attività amministrativa riguarda il finanziamento delle spese per i programmi annuali delle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 legge regionale 63/1977.

I programmi annuali hanno costituito uno strumento di importanza fondamentale nel processo di ricostruzione, rinascita e sviluppo delle zone terremotate del Friuli. Attraverso i programmi è stata infatti finanziata in tutti i Comuni una serie amplissima di opere pubbliche di tutte le categorie. Attualmente rimangono da concedere un numero ristretto di finanziamenti relativi ad opere inserite nei piani annuali 1991-1996, 1997 e 1998.

Connessa alla gestione amministrativo-contabile dei piani annuali è l'attività di spesa concernente l'accreditamento ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, legge regionale 40/1996 delle somme necessarie a finanziare gli oneri I.V.A. dovuti per l'esecuzione delle opere pubbliche finanziate prima del 30 novembre 1994, mentre vigeva l'esenzione I.V.A. nelle zone terremotate, ma appaltate in data successiva ad esenzione ormai scaduta.

Altra attività connessa alla gestione amministrativo-contabile dei piani annuali delle opere pubbliche è quella riguardante il riaccredito delle somme non trasportate a nuovo esercizio per gli anni posteriori al 1993.

Tutte le spese indicate nel presente paragrafo trovano supporto finanziario nel cap. 9512.

4.1.4.1.3 Opere pubbliche a domanda dei Comuni finanziate in conto capitale e in annualità costanti

Il terzo settore di attività riguarda diverse tipologie di spesa, alcune delle quali con previsione di finanziamento a capitolo. Gli interventi con finanziamento a capitolo, che sono contrassegnati con il simbolo (*), sono riportati per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996. Il settore in esame è supportato finanziariamente da 6 capitoli di spesa. Nello specifico, il filone di attività concerne:

- interventi edilizi su Mura trecentesche e Torre Rejtembergher in Comune di Tolmezzo. Riferimento normativo: articolo 68 comma 2 legge regionale 40/1996. Spesa a carico del capitolo 9512 interamente prenotata per euro 826.331,04; (*)
- acquisizione edifici catalogati da destinare ad uso della comunità. Riferimenti normativi: articolo 14, comma 1, legge regionale 30/1977; 9 ter legge regionale 30/1977; 137, commi 4 e 5 legge regionale 13/1998; 14, comma 34, legge regionale 13/2000, articolo 15, comma 43, legge regionale 13/2002. Spesa a carico del cap. 9522;
- rimborso forfettario del 5 per cento delle spese per la sistemazione di edifici ad uso scolastico. Riferimento normativo: articolo 8 legge regionale 34/1976. Spesa a carico del cap. 9538. I termini per accedere ai rimborsi sono aperti, trattandosi di spese correnti;
- recupero statico e funzionale della palestra scolastica in Comune di Venzone. Riferimenti normativi: artt. 75 legge regionale 26/1988, 54 legge regionale 40/1996. Spesa a carico del cap. 9542 già prenotata per 568.102,59; (*)
- spese acquisizione sedimi stradali già all'interno degli insediamenti abitativi provvisori. Riferimento normativo: articolo 80 legge regionale 26/1988. Spesa a carico del cap. 9545;
- completamento di edifici scolastici, ricreativi e culturali. Tipo finanziamento: contributi annuali costanti decennali. Riferimento normativo: articolo 9, commi dal 45 al 50, legge regionale 3/1998. Spesa a carico del cap. 9570 già prenotata per far fronte a n. 2 domande residue.

4.1.4.1.4 Opere pubbliche a domanda di enti pubblici diversi dai Comuni finanziate in conto capitale

Il quarto settore di attività riguarda diverse tipologie di spesa tutte a carico del cap. 9526, per le quali la legge individua direttamente il beneficiario e quantifica il contributo. Tali interventi, tutti «mirati», sono ri-

portati per memoria, atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996:

- acquisto e recupero edificio con affreschi del «Pordenone» in Comune di Pordenone. Riferimento normativo: articolo 139, commi 35, 36, 37, legge regionale 13/1988. Spesa a carico del cap. 9526 già prenotata;
- miglioramento viabilità di accesso alla Val Tramontina in Provincia di Pordenone. Riferimento normativo: articolo 139, commi 34, 36, 37, legge regionale 13/1988. Spesa a carico del cap. 9526 già prenotata;
- recupero a nuovi fini produttivi aree in declino industriale in Comune di Nimis. Riferimento normativo: articolo 139, commi 69-72, legge regionale 13/1998. Spesa a carico dei capitoli 9526 e 9604. Lo stanziamento complessivo dei capitoli ammonta attualmente a euro 619.748,28.

4.1.4.1.5 Opere pubbliche igienico-sanitarie dei Comuni finanziate in conto interessi

Il quinto settore di attività riguarda una sola tipologia di spesa finanziata attraverso il cap. 9562. Nello specifico esso concerne la concessione di contributi pluriennali costanti, in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di capitale mutuato, a favore dei Comuni disastrati, gravemente danneggiati e dei Comuni danneggiati compresi nei territori delle Comunità montane e collinare, che facciano ricorso ad operazioni di mutuo per il finanziamento di opere pubbliche igienico-sanitarie.

Con D.G.R. n. 2744/1995 sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi.

I termini per accedere ai finanziamenti sono ancora aperti. Al momento attuale è in istruttoria n. 1 pratica, relativa al ripristino, sistemazione e completamento reti fognaria ed idrica in Comune di Forni di Sopra, in attesa di progetto esecutivo, per la quale sono stati prenotati fondi per complessivi euro 464.811,21.

4.1.4.1.6 Opere di pubblica utilità, edifici di culto, edifici sociali.

Il sesto settore di attività riguarda 2 tipologie di spesa, una delle quali «mirata», supportate finanziariamente da altrettanti capitoli. Nello specifico, il settore di attività concerne:

- interventi di riparazione, di ricostruzione e di ampliamento degli edifici destinati a soddisfare finalità sociali, di carattere ricreativo e culturale . Riferimenti normativi: articolo 40 legge regionale 2/1982, 109 legge regionale 50/1990, 140, commi 26-29, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del cap. 9531. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi. Sul capitolo gravano ancora 2 pratiche residue;
- restauro e recupero della Chiesa di S.Michele di Trava di Lauco. Riferimento normativo: articolo 9, commi 8-10, 12 e 16, legge regionale 4/1999. Spesa a carico del cap. 9593 già prenotata (*).

4.1.4.1.7 Edilizia residenziale pubblica e agevolata. Recupero Castello di Colloredo di Monte Albano

Il settimo settore di attività riguarda 2 tipologie di spesa supportate finanziariamente da altrettanti capitoli. Nello specifico, il settore di attività concerne:

- contributi a soci di cooperative edilizie in stato di liquidazione per acquisto alloggi dalla gestione commissariale. Riferimento normativo: articolo 140, commi 67-81, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del cap. 9552 non ancora prenotata per 62 residue domande presentate. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti, mentre sono ancora in corso i termini per presentare i contratti di acquisto;
- recupero organico Castello di Colloredo di Monte Albano. Riferimento normativo: legge regionale 66/1991. Spesa a carico del cap. 9553 non ancora prenotata.

4.1.4.1.8 Edilizia residenziale privata

L'ottavo settore di attività riguarda il finanziamento delle spese relative ad un insieme di attività di diversa natura e consistenza, destinate ad incidere nel settore dell'edilizia abitativa privata.

Le attività si possono distinguere in tre grandi categorie. La prima attiene ai finanziamenti in conto capitale destinati ai Comuni per sopperire alle esigenze dei programmi annuali degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto. I relativi fondi sono accreditati ai Comuni secondo i criteri contenuti nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2000, n. 0361/Pres.

La seconda riguarda i finanziamenti in conto interessi o in annualità costanti, erogati anche in forma capitalizzata, destinati a sopperire alle spese degli interventi di edilizia abitativa non coperti dal contributo in conto capitale.

La terza concerne il finanziamento degli interventi di riparazione sugli edifici catalogati ai sensi dell'articolo 8 legge regionale 30/1977, nonché sugli edifici inseriti negli ambiti unitari di cui all'articolo 11, legge regionale 30/1977 e gli interventi relativi alla ricostruzione delle unità abitative di cui all'articolo 42, comma 8, della legge regionale 63/1977.

Il riferimento normativo fondamentale per le attività di finanziamento in conto capitale è l'articolo 40, legge regionale 63/1977, che assicura copertura ai programmi annuali degli interventi di edilizia abitativa privata di cui all'articolo 20, legge regionale 63/1977.

Per l'attività di finanziamento in conto interessi o in annualità costanti, e per l'attualizzazione dei contributi rateizzati, i riferimenti normativi principali sono contenuti negli artt. 27, 28 e 30 legge regionale 30/1977, negli articoli 46 bis, 50 e 51 legge regionale 63/1977, negli articoli 3 e 5 legge regionale 45/1980, nell'articolo 30 legge regionale 55/1986 e nell'articolo 15, commi 7-8 legge regionale 13/2002.

Per gli interventi di riparazione degli edifici di cui agli articoli 8 e 11 legge regionale 30/1977 e per gli interventi di ricostruzione delle unità abitative di cui all'articolo 42, comma 8, della legge regionale 63/1977, il riferimento normativo è contenuto nell'articolo 7, comma 21-23, legge regionale 2/2000.

Le spese relative alle predette attività gravano sui capitoli 9512 per quanto riguarda i finanziamenti in conto capitale sui programmi annuali e per gli interventi sugli edifici di cui agli articoli 8 e 11, legge regionale 30/1977 e all'articolo 42, comma 8, della legge regionale 63/1977, e sui capitoli 9508, 9509, 9510, 9515 e 9533 per quanto concerne i contributi in conto interessi o in annualità costanti anche capitalizzati.

Oltre alle tre grandi categorie di intervento sopra descritte, al settore appartengono le seguenti attività di minor rilievo:

- interventi di puntellamento e di difesa dagli agenti atmosferici degli edifici assoggettati ad intervento pubblico di riparazione. Riferimento normativo: articolo 13, legge regionale 30/1977. Spesa a carico del cap. 9521;
- interventi volti ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti. Riferimenti normativi: artt. 30 legge regionale 26/1988 e 81 legge regionale 50/1990. Spesa a carico del capitolo 9540. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi. Rimane ancora da definire l'ultima domanda.

4.1.4.1.9 Consolidamento antisismico degli edifici.

Il nono settore di attività riguarda le spese connesse al consolidamento antisismico degli edifici. L'attività è interamente disciplinata dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, attuativa della legge (statale) 13 maggio 1986 n. 879, che mira ad introdurre un'azione di prevenzione del rischio sismico finalizzata a garantire attraverso un consistente apporto economico pubblico la esecuzione di corretti interventi di adeguamento strutturale del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente nel territorio dei Comuni ad alto rischio sismico (grado di sismicità S=12/58 Comuni) e a medio rischio sismico (S=9/7 Comuni) classificati come «disastrati» ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Con l'articolo 138, commi 9-17 della legge regionale 13/1998, sono stati messi a regime gli interventi, prevedendo la possibilità di presentare annualmente domande di contributo, limitatamente agli interventi di consolidamento su edifici di proprietà privata.

Con la legge regionale 4/2001 sono state introdotte notevoli modificazioni alla normativa di riferimento. Sono stati estesi, in primo luogo, i contributi agli edifici non colpiti dagli eventi sismici. In secondo luogo sono stati elevati i massimali contributivi in conto capitale da 10 milioni a 30 milioni (euro 15.493,71) per alloggio ed da 3 milioni a 6 milioni (euro 3.098,74) per vano destinato ad attività produttive; correlativamente è stata esclusa la concedibilità dei contributi decennali costanti, anche in forma capitalizzata, sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale. In terzo luogo, la redazione dei progetti esecutivi è stata svincolata dall'obbligo di osservanza del preziario regionale DT5, consentendo ai progettisti di formulare stime e analisi avuto riguardo ai prezzi correnti di mercato.

Le spese sono a carico dei capitoli 9548 (contributi in conto capitale), 9549 (contributi in annualità costanti), 9533 (attualizzazione contributi rateizzati).

I termini per accedere alle provvidenze previste dalla legge regionale 30/1988 hanno cadenza annuale per gli edifici privati, mentre sono scaduti per gli edifici pubblici e ad uso pubblico per i quali restano da definire: 1 pratica sul 1° riparto 1991, 1 pratica sul 2° riparto 1992, 2 pratiche sul riparto 1995 per un totale di 4 pratiche, per le quali sono già pervenuti i progetti.

4.1.4.1.10 Spese connesse all'edilizia abitativa.

Il decimo settore di attività riguarda due tipologie di spesa connesse all'edilizia abitativa e, precisamente:

- anticipo spese di accatastamento e altri adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario. Riferimenti normativi: articolo 72, legge regionale 26/1988. Spesa a carico del cap. 9541;
- sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per l'occupazione e l'acquisizione di aree destinate ad insediamenti abitativi. Riferimento normativo: articolo 105, legge regionale 37/1993. Spesa a carico del cap. 9567. (Riportato per memoria, atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996).

4.1.4.1.11 Interventi finanziati con utilizzo di disponibilità residue su aperture di credito per opere pubbliche

L'ultimo settore di attività riguarda la predisposizione degli atti autorizzativi da parte della Giunta regionale, a favore di soggetti intestatari di ordini di accreditamento emessi su capitoli diversi per interventi di opere pubbliche, ai fini dell'utilizzo, a lavori ultimati, delle disponibilità residue su dette aperture di credito per la realizzazione di opere comunque ammissibili ai

sensi della legislazione sulla ricostruzione. Riferimento normativo: articolo 5, commi 70-73, legge regionale 1/2003.

4.1.4.2 Direttive

Con riferimento al settore di attività 4.1.4.1.1:

- far convergere sul fondo le attese residue per il completamento della ricostruzione, privilegiando il fondo stesso come principale valvola di chiusura del sistema dei finanziamenti nelle zone terremotate per quanto riguarda le opere pubbliche e di pubblica utilità. Realizzare in concreto la previsione normativa con il finanziamento delle opere di volta in volta individuate discrezionalmente dalla Giunta regionale, con i fondi resi disponibili dalla legge regionale 1/2003.

Con riferimento al settore di attività 4.1.4.1.9:

- continuare ad applicare i criteri integrativi adottati con DGR 2851/1999 per la formazione della graduatoria unica regionale per l'anno 2003 degli interventi di consolidamento antisismico di cui alla legge regionale 30/1988, con spesa a carico del cap. 9548.

Con riferimento al settore di attività 4.1.4.1.11:

- segnalare a tutti i Comuni interessati la facoltà consentita dalla nuova norma affinchè le domande pervengano entro i termini, in modo da garantire il massimo effetto alla disposizione legislativa.

Con riferimento a tutti i settori di attività:

- imporre il rispetto di tempi procedimentali, anche attraverso la previsione di termini decadenziali, per la presentazione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti ed ai contributi.

4.1.4.3 Risorse

La disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2002 è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.1.642

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO	
		C.D. 2002	C. 2003
4.1.4.1.1. Opere pubbliche e di pubblica utilità individuate dalla Giunta regionale			
Fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere ed impianti pubblici, nonché ad opere di pubblica utilità	9500	1.160,64	3.034 154,32
4.1.4.1.2 Programmi annuali opere pubbliche dei Comuni finanziati in conto capitale			
Finanziamento opere pubbliche comunali su piani annuali	9512 (parte)	43 327,32	0
4.1.4.1.3 Opere pubbliche a domanda dei Comuni finanziate in conto capitale e in annualità costanti			
Acquisizione edifici catalogati da destinare ad uso della comunità	9522	971 581,31	0
Rimborso forfettario 5% spese sistemazione edifici scolastic	9538	26 554,08	0
4.1.4.1.4 Opere pubbliche a domanda enti pubblici diversi dai Comuni finanziate in conto capitale			
Recupero a nuovi fini produttivi aree in declino industriale in Comune di Nimis	9526	258 228,46	0
Recupero a nuovi fini produttivi aree in declino industriale in Comune di Nimis	9604	361 519,82	0
4.1.4.1.5 Opere pubbliche igienico-sanitarie dei comuni finanziate in conto interessi			
Contributi in conto interessi per opere pubbliche igienico-sanitarie.	9562	399 380,43	53 573,35
4.1.4.1.6 Opere di pubblica utilità, edifici di culto, edifici sociali			
Riparazione, costruzione, ampliamento edifici destinati a soddisfare finalità sociali, di carattere ricreativo culturale	9531	176 937,39	0
4.1.4.1.7 Edilizia residenziale pubblica e agevolata. Recupero Castello di Colloredo di Monte Albano			
Contributi a soci di cooperative edilizie in stato di liquidazione per acquisto alloggi dalla gestione commissariale	9552	998.268,19	0
Recupero organico Castello di Colloredo di Monte Albano	9553	15 493 706 97	0
4.1.4.1.8 Edilizia residenziale privata			
Contributi in conto interessi su mutui a lungo termine	9508	272 878,18	8 438,73
Finanziamento programmi annuali edilizia abitativa privata. Muri di sostegno	9512 (parte)	2 261.692,76	0
Finanziamento interventi di riparazione degli edifici di cui agli artt. 8 e 11 L.R. 30/1977 e art. 42 c. 8 L.R. 63/1977.	9512 (parte)	2 565.965,36	0
Interventi di puntellamento e difesa dagli agenti atmosferici degli edifici assoggettati ad intervento pubblico di riparazione	9521	55.614,25	0
Capitalizzazione contributi annui costanti per riparazione, ricostruzione e acquisto edifici	9533 (parte)	568.102,72	0
4.1.4.1.9 Adeguamento antisismico degli edifici			
Capitalizzazione contributi decennali per opere adeguamento antisismico edifici privati.	9533 (parte)	335.696,99	0
Contributi in conto capitale per opere di adeguamento antisismico	9548	12 683,40	2.324 056,50
Contributi decennali per opere di adeguamento antisismico edifici privati	9549	3 873 441,73	464 826,20
4.1.4.1.10 Spese connesse all'edilizia abitativa			
Anticipo spese di accatastamento e altri adempimenti tecnici e amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario	9541	614.241,74	0
Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per l'occupazione e l'acquisizione di aree destinate ad insediamenti abitativi	9567	2 582 284,50	0

4.1.5 UPB (5.4.24.2.645) Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia

4.1.5.1 Descrizione attività

I Fondi di solidarietà (capp. 9620 e 9621) per interventi conseguenti agli eventi sismici del 1976 non sono dei veri e propri capitoli operativi come quelli indicati ai paragrafi precedenti, ma fondi a disposizione dai quali attingere risorse per far fronte a eventuali carenze sopravvenute di disponibilità sui capitoli di spesa operativi per gli interventi nelle zone terremotate o dai quali stornare fondi per dare copertura finanziaria a nuove ipotesi legislative. Detti fondi coprono le esigenze non solo del servizio cui sono stati attribuiti ma anche quelle di altri servizi non sempre appartenenti alla medesima Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

Non è possibile programmare un'attività di spesa su capitoli generici, la cui funzione non è dissimile da quella di un fondo di riserva, perché analogo è il meccanismo di prelievo delle somme necessarie ad incrementare le risorse di capitoli operativi specifici.

Le somme disponibili sui due capitoli relativi ai Fondi di solidarietà saranno prelevate e iscritte nei capitoli di spesa con le procedure previste dagli articoli 2 della legge regionale 59/1977 e 11 della legge regionale 84/1981, e loro successive modifiche ed integrazioni per essere impiegate nei programmi operativi del settore privilegiando il Fondo di cui all'articolo 7, comma 5 della legge regionale 2/2000 (capitolo 9500).

5. Scelte di gestione risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, legge regionale 18/1996, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle UPB indicate nel seguente prospetto, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata, sulla base di scelte gestionali risalenti al passato, o comunque di attività in via di esaurimento completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità:

UPB	*CAPITOLO*
2.2.24.2.945	9596
5.4.24.1.636	9411, 9412, 9418, 9421,9452,9453
5.4.24.1.638	9441, 9448, 9454
5.4.24.1.642	9455
5.4.24.2.644	9508, 9509, 9510, 9515, 9521, 9526, 9533, 9538, 9540, 9541, 9545, 9549, 9553, 9562, 9570, 9604

Ad eccezione delle risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi legislativamente individuati gravanti sul capitolo 9512 (parte), la cui gestione è di competenza del Direttore di servizio, rimane in carico alla Giunta regionale la gestione delle risorse finanziarie afferenti ai capitoli:

UPB	*CAPITOLO*
5.4.24.2.638	9478
5.4.24.2.644	9500, 9512 (parte), 9522, 9531, 9548, 9552, 9567

La gestione delle risorse disponibili sui seguenti capitoli rimane in capo al Direttore del Servizio, atteso che la legge di bilancio identifica direttamente i beneficiari:

UPB	*CAPITOLO*
5.4.24.2.644	9512 (parte), 9542, 9593

6. Attività ricognitiva

Nella fase finale del processo di ricostruzione e nell'ambito della costante attività di supporto a favore degli Enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali in materia, il Servizio dovrà, già dal presente esercizio finanziario, analizzare tutte le posizioni ancora in sofferenza, relative ai contributi in favore dei soggetti privati ed ai finanziamenti nel settore delle opere pubbliche e di pubblica utilità.

A tal fine sarà predisposta un'indagine ricognitiva presso tutte le Amministrazioni comunali, che dovranno evidenziare le situazioni critiche non risolvibili direttamente sul piano amministrativo, in ordine alle quali saranno poi valutate le opportune soluzioni.

In particolare, ai 137 Comuni terremotati verrà, fra l'altro, richiesto:

- in materia di edilizia abitativa privata di far emergere le cause che sono di ostacolo alla chiusura degli ultimi procedimenti contributivi;
- nel settore delle opere pubbliche e di pubblica utilità di accelerare la chiusura amministrativa delle relative pratiche.

Il Servizio inoltre, nell'ambito degli incentivi a soggetti pubblici, dovrà acquisire e controllare la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori, per accertare che siano state soddisfatte le finalità poste dalle norme di settore.

7. Attività normativa

L'attività normativa è sempre stata vivace lungo l'intero processo di ricostruzione nelle zone terremotate. Va ricordato in proposito che il «corpus» legislativo della ricostruzione è costituito da più di cento provvedimenti legislativi, che si sono susseguiti con continuità dal 1976 ad oggi, con punte particolarmente significative a metà degli anni '80 e all'inizio degli anni '90. Ad una legislazione d'impianto impostata organicamente per grandi settori di intervento, è seguita una legislazione prevalentemente di tipo novellistico-integrativo con lo scopo di adeguare il «corpus» originario alle multiformi esigenze che via via emergevano nel corso del processo di ricostruzione.

La necessità di un adeguamento legislativo potrà ancora manifestarsi, poiché c'è l'esigenza di favorire una chiusura il più possibile sollecita e senza residui anche nei confronti delle fattispecie dimostratesi più problematiche nella complessiva opera di ricostruzione.

In questa prospettiva potrà essere promossa una produzione normativa che, attenta ai problemi segnalati dalle amministrazioni o rilevati d'ufficio in occasione della sopra menzionata attività ricognitiva, rimuova ostacoli procedurali, sblocchi situazioni inceppate, chiarisca la portata di disposizioni non univoche, chiuda situazioni pendenti, imprima tempi certi ai procedimenti, aggiorni le discipline ai mutamenti sopravvenuti, acceleri o semplifichi procedure.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 795.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica. Approvazione obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTO il programma per l'anno 2003 predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica - allegato alla presente;

CONSIDERATO che l'elaborato medesimo è stato redatto in conformità alle direttive del Piano regionale di sviluppo;

PRESO ATTO che il programma stesso è stato diramato ai sensi della circolare n. 4/2001 della Segreteria generale in data 17 febbraio 2003 a tutti gli uffici interessati e che non sono pervenute osservazioni;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003 (articolo 6, legge regionale 18/1996)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica - allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio per gli interventi diretti e dell'assistenza tecnica

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2003

SOMMARIO

---

1. Competenze del Servizio

Il Servizio ha una sfera di competenze composita, non solo di natura tecnica in senso stretto ed ha assorbito tutte le competenze funzionali già attribuite ad personam al Segretario generale straordinario, figura che è stata soppressa a decorrere dal'1 gennario 2000.

Il Servizio, in particolare:

a) provvede all'attività di indirizzo e di regolazione della disciplina nelle materie di competenza;

b) fornisce assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori pubblici;

c) organizza le unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 14/2002 per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici;

d) cura la gestione degli adempimenti tecnici connessi alla fase finale della ricostruzione delle zone terremotate, compresa la valutazione tecnica ed economica dei progetti di adeguamento antisismico;

e) provvede alla realizzazione dei residui interventi diretti di competenza della struttura, curando la stipula dei relativi contratti, nonchè degli incarichi professionali a tecnici esterni;

f) provvede agli adempimenti connessi alla rimozione dei prefabbricati, al ripristino delle aree occupate dai medesimi, alla corresponsione delle indennità di occupazione ed alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie

L'organico del servizio, oltre al dirigente preposto, comprende 1 unità D5 f.e.comma, 2 unità D5 tecnici, 1 unità D2 amministrativo, 1 unità D2 contabile e 1 unità C2 dattilografo.

Tutto il personale è dotato di PC; gli elaboratori sono collegati in rete locale.

2. Premesse al programma

Il programma di attività per l'anno 2003 è articolato secondo le funzioni obiettivo, i programmi e le UPB assegnate al Servizio. In relazione a ciascuna UPB viene fornita, una descrizione delle attività, delle direttive e delle risorse disponibili a bilancio in competenza pura e in competenza derivata.

Per le attività completamente vincolate, prive cioè di contenuti di discrezionalità, sono omessi gli obiettivi, i programmi e le priorità perchè impliciti nelle previsioni di legge.

3. Funzione-obiettivo: edilizia e pianificazione

L'attività del servizio si colloca nelle linee di intervento finalizzate al completamento del processo di ricostruzione delle zone terremotate cui viene affiancata a decorrere dal presente esercizio l'attività di organizzazione delle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 14/2002.

3.1 Programma (5.4): Completamento ricostruzione zone terremotate

3.1.1 UPB (5.4.24.1.813): Spese dirette per l'acquisizione di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione

3.1.1.1

L'unità previsionale di base comprende attività con spesa di parte corrente riconducibile a tre filoni principali.

3.1.1.1.1

Attività connessa a incarichi conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Le fattispecie interessanti l'attività del servizio sono quelle relative agli incarichi di collaudo conferiti dal Direttore di servizio ai sensi dell'articolo 11, legge regionale 35/1979 e successive modifiche ed integrazioni. A questo filone di attività si riconduce in via residuale la definizione della residua pratica concernente la liquidazione di competenze ad un unico membro esterno dell'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9, legge regionale 30/1988.

3.1.1.1.2

Trasferimenti ai Comuni di fondi per la liquidazione delle spese tecniche per la realizzazione di processi di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 33/1984, per il finanziamento delle spese connesse alla dismissione delle aree oc-

cupate dai prefabbricati (indennità di occupazione e spese di ripristino). Le attività connesse alle aree erano attribuite alla competenza esclusiva della soppressa figura del Segretario generale straordinario.

3.1.1.1.3

L'acquisizione dei mezzi e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture già costituenti la Segreteria generale straordinaria, attività già di competenza esclusiva del Segretario generale straordinario.

3.1.1.2 Direttive

Per l'attività 3.1.1.1 si dovrà provvedere, limitatamente agli interventi appaltati anteriormente al 31 dicembre 1999 ed avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 29, 2° comma, legge regionale 14/2002, alle nomine che si rendessero necessarie ed ai successivi adempimenti amministrativi.

3.1.1.3 Risorse

Per quanto riguarda le risorse finanziare destinate a sopperire alle necessità del settore di programma si fa rinvio alla tabella sottoriportata:

Tabella UPB 5.4.24.1.813

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO	
		C.D. 2002	C. 2003
Collaudi	461	18 105,36	
Compensi O.C.T. L.R 30/88	463	3 504,35	
Spese funzionamento SGS	9422	57 746,86	40.000,00
Spese ripristino aree	9438	813 656,01	
Piani ricomposizione particellare	9447	0	0

3.1.2 UPB (5.4.24.2.811) Interventi edilizi nelle zone terremotate

3.1.2.1

L'unità previsionale di base raccoglie in sè attività già di competenza esclusiva della soppressa figura del Segretario generale straordinario e inquadrabili nelle seguenti attività.

3.1.2.1.1

Interventi sul patrimonio abitativo già oggetto di intervento pubblico di riparazione e/o ricostruzione; questi riguardano l'esecuzione di interventi risarcitori di opere non correttamente eseguite da imprese fallite o comunque cessate. L'attività ha carattere residuale essendo limitata alla gestione di due interventi riammessi in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 14, commi 21 - 23, legge regionale 13/2000 e 5, commi 83 - 84, legge regionale 4/2001 ed agli adempimenti di competenza per quanto concerne il trasferimento di Comuni agli interventi di minimo abitabile.

3.1.2.1.2

Operazioni per la chiusura tecnico-amministrativa degli interventi effettuati nell'ambito della «contabilità speciale» intestata al Segretario generale straordinario. L'attività, che si attua a valere su risorse finanziarie in conto residui, si articola in svariate subattività (approvazione atti contabilità finale e liquidazioni rate di saldo, rimborsi ai Comuni di somme anticipate dagli stessi per spese generali, pagamenti a professionisti per direzione lavori, progettazione e collaudi, eventuali spese connesse al contenzioso sugli interventi conferiti in contabilità speciale).

3.1.2.1.3

L'attività riguarda il finanziamento dell'acquisizione da parte dei Comuni delle aree su cui esistono manufatti già adibiti ad alloggi provvisori da destinare a scopi di turismo sociale e minore. L'attività è conseguente alla riapertura di termini disposta dell'articolo 5, comma 80, legge regionale 3/2002; ha carattere residuale concernendo la definizione di un'unica pratica per la quale i contratti di acquisizione aree sono stati perfezionati alla scadenza del termine fissato dalla norma su richiamata.

3.1.2.2 Direttive

Nell'ambito delle operazioni di chiusura degli interventi effettuati nell'ambito della «Contabilità speciale» il Servizio provvederà a predisporre per ciascuno degli interventi di ricostruzione di abitazioni private attuati ai sensi della legge regionale 63/1977, articolo 42, comma 8 un «Fascicolo di edificio» comprendente i dati significativi dell'intervento, i certificati e gli altri atti formati dalla Amministrazione ed idonei a fornire a ciascun proprietario una completa informazione sull'intervento pubblico.

3.1.2.3 Risorse

Per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate a sopperire alle necessità del settore di programma si fa rinvio alla tabella sottoriportata:

Tabella UPB 5.4.24.1.811

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO	
		C.D. 2002	C. 2003
Anticipazione minimi abitabili	9537	149.090,17	0
Ex contabilità speciale – Minimi abit.	466	444.715,86	0
Aree villaggi turistici	9543	158.841,00	0
Interventi risarcitori	9555	17.537,18	50.000,000

3.1.3 Attività di supporto e indirizzo tecnico nell'opera di ricostruzione

3.1.3.1

Le attività di supporto e indirizzo tecnico, non produttive di provvedimenti di spesa di competenza del Servizio, viene delineata in questa sede per la rilevanza delle risorse umane che la stessa assorbe.

Tale attività può essere articolata in un settore a carattere operativo e in un settore ove prevalgono le funzioni più prevalentemente consultive in materia tecnica. Per l'esercizio 2003 alle attività tradizionali del

Servizio si affianca la organizzazione delle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, legge regionale 14/2002.

3.1.3.1.1 Attività tecnico operativa

- adempimenti finalizzati alla stipula di atti contrattuali di residua competenza della struttura;
- vigilanza sulla gestione dei lavori appaltanti e adempimenti finalizzati all'emissione dei titoli di spesa per i medesimi;
- istruttoria tecnica sui programmi e sui progetti delle opere pubbliche e di pubblica utilità e di ogni altre categorie di opera con spesa a carico dei capitoli assegnati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza compresa l'emissione dei pareri già di competenza Organo di consulenza tecnica - articolo 9, legge regionale 30/1988;
- accertamenti di regolare esecuzione degli interventi privati di edilizia residenziale;
- coordinamento e supporto tecnico al Servizio a vocazione amministrativa e alle Amministrazioni comunali interessate per quanto attiene gli interventi trasferiti alle medesime in forza dell'articolo 7, commi 21, 22 e 23 della legge regionale n. 2/2000, articolo 14, commi 12-14 legge regionale 13/2000 con specifico riferimento alle problematiche relative all'aggiornamento dei costi, alle revisioni progettuali, alla predisposizione di disciplinari tipo per la Direzione lavori;
- adempimenti annessi alla cancellazione degli elenchi approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, legge regionale 30/1977 di edifici danneggiati dagli eventi sismici, nei casi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 26/1988;
- adempimenti connessi alla gestione degli incarichi professionali conferiti dalla Direzione nell'ambito degli interventi nelle zone terremotate;
- coordinamento ed indirizzo della attività dei professionisti incaricati della di progettazione dell'intervento sul Castello di Colloredo di Monte Albano e svolgimento da parte dell Direttore del Servizio delle funzioni di Responsabile unico del procedimento per la progettazione.

3.1.3.1.2 Attività tecnico consultiva

In questo settore si individuano le seguenti fattispecie:

- supporto tecnico all'Organo di indirizzo politico e al Direttore regionale nella elaborazione degli atti di rispettiva competenza;
- emanazione di atti di indirizzo tecnico tramite circolari, istruzioni tecniche e orientamento propositivi rivolti ai soggetti che beneficiano del concorso finanziario regionale con spesa a carico dei capitoli alimentati con il Fondo di solidarietà per gli interventi nelle zone terremotate;
- consulenza tecnica all'Ufficio legislativo e legale e al Servizio degli Affari amministrativi, contabili e della consulenza nel contenzioso civile e/o amministrativo in cui sia parte l'Amministrazione regionale, limitatamente agli interventi nelle zone terremotate.

3.1.3.1.3 Organizzazione unità specializzate

Con D.G.R. 3 febbraio 2002 , n. 268 è stata attribuita al Servizio la competenza alla organizzazione delle unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici.

Trattandosi di attività completamente nuova per la quale il Servizio dispone della ampia esperienza maturata nella gestione degli appalti connessi alla ricostruzione delle zone terremotate ma non delle necessarie risorse umane il medesimo, operando in connessione con il Servizio per la disciplina dei lavori pubblici, predisporrà un Piano di lavoro in cui saranno delineate le esigenze di personale e di attrezzature da assegnare alle unità specializzate, la tipologia delle prestazioni che le unità potranno svolgere a favore di altre strutture regionali e di altre amministrazioni, le modalità dell'avvalimento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle unità specializzate medesime. Il Servizio sottoporrà il Piano alla approvazione della Giunta regionale e ne curerà l'attuazione.

Per l'acquisizione delle attrezzature necessarie all unità specializzate non ricorrerà alle speciali disposizioni di cui all'articolo 16 legge regionale 24/1979.

4. Scelte di gestione risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 8 comma 92 legge regionale 2/2000 la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alla U.P.B. 5.4.24.1.813 indicate al paragrafo 3.1.1 è delegata per quanto riguarda gli atti di prenotazione fondi relativi ai capitoli 461, 463, 9422, 9438 e 9447 al Direttore regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata, completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità.

La gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alla UPB 5.4.24.2.811 indicata al paragrafo 3.1.2 è delegata per quanto riguarda gli atti di prenotazione fondi relativi ai capitoli 9537, 466, 9543 e 9555 al Direttore regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata,, completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità.

Riepilogo attività

ATTIVITA'	CAPITOLO	DISPONIBILITA' DI BILANCIO	
		C.D. 2002	C. 2003
Collaudi	461	18 105,36	
Compensi O.C.T. L.R 30/88	463	3 504,35	
Spese funzionamento SGS	9422	98.158,27	40.000,00
Spese ripristino aree	9438	813 656,01	
Piani ricomposizione particellare	9447	0	0
Anticipazione minimi abitabili	9537	149 090,17	0
Ex contabilità speciale – Minimi abit.	466	444 715,86	0
Aree villaggi turistici	9543	158 841,00	0
Interventi risarcitori	9555	17 537,18	50 000,000

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1051.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano. Approvazione obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTO il programma per l'anno 2003 predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - allegato alla presente;

CONSIDERATO che l'elaborato medesimo è stato redatto in conformità alle direttive del Piano regionale di sviluppo;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata diramata in data 28 marzo 2003 e che sono pervenute nei termini solamente alcune osservazioni della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale recepite nel testo allegato;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003 (articolo 6, legge regionale 18/1996)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio della pianificazione e dell'intervento pubblico e per l'edilizia e per l'arredo urbano

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2003

SOMMARIO

COMPETENZE DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE

- Funzioni obiettivo: 1 Autonomie locali

  Programma: 1.3 Altri finanziamenti agli Enti locali

  Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

  Unità previsionale di base: 1.3.24.2.1404 - Finanziamenti alle autonomie locali per interventi specifici.

- Funzioni obiettivo: 5 edilizia

  Programma: 5.1 edilizia abitativa

  Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

Unità previsionale di base: 5.1.24.2.344 - Trasferimenti alle ATER per l'edilizia residenziale e le politiche sociali

- Funzioni obiettivo: 5 edilizia

  Programma: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

  Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

  Unità previsionale di base: 5.2.24.2.433 - Contributi ai comuni e alle ATER per interventi di recupero edilizio

- Funzioni obiettivo: 5 edilizia

  Programma: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

  Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

  Unità previsionale di base: 5.2.24.2.788 - Contributi per la salvaguardia dei centri storici

- Funzioni obiettivo: 5 edilizia

  Programma: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

  Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

  Unità previsionale di base: 5.2.24.2.1112 - Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle ATER - fondi statali

- Funzioni obiettivo: 5 Infrastrutture civili urbane

  Programma: 5.3 Infrastrutture civili urbane

  Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

  Unità previsionale di base: 5.3.24.2.174 - Contributi per i parcheggi urbani

- Funzioni obiettivo: 5 Infrastrutture civili urbane

  Programma: 5.3 Infrastrutture civili urbane

  Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

  Unità previsionale di base: 5.3.24.2.3003 - (piano straordinario per gli investimenti - soggetti privati)

- Iniziative comunitarie:

  legge regionale 26/2001 - obiettivo 2 2000-2006 Azioni 1.2.1, 1.2.2 e 3.2.2

- Iniziative cofinanziate con fondi statali:

  intesa istituzionale di programma del 9 maggio 2001 - attivazione dell'accordo di programma quadro - Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali, della vita associata

  Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione - articolo 50, legge regionale 14/2002

  Attività normativa

  Articolo 6, comma 1 quater legge regionale 18/1996 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale

---

COMPETENZE DEL SERVIZIO

Il Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano ai sensi dell'articolo 95 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 , svolge le seguenti attività:

a) cura la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi regionali per l'edilizia residenziale e della relativa normativa tecnica, nonché l'affidamento di studi e ricerche a ciò finalizzati;

b) promuove le iniziative per il recupero edilizio ed urbanistico e per la valorizzazione dei centri storici e primari e dei borghi carsici, friulani e montani, nonché per l'arredo urbano;

c) assicura il coordinamento tra l'acquisizione delle aree e degli immobili, le relative opere di urbanizzazione e di arredo urbano e l'attività edificatoria e di recupero;

d) cura gli adempimenti concernenti la Commissione tecnica regionale nonché il coordinamento della relativa attività istruttoria;

e) gestisce l'attività di competenza regionale relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati direttamente dallo Stato.

RISORSE UMANE

L'organico del Servizio si compone di un Direttore, di un consigliere FCE con contratto a termine (categoria D5), di un consigliere con contratto interinale (categoria D1), di 3 segretari (categoria D2) e di un coadiutore amministrativo (categoria C2).

Importanza sempre più strategica sia per il Servizio che per la Regione rivestono i finanziamenti comunitari o i finanziamenti che possono essere reperiti a livello statale. Le precedenti programmazioni comunitarie (obiettivo 2 1997-1999 e Konver) si sono concluse nel pieno rispetto degli obiettivi prefissati. Detti interventi si sono seguiti passo passo nel complesso iter procedimentale previsto per l'attivazione delle risorse comunitarie.

La nuova programmazione, anche se il personale è rimasto invariato, ha visto incrementarsi in modo considerevole il numero degli interventi da seguire che sono passati dai precedenti 9 progetti (3 Konver e 6 obiettivo 2 1997-1999) a 100 (13 progetti nell'ambito dell'azione 1.2.1 - Riqualificazione urbana nei Comuni di Trieste e Gorizia, 51 progetti per l'azione 1.2.2 - Riqualificazione urbana nei comuni minori, e sono in arrivo 36 di domande di partecipazione per l'azione 3.2.2. - Borghi rurali).

Vanno poi evidenziate le iniziative messe in cantiere negli ultimi anni e che solo adesso stanno per concretizzarsi. Si tratta dell'attività di ricerca di canali di finanziamento per i quali è necessario seguire con particolare attenzione le notizie emesse dagli organi centrali dello Stato e dagli uffici della Comunità europea. Normalmente le pubblicazioni di bandi o di nuove linee di finanziamento vengono preannunciate in varie forme; con le predette strutture deve essere quindi instaurato uno stretto rapporto di collaborazione. Il Servizio deve essere costantemente aggiornato su quanto viene proposto a livello statale e comunitario in modo da poter partecipare direttamente a concorsi e selezioni o per favorire la partecipazione delle Amministrazioni locali della Regione.

In questo campo il Servizio ha acquisito una prima esperienza a seguito del bando emanato dall'allora Ministero dei lavori pubblici per attivare programmi di recupero urbano a carattere sperimentale denominati «Contratti di quartiere».

Questa prima esperienza ha dimostrato che possono essere attivate importanti risorse nel settore della riqualificazione urbana. Il Comune di Monfalcone infatti, ha presentato un progetto per la riqualificazione del quartiere di Panzano che è stato ammesso a finanziamento per 19 miliardi di lire circa. Questa prima esperienza ha innescato altre ricerche l'ultima delle quali, coordinata dall'Ufficio di piano, ha consentito di inserire nell'intesa Istituzionale di programma sottoscritta lo scorso 3 maggio 2001 tra governo e Regione, il finanziamento di una quota dei programmi di riqualificazione urbana promossi dalla Regione ai sensi della legge regionale 18/1986.

Va inoltre rilevato che, rispetto al passato, il Servizio sarà chiamato a gestire le attività conseguenti alla deliberazione n. 588/2001 della Giunta regionale. Con tale atto si sono destinate le risorse statali che l'Amministrazione regionale ha ottenuto a titolo di compensazione conseguente alla riduzione della popolazione ammessa all'obiettivo 2 2000-2006. Tutte queste iniziative sono nate quasi per caso cogliendo le opportunità che via via si sono presentate senza alcuna pianificazione dell'attività di ricerca dei finanziamenti disponibili. I risultati finora ottenuti sono lusinghieri ma non va dimenticato che alle assegnazioni dei finanziamenti non è ancora seguita l'erogazione dei fondi per cui il settore, proprio perché non proceduralizzato, va seguito con particolare attenzione per evitare ogni possibile rischio di vanificare gli sforzi fatti.

Funzioni obiettivo: 1 Autonomie locali

Programma: 1.3 Altri finanziamenti agli Enti locali

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

Unità previsionale di base: 1.3.24.2.1404 - Finanziamenti alle autonomie locali per interventi specifici.

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nella legge di finanziamento.

Risorse disponibili

Le risorse sono riportate nella sottostante tabella:

Capitolo		*2002 (derivata)*	*2003*
1660	Finanziaria 2003 articolo 3 c. 28 Piano straordinario opere pubbliche		80.000.000,00

Capitolo		*2004*	*2005*
1660	Finanziaria 2003 articolo 3 c. 28 Piano straordinario opere pubbliche		

Capitolo 1660

Il settore di attività prevede investimenti di varia natura e presenta delle analogie, sotto il profilo delle tipologie di intervento, con altri settori di attività finanziati dall'Amministrazione regionale, ma se ne differenzia per il fatto che gli interventi da finanziare sono individuati discrezionalmente dalla Giunta regionale nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di finanziamento.

Con D.G.R. 203/2003 l'Ufficio di Piano è stato incaricato di elaborare il piano di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2003 da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione. L'Assessore alle finanze, di concerto con quello dell'edilizia e dei lavori pubblici e con quello delle autonomie locali propone la delibera

di approvazione del piano. Con detta delibera vengono individuati i soggetti beneficiari e le opere finanziate.

Legge regionale 1/2003, articolo 5, comma 53

Capitolo 1662: contributo di euro 130.000,00 al Comune di Codroipo per la ristrutturazione e messa a norma della Casermetta Moro (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996).

Legge regionale 4/2001, articolo 5, comma 48, legge regionale 3/2002, articolo 3, comma 48

Capitolo 1671: contributi decennali costanti di euro 154.942,07 dal 2002 al 2011 (limite 1) e di euro 100.000,00 dal 2003 al 2012 (limite 2) al Comune di Monfalcone per l'acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile denominato «Ex Albergo Impiegati». (Riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996).

Funzioni obiettivo: 5 edilizia

Programma: 5.1 edilizia abitativa

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

Unità previsionale di base: 5.1.24.2.344 - Trasferimenti alle ATER per l'edilizia residenziale e le politiche sociali

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento; può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Soddisfacimento del bene casa, inteso in un termine ampio che comprende le fasce sociali deboli e quelle a medio reddito, con provvidenze pubbliche diversificate per intensità.
- Privilegio per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei suoi vari aspetti edilizi - architettonici ed urbani.
- Recupero di qualità dell'organismo abitativo, del singolo alloggio e del tessuto urbanistico in cui lo stesso si colloca.
- Contenimento della spesa assicurando un ragionevole e controllato equilibrio tra qualità e costo.
- Programmazione coordinata degli interventi edilizi ed infrastrutturali.
- Il recupero del patrimonio di proprietà delle ATER - legge regionale 47/1991.

Risorse Finanziarie ex Gescal e statali

Risorse Finanziarie Regionali

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

Capitolo		*2002 (derivata)*	*2003*
3194	L.R. 75/82 art. 80 Fondo di rotazione interventi ATER Finanziaria 2003 art. 5 c. 33 tab D finanziato con contr di mutuo	-	4.100.000,00
3294	L.R. 75/82 art. 80 Fondo di rotazione interventi ATER	45.769.744,36	5.636.246,47
3311	L.R 47/91 art. 17 Contributi alle ATER per interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio	-	-

Capitolo		*2004*	*2005*
3194	L.R 75/82 art. 80 Fondo di rotazione interventi ATER Finanziaria 2003 articolo 5 c. 33 tab D finanziato con contr di mutuo	13.127.000,00	12.769.000,00
3294	L.R 75/82 art. 80 Fondo di rotazione interventi ATER	-	-
3311	L.R 47/91 art. 17 Contributi alle ATER per interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio	Lim. 16 (2004-2018) 500.000,00	Lim. 17 (2005-2019) 500.000,00

Capitolo 3194 e 3294

Nel corrente anno verranno ripartite le risorse che si renderanno necessarie sulla base dell'andamento della spesa.

Capitolo 3311

Si provvederà a ripartire le somme iscritte a bilancio per l'esercizio 2003 relativamente ai limiti di impegno 12, 14 e 15 già programmati nello scorso esercizio.

Massimali di costo

Nel corso dell'anno si provvederà a rivedere il meccanismo dei massimali estendendo al settore dell'edilizia sovvenzionata, per quanto possibile, le procedure e le metodologie in uso negli altri settori contributivi.

La verifica del rispetto dei massimali di costo è attualmente disciplinata dal decreto del Presidente della Giunta regionale 0165/1997. Detto decreto fornisce le

definizioni e la metodologia da seguire per accertare che i costi degli interventi vengano mantenuti al di sotto di predeterminati valori limite.

Si tratta di un sistema di verifica complesso, che non tiene conto dell'evoluzione della normativa che parte dall'approvazione della legge 109/1994, del D.P.R. 554/1999 e dalla legge regionale 14/2002, che non considera le nuove incombenze introdotte nella progettazione e realizzazione delle opere (piani di sicurezza, dettagli progettuali più approfonditi, indagini e accertamenti preliminari, limitazione nelle varianti ecc.) che è riuscito a mantenere i costi nei limiti prefissati solo nel caso di grossi interventi costruttivi dove si sono potute realizzare economie di scala. I dati storici rilevano poi che nella maggior parte degli interventi il limite dei massimali di costo è stato superato.

Alla luce di queste considerazioni e volendo riportare il settore dell'edilizia residenziale pubblica realizzato dalle Ater all'interno della disciplina delle opere pubbliche, verrà predisposto un diverso sistema per la verifica del rispetto dei massimali di costo che tenga conto della spesa reale per la realizzazione dell'intervento e, nel rispetto della legge regionale 14/2002 e del regolamento D.P.R. 554/1999 vigente fino ad approvazione di regolamento di analogo contenuto da parte della Regione, valuti il quadro economico dell'intervento secondo le indicazioni fornite dalle citate norme.

Programmi costruttivi in corso

E' opportuno ricordare che nell'ambito della programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, già con relazione programmatica del 1997 si è stabilito di procedere con i programmi costruttivi già avviati. Nel confermare tale impostazione si prende atto che per il programma costruttivo attivato dall'Ater di Trieste nell'ambito del piano di recupero di androna Aldraga e androna San Silvestro, per l'avvio del quale è stata indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 7/2000, ha concluso i suoi lavori il giorno 18 aprile 2002. E' ora in corso l'iter per l'affidamento dell'appalto.

Funzioni obiettivo: 5 edilizia

Programma: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

Unità previsionale di base: 5.2.24.2.433 - Contributi ai Comuni e alle ATER per interventi di recupero edilizio

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento. Può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Il recupero urbanistico ed edilizio attuato attraverso il finanziamento ai comuni per la redazione di Piani di recupero.
- Il recupero urbanistico ed edilizio volto al potenziamento dei servizi collettivi e al soddisfacimento delle esigenze residenziali - legge regionale 18/1986.
- Il restauro delle facciate degli immobili nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18/1986 - legge regionale 34/1987.

Risorse disponibili

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

Capitolo		2002 (derivata)	2003
3327	LR 34/87 art. 12 Contr. una tantum ai comuni per il restauro delle facciate.	1.585.909,81	960.206,83
3328	LR 34/87 art. 12 Contr. una tantum ai comuni per il restauro delle facciate - finanziato con contrazione di mutuo.	–	–
3334	LR 18/86 art. 13 e 15 Finanz. Una tantum alle ATER e ai comuni per interventi di recupero e riq. urb.	–	–
3335	LR 18/86 art. 13 e 15 Finanz. Una tantum alle ATER e ai comuni per interventi di recupero e riq. urb. - finanziato con contrazione di mutuo - Tabella D finanziaria 2002.	–	1.811.131,80

Capitolo		2004	2005
3327	LR 34/87 art. 12 Contr. una tantum ai comuni per il restauro delle facciate.	--	--
3328	LR 34/87 art. 12 Contr. una tantum ai comuni per il restauro delle facciate - finanziato con contrazione di mutuo.	1.500.000,00	500.000,00
3334	LR 18/86 art. 13 e 15 Finanz. Una tantum alle ATER e ai comuni per interventi di recupero e riq. urb.	--	--
3335	LR 18/86 art. 13 e 15 Finanz. Una tantum alle ATER e ai comuni per interventi di recupero e riq. urb. - finanziato con contrazione di mutuo - Tabella D finanziaria 2002.	2.300.000,00	3.000.000,00

Direttive

Essendo il settore compreso nel programma di cui alla deliberazione giuntale n. 4230 del 6 dicembre 2002, relativa alla devoluzione di competenze agli Enti locali, dovrà essere predisposta l'apposita normativa di attuazione. Con generalità, n. 538 del 27 febbraio 2003, la Giunta regionale ha stabilito di programmare il riparto delle risorse disponibili per l'anno 2002 (derivata) e 2003.

Per quanto riguarda il riparto dei capitoli 3334 e 3335, ai sensi dell'articolo 16, comma 17 della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13, verrà favorito il finanziamento delle iniziative presentate dagli enti inseriti nel piano regionale di metanizzazione e senza pregiudizio per quelli non ancora serviti, che hanno effettuato, o hanno previsto nel programma triennale degli interventi la sostituzione dei sistemi funzionanti a gasolio per la produzione di calore e acqua sanitaria negli edifici pubblici a uso collettivo con sistemi funzionanti a gas metano, con altre fonti a basso inquinamento ovvero con fonti energetiche rinnovabili. Verrà pertanto predisposta, con i vigenti criteri di selezione approvati con D.G.R. 2321/1999, la graduatoria relativa ai comuni da favorire ai sensi della citata normativa e quindi, se residuano fondi, applicando i medesimi criteri di cui alla D.G.R. 2321/1999, quella relativa agli altri Comuni.

Funzioni obiettivo: 5 edilizia

Programma: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

Unità previsionale di base: 5.2.24.2.788 - Contributi per la salvaguardia dei centri storici

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento. Può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- La salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - legge regionale 2/1983; per tali finalità la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) ha destinato un finanziamento particolare al Comune di Moruzzo.
- La riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici - legge regionale finanziaria 2000, articolo 4, comma 55.

Risorse disponibili

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

Capitolo		2002 (derivata)	2003
3352	LR 2/1983 Contributi ventennali annui per la salvaguardia dei centri storici primari	-	-
3356	LR 2/2000 art. 4 c. 55 Contr. cost. ai comuni per la riq. dei centri minori	-	-

Capitolo		2004	2005
3352	LR 2/1983 Contributi ventennali annui per la salvaguardia dei centri storici primari	Lim. 22 400.000,00 (2004-2023)	Lim. 20 400.000,00 (2005-2024)
3356	LR 2/2000 art. 4 c. 55 Contr. cost. ai comuni per la riq. dei centri minori	Lim. 25 59.058,62 (2004-2023)	Lim. 6 1.000.000,00 (2005-2024)

Direttive

I capitoli 3352 e 3356 non presentano disponibilità sull'esercizio 2003, per cui - essendo il settore compreso nel programma di cui alla deliberazione giuntale n. 4230 del 6 dicembre 2002, relativa alla devoluzione di competenze agli Enti locali - potranno essere ripartiti solo gli eventuali fondi che dovessero essere stanziati nel corso dell'anno, ferma restando la predisposizione della normativa per il trasferimento delle competenze agli Enti locali.

Si rileva che l'articolo 5, comma 39 della legge regionale 1/2003 ha modificato la legge regionale 2/1983, includendo nei centri storici meritevoli di particolare tutela il borgo di Poffabbro in comune di Frisanco. All'individuazione non è però seguita l'assegnazione di una dotazione finanziaria per cui, atteso che il capitolo 3352 presenta delle disponibilità per l'anno 2004 in fase di assestamento di bilancio si provvederà a destinare al capitolo 3354 (relativo ai comuni individuati direttamente dalla legge regionale 2/1983) parte dei fondi disponibili sul capitolo 3352 in modo da dare senso compiuto all'intervento legislativo su richiamato.

Legge regionale 3/2002, articolo 6, comma 36

Capitolo 3349: contributi decennali costanti di euro 155.000,00 dal 2002 al 2011 (limite 1) al Comune di Moruzzo a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all'ammortamento del mutuo che lo stesso andrà ad assumere per le finalità di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 38, della legge regionale 4/2001. (Riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996).

Funzioni obiettivo: 5 edilizia

Programma: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

Unità previsionale di base: 5.2.24.2.1112 - Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle ATER - fondi statali

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono definiti dagli articoli 4, comma 16 della legge regionale 23/2001 e dall'articolo 4, comma 30 della legge regionale 23/2002 che disciplinano l'utilizzo dei fondi la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In particolare l'articolo 4, comma 30 della legge regionale 23/2002 prevede che i rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 alimentano il Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa di cui al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 75/1982 e sono destinati ai fini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 81 della medesima legge regionale 75/1982.

La tabella che segue riporta l'entità delle risorse da programmare:

Capitolo		2002 (derivata)	2003
3316	LR 23/2002 art. 4 comma 30	1.093.727,38	43.692,46

Capitolo		2004	2005
3316	LR 23/2002 art. 4 comma 30	-	-

Direttive

Analogamente a quanto disposto relativamente ai capitoli 3194 e 3294, nel corrente anno verranno ripartite le risorse che si renderanno necessarie sulla base dell'andamento della spesa.

Funzioni obiettivo: 5 Infrastrutture civili urbane

Programma: 5.3 Infrastrutture civili urbane

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

Unità previsionale di base: 5.3.24.2.174 - Contributi per i parcheggi urbani

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle due leggi di finanziamento e mirano al soddisfacimento della domanda di realizzazione di impianti di parcheggio previsti:

- da appositi Piani Urbani di Parcheggi (P.U.P.) per quanto attiene alla legge 122/1989;
- da strumenti urbanistici vigenti per quanto attiene all'articolo 17 della legge regionale. 34/1987.

Legge n. 122/1989

La legge 122/1989, con l'articolo 6, ha individuato direttamente i Comuni tenuti alla predisposizione dei P.U.P. e, con l'articolo 3, ha demandato alle Regioni l'individuazione di altri Comuni tenuti a dotarsi di analogo Piano. Ai sensi dell'articolo 6 è stato individuato il Comune di Trieste; ai sensi dell'articolo 3 sono stati individuati i Comuni di Gorizia, Grado e Pordenone.

Risorse disponibili

Annualmente, sulla base di quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni, il quadro dei trasferimenti con i relativi limiti di impegno risulta essere il seguente (dati espressi in euro):

Articolo 6, legge 122/1989

		Limiti deliberati dalla Conf. Stato-Regioni		
anno riferimento	importo trasferito	limite 1	limite 2	limite 3
1994	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
1995	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
1996	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
1997	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
1998	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
1999	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
2000	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
2001	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
2002	1.536.459,27	384.114,82	384.114,82	768.229,64
2003		384.114,82	384.114,82	768.229,64
2004		-	384.114,82	768.229,64
2005		-	-	768.229,64
2006		-	-	768.229,64

Articolo 3, legge 122/1989

		Limiti deliberati dalla Conferenza Stato-Regioni	
Anno riferimento	importo trasferito	limite 1	limite 2
1994	1.644.713,81	1.096.475,70	548.238,11
1995	1.644.713,81	1.096.475,70	548.238,11
1996	1.644.713,81	1.096.475,70	548.238,11
1997	1.644.713,81	1.096.475,70	548.238,11
1998	1.644.644,19	1.096.475,70	548.238,11
1999	1.644.644,19	1.096.475,70	548.238,11
2000	1.644.644,19	1.096.475,70	548.238,11
2001	1.644.713,81	1.096.475,70	548.238,11
2002	1.644.713,81	1.096.475,70	548.238,11
2003		1.096.475,70	548.238,11
2004			545.906,82

Direttive

Il Comune di Pordenone ha completato la programmazione degli interventi previsti dal proprio P.U.P. e sono in corso le procedure per la concessione dei contributi e per l'appalto dei relativi lavori. I Comuni di Gorizia, Grado e Trieste sono stati invitati ad adeguare il loro P.U.P. alle mutate esigenze per cui nel corso dell'anno il servizio dovrà curare oltre all'assegnazione dei fondi che lo Stato erogherà per l'esercizio 2003 e all'erogazione dei contributi per gli impianti in esercizio e per quelli per i quali verranno avviati i lavori, anche l'istruttoria e l'approvazione dell'adeguamento dei P.U.P. dei tre Comuni.

Legge regionale 34/1987

La legge regionale 34/1987, con l'articolo 17, contempla il finanziamento ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, dai P.U.T. o dai P.U.P., tramite contributi annui costanti per la durata di dieci anni.

Risorse disponibili

Le risorse in dotazione al capitolo n. 3370, destinato al finanziamento degli impianti di parcheggio di cui all'articolo 17 della legge regionale 34/1987 al 31 dicembre 1999 presentano la seguente situazione:

Capitolo		2002 (derivata)	2003
3370	LR 34/1987 Art. 17 Contr. Annui cost. ai comuni per la realizz. di parcheggi	-	-

Capitolo		2004	2005
3370	LR 34/1987 Art. 17 Contr. Annui cost. ai comuni per la realizz. di parcheggi	Lim. 15 500.000,00 (2004-2013)	Lim. 16 500.000,00 (2005-2014)

Direttive

Il capitolo 3370 non presenta disponibilità sull'esercizio 2003, per cui - essendo il settore compreso nel programma di cui alla deliberazione giuntale n. 4230 del 6 dicembre 2002, relativa alla devoluzione di competenze agli Enti locali - potranno essere ripartiti solo gli eventuali fondi che dovessero essere stanziati nel corso dell'anno, ferma restando la predisposizione della normativa per il trasferimento delle competenze agli Enti locali.

Legge regionale 1/2003, articolo 5, comma 55

Capitolo 3391: contributo straordinario al Comune di Treppo Carnico per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria euro 134.000,00 (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996).

Funzioni obiettivo: 5 Infrastrutture civili urbane

Programma: 5.3 Infrastrutture civili urbane

Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici

Unità previsionale di base: 5.3.24.2.3003 - (piano straordinario per gli investimenti - soggetti privati)

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nella legge di finanziamento.

Risorse disponibili

Le risorse sono riportate nella sottostante tabella:

Capitolo		2002 (derivata)	2003
3382	Finanziaria 2003 articolo 3 c. 28	-	20.000,00

Capitolo		2004	2005
3382	Finanziaria 2003 articolo 3 c. 28	-	-

Il settore di attività prevede investimenti di varia natura e presenta delle analogie, sotto il profilo delle tipologie di intervento, con altri settori di attività finanziati dall'Amministrazione regionale, ma se ne differenzia per il fatto che gli interventi da finanziare sono individuati discrezionalmente dalla Giunta regionale nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di finanziamento.

Con D.G.R. 203/2003 l'Ufficio di piano è stato incaricato di elaborare il piano di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2003 da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione. L'Assessore alle finanze, di concerto con quello dell'edilizia e dei lavori pubblici e con quello delle autonomie locali propone la delibera di approvazione del piano. Con detta delibera vengono individuati i soggetti beneficiari e le opere finanziate.

Iniziative comunitarie:

legge regionale 26/2001 - obiettivo 2 2000-2006 azioni 1.2.1, 1.2.2 e 3.2.2

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle leggi di finanziamento e mirano alla ripresa di aree colpite da declino industriale. Il raggiungimento degli obiettivi relativi ad interventi finanziati con contributi comunitari assume rilevanza strategica per la Regione e conseguentemente per il servizio.

Legge regionale 26/2001 - DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006 azioni 1.2.1 e 1.2.2

Risorse disponibili

Con il DOCUP approvato dalla Giunta regionale è stato anche determinato il piano finanziario delle risorse disponibili a livello di asse d'intervento.

Direttive

Nel corso dell'anno il Servizio dovrà curare:

- la concessione dei contributi relativi agli interventi individuati nell'ambito dell'azione 1.2.1 e 1.2.2 a)

  il completamento dell'istruttoria delle domande di finanziamento dell'azione a bando - azione 1.2.2 b);
- l'assegnazione delle risorse disponibili per gli interventi a bando;
- l'attività di monitoraggio trimestrale finanziario, fisico e procedurale di tutte le azioni.

La tipologia b) dell'azione 1.2.2. (a bando) interessa la generalità dei Comuni di area obiettivo 2 e phasing-out. La risposta al bando ha superato le aspettative e con D.G.R. 440/2003 si è approvata la modifica al piano finanziario del programma obiettivo 2 2000-2006 prevedendo per l'azione 1.2.2 un'ulteriore dotazione finanziaria di euro 5.830.000,00 per l'area obiettivo 2 e di euro 749.000,00 per l'area in sostegno transitorio.

Legge regionale 26/2001 - DOCUP 2000-2006 obiettivo 2 azione 3.2.2

Alla Direzione dell'edilizia è stata attribuita l'azione 3.2.2, relativa al recupero e adeguamento del patrimonio paesistico rurale.

Risorse disponibili

Con il DOCUP approvato dalla Giunta regionale è stato anche determinato il piano finanziario delle risorse disponibili a livello di asse d'intervento.

Direttive

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- la predisposizione del bando;
- l'istruttoria delle domande di finanziamento che perverranno;
- la graduatoria delle domande pervenute;
- l'assegnazione delle risorse disponibili;
- l'attività di monitoraggio trimestrale finanziario, fisico e procedurale.

L'Azione riguarda interventi di riqualificazione di borghi rurali. L'individuazione degli interventi viene preceduta da una valutazione di carattere scientifico curata dal Centro di catalogazione, restauro e inventario. Nei borghi individuati dal Centro regionale il Comune dovrà attivarsi e coagulare i possibili diversi interessi per la riqualificazione del borgo. Vi sarà quindi,

sotto la regia comunale, la copresenza di interventi pubblici e privati. I Comuni presenteranno progetti unitari di intervento comprendenti anche l'attività di promozione delle iniziative previste in quanto vengono pure finanziate le spese sostenute per attività di animazione. Così come strutturata l'azione rappresenta una novità e la valorizzazione dei borghi rurali con interventi mirati di recupero e riqualificazione finalizzati essenzialmente allo sviluppo dell'attività turistica, viene perseguita con il coinvolgimento dei soggetti sia pubblici che privati che operano nei borghi stessi.

Iniziative cofinanziate con fondi statali:

Intesa istituzionale di programma del 9 maggio 2001 - attivazione dell'accordo di programma quadro - Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali, della vita associata.

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti negli atti amministrativi a supporto dell'Intesa Istituzionale di Programma siglata lo scorso 9 maggio tra il Governo e la Regione. Si è già individuato il soggetto beneficiario delle risorse messe a disposizione. Va quindi predisposto l'accordo di programma con il Ministero.

Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione - articolo 50, legge regionale 14/2002

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nell'articolo 50 della legge regionale 14/2002. Con deliberazione n. 268/2003 la Giunta regionale ha assegnato alla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, che con la pubblicazione della predetta deliberazione assume la denominazione di Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, il compito di coordinare e formulare la proposta di programmazione regionale nel settore delle opere pubbliche.

Sono inoltre previste ulteriori trasformazioni delle strutture della Direzione e la legge regionale 6/2003 ad oggetto «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», comporta la ridistribuzione dei compiti e delle funzioni tra due dei servizi della Direzione stessa contemporaneamente all'approvazione dei regolamenti previsti dall'articolo 12 della norma.

La manovra va anticipata almeno per quanto attiene all'individuazione del Servizio che dovrà raccogliere i dati delle Direzioni regionali e formulare la proposta di programmazione regionale.

Allo scopo viene individuato il Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano che raccoglierà le informazioni fornite dalle Direzioni regionali interessate attraverso la compilazione di appositi prospetti.

Attività normativa

Nel dicembre 2000 è stato affidato un incarico di studio propedeutico alla redazione di un progetto di legge in materia di riqualificazione urbana. Si è previsto uno sviluppo dello studio articolato in tre fasi. La seconda fase dello studio è stata approvata nel maggio 2002. Con l'approvazione della seconda fase è stata proposta la sospensione dell'avvio della terza fase in quanto era allora in procinto di essere presentata una proposta di disegno di legge regionale in materia di attività edilizia.

Il testo del disegno di legge si è poi visto che non va a modificare la disciplina dei Piani particolareggiati e sono quindi venute meno le ragioni che hanno consigliato la sospensione dell'attività. Per cui a fine novembre del 2002 sono venute meno le ragioni che hanno consigliato di sospendere lo studio.

Nel frattempo però la Giunta regionale ha avviato il processo di devoluzione di funzioni individuando con atto n. 4230 del 6 dicembre 2002 le attività da devolvere e con atto 4336/2002 gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni. Tra le attività di cui è prevista la devoluzione ci sono le sovvenzioni a favore dei Comuni costituite da contributi una tantum e da contributi ventennali costanti, per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari (legge regionale 2/1983), le concessioni di contributi a favore dei Comuni per lo svolgimento di attività promozionali mirate allo sviluppo e diffusione della cultura della riqualificazione urbana (legge regionale 18/1986, articolo 3), le concessioni di sovvenzioni a favore di terzi per il restauro di facciate degli immobili delle zone di recupero (legge regionale 34/1987, articolo 12) e le concessioni di finanziamenti una tantum per i Programmi di riqualificazione urbana (legge regionale 18/1986, articolo 13 e articolo 15); tutte norme ricomprese nell'allocuzione «riqualificazione urbana» ed oggetto dello studio in esame. Il Servizio ha dapprima esaminato la possibilità di concludere il lavoro affidato estendendolo anche all'analisi volta a valutare quali possono essere e come possono esplicitarsi le funzioni di indirizzo e di programmazione che devono rimanere in capo alla Regione.

In considerazione del fatto che lo studio affidato ha come scopo principale l'armonizzazione delle norme esistenti con particolare riguardo alle modalità e alle procedure di finanziamento, la devoluzione delle competenze di settore e la conseguente previsione normativa delle norme di trasferimento possono essere predisposte a cura del Servizio.

Si ritiene quindi opportuno di interrompere l'efficacia del contratto in essere e prevederne la risoluzione.

Tra le altre attività in corso si segnala il lavoro di stesura dei nuovi regolamenti di attuazione della nuova normativa «sulla casa» recentemente approvata (legge regionale 6/2003).

E' ancora particolarmente sentita la necessità di intervenire in materia di finanziamento di parcheggi pubblici adottando una norma regionale per la gestione dei fondi della legge Tognoli (legge 122/1989) la cui applicazione è particolarmente farraginosa.

Vanno inoltre predisposte le norme di attuazione per tutti quei settori compresi nel programma di cui alla deliberazione giuntale n. 4230 del 6 dicembre 2002, relativa alla devoluzione di competenze agli Enti locali.

Articolo 6, comma 1 quater legge regionale 18/1996 - Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 2/2000, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle UPB indicate di seguito, trattandosi di attività prive di contenuti di discrezionalità:

- UPB 8.1.24.2.1112 capitolo 3379 (fondo unico edilizia)
- UPB 5.2.24.2.433 capitoli 3310, 3327, 3328, 3334, 3335.
- UPB 5.2.24.2.788 capitoli 3350, 3351, 3352, 3354.
- UPB 5.3.24.2.174 capitoli 3370, 3372, 3373.
- UPB 5.3.24.2.176 capitoli 3375, 3376.

La gestione delle risorse disponibili sui capitoli 1662 (Finanziaria 2003, articolo 5, comma 53, Comune di Codroipo Casermetta Moro), 1671 (legge regionale 4/2001, articolo 5, comma 48, legge regionale 3/2002, articolo 3, comma 48, tabella B, Comune di Monfalcone ex albergo impiegati), 3349 (legge regionale 3/2002, articolo 6, comma 36 limite decennale, Comune di Moruzzo), 3391 (legge regionale 1/2003, articolo 5, comma 55, Comune di Treppo Carnico Opere di urbanizzazione) rimane in capo al Direttore del servizio, atteso che la legge di bilancio identifica direttamente i beneficiari.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1052.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio delle sspropriazioni. Approvazione obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTO il programma per l'anno 2003 predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio delle espropriazioni - allegato alla presente;

CONSIDERATO che l'elaborato medesimo è stato redatto in conformità alle direttive del Piano regionale di sviluppo;

PRESO ATTO che il programma stesso è stato diramato ai sensi della circolare n. 4/2001 della Segreteria generale in data 17 febbraio 2003 a tutti gli uffici interessati e che non sono pervenute osservazioni;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003 (articolo 6, legge regionale 18/1996)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio delle espropriazioni - allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio delle espropriazioni

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2003

DESCRIZIONE E COMPETENZE

- Esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d'urgenza;
- svolge compiti di consulenza tecnico-giuridica in materia al fine di agevolare gli adempimenti degli Enti locali e delle Ditte espropriande;
- redige, nelle materie di propria competenza, relazioni di fatto e di diritto sui contenziosi amministrativi dell'Ufficio legislativo e legale della Regione.

Il Servizio delle espropriazioni ha in dotazione cinque unità D2 profilo geometra-disegnatore, di cui due collocati presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Gorizia e di Udine e un consigliere interinale.

Attualmente è retto da un dirigente.

SETTORI DI INTERVENTO

Dalla ricognizione delle competenze istituzionali, consegue sostanzialmente che il Servizio delle espropriazioni espleta attività giuridico-amministrativa su richiesta o istanza rispettivamente di Enti pubblici e di privati.

Detta circostanza unitamente alla considerazione che non vi è attribuzione di capitoli di spesa pone in rilievo la peculiarità dell'azione svolta nell'ambito di tale struttura e la difficoltà di inserirne i compiti in un quadro di programmazione tipica qual'è quello che si fonda sulla gestione delle risorse finanziarie

Per quanto precede, a livello di attività programmatoria, si ritiene di raggiungere nel 2003, per le opere regionali, - in termini quantitativi - un incremento nel numero di provvedimenti emessi che tuttavia non può essere predeterminato in quanto, appunto, dipendente da una serie di fattori esterni alla struttura stessa quali ad esempio, la consistenza da parte degli operatori, il grado di complessità delle stesse e la dotazione di organico.

A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblica utilità», si è avvertita l'esigenza di adeguare ed uniformare la legislazione regionale in materia, ai principi ed alle norme fondamentali di riforma economico sociale enunciati dal legislatore statale.

Il termine di entrata in vigore del suddetto decreto è stato prorogato al 30 giugno 2003.

La proroga troverebbe la sua giustificazione non solo nelle esigenze organizzative degli enti, ma soprattutto in una volontà politica di modificare alcune parti del Testo Unico.

Alla luce di questi nuovi eventi sarà compito del Servizio elaborare, magari in concerto con le altre Regioni, le norme di adeguamento al Testo unico così come modificato.

Infine nell'attesa della sua entrata in vigore nel luglio p.v. il Servizio provvederà alla revisione delle procedure relative alla dichiarazione di P.U. contenute nelle norme di settore di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 14 del 2002.

Sempre nell'ambito degli aspetti innovativi introdotti dal Testo Unico, si provvederà ad accentrare e valorizzare l'azione consultiva verso gli operatori, coordinare l'attività delle Commissioni provinciali competenti alla determinazione dell'indennità di esproprio e, non da ultimo, curare la tenuta anche su supporto informatico e l'aggiornamento anche per via telematica degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1053.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina dei lavori pubblici. Approvazione obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTO il programma per l'anno 2003 predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina dei lavori pubblici - allegato alla presente;

CONSIDERATO che l'elaborato medesimo è stato redatto in conformità alle direttive del Piano regionale di sviluppo;

PRESO ATTO che il programma stesso è stato diramato ai sensi della circolare n. 4/2001 della Segreteria generale in data 17 febbraio 2003 a tutti gli uffici interessati e che non sono pervenute osservazioni;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003 (articolo 6, legge regionale 18/1996)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio per la disciplina dei lavori pubblici - allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio per la disciplina dei lavori pubblici

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2003

1. Competenze del servizio

Con deliberazione giuntale n. 268 del 3 febbraio 2003, assunta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 7/1988 come sostituito dall'articolo 2, comma 15 della legge regionale 10/2001, è stata rivisitata l'articolazione delle strutture regionali competenti in materia di lavori pubblici, in armonia con le nuove funzioni istituzionali delineate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 portante «Disciplina organica dei lavori pubblici». A seguito dell'entrata in vigore della precitata legge, con il succitato provvedimento giuntale è stato istituito il Servizio per la disciplina dei lavori pubblici al quale sono state assegnate oltre a nuove competenze istituzionali anche competenze già attribuite al servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici.

Le competenze del Servizio sono le seguenti:

a) provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale, dalla programmazione e progettazione, ai bandi di gara e agli affidamenti, ai tempi ed ai costi di realizzazione, al collaudo;

b) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le Amministrazioni e gli enti appaltanti al fine di acquisire e diffondere in tempo reale informazioni sui lavori pubblici e garantisce l'accesso generalizzato per via informatica dei dati raccolti;

c) provvede alla consulenza giuridica nella materia dei lavori pubblici a favore degli operatori istituzionali pubblici e privati e promuove attività di indirizzo e regolazione della disciplina dei lavori pubblici, anche cooperando con le altre Regioni e Province autonome e i competenti organismi statali ;

d) predispone gli schemi di contratto di lavori pubblici di competenza della Regione, ad esclusione della stipula e dell'approvazione riservate alle Direzioni regionali competenti alla spesa;

e) fornisce consulenza nella contrattualistica dei lavori pubblici alle Amministrazioni appaltanti, con intenti di uniformità della disciplina, nonché di semplificazione e di standardizzazione di atti e documenti contrattuali;

f) promuove iniziative dirette alla qualificazione dell'attività delle Amministrazioni appaltanti in materia dei lavori pubblici, al fine dell'introduzione di sistemi di qualità;

g) cura le iniziative finalizzate all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi, anche mediante svolgimento di studi, ricerche e convegni e promuove la diffusione di documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale nella materia dei lavori pubblici;

h) collabora con le altre strutture della Direzione regionale all'espletamento delle attività ed iniziative concernenti la disciplina tecnica dei lavori pubblici e gli interventi diretti a supporto delle Amministrazioni appaltanti.

A seguito di apposita convenzione stipulata nel febbraio 2000 tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'Amministrazione regionale, al servizio sono stati affidati gli adempimenti della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, comportante rapporti istituzionali e compiti individuati all'articolo 4, comma 17 e all'articolo 24 della legge n. 109/1994 (legge Merloni).

L'organico del servizio al 1° gennaio 2003 si compone di un dirigente, di n. 4 dipendenti appartenenti alla categoria D ed uno di categoria B.

Il Servizio si avvale altresì della collaborazione di altro dipendente di categoria D assegnato alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine. Inoltre dal 22 ottobre 2002, in relazione a quanto previsto dall'articolo 72 della legge regionale 14/2002 al Servizio sono stati assegnati nove persone con contratto di lavoro interinale.

In relazione alla dotazione organica le attrezzature informatiche sono non del tutto sufficienti in quanto quelle assegnate ai dipendenti appaiono in gran parte non adeguate in relazione alla complessità dei programmi informatici gestiti dal Servizio (programma Osservatorio appalti e sistema informativo dei lavori pubblici) e quelle assegnate al personale con lavoro interinale oltre che superate non sono collegate alla rete; si deve, inoltre, tener conto tra la dotazione informatica disponibile si è considerata anche quella che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha messo a disposizione del Servizio, nella sua veste di sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici: e cioè due postazioni informatiche complete, sia pure per gli usi esclusivi di competenza della sezione regionale.

2. Settori di intervento

Il Servizio non gestisce in via ordinaria attività di spesa, con l'eccezione dello stanziamento assegnato alla UPB 5.5.24.1.2995, capitolo 9403, per la concessione di anticipazioni finanziarie a enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati per la predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici da realizzarsi in project financing.

3. Programma

L'anno 2003 sarà un anno di particolare importanza per il Servizio in conseguenza di situazioni o accadimenti di assoluto rilievo incidenti sulle più rilevanti attività istituzionali, quali in particolare:

a) rivisitazione e modifica della legge regionale 14/2002 per renderla integralmente conforme ai principi del trattato comunitario. Si evidenzia in proposito che il Governo nazionale ha promosso ricorso in Corte Costituzionale in relazione all'asserita illegittimità degli articoli 20, comma 2, e 24 della legge regionale in parola;

b) prosecuzione dei rapporti con le Regioni nella definizione della ripartizione delle attribuzioni istituzionali fra Stato e Regioni conseguenti alle norme del Titolo V della Costituzione, per gli aspetti relativi alla disciplina dei lavori pubblici, tenuto conto delle esperienze maturate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) presumibile prossima entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 portante «Disciplina organica dei lavori pubblici», predisposto dagli uffici e già sottoposto alla fase di consultazione con gli enti e organismi istituzionali pubblici e privati;

d) entrata in vigore del capitolato generale d'appalto, con il quale si conclude l'attività a carattere generale nella definizione del quadro di riferimento normativo della disciplina dei lavori pubblici nel territorio regionale ad integrale sostituzione della normativa statale.

Per quanto riguarda il precedente punto a) il ddlr di modifica della legge regionale 14/2002, già deliberato dalla Giunta regionale alla fine del 2002 è all'esame del Consiglio regionale.

In relazione al precedente punto b) con l'entrata in vigore della legge regionale 14/2002 è stata definita la disciplina dei lavori pubblici nell'ambito della competenza residuale della Regione; andrebbe eventualmente ancora definita, qualora se ne sentisse l'esigenza, la disciplina delle infrastrutture strategiche che interessano il territorio regionale, di cui alla legge 443/2001 (legge obiettivo), anch' esse rientranti tra i lavori pubblici, in ordine alle quali la competenza legislativa è concorrente tra Stato e Regione. Eventuali nuovi obiettivi affidati in questo contesto al Servizio terranno ovviamente in considerazione i relativi maggiori impegni, al fine di rivalutare le risorse umane e strumentali necessarie all'adempimento.

Quanto all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, di cui al punto c), si auspica che la competente commissione del Consiglio regionale possa esaminare il regolamento ed esprimere il parere, obbligatorio e vincolante, entro aprile 2003, prima cioè della sospensione delle attività consiliari in relazione allo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali per la nomina del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Con la sua emanazione la nuova disciplina dei lavori pubblici troverà definizione operativa in molti istituti che seppure vigenti trovano ancora oggi attuazione attraverso modalità operative disomogenee. Il regolamento individua infatti attraverso una puntuale definizione di funzioni e compiti i comportamenti che ogni stazione appaltante deve assicurare nella gestione di un lavoro pubblico, quale soglia minima di qualità comportamentale della P.A. Con la sua vigenza il Servizio dovrà assicurare soprattutto nella fase di prima applicazione ogni possibile supporto agli operatori istituzionali del settore.

Contestualmente al regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 dovrà entrare in vigore il capitolato generale d'appalto, di cui all'articolo 34 della citata legge regionale e citato al precedente punto d). Il capitolato generale si configura anch'esso come atto

regolamentare, ma non è assoggettato al parere del la competente Commissione consiliare, e quindi sarà emanato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Legge, regolamento di attuazione e capitolato generale d'appalto disciplineranno in regione i lavori pubblici ad integrale sostituzione della legislazione statale. Con tali provvedimenti la Regione sarà la prima nel Paese ad avere completamente regolamentato la disciplina dei lavori pubblici in puntuale adempimento delle nuove competenze attribuite dalla recente modifica costituzionale.

Predisposizione di disegni di legge, regolamenti, iniziative a carattere generale.

Non appena definiti ed emanati il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 ed il capitolato generale d'appalto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 14/2002, il Servizio dovrà predisporre il regolamento tipo regionale per l'affidamento con procedura ristretta di lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria con l'indicazione del numero massimo di concorrenti da invitare. Tale procedura prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 14/2002 consentirà alle stazioni appaltanti di invitare alle gare un numero di imprese adeguato alla complessità e rilevanza dei lavori da appaltare, attraverso un sistema di selezione dei candidati fondato sul regolamento tipo regionale. Tale regolamento potrà essere predisposto peraltro solo ad intervenuta modifica dell'articolo 20, comma 2, della più volte citata legge regionale per rendere la disciplina totalmente coerente con i principi comunitari.

In questo contesto il Servizio organizzerà degli incontri con le stazioni appaltanti, ordini professionali e operatori del settore finalizzati alla informazione più ampia possibile dei principi, istituti e disposizioni contenuti nella disciplina regionale, al fine di facilitare ed incentivarne l'immediata applicazione.

Analogamente a quanto attuato con esiti positivi per quanto attiene l'illustrazione dei contenuti della legge, il Servizio svolgerà in contatto con la competente struttura dell'organizzazione del personale incontri con i colleghi dipendenti regionali che si interessano per compiti di istituto della realizzazione di lavori pubblici, a fini conoscitivi e per rendere più omogenei i comportamenti degli uffici regionali, in relazione ai contenuti dei regolamenti più sopra indicati.

Sarà altresì valutata la necessità di rivisitare la legislazione regionale in materia di project financing (legge regionale 20/1999) e più in generale in materia di interventi di soggetti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico, al fine di individuare strumenti legislativi più rispondenti alle caratteristiche del settore. Tale opportunità scaturisce dalla considerazione che l'adesione ai corsi di formazione specifica attivati dalla Regione con un soggetto specializzato nel settore della formazione professionale con l'obiettivo di espletarli nel corso del 2002 sono state talmente elevate da consigliarne la prosecuzione anche nella primavera del 2003. Alla fine dei corsi formativi si potrà fare un bilancio conclusivo delle proposte e delle possibili soluzioni alle problematiche della materia che consentiranno al Servizio di trarre utili indicazioni per la predisposizione delle norme di adeguamento della legge regionale 20/1999.

Saranno mantenuti i contatti istituzionali con I.T.A.C.A. finalizzati al consolidamento, se possibile, delle posizioni acquisite in seno all'Associazione attraverso la presenza nei gruppi di lavoro ristretti incaricati di esaminare e fare proposte sulle questioni più rilevanti in materia di lavori pubblici.

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2 della legge regionale 14/2002 il Servizio avvierà contatti con gli enti previdenziali, assicurativi e le Casse edili finalizzati al raggiungimento di intese per l'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici, con l'intento di organizzare un sistema informativo per la certificazione della regolarità contributiva e degli obblighi previdenziali ed assicurativi delle imprese esecutrici. Tale sistema informativo sarà disponibile per gli operatori istituzionali pubblici e privati del settore; esso contribuirà alla trasparenza comportamentale delle imprese costruttrici nei rapporti con i propri dipendenti e, se possibile, con quelli dei propri subappaltatori, per contenere ai massimi livelli possibili il fenomeno del lavoro irregolare in un mercato che deve vedere sviluppata la competizione nel segno di una leale concorrenza.

Proseguirà l'ormai consolidata attività di consulenza a favore di enti locali e di operatori istituzionali del settore delle costruzioni con la emissione di pareri ai quesiti posti.

Saranno intensificati gli incontri con i responsabili delle stazioni appaltanti, gli operatori istituzionali del settore, professionisti, imprenditori, organizzazioni sindacali, amministratori e rappresentanti della P.A. interessati per affrontare problematiche connesse alla realizzazione dei lavori pubblici al fine di assicurare il necessario grado di informazione sulla evoluzione normativa, anche alla luce della prossima emanazione del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 nonché del capitolato generale d'appalto. Sarà utile a tal fine programmare incontri sul territorio ed assicurare un'assistenza continua alle stazioni appaltanti attraverso l'organizzazione di un servizio di consulenza anche decentrato, da svolgersi presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici, che già hanno predisposto locali ed attrezzature idonei.

Si dovrà proseguire nel monitoraggio comportamentale della P.A. per acquisire ogni elemento utile di conoscenza sul rispetto delle norme che regolano la materia nonché sulla corretta e più opportuna applicazione degli istituti più innovativi recentemente introdotti dalla legge regionale 14/2002, in particolare quelli relativi alle molteplici formule organizzatorie della P.A. (quali il convenzionamento tra amministrazioni per costituire strutture comuni o l'avvalimento di una amministrazione degli uffici di altra amministrazione più strutturata e infine il ricorso a professionalità esterne e alla nuova figura dell'organizzatore generale), ai criteri di affidamento dei lavori a massimo ribasso o con l'offerta più vantaggiosa, (il che significa saper valutare, tenuto conto dell'approfondimento ed attualità del progetto e delle condizioni di gara in generale, quando è più rispondente all'interesse pubblico affidare il lavoro al prezzo medio delle offerte presentate o all'offerta di maggior ribasso, privilegiando cioè le offerte senza eccessivi ribassi o al contrario quelle economicamente meno onerose per la collettività), alle procedure di affidamento (e tra queste la ristretta semplificata, procedura più frequente negli affidamenti ancorché di nuova istituzione e la procedura negoziata). Sarà indispensabile intensificare per quanto possibile il controllo sulla qualità delle informazioni sui lavori pubblici, sempre con l'ottica della messa a disposizione di un servizio e con intenti non sanzionatori o punitivi, per trarne elementi utili per eventuali correttivi delle norme o degli indirizzi di carattere generale.

Queste azioni, che non devono considerarsi comunque esaustive, dovranno mirare a conseguire per quanto possibile i seguenti obiettivi:

- omogeneità comportamentale degli operatori della P.A. per assicurare il medesimo trattamento di tutte le stazioni appaltanti in casi analoghi;
- superamento di applicazioni non corrette delle procedure di affidamento che possono distorcere il mercato e non garantire la massima tutela della concorrenza;
- diffusione in tempo reale di tutte le informazioni sugli appalti, in particolare modo degli atti di programmazione dei lavori e dei bandi ed avvisi di gara, per consentire al mondo delle professioni e delle costruzioni di organizzarsi per tempo e di presentarsi alle gare anche in raggruppamento per formulare offerte più meditate e meno affrettate.

Osservatorio dei lavori pubblici. Comunicazione e diffusione dati relativi agli appalti (Articolo 5, legge regionale 11/1999)

Il 2003 si caratterizza come primo anno interamente a regime per le attività proprie dell'Osservatorio dei lavori pubblici; tutte le comunicazioni dei dati relativi agli affidamenti di incarichi professionali ed agli appalti di lavori pubblici devono essere effettuate dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio regionale esclusivamente con il sistema informativo denominato «Appalti on line». Tale obbligo deriva dal Regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 11/1999 che impone la comunicazione dei dati secondo le precitate procedure informatiche. Contestualmente deve essere assicurata la diffusione in tempo reale via internet dei medesimi dati a tutta l'utenza interessata, conferendo al settore il massimo della trasparenza. Alla fine dell'anno il Servizio predisporrà una relazione per la Giunta contenente la sintesi dei dati organizzati in modo da poter trarre delle utili riflessioni sull'andamento del settore dei lavori pubblici, con l'evidenza degli elementi più significativi, quali a titolo esemplificativo tipologia delle procedure di affidamento, numero degli affidamenti, rispetto dei termini di esecuzione e dei costi preventivati. Con la diffusione in tempo reale di tutti i dati sulla programmazione, bandi di gara, affidamenti e andamento dei lavori la Regione potrà offrire un servizio completo, ancora oggi unico in Italia, costantemente aggiornato e affidabile del mondo degli appalti pubblici. Nel corso dell'anno si darà avvio anche alla quarta ed ultima fase del progetto dell'Osservatorio, compatibilmente con le iniziative del competente S.I.R. e con gli impegni dell'INSIEL S.p.A., per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti di un prodotto informatico per la gestione in locale delle procedure di appalto con meccanismi automatici di comunicazione dei dati, al fine di evitare che le stesse informazioni siano immesse più volte nei sistemi informativi.

Proseguiranno gli adempimenti funzionalmente connessi ai compiti di sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, in stretta collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Tali adempimenti dovranno essere assolutamente assicurati, sia per corrispondere agli obblighi più generali della cooperazione fra enti della P.A., sia più specificatamente per adempiere agli impegni contrattualmente assunti con l'Autorità all'atto della costituzione della Sezione regionale dell'Osservatorio, tanto più che la stessa Autorità sta finalmente per ripartire il fondo per il funzionamento delle Sezioni regionali, che assicurerà alla Regione un introito sicuramente significativo.

Attività contrattuale (Articolo 47, legge regionale 14/2002)

Con la deliberazione giuntale n. 268 del 3 febbraio 2003 nell'ambito della neocostituita Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici al Servizio è stata assegnata la competenza a trattare la materia preordinata all'attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, con esclusione della stipula e dell'approvazione degli stessi che rimangano nelle attribuzioni dei dirigenti competenti alla gestione della spesa, nonché all'attività di consulenza relativamente ai lavori di interesse locale.

L'attività del Servizio si dovrà estendere alla predisposizione di formulari standardizzati, bandi tipo e schemi di atti di gara per indirizzare i molteplici operatori del settore verso comportamenti predefiniti, omogenei e coerenti con il quadro normativo.

In fase di primo avvio di questa nuova attività, il Servizio si premurerà di assicurare il massimo livello possibile della formazione dei dipendenti; sarà utile effettuare il miglior coordinamento possibile con le strutture regionali coinvolte per competenza istituzionale nella materia contrattualistica, in particolare con gli uffici a carattere generale, per approfondire le tematiche e gli aspetti della disciplina, con l'intento di individuare percorsi procedurali condivisi e un livello di approfondimento della materia sufficiente per adempiere ai compiti istituzionali.

Il Servizio tenderà attraverso processi di standardizzazione di atti e documenti contrattuali, nonché mediante formulazione di pareri ed attività di supporto alla massima omogeneizzazione comportamentale in materia di lavori pubblici da parte degli operatori del settore.

Sistemi di qualità dell'attività amministrativa nel settore dei lavori pubblici (Articolo 46, legge regionale 14/2002)

Il Servizio avvierà lo studio per l'adozione di sistemi di qualità dell'attività amministrativa delle Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione dell'appalto. L'obiettivo è quello di pervenire nel breve periodo alla predisposizione di un manuale della qualità e della relativa documentazione complementare, ispirati alle metodiche UNI EN ISO 9000.

L'attività sarà sviluppata, se possibile, con un confronto tra le Regioni e le competenti Amministrazioni dello Stato prioritariamente nell'ambito di I.T.A.C.A., con la partecipazione al costituendo gruppo di lavoro interregionale, di cui la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si è candidata quale capo fila.

Collaborazione con le altre strutture della Direzione regionale

Il Servizio collaborerà con le strutture della Direzione competenti per materia, in particolare con quelle deputate alla organizzazione delle unità specializzate e dell'archivio tecnico regionale per assicurare l'avvio delle attività di servizio di assistenza tecnica alle stazioni appaltanti e di messa a disposizione della banca dati dei progetti di lavori pubblici.

4. Funzioni obiettivo

4.1 Programma

4.1.1. U.P.B. 5.5.24.1.2995 anticipazioni finanziarie a enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati per studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20.

I finanziamenti allocati sul capitolo 9403 del Documento tecnico allegato al bilancio regionale nella misura di 500.000,00 per l'anno 2003, di cui euro.......... sono destinati alla promozione di iniziative che possono trovare realizzazione con il coinvolgimento più ampio possibile di capitali privati per il soddisfacimento di bisogni collettivi attraverso l'erogazione di servizi di pubblico interesse con lo strumento del project financing o finanza di progetto. I criteri di priorità per la concessione delle anticipazioni finanziarie sono stati stabiliti con apposito regolamento approvato nel corso del 2002 e prevedono priorità alle iniziative che non richiedono o richiedono in misura minore una compartecipazione finanziaria pubblica per assicurare l'equilibrio finanziario, nonché per le azioni mirate ad offrire un servizio al maggior numero di utenti, a quelle per la gestione di servizi ad elevata valenza sociale, a quelle sostitutive o integrative di servizi di competenza della P.A. carenti o del tutto inesistenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1054.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Direzioni provinciali dei servizi tecnici. Approvazione obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

VISTO il programma per l'anno 2003 predisposto dalla Direzione regionale dell'Edilizia e dei lavori pubblici - Direzioni provinciali dei servizi tecnici - allegato alla presente;

CONSIDERATO che l'elaborato medesimo è stato redatto in conformità alle direttive del Piano Regionale di Sviluppo;

PRESO ATTO che il programma stesso è stato diramato ai sensi della circolare n. 4/2001 della Segreteria generale in data 17 febbraio 2003 a tutti gli uffici interessati e che non sono pervenute osservazioni;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003 (articolo 6, legge regionale 18/1996)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Direzioni provinciali dei servizi tecnici - allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI LAVORI PUBBLICI
Direzioni provinciali dei servizi tecnici

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 2003

Le Direzioni provinciali dei Servizi tecnici sono organi periferici della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici; non hanno autonoma capacità programmatoria di spesa ma svolgono rilevanti compiti che giustificano una previsione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

Le Direzioni sono state istituite, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 22/1967, al fine di esercitare, in primo luogo, le funzioni, già di competenza degli Uffici del Genio civile, trasferite alla Regione dallo Stato, in base alle norme di attuazione dello Statuto regionale.

Successivamente, pur tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale n. 10/1988 in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, con la normativa che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico, con il D.P.R. n. 469/1987 di trasferimento di ulteriori competenze dallo Stato alla Regione, nonchè con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale n. 7/1988, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 61/1988 (con la quale ultima, tra l'altro, si è instaurato un particolare rapporto collaborativo a favore della Direzione regionale dell'ambiente), le competenze delle Direzioni si sono ulteriormente accresciute e diversificate.

Oltre ad esercitare un ruolo particolare nell'ambito dell'Amministrazione regionale e, soprattutto, nei confronti delle Direzioni regionali competenti alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico - le Direzioni provinciali dei servizi tecnici si sono viste anche riconosciute da singole leggi di settore competenze autonome, di tipo concessorio ed autorizzatorio, pari a quelle normalmente attribuite alle Direzioni regionali. Tali competenze autonome sono state ulteriormente incrementate dalle previsioni contenute nelle leggi finanziarie 2000 e 2001 (riqualificazione centri minori, borghi rurali, piazze, ascensori, risparmio energetico).

Con l'introduzione del capo V bis nella legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, ad opera dell'articolo 26, legge regionale 3/2001, per finalità di semplificazione e di snellimento delle procedure, nel caso di eventi e situazioni eccezionali che richiedano la tempestiva esecuzione di lavori pubblici, è stata istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici; con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2001, n. 1201, per i lavori connessi allo svolgimento delle universiadi invernali del 2003, e con deliberazione 28 agosto 2002, n. 2978, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, per l'attuazione dei programmi comunitari di cui al DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, sono state disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza stessa, con l'attribuzione alle Direzioni provinciali di compiti di «Sportello unico» per lo svolgimento di tutta l'attività organizzativa.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, da ultimo, è stata istituita la Commissione regionale dei lavori pubblici, intesa quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, la cui organizzazione, con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2002, n. 2977, è stata attribuita alle Direzioni provinciali che curano pure la predisposizione dei provvedimenti finali di determinazione della spesa ammissibile e di rilascio dei diversi nulla osta, autorizzazioni, assensi ed altri atti autorizzativi da parte della Regione e di altri Enti pubblici.

Trattasi di una competenza attribuita alle Direzioni provinciali, particolarmente rilevante sul piano qualitativo per la professionalità e l'impegno richiesti, nonché

di grandissimo interesse per gli Enti locali ed altri Enti per le finalità di accelerazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento perseguite con l'istituzione della Conferenza e della Commissione regionale dei lavori pubblici. Alla Conferenza/Commissione infatti partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto ed al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente, nonché gli Enti locali interessati.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 268 del 3 febbraio 2003, nell'ambito della ristrutturazione e riorganizzazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, ha operato una ricognizione generale delle diverse competenze attribuite alle Direzioni provinciali, elencandole nell'articolo 101 bis aggiunto all'Allegato A alla deliberazione n. 1282 del 24 aprile 2001 e, per la particolarità e complessità della struttura organizzativa nonché per la titolarità di alcune funzioni svolte in autonomia, ha equiparato le Direzioni provinciali a Servizio autonomo, pur mantenendole alle dipendenze della Direzione regionale, con le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Si riporta qui di seguito l'elencazione generale delle competenze di cui al citato articolo 101 bis:

a) curano l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, e della Conferenza regionale dei lavori pubblici intese quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento, ai fini dello snellimento e della semplificazione delle procedure;

b) curano gli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche;

c) ricevono la documentazione relativa alle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica (legge 1086/1971);

d) attuano l'attività autorizzativa e di vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche specifiche nelle zone dichiarate sismiche (legge 64/1974);

e) determinano il valore venale degli immobili in funzione dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche e ambientali (articoli 114 e 138 bis della legge 52/1991);

f) adempiono alla funzione consultiva, di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 14/2002;

g) garantiscono il necessario supporto tecnico alle strutture regionali che ne facciano richiesta, nei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento della opere pubbliche e di interesse pubblico;

h) esercitano le attività in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di ricerca di acque sotterranee e di licenze di attingimento, nonché le attività ad esse demandate in materia di opere idrauliche e di polizia idraulica;

i) curano altresì la gestione delle procedure contributive per la parte ad esse espressamente attribuite.

Si sottolinea, tra l'altro, che, in materia di derivazioni di acque pubbliche, l'apposito gruppo di lavoro costituito dalla Giunta regionale ha individuato nelle Direzioni provinciali i soggetti titolari della piena competenza concessoria ed autorizzatoria, determinandosi con ciò un rilevante aumento dell'attività, sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Presso ciascuna Direzione provinciale si è quindi previsto che possa essere attribuito un incarico dirigenziale, equiparato a Direttore di servizio, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 101 bis, comma 1, lettere b) ed h) della deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 20 aprile 2001; l'incarico può comportare altresì la sostituzione del Direttore provinciale in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Si è prevista altresì un'articolazione interna delle Direzioni provinciali su strutture stabili di livello inferiore a Servizio, in numero variabile a seconda delle diverse situazioni.

Nell'ambito delle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici di Udine e Pordenone sono state istituite quattro strutture stabili di livello inferiore a Servizio rispettivamente denominate:

a) Struttura degli affari amministrativi, generali e contabili con le seguenti competenze:

- cura l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici e della Conferenza regionale dei lavori pubblici, intese quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, con la predisposizione dei provvedimenti finali di determinazione della spesa ammissibile e di rilascio dei diversi nulla osta, autorizzazioni, assensi ed altri atti autorizzativi da parte della Regione e di altri Enti pubblici; sulla base delle richieste di attivazione di tale istituto sinora pervenute, si può prevedere un graduale aumento della relativa attività nel corso del 2003;
- svolge le funzioni relative ai procedimenti contributivi attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in settori diversi da quello dell'edilizia residenziale pubblica; nel corso del 2003, pertanto, si continuerà a svolgere l' istruttoria amministrativa e la decretazione per concessione ed erogazione dei contributi regionali di cui alla legge regionale 53/1985 (edilizia di culto), l'istruttoria amministrativa e la decretazione per conces-

sione ed erogazione dei contributi in materia di risparmio energetico e fonti alternative di cui alla legge finanziaria 2001 - articolo 5, commi 24, 25, 26, 27 e 28, per le domande che perverranno a seguito del nuovo bando che verrà emanato nei primi mesi del 2003, oltre all'attività finalizzata all'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al bando precedente e già finanziati, con la verifica della regolare esecuzione degli interventi ammessi, l'istruttoria amministrativa e la decretazione per concessione ed erogazione dei contributi per l'installazione di ascensori nei condomini privati, di cui alla medesima legge finanziaria 2001 - articolo 5 - commi 16, 17, 18, 29, 20 e 21, per le domande presentate a seguito del nuovo bando emanato con decreto EST/1278 - E/1/4/a del 18 dicembre 2002, oltre all'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al precedente bando, con la verifica della regolare esecuzione degli interventi finanziati, l'istruttoria amministrativa e la decretazione per concessione ed erogazione dei contributi in materia di riqualificazione dei centri minori, borghi rurali e piazze, ai sensi dell'articolo 4 - comma 56 - della legge regionale 2/2000;

- svolge attività di consulenza giuridico-amministrativo-legale per tutte le competenze della Direzione, anche a beneficio di soggetti esterni (Enti Pubblici e soggetti privati). Tale attività, che continuerà ovviamente a svolgersi anche nel 2003, comprende la verifica della normativa e della giurisprudenza ai fini del puntuale aggiornamento di tutti i dipendenti della Direzione Provinciale, nonchè la consulenza giuridica per le problematiche che investono i diversi rami del diritto, e, in particolare, quello amministrativo, e la predisposizione di relazioni, osservazioni sui disegni di legge, controdeduzioni a ricorsi al T.A.R. o al Capo dello Stato;
- predispone le segnalazioni alla procura della Repubblica presso il Tribunale di presunte violazioni di rilevanza penale, e - in particolare - alle leggi 64/1974 e 1086/1971, rispettivamente per costruzioni in zona sismica ed in conglomerato cementizio armato ed in struttura metallica; decretazione relativa alla sospensione lavori. Analogamente, le Direzioni provinciali provvedono in ogni altro caso di presunte violazioni di norme penali, accertate nello svolgimento delle proprie attività d'ufficio. Per la natura stessa di tale attività, non è possibile prevederne la portata nel 2003;
- svolge le funzioni relative alla determinazione definitiva della spesa ammissibile a contributo per opere pubbliche ai sensi della legge regionale 45/1982 (ad esaurimento), per le opere regionali in delegazione amministrativa e per opere di privati di interesse pubblico munite di collaudo ai sensi della legge regionale 46/1986 (relazioni acclaranti). Tale attività rientra nell'ambito delle competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici a favore delle diverse Direzioni regionali per opere di edilizia varia (residenziale sovvenzionata, sanitaria, sportiva, socio-assistenziale, culturale, cimiteriale, municipale, ed inoltre: opere idrauliche, di smaltimento rifiuti, igieniche e sanitarie, impianti di depurazione, acquedotti, fognature, zone industriali e commerciali, infrastrutture primarie varie, DOCUP obiettivo 2, programma triennale di tutela ambientale, ...).
- per quanto riguarda la Direzione provinciale di Pordenone, essa svolge l'attività amministrativa inerente alla gestione delle pratiche contributive di cui alla legge sul Vajont (legge 1457/1963), per la parte di competenza della medesima. Trattasi di attività istruttoria amministrativa, compresa la redazione di atti intermedi preordinati all'emissione del decreto di concessione (di competenza della Direzione regionale dell'ambiente); tale attività continuerà a svolgersi anche nel corso del 2003, considerata l'ennesima proroga dei termini concessa dallo Stato;
- cura gli adempimenti relativi agli affari generali della Direzione provinciale, quali il personale, il protocollo e l'archivio, l'attività del vice-consegnatario e del funzionario delegato per le spese economali e la contabilità speciale.

b) Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione delle spese ammissibili a contributo in materia di urbanizzazioni primarie e di infrastrutture civili, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14; tale attività, che continuerà a svolgersi anche nel 2003, attiene ad una vastità e diversità di settori (parcheggi, centri minori, borghi rurali e piazze, acquedotti e fognature, impianti di depurazione, metanizzazioni, infrastrutture commerciali ed industriali ed altre opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana,);
- cura gli adempimenti in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di licenze di attingimento e di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi della citata deliberazione n. 268/2003 ed in attuazione del disposto dell'articolo 39, IV comma della legge regionale 16/2002;
- svolge attività di sorveglianza e di verifica di conformità delle opere idrauliche date in delegazione amministrativa agli Enti locali e ai Consorzi di bonifica; in particolare tali accertamenti riguardano la conformità dei lavori eseguiti al progetto esecutivo o alle successive perizie, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo e contabile;

- svolge attività istruttoria di progetti e di verifica dei luoghi ai fini delle autorizzazioni di polizia delle acque pubbliche, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 5440 del 16 ottobre 1995; anche nel corso del 2003 si provvederà alla ricezione delle domande e riscontro ai sensi della legge regionale 7/2000; all'esame degli atti tecnici, ad effettuare sopralluoghi, alla formulazione dei pareri e trasmissione degli stessi alla Direzione regionale dell'ambiente. Oltre alla normale attività istruttoria inerente le istanze di nulla-osta idraulico (in costante aumento), sono sempre più numerose le segnalazioni per la verifica sul territorio di inosservanza delle vigenti norme e di situazioni di potenziale pericolo derivante da esondazioni per cause varie;
- cura gli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche. Tale attività è esercitata ai sensi del Titolo III del R.D. 1775/1933 e dell'articolo 31 - IV comma - della legge regionale 46/1986. Le «autorizzazioni» rilasciate dagli Uffici attengono a tutte le linee elettriche fino a 150.000 Volt e comportano, oltre che risvolti tecnici, anche amministrativi di particolare rilevanza, in quanto con il decreto autorizzativo viene tra l'altro accertata e dichiarata (se richiesta) la pubblica utilità dell'opera.

c) Struttura dell'edilizia con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione della spesa ammissibile a contributo in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico nei diversi settori dell'edilizia, nonché i pareri di congruità ed ogni altro adempimento di carattere tecnico in materia di edilizia demandato alle Direzioni provinciali, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e ora della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14. Tale attività investe una vastità e diversità di settori (edilizia scolastica, turistica, sportiva, assistenziale, di valore ambientale e culturale, di culto, nonché edilizia varia residuale). Per quanto riguarda la determinazione della spesa ammissibile a contributo, nel 2003 si continuerà ad operare ai sensi della legge regionale 46/1986 per tutti i procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2002, salvo i casi in cui sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 76 della medesima legge regionale 14/2002, mentre si opererà ai sensi della nuova normativa per tutti i nuovi procedimenti. Per quanto riguarda l'espressione del parere sulle opere di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 46/1986, tuttora in vigore, nonchè in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 367/2002 relativa alla soppressione del Comitato tecnico regionale, tutti i progetti di tali opere, senza limiti di importo, sono ora esaminati dalle Direzioni provinciali;
- effettua verifiche a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di progetti ammessi a contributo. Nella fase di rendicontazione delle opere dei privati - ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 46/1986 (applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2002, come sopra precisato) - vengono svolti gli adempimenti tecnici per tutte le predette tipologie di opere e viene predisposta anche la stesura della relazione acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli operatori privati beneficiari dei contributi concessi dalle diverse Direzioni regionali. Per i procedimenti assoggettati alla legge regionale 14/2002, invece, le Direzioni provinciali saranno chiamate ad effettuare i controlli a campione ai sensi degli articoli 60 e 61 della medesima legge regionale 14/2002;
- cura gli adempimenti autorizzatori e di controllo in materia di opere strutturali e di costruzioni in zona sismica (attività di verifica e vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche specifiche nelle zone dichiarate sismiche - legge 64/1974 - e ricezione delle denunce relative alle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica - legge 1086/1971, nonché gestione dell'apposita Commissione provinciale);
- determina il valore venale degli immobili per la violazioni urbanistiche ed ambientali, ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 52/1991. Su richiesta dei Comuni, sulla scorta della documentazione agli atti a seguito del sopralluogo di rito e della verifica dell'andamento del valore di mercato in sito, viene determinato il valore venale degli immobili in funzione dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche ed ambientali;
- fornisce il supporto tecnico collaborativo alle Direzioni ed Enti regionali che ne facciano richiesta in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere regionali, ai sensi dell'articolo 122 della legge regionale 7/1988 (sostituito dall'articolo 93, comma 1, lettera b) e c) dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 4440 del 30 dicembre 2002 e n. 268 del 3 febbraio 2003);
- svolge attività di sorveglianza e di accertamento relativamente alle opere di competenza della Regione. Il Servizio tecnico gestione degli immobili (istituito con legge regionale 39/1993 - articolo 15), Servizio funzionalmente dipendente dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, può avvalersi di fatto - ai sensi dell'articolo 16 della legge medesima - (previa autorizzazione del Direttore regionale dell'edilizia) delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per l'espletamento delle

attribuzioni relative alla progettazione e direzione delle opere regionali nell'ambito territoriale di competenza;

- cura gli adempimenti inerenti il parere di congruità per acquisti di aree o di immobili ammessi al finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18/1986 (beneficiari A.T.E.R e Comuni), ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/1986;
- nell'ambito della Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, cura l' istruttoria tecnica, compresa la redazione di atti intermedi preordinati all'emissione del decreto di concessione (da parte della Direzione regionale dell'ambiente), nonchè attività di sorveglianza e collaudazione nell'ambito dei procedimenti di cui alla legge 4 novembre 1963 n. 1457 e successive modificazioni (provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963). Si prevede una ripresa di tale attività in relazione al rifinanziamento del settore da parte dello Stato.

d) Struttura dell'edilizia residenziale pubblica con le seguenti competenze:

- cura gli adempimenti istruttori e di decretazione relativi ai procedimenti attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in materia di edilizia agevolata e convenzionata per la concessione, erogazione e liquidazione definitiva dei contributi.

La gestione delle pratiche contributive di edilizia convenzionata comporta lo svolgimento di molteplici attività. Particolarmente impegnativa è l'istruttoria amministrativa finalizzata all'emissione dei provvedimenti di impegno, di erogazione di semestralità in via anticipata, di liquidazioni definitive e frazionamenti dei contributi. Analogo impegno richiede l'istruttoria relativa ai decreti cosiddetti «atipici», quali revoche ed eventuali recuperi di somme, a seguito di violazione di obblighi, estinzioni in via anticipata di mutui o anticipazioni, subentri o cambio di intestazione del beneficio a causa di decessi o separazioni, rideterminazioni a seguito di rinegoziazioni dei tassi d'interesse, rateazioni di crediti, annullamento di crediti inesigibili.

La gestione delle pratiche di edilizia agevolata, con esclusione della fase di concessione e liquidazione dei contributi non più di competenza, comporta lo svolgimento di attività analoghe a quelle sopra descritte inerenti l'edilizia convenzionata. Peraltro, pur essendo tale competenza residuale, risulta, comunque, impegnativa per quanto riguarda la cosiddetta decretazione atipica, dato il consistente numero di segnalazioni relative soprattutto ad estinzioni di mutuo in via anticipata,estinzioni anticipate del debito residuo ex articolo 94, separazioni coniugali ecc. L'impegno per l'Ufficio è rilevante sul piano quantitativo, ma soprattutto su quello qualitativo, in considerazione del fatto che l'attività istruttoria comporta, da parte dei funzionari una preparazione approfondita ed un costante aggiornamento sia per quanto riguarda la normativa di settore sia per quella inerente specifiche materie quali la legislazione anti-mafia, la semplificazione della documentazione amministrativa, l'imposta di bollo, la normativa in materia di usura.

L'attività comprende, inoltre, gli adempimenti relativi alle istanze di assenso alla cancellazione delle ipoteche, nonché un'attività di più specifico contenuto giuridico nel predisporre relazioni per controdeduzioni ai ricorsi al T.A.R., relazioni e conteggi per l'Ufficio legale per il recupero coattivo dei crediti, nel formulare quesiti in merito a particolari problematiche e nel rispondere a rilievi formulati dall'Organo di controllo.

Nell'ambito della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia le competenze sopra descritte sono state accorpate istituendo due strutture stabili di livello inferiore a Servizio, denominate rispettivamente:

a) Struttura dell'edilizia e degli affari amministrativi, generali e contabili,

b) Struttura dellinfrastrutture civili e dell'idraulica.

Nell'ambito della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste le competenze sopra descritte sono state accorpate istituendo tre strutture stabili di livello inferiore a Servizio, denominate rispettivamente:

a) Struttura dell'edilizia;

b) Struttura dellinfrastrutture civili e dell'idraulica;

c) Struttura dell'edilizia residenziale pubblica.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 1431.

Centro servizi per le foreste e le attività della montagna di Paluzza. Revoca D.G.R. 1483/2002 e D.G.R. 2827/2002. Definizione indirizzi attività del Centro servizi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5, comma 112, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21, con la quale la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988 n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, ad istituire in Comune di Paluzza, un Centro servizi per le foreste e le attività della montagna;

VISTA la propria deliberazione 15 marzo 2002 n. 816 con la quale ai sensi della predetta norma viene istituito il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna con sede in Paluzza, di seguito definito Centro servizi;

VISTO l'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 12 della legge 4 settembre 2001, n. 21 che istituisce il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi;

VISTA la delibera n. 1483 del 7 maggio 2002 con la quale la Giunta regionale definisce gli indirizzi per la gestione del fondo e per l'attività del Centro servizi;

VISTA la D.G.R. n. 2827 del 6 agosto 2002, avente per oggetto l'integrazione degli indirizzi definiti con la deliberazione sopracitata;

VISTA la deliberazione n. 606 del 12 marzo 2003 con la quale la Giunta regionale prende atto dell'attività svolta nell'anno 2002 dal Centro servizi;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 114 bis, legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 come introdotto dalla legge 4 settembre 2001, n. 21, prevede che la Giunta regionale definisca periodicamente gli indirizzi per la gestione del fondo e per l'attività del Centro servizi.

RITENUTO opportuno con il presente atto, al fine di dare uniformità all'azione amministrativa nonchè per una migliore organizzazione dell'attività del Centro servizi, revocare le precedenti deliberazioni giuntali n. 1483 del 7 maggio 2002 e n. 2827 del 6 agosto 2002, nonché definire i nuovi indirizzi per l'attività del Centro servizi;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Le deliberazioni giuntali n. 1483 del 7 maggio 2002 e n. 2827 del 6 agosto 2002 sono revocate;

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 5, comma 114 bis, legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come introdotto dalla legge 4 settembre 2001, n. 21, prevede che la Giunta regionale definisca periodicamente «gli indirizzi per la gestione del Fondo e per l'attività del Centro», sono di seguito definiti gli indirizzi per le attività del Centro servizi;

Il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, opera secondo le seguenti competenze:

a) cura la predisposizione e la realizzazione dei programmi dell'attività formativa di competenza della Direzione regionale delle foreste e della caccia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con esperti delle Università o scuole italiane ed estere specializzate nelle scienze forestali, con imprenditori boschivi o liberi professionisti;

b) provvede a fornire assistenza tecnico-aziendale a favore degli operatori pubblici e privati della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della qualificazione professionale e della verifica d'idoneità per l'esecuzione di lavori di carattere forestale-ambientale;

c) cura gli adempimenti relativi all'attività formativa per il settore forestale da attuarsi con i fondi comunitari;

d) cura l'erogazione di servizi di formazione, foresteria e segreteria a favore di soggetti pubblici e privati anche extraregionali;

e) collabora con le competenti Direzioni regionali incaricate della realizzazione dei programmi comunitari in materia di formazione;

f) cura l'organizzazione di manifestazioni, convegni ed iniziative di divulgazione e promozione relative ai compiti affidati al Centro;

g) provvede all'ospitalità di convegni, di iniziative promozionali connesse, ai settori formativi di competenza del Centro servizi o di manifestazioni di natura similare, direttamente organizzati dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia ovvero da soggetti terzi, con possibilità di supportare tali iniziative mediante l'offerta di servizi collaterali come servizio mensa, segreteria, pernottamento;

h) cura l'erogazione dei servizi anche a favore di gruppi scolastici o gruppi culturali per i quali vengono organizzate attività di sensibilizzazione su temi rientranti nelle competenze del Centro servizi;

i) provvede alla formazione nel campo faunistico-venatorio.

ATTIVITÀ DEL CENTRO

Il Centro servizi fornisce agli operatori nei settori forestali, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, nonché ad altri soggetti servizi aventi finalità formativa, di foresteria e segreteria.

Il Centro esercita un'azione promozionale e di ricerca e monitoraggio finalizzato ad individuare le esigenze degli operatori dei settori forestali; naturalistico, ambientale, faunistico-venatorio, dell'agricoltura e dello sviluppo della montagna anche al fine di predisporre il calendario dei corsi.

Il Centro si pone come base operativa delle attività formative svolte dalle Università italiane, in particolare

delle facoltà di Scienze forestali, anche per iniziative formative congiunte con altri centri formativi analoghi presenti nell'arco alpino, in particolare con la scuola forestale di Ossiach in Carinzia.

AREE FORESTALI DESTINATE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Per le necessità connesse alle attività didattiche il Centro può avvalersi del bosco regionale di Pramosio, utilizzando le particelle n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nonché di altre particelle boschive di proprietà regionale.

ATTIVITÀ FORMATIVA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

La Direzione regionale delle foreste e della caccia si avvale del Centro servizi per svolgere attività formativa e d'aggiornamento nelle materie di propria competenza, riferita in particolare agli addetti al settore forestale, secondo quanto previsto all'articolo 27 della legge regionale 22/1982.

L'attività formativa e di aggiornamento è attuata in favore di soggetti pubblici e privati della Regione Friuli Venezia Giulia che perseguono scopi di difesa e sviluppo del territorio montano e a favore di imprenditori che svolgono attività forestali o loro associazioni, organizzazioni di categoria e cooperative.

L'attività può riferirsi anche all'assistenza tecnico-aziendale a favore degli operatori pubblici e privati della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della qualificazione professionale e della verifica d'idoneità per l'esecuzione di lavori di carattere forestale/ambientale.

Il Centro servizi può attivare anche corsi a distanza, può attestare la capacità professionale degli imprenditori boschivi qualora prevista come requisito per la concessione di finanziamenti pubblici alle imprese.

La Direzione regionale delle foreste e della caccia attiva corsi specifici per gli operai dipendenti dei Comuni, per le guardie boschive comunali e tecnici comunali addetti alla gestione dei patrimoni boschivi, per le squadre di protezione civile e per tutte le maestranze degli Enti pubblici e privati impiegati nel comparto forestale e della protezione civile.

ATTIVITÀ FORMATIVE A PAGAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DA TERZI

(tariffe indicate nell'allegato A)

L'attività formativa e di aggiornamento professionale svolta a favore di soggetti non residenti in Regione è svolta dal Centro servizi attraverso corsi specialistici a pagamento. Il Centro servizi può erogare servizi di formazione, foresteria è Segreteria per lo svolgimento di corsi organizzati da soggetti operanti nel settore della formazione e dell'aggiornamento professionale.

I servizi di docenza compresi quelli di Segreteria, mensa, pernottamento e logistica sono offerti nei limiti delle tariffe riportate nelle tabelle A, B e C dell'allegato A, come determinate con decreto dell'Amministratore del fondo.

Le tariffe minime sono applicabili per iniziative specifiche e/o promozionali che tengano conto della tipologia dell'utenza e delle caratteristiche qualitative dei servizi resi nel loro complesso.

I prezzi del pernottamento, del pranzo e della cena sono definiti sui valori minimi qualora l'utente fruisca solo parzialmente dei servizi offerti, come pure nel caso di richiesta di pranzo al sacco. Soggetti terzi possono usufruire anche del solo servizio logistico osservando le tariffe di cui alla tabella C sia per corsi, sia per convegni e attività similari.

SERVIZI DI DOCENZA

Il servizio di docenza è assicurato attraverso l'utilizzo del personale assegnato alla Direzione regionale delle foreste e della caccia e, nel caso di mancanza delle idonee professionalità interne, avvalendosi di operatori esterni, compresi imprenditori che operano nella filiera-foresta legno, previa verifica d'idoneità sulle capacità tecniche e didattiche.

L'utente ha la facoltà di scegliere le modalità di pagamento della docenza o sulla base del costo giornaliero per fruitore o sulla base del costo giornaliero della docenza.

SERVIZI DI SEGRETERIA, MENSA E PERNOTTAMENTO

Il Centro servizi provvede al servizio di segreteria mediante utilizzo del personale dello stesso assegnato; provvede al servizio di mensa, con appalto ad idoneo soggetto esterno che si avvale delle attrezzature interne.

Il servizio consiste nella somministrazione, anche disgiunta di pranzo e cena.

Il Centro può provvedere al servizio di pernottamento ed alla sorveglianza notturna con appalto ad idoneo soggetto esterno.

Al soggetto appaltatore del servizio di pernottamento che provvede altresì anche alla sorveglianza notturna, possono essere riservate fino a due camere del Centro. Le spese relative all'uso delle camere sono a carico del soggetto appaltatore medesimo.

Nell'ambito della collaborazione con strutture che svolgono attività similari ed in termini di reciprocità il Centro e autorizzato, previo conforme provvedimento del Direttore regionale delle foreste e della caccia, ad

ammettere gratuitamente al servizio di mensa e pernottamento i docenti esterni, i relatori, nonchè gli ospiti visitatori del Centro servizi.

Al servizio di mensa e/o pernottamento possono accedere a pagamento, anche i dipendenti regionali impegnati nelle attività del Centro.

CORSI ATTIVABILI DAL CENTRO

L'attività del Centro servizi dovrà privilegiare la formazione sui seguenti argomenti:

1) impiego della motosega;
2) impiego di gru di cavo;
3) impiego del trattore forestale;
4) selvicoltura e gestione forestale;
5) ingegneria naturalistica;
6) tecnologia e impiego del legno nelle costruzioni;
7) manutenzione del verde urbano;
8) gestione faunistico-venatoria;
9) didattica forestale e ambientale.

I corsi sull'impiego della motosega, delle gru a cavo e dei trattori forestali hanno come obiettivo l'apprendimento dei modelli corretti di organizzazione del lavoro in cantiere, dei sistemi di sicurezza e dei lavori di manutenzione delle diverse attrezzature.

Il corso di selvicoltura e gestione forestale si prefigge l'obiettivo dell'attuazione in Regione di una selvicoltura eco-compatibile secondo degli standard internazionalmente riconosciuti e di rendere possibile una commercializzazione del legname più redditizia.

Il corso sull'ingegneria naturalistica mira a diffondere nel territorio regionale i sistemi di costruzione di opere idraulico-forestali o di viabilità forestale perfettamente inseriti nell'ambiente naturale e al tempo stesso efficaci in relazione alla difesa del suolo.

Il corso sulla tecnologia e l'impiego del legno nelle costruzioni ha l'obiettivo di favorire l'utilizzo del legname nelle costruzioni edili (tetti, ponti ecc.) mediante l'apprendimento delle caratteristiche tecnologiche dei legnami regionali, dei software per la progettazione e delle tecniche costruttive. Il corso sulla manutenzione del verde urbano ha la finalità di far apprendere sistemi di lavoro razionali e le attrezzature per poter effettuare i lavori di manutenzione delle aree urbane o di pertinenza di infrastrutture.

Il corso sulla gestione faunistico-venatoria ha l'obiettivo di favorire una gestione corretta e sostenibile del patrimonio faunistico dell'area montana.

Il corso di didattica forestale e ambientale si pone l'obiettivo di formare coloro che operano nel settore della didattica ambientale, affinchè venga promossa un'educazione ambientale rispettosa dell'uomo e della natura.

GESTIONE DEL FONDO REGIONALE
PER LA GESTIONE DEL CENTRO

La gestione del fondo è disciplinata da apposito regolamento.

Per la rendicontazione ed il controllo della gestione del fondo si applicano le disposizioni del D.P.R. 11 luglio 1977 n. 689.

Il Direttore regionale delle foreste e della caccia può provvedere agli adempimenti fiscali relativi alla gestione del fondo, avvalendosi di incarichi o consulenze esterne.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato A

Tabella A
(tariffa dei servizi di mensa e pernottamento)

Servizio	Minimo	Massimo
Convitto completo	15,00	35,00
Pernottamento	4,00	15,00
Pernottamento con colazione	7,00	20,00
Pranzo o cena	4,00	10,00

Tabella B
(tariffa dei servizi di docenza)

servizio docenza	€ al giorno / utente		€ al giorno/docenza	
	minimo	massimo	minimo	massimo
impiego della motosega	9,00	11,00	70,00	90,00
impiego di gru a cavo	16,00	18,00	70,00	90,00
impiego del trattore forestale	15,00	17,00	70,00	90,00
Impiego del terratrac			70,00	90,00
Selvicoltura e gestione forestale	6,00	8,00	85,00	105,00
Ingegneria naturalistica	11,00	13,00	85,00	105,00
Tecnologia ed impiego del legno nelle costruzioni	11,00	13,00	85,00	105,00
Manutenzione del verde urbano	7,00	8,00	70,00	90,00
Gestione faunistico-venatoria	6,00	8,00	85,00	105,00
Didattica forestale-ambientale	6,00	8,00	85,00	105,00

Tabella C
(tariffa del servizio di logistica)

Servizio	€ al giorno/ utente	€ al giorno/docenza o convegno
Utilizzo strutture didattiche e logistiche	Fino a 5,00	Fino a 50,00

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1601.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Obiettivi, programmi e individuazione delle risorse per l'anno 2003 relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria)»;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

VISTO il programma per l'anno 2003 predisposto dal Servizio autonomo per l'immigrazione;

CONSIDERATO che l'elaborato stesso è stato redatto in conformità alle direttive del Piano regionale di sviluppo per il triennio suddetto;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003 (articolo 6 della legge regionale 18/1986)» relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

• di delegare il Direttore del Servizio autonomo per l'immigrazione - ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della lette regionale n. 18 del 1996 - alla gestione finanziaria dei seguenti capitoli di spesa 4948, 4949 e 4951;

• la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

PROGRAMMA ANNUALE 2003

Competenze del servizio

La legislazione nazionale in materia di immigrazione attribuisce alla competenza delle Regioni e degli Enti locali gli interventi nei settori istruzione e formazione, alloggio, integrazione sociale e partecipazione alla vita pubblica.

La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ha istituito il Servizio autonomo per l'immigrazione, al quale sono state attribuite le competenze previste dall'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, commi 2 e 3.

Successivamente la legge regionale 15 maggio 2002 n. 13, all'articolo 13, comma 23 e seguenti ha previsto la disciplina con Regolamento dei sottoelencati interventi:

a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;

b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;

c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne d'informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali.

Il successivo comma 24 prevede inoltre che:

«Il Servizio autonomo per l'Immigrazione può avvalersi, mediante convenzione, di associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di comprovata esperienza per lo svolgimento di servizi nei seguenti settori, richiedenti l'utilizzo di operatori particolarmente qualificati:

a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi;

b) inserimento nelle strutture scolastiche e rapporti scuola-famiglia;

c) consulenza giuridico-legale a favore degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore;

d) inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico.»

Il comma 25 infine prevede che:

«La Regione promuove e attua iniziative di osservazione permanente dei fenomeni migratori, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di accoglienza e integrazione. Il Servizio autonomo per l'immigrazione

attua studi e ricerche, anche avvalendosi di istituti di ricerca pubblici e privati.»

Infine la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, all'articolo 4, comma 46 prevede che:

«Nell'ambito della programmazione annuale delle attività del Servizio autonomo per l'immigrazione, gli interventi di iniziativa dei soggetti pubblici possono essere inoltre attuati da:

a) Comuni, in forma singola o associata, mediante progetti di sostegno agli immigrati per l'accesso ai servizi abitativi, sociali, scolastici e iniziative di formazione civica;

b) Provincie, mediante progetti di mediazione nelle scuole, di promozione delle attività delle associazioni di immigrati e di valorizzazione della lingua e della cultura di origine;

c) Aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e universitarie di ricerca mediante progetti di mediazione linguistica culturale in ambito sanitario mirati alla realizzazione di un osservatorio regionale.

Come si evince dall'evoluzione degli interventi, è proseguita l'azione di adeguamento legislativo ed organizzativo per rispondere alle esigenze derivanti dalle crescenti dimensioni dei flussi migratori in Regione e dalle recenti modifiche normative al Testo Unico in materia di immigrazione. Decreto legislativo 286/1998.

Particolare attenzione è stata posta riguardo alla tutela sociale dei lavoratori immigrati legalmente soggiornanti ed ai componenti delle loro famiglie favorendo loro l'accesso ai servizi sociali presenti sul territorio regionale.

L'impostazione dei programmi e dei progetti d'intervento a favore degli immigrati è stata caratterizzata progressivamente da una prevalenza di azioni volte a sostenere gli immigrati e le loro associazioni verso percorsi attivi di inserimento sociale riducendo progressivamente le azioni assistenziali che avevano caratterizzato la fase degli anni '90 delle politiche regionali di settore.

In Friuli-Venezia Giulia la crescita delle presenze ha registrato negli ultimi dieci anni un tasso medio del 10% annuo, quasi equamente distribuito tra uomini e donne e, per i minori, l'incremento è stato anche più accentuato, con un trend di crescita annuo di circa il 20%.

L'apporto di oltre 29.500 unità di saldo attivo da e per l'estero degli ultimi dieci anno è stato decisivo per fare risalire il numero dei residenti in regione ed anche per potenziare il tasso di natalità.

I progetti di lunga permanenza degli stranieri extracomunitari presenti in regione sono comprovati dall'alta percentuale di residenti e dalla loro diffusione in tutti i Comuni della Regione, dall'alta percentuale di iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale e dalla crescente presenza di allievi extracomunitari nel tessuto scolastico.

Le dimensioni assunte ed i dati registrati avvicinano la nostra Regione alla realtà europea: nell'ultimo decennio l'Italia ha infatti assorbito un alto numero di lavoratori stranieri, seconda sola alla Germania.

In base alle ultime valutazioni la presenza regolare di immigrati sul suolo nazionale ammonta a 2,5 milioni di unità, una cifra che sposta decisamente in alto le stime correnti prima dell'emersione delle posizioni lavorative disposta dalla legge Bossi-Fini in materia.

Nella realtà regionale, finora sempre caratterizzata da una bassa percentuale di presenze irregolari, l'emersione ha fatto registrare circa 8.249 domande, di cui 4.451 per lavoro domestico e 3.798 per lavoro subordinato.

Dotazione organica

Attualmente oltre al Dirigente sono assegnati i seguenti dipendenti:

1 funzionario, 4 segretari, 2 coadiutori.

Funzione-obiettivo (8): Politiche sociali

Programma: (8.5) Promozione delle attività di solidarietà e volontariato

UPB: (8.5.17.2.938) Interventi a favore degli immigrati

Obiettivi e priorita' di ordine generale:

Il Servizio autonomo per l'immigrazione si prefigge i seguenti obiettivi prioritari:

- assicurare una programmazione organica ed integrata a livello locale, privilegiando i soggetti istituzionali e gli Enti locali;
- sviluppare scelte ponderate e procedure di coordinamento supportate da livelli adeguati di gestione dei servizi e della collaborazione operativa di tutti gli Enti interessati;
- evidenziare i bisogni delle singole realtà locali sia a livello quantitativo che qualitativo;
- finanziare i progetti innovativi in ordine al coinvolgimento di target non raggiunti, aree tematiche, contenuti, modalità organizzative e funzioni non ancora praticati a livello locale;
- assicurare la continuità delle sperimentazioni oggetto dei programmi precedenti al fine di non disperdere risorse e progettualità e favorire la realizzazione di servizi stabili e continuativi;
- far emergere e collegare tra loro idee e potenzialità dei diversi soggetti che con posizioni, competenze e ruoli differenti, sono chiamati ad agire sul tema dell'immigrazione.

Beneficiari:

Beneficiari degli interventi sono i lavoratori extracomunitari legalmente soggiornanti, rifugiati, profughi e richiedenti asilo e le loro famiglie.

Priorita':

Per gli immigrati discendenti da corregionali all'estero è prevista la priorità nell'assegnazione delle misure di sostegno.

Aree tematiche

In relazione agli obiettivi delineati dalla legislazione nazionale e regionale sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni precedenti, sono state individuate 5 aree tematiche di intervento progettuale.

1. Politiche abitative

1.1. Politiche per l'alloggio

1.2. Collaborazione con le categorie produttive

2. Scuola e formazione

2.1. Corsi di alfabetizzazione

2.2. Corsi di sostegno scolastico

2.3. Protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale - Convegno per la didattica interculturale

2.4. Sportello scuola - famiglia

2.5. Corsi sperimentali nelle Scuole dell'infanzia

3. Intercultura, informazione e servizi

3.1. Osservatorio regionale immigrazione

3.2. Misure per la tutela rifugiati e profughi

3.3. Interventi a favore di iniziative per una civile convivenza promosse dalle Associazioni e dagli Enti Locali e progetti pilota

4. Servizi decentrati facenti capo a comuni e province

5. Sostegno alla mediazione culturale nelle aziende sanitarie ed istituzione dell'osservatorio sanitario regionale

Oltre agli interventi compresi nelle suddette aree tematiche, il Servizio autonomo per l'immigrazione (S.A.I.) cura gli adempimenti amministrativi connessi alle seguenti iniziative intersettoriali:

Convenzione con il ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dopo la stipula della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Friuli-Venezia Giulia per favorire l'integrazione sociale degli stranieri extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale per un importo di euro 710.883,67, è stato istituito il Tavolo Unico regionale di coordinamento. Le parti sociali e gli Enti locali hanno confermato la loro adesione al Tavolo Unico che ha il compito di promuovere un sistema regionale coordinato ed organico di azioni complementari mirate:

- al civile inserimento dei lavoratori immigrati extracomunitari negli ambienti di lavoro e nella comunità regionale;
- alla valorizzazione di progetti di rilievo e di qualità sull'immigrazione in atto in ambito locale e alla loro diffusione sul territorio;
- alla promozione e valorizzazione di sinergie tra risorse regionali, statali e comunitarie;
- alla valorizzazione del ruolo della Regione, delle Province, dei Comuni e delle parti sociali del Friuli-Venezia Giulia.

Nella riunione del 18 dicembre 2002 il Tavolo ha espresso il parere favorevole ai progetti, già presenti nel programma 2002, per cui sono già stati prenotati i fondi e nella riunione del 5 aprile 2003 si sono definiti gli aspetti attuativi e finanziari pertanto sarà data realizzazione nell'anno 2003 ai progetti sotto descritti:

- Progetto «attivazione di presidi distrettuali, presso i Comuni capoluogo e capofila dei distretti socio-assistenziali, per facilitare l'inserimento abitativo dei lavoratori immigrati mediante approvvigionamento di alloggi sul libero mercato delle locazioni.».
- Protocollo d'Intesa con gli industriali di Gorizia e l'Associazione Vicini di Casa per il recupero di alloggi per lavoratori immigrati in collaborazione con imprenditori in forma singola od associata, tramite gli strumenti del comodato d'uso e foresterie.
- Progetto FORSER e ASGI-Friuli-Venezia Giulia: corsi di formazione per operatori pubblici e privati dei servizi a contatto con il mondo dell'immigrazione.
- Progetto sperimentale di formazione ed informazione antinfortunistica per lavoratori stranieri dell'Associazione ALEF.
- Progetto dell'Associazione ACLI per la promozione, tutela ed inserimento lavorativo donne immigrate. Servizio di informazione ed accoglienza. Collaborazione con gli Uffici del lavoro. Monitoraggio regolarizzazione colf e badanti, con particolare riguardo al fenomeno del transfrontalierato.

Progetti europei

Il S.A.I. prosegue la collaborazione con il Servizio dei rapporti internazionali per l'elaborazione dei progetti:

- INTERREG riguardanti le iniziative volte a favorire il controllo e la gestione dei flussi migratori;
- INTERREG III A Italia-Slovenia;
- INTERREG III B CADSES;

Sono soggetti al patrocinio del S.A.I. i progetti presentati alla Direzione regionale della formazione professionale da Associazioni ed Enti di formazione per accedere alle risorse del POR obiettivo III° riguardante iniziative relative alla lotta contro la dispersione scolastica degli immigrati e corsi di alfabetizzazione e professionalizzanti.

QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2003

CAP.	DESCRIZIONE	COMPETENZA DERIVATA	COMPETENZA ANNO 2003	COMPLESSIVO
4949	U.P.B. 8.5.17.2.938 – Finanziamento di programmi e di iniziative di politica attiva nei confronti degli immigrati	226.166,81	877.000,00	€ 1.103.166,81
4951	U.P.B. 8.5.17.2.938 – Spese per iniziative regionali in favore degli immigrati a valere sui finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche migratorie	834.188,06	673.761,53	€ 1.507.949,59
	Somme erogate per attività Comuni e Province – anno 2002 L.R. 1/2003, art. 4, comma 50		310.000,00	
4948	U.P.B. 52.3.17.1.1293 – Spese per esigenze operative correnti		15.000,00	€ 15.000,00
	RISORSE A DISPOSIZIONE ANNO 2003			**€ 2.626.116,40**

ULTERIORI ATTIVITÀ CHE SI SVILUPPERANNO NELL'ANNO 2003 SECONDO GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DETTATI NELL'ANNO 2002 SECONDO LE RISULTANZE DEL TAVOLO UNICO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LE POLITICHE DI IMMIGRAZIONE (COMPETENZA DERIVATA)		
Progetto "attivazione di presidi distrettuali, presso i Comuni capoluogo e capofila dei distretti socio-assistenziali, per facilitare l'inserimento abitativo dei lavoratori immigrati mediante approvvigionamento di alloggi sul libero mercato delle locazioni."	CAPITOLO 4952	€ 171.667,00
Protocollo d'Intesa con gli industriali di Gorizia e l'Associazione Vicini di Casa per il recupero di alloggi per lavoratori immigrati in collaborazione con imprenditori in forma singola od associata, tramite gli strumenti del comodato d'uso e foresterie	CAPITOLO 4952	€ 263.619,67
Progetto FORSER e ASGI-Friuli-Venezia Giulia: corsi di formazione per operatori pubblici e privati dei servizi a contatto con il mondo dell'immigrazione	CAPITOLO 4952	€ 44.956,00
Progetto sperimentale di formazione ed informazione antinfortunistica per lavoratori stranieri dell' Associazione ALEF:	CAPITOLO 4952	€ 100.000,00
Progetto dell'Associazione ACLI per la promozione, tutela ed inserimento lavorativo donne immigrate. Servizio di informazione ed accoglienza. Collaborazione con gli Uffici del Lavoro. Monitoraggio, regolarizzazione colf e badanti, con particolare riguardo al fenomeno del transfrontalierato	CAPITOLO 4952	€ 130.641,00
TOTALE		**€ 710.883,67**

QUADRO DESTINAZIONE DELLE RISORSE
A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER L'IMMIGRAZIONE
ANNO 2003

PROGETTO	AREE DI INTERVENTO	CAP	C/D	RISORSE	GIUNTA	DIRETTORE
1.1.	Politiche abitative	4951	D	€ 147.948,06		X
1.2.	Categorie produttive	4951	D	€ 120.000,00		X
2.1.	Alfabetizzazione	4949	C	€ 100.000,00		X
2.2.	Sostegno scolastico	4949	C	€ 437.000,00		X
		4949	D	€ 226.166,81		X
2.3.	Protocollo d'intesa MIUR	4949	C	€ 230.000,00		X
2.4.	Sportello Scuola-Famiglia	4949	C	€ 70.000,00		X
2.5.	Scuole dell'Infanzia	4949	C	€ 40.000,00		X
3.1.	Osservatorio regionale	4951	C	€ 40.000,00		X
3.2.	Rifugiati e profughi	4951	C	€ 200.000,00		X
3.3.	Progetti pilota	4951	C	€ 50.000,00		X
4.1.	Servizi decentrati Comune	4951	D	€ 550.000,00		X
4.2.	Servizi decentrati Province	4951	C	€ 250.000,00		X
5.	Osservatorio sanitario	4951	D	€ 16.240,00		X
		4951	C	€ 133.761,53		X
	Spese correnti	4948	C	€ 15.000,00		X
	TOTALE			**€ 2.626.116,40**		

Area tematica

Politiche abitative

1. Politiche per l'alloggio

T.U. articolo 40 - legge regionale 13/2002, articolo 13, comma 24, lettera a)

Alla luce delle specifiche realtà ed esperienze sviluppate dall'associazionismo e volontariato locale, si è ritenuto di privilegiare le politiche volte a facilitare l'accesso degli immigrati al libero mercato immobiliare e di coinvolgere i datori di lavoro, in forma singola od associata, nelle politiche abitative, anche in considerazione degli ultimi indirizzi adottati dal Governo.

1.1. Politiche per l'alloggio

Capitolo: 4951 C/D risorse: 147.948,06 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

Il progetto 1., avente per oggetto interventi nel campo dell'abitazione, si pone come obiettivo l'accoglienza a favore degli immigrati extracomunitari, dando priorità agli immigrati discendenti da corregionali all'estero, per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari - per accedere al mercato immobiliare delle affittanze, assicurando una sistemazione alloggiativa duratura al di fuori del circuito assistenziale e delle strutture protette e fornendo altresì un servizio di orientamento e di consulenza immobiliare.

Nell'individuazione dell'alloggio dovrà essere posta particolare attenzione sia alla consistenza a regime del nucleo familiare sia all'effettiva possibilità di mantenimento economico dello stesso, sin dal momento dell'ingresso.

La questione alloggiativa costituisce un problema primario pertanto vanno individuate linee di intervento efficaci che valorizzino esperienze pilota già realizzate o in corso di realizzazione nel territorio regionale, in grado di armonizzare innovazione e coerenza con gli assetti urbani nonchè facilitare la convivenza di culture diverse.

Priorita':

Il Servizio autonomo per l'immigrazione prosegue l'attività di approvvigionamento degli alloggi con le Associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 394/1999 che hanno già collaborato positivamente con il disciolto E.R.Mi. e che hanno maturato una significativa esperienza nel settore dell'inserimento abitativo.

Direttive:

In prosecuzione delle attività e dei criteri gestionali previsti dal disciolto E.R.Mi., i contributi a favore delle Associazioni si articolano in due componenti:

1. Incremento del fondo di rotazione esistente
2. Contributo per le spese di gestione

Strumenti:

Strumenti di attuazione del progetto sono i servizi di intermediazione e garanzia per agevolare l'accesso all'abitazione.

a) *Agenzie immobiliari sociali*: sono strutture in grado di svolgere una funzione specifica di «accompagnamento» degli stranieri alla locazione ed all'acquisto, correlate da una più generale attività di mediazione sociale fra tutti i protagonisti (inquilini, proprietari, vicini di casa, datori di lavoro ...).

   E' necessario rafforzare ed estendere le esperienze più innovative di queste agenzie sociali per la casa o agenzie immobiliari sociali attraverso le quali si è operato localmente ancorando la loro attività con il progetto "Presidi distrettuali" individuato nel Tavolo Unico Regionale di coordinamento per le politiche di immigrazione.

b) I*ncremento fondi di rotazione e garanzia e loro gestione:* gli immigrati interessati ad acquisire un alloggio in locazione e non in grado di far fronte all'esborso iniziale richiesto, possono rivolgersi alle Associazioni per ottenere un prestito non oneroso che può coprire parzialmente o completamente la quota richiesta per la cauzione d'affitto (anche per lavori di urgente sistemazione). L'importo ottenuto dovrà essere restituito in rate mensili concordate in modo da rimborsare l'intero importo nell'arco massimo di due anni. La restituzione garantisce il mantenimento del fondo di rotazione rendendo così possibile la concessione di nuovi prestiti.

   Qualora i proprietari delle case offerte in alloggio richiedano garanzie economiche e morali di un terzo referenziato, le Associazioni copriranno la richiesta garanzia; a tal fine, le Associazioni accantonano circa il 20% dei fondi.

c) *Incremento fondi per la conduzione alloggi e loro gestione:* per garantire l'equilibrio economico della gestione dei fondi, le Associazioni affittano da privati alloggi che vengono assegnati a cittadini extracomunitari residenti in Regione alle stesse condizioni economiche di quelle corrisposte dall'Associazione al proprietario dell'alloggio, comprensive di spese generali ed accessorie. Ai fini dell'utilizzo del finanziamento regionale, le Associazioni riserveranno alcuni appartamenti per far fronte alla richiesta di corregionali in attesa del riacquisto della cittadinanza. Esclusivamente per i corregionali che rientrano privi della cittadinanza italiana, ai quali

viene rilasciato un permesso di soggiorno che non consente loro l'attività lavorativa, il finanziamento regionale può essere destinato nella misura massima di 10.000,00 euro all'anno al pagamento del canone di locazione.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 24, lettera a) della legge regionale 13/2002 Il Direttore del S.A.I. stipula convenzioni inerenti l'utilizzo del finanziamento con le Associazioni aventi sede nel territorio regionale.

1.2. Collaborazione con le categorie produttive

Capitolo: 4951 C/D risorse: 120.00,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

L'articolo 5 bis del decreto legislativo 286/1998 così come integrato dall'articolo 6 comma 1, lettera a) della legge numero 189 del 30 luglio 2002 denominata «Bossi-Fini» prevede che: «Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide contiene, fra l'altro, la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.»

Il S.A.I. promuove azioni volte a combinare le risorse finanziarie pubbliche e private, con le capacità progettuali e di realizzazione del privato sociale nonché individua strumenti e percorsi che riescano a dare una risposta alla domanda di case.

Direttive:

Integrazione del fondo già attivato con il protocollo tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Associazione Vicini di Casa e l'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, la lega delle cooperative, l'Unione degli Artigiani e dei Piccoli Imprenditori, l'Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Udine per la costituzione del fondo regionale integrato garanzia imprenditori - associazioni per il recupero e la gestione di immobili, da destinare a lavoratori extracomunitari autorizzato con delibera di Giunta regionale 2511/2002, n. 4008.

Previa stipula di protocolli d'intesa tra il Servizio autonomo per l'immigrazione, le Associazioni iscritte all'albo regionale o nazionale che abbiano sviluppato una significativa esperienza nel settore dell'assistenza alloggiativa, Associazioni no-profit, Associazioni datoriali, la Provincia e gli Enti locali, l'Amministrazione regionale può intervenire con un finanziamento volto a sostenere la costituzione di ulteriori fondi integrati per il recupero e la gestione di immobili.

I fondi di rotazione di livello provinciale sono costituiti:

1. con gli apporti della Regione, che parteciperà con le risorse annualmente stabilite in bilancio;
2. con gli apporti delle categorie datoriali, che potranno consistere:
   a) apporto finanziario: la percentuale del contributo non potrà essere inferiore alla quota regionale. L'imprenditore potrà rientrare della sua quota senza interessi attraverso la possibilità di poter immettere in affittanza gli alloggi recuperati ai propri dipendenti, a canoni fissati secondo i valori di mercato, sino al completo recupero della somma equivalente al capitale conferito;
   b) conferimento di un immobile, da recuperare, in comodato gratuito, per un numero di anni non inferiore a 10 anni oppure conferimenti in materiali o lavori;
   c) conferimento dell'immobile e apporto finanziario;
   d) entrate derivanti dai canoni corrisposti dagli affittuari degli alloggi andranno a reintegrare il fondo stesso, permettendo conferimento dell'immobile e apporto finanziario.

Le Associazioni iscritte all'albo nazionale o regionale provvedono alla gestione del Fondo, ai lavori di adeguamento funzionale e messa a norma, con interventi di modesta entità; le stesse, dopo aver dato in locazione tali alloggi, per gli aspetti gestionali, la manutenzione ordinaria immobiliare e i rapporti con gli inquilini le stesse si possono avvalere di Associazioni no-profit locali che abbiano sottoscritto il protocollo d'intesa.

L'equilibrio finanziario del fondo è assicurato dal ricavo dei canoni di locazione. La durata del comodato, non inferiore a 15 anni, è proporzionale all'entità dei lavori di riatto; alla scadenza l'alloggio ritorna a disposizione del proprietario.

Area tematica

2. Scuola e formazione

T.U. articolo 38 - legge regionale 13/2002, articolo 13, comma 23, lettere a) e b)

La formazione è uno degli elementi fondamentali per una migliore convivenza degli immigrati in un determinato territorio. Accanto agli aspetti più strutturali quali la casa, il lavoro e l'accoglienza, la formazione opera maggiormente sul versante della capacità di operare scambio culturale, di promuovere cioè un processo di reciproco riconoscimento che può partire anche dall'alfabetizzazione linguistica dell'immigrato. Operare nella formazione significa investire risorse al di là

dell'emergenza e puntare ad una reale integrazione con soggetti formati.

Il fenomeno immigratorio è ormai strutturale e in crescita costante; oltre al generale aumento degli immigrati, nel nostro Paese stanno aumentando i ricongiungimenti familiari che portano ad una sempre più consistente e significativa presenza di studenti stranieri. I minori, rispetto ai loro genitori, hanno un'opportunità in più: la Scuola dove possono trovare la necessaria formazione che permette loro di allontanarsi dalla precarietà quotidiana. La legge 40, articolo 36 sancisce che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico anche nei casi in cui gli stessi si trovassero nella posizione di attesa di permesso di soggiorno o di status di rifugiato dando precedenza quindi ai diritti dei minori, così come sono stati definiti nella convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 176 del 27 maggio 1991.

Coordinamento con la direzione regionale della formazione professionale e le agenzie formative che utilizzano il fondo sociale europeo (E.N.A.I.P. - I.R.E.S. - R.U.E.)

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è costituito da risorse comunitarie a cui attingono tutti i paesi membri dell'Unione Europea, per finanziare tra l'altro, interventi educativi tra scuole ed Agenzie formative.

L'obiettivo C, asse 3, misura 2 del FSE, tramite la Regione Friuli-Venezia Giulia, sostiene le attività formative finalizzate al recupero delle competenze linguistiche e all'acquisizione di nuovi alfabeti per gli immigrati, mediante l'erogazione di appositi finanziamenti ad Agenzie formative accreditate.

Le attività formative vengono realizzate dalle Agenzie in collaborazione con le scuole interessate, hanno una durata compresa tra le 50 e le 200 ore e si concretizzano all'interno di gruppi classe il più possibile omogenei.

Il S.A.I. ha svolto numerose riunioni con i soggetti attuatori e la Direzione regionale del MIUR per coordinare tutti gli interventi a favore dell'inserimento scolastico degli allievi immigrati, favorire il raccordo con i piani di offerta formativa delle scuole e predisporre adeguate griglie di valutazione dei risultati conseguiti.

2.1. Corsi di alfabetizzazione

T.U. articolo 38, comma 5 - 6 - Reg. Att. articolo 45, commi 6 - 7, legge regionale 13/2002 articolo 13, comma 23

Capitolo: 4949 C risorse: 100.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

Corsi di alfabetizzazione, approfondimento della lingua italiana e professionalizzanti nonché organizzati dalle imprese.

I corsi di alfabetizzazione, di approfondimento alla conoscenza della lingua italiana e i corsi professionalizzanti a favore di immigrati extracomunitari, offrono la possibilità di apprendere e/o approfondire la conoscenza della lingua italiana mediante corsi brevi, ciclici e intensivi.

Obiettivi:

primo livello di apprendimento immediato della lingua italiana di base e livelli più avanzati; programmazione e gestione di corsi di lingua italiana organizzati dalle aziende per i propri dipendenti attraverso l'apprendimento di contenuti riguardanti aspetti dell'attività produttiva e nozioni sul più generale contesto sociale.

Destinatari:

immigrati extracomunitari legalmente soggiornanti in Regione, in possesso di regolare permesso di soggiorno ed immigrati coniugi di cittadini italiani.

Potranno presentare domanda di finanziamento gli Istituti scolastici e Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, gli Enti di formazione operanti in Regione riconosciuti idonei dalla legge regionale 76/1982, i Comuni ed altri Enti locali nonché le Associazioni iscritte alla prima sezione del registro previsto dall'articolo 52 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 con sede in Friuli-Venezia Giulia e le Associazioni per gli immigrati iscritte all'albo regionale, previsto dall'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46.

E' stato predisposto il relativo Regolamento attuativo.

1.2. Corsi di sostegno scolastico

T.U. articolo 38 - Reg. Att. articolo 45

Capitolo: 4949 C/D risorse: 126.166,81 euro U.P.B. 8.5.17.2.938 (a.s. 2002-2003)

Capitolo: 4949 C/D risorse: 100.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938 (a.s. 2003-2004)

Capitolo: 4949 C risorse: 437.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938 (a.s. 2003-2004)

Obiettivi:

concessione di finanziamenti diretti a promuovere corsi di sostegno a favore di studenti immigrati extracomunitari frequentanti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, escluse le Scuole dell'infanzia, aventi sede nel territorio regionale.

Destinatari:

sono gli stranieri extracomunitari, indipendentemente dalla data di entrata in Italia, interessati a fenomeni migratori, di asilo e profuganza che frequentano

ogni ordine e grado di Scuola ed incontrano difficoltà nell'inserimento scolastico.

Possono beneficiare degli interventi anche i figli di stranieri che sono in attesa del riconoscimento statale di rifugiato, nonché del permesso di soggiorno, purchè già inseriti nell'ambito scolastico.

Le richieste dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con D.G.R. n. 3320 del 4 ottobre 2002; le domande rimaste inevase per carenza di fondi, saranno finanziate con i fondi messi a disposizione nell'anno successivo.

2.3. Protocollo d'intesa con la Direzione regionale dell'istruzione, dell'universita e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia - direzione regionale (M.I.U.R.)

Capitolo: 4949 C risorse: 230.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

Dopo dieci anni di esperienza di sostegno scolastico a favore degli studenti di origine extracomunitaria, si ritiene opportuno che le Istituzioni scolastiche assumano nella propria progettualità didattica ed organizzativa complessiva, le iniziative per affrontare il problema di un'adeguata opzione pedagogica interculturale.

I mediatori linguistici e culturali operanti nella scuola dovranno essere utilizzati all'interno della programmazione scolastica in un'ottica di integrazione pluriprofessionale.

Le esperienze pionieristiche sinora attuate possono diventare modelli di intervento nel contesto regionale ove si auspica un salto qualitativo e di integrazione intersistemica, passando da una fase in cui sono prevalse le misure di tipo compensativo (corsi di sostegno, pronto intervento linguistico), ad una fase di programmi multiculturali ideati e gestiti a livello di Istituto e supportati da un'apposita formazione degli insegnanti e da metodologie didattiche adeguate.

Il progetto si propone di sperimentare nuove modalità di collaborazione fra la Direzione del M.I.U.R. ed il S.A.I. in un'ottica di integrazione e valorizzazione delle risorse economiche e delle esperienze maturate. Si propone di individuare e valutare iniziative già sperimentate nelle Istituzioni coinvolte nell'iniziativa, evidenziando le sinergie e le possibilità di riproducibilità con opportune modalità di documentazione, anche multimediale, alle altre Scuole del territorio regionale.

Poiché si ritiene indispensabile avere un controllo adeguato e complessivo sui risultati raggiunti, per un ottimale impiego delle risorse economiche messe a disposizione, si prevede un percorso parallelo di valutazione e monitoraggio delle iniziative intraprese.

Il rinnovo del protocollo d'intesa fra il S.A.I. e la Direzione del M.I.U.R., consentirà di supportare economicamente, attraverso la Direzione stessa, i progetti delle Scuole collocate in aree a forte immigrazione.

Potranno essere chiamate a far parte della rete S.A.M. nell'anno scolastico 2003-2004 le Scuole già partecipanti che abbiano apportato contributi significativi e nuove Scuole i cui requisiti siano stati giudicati positivamente dal Comitato di Valutazione.

Dalle risultanze del Convegno «InterculturalMENTE - per una scuola senza confini», organizzato dal S.A.I. e dalla Direzione scolastica regionale del M.I.U.R. per un confronto sulle esperienze maturate, sono emerse le seguenti necessità:

- collaborare con la Direzione regionale della formazione professionale, per coordinare gli interventi del S.A.I. con i corsi finanziati dal Fondo Sociale europeo per combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
- assicurare il collegamento con le famiglie e le comunità di appartenenza, per rafforzare l'identità individuale e di gruppo dei minori immigrati;
- operare con sensibilità e professionalità da acquisire mediante la formazione degli insegnanti e degli operatori scolastici;
- collegarsi con il territorio e le istituzioni locali;
- utilizzare supporti e materiali educativi e tecnologici aggiornati, per accelerare i processi di apprendimento linguistico.

Di queste indicazioni si terrà conto all'atto del rinnovo del protocollo d'intesa con la Direzione del M.I.U.R..

2.4. Sportello scuola-famiglia

Capitolo: 4949 C risorse: 70.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

Obiettivi:

favorire l'inserimento dei minori e degli adulti immigrati nei percorsi educativi, al fine di migliorare i rapporti tra le famiglie, gli studenti e le Istituzioni scolastiche. Informare in modo organico e compiuto le famiglie extracomunitarie sull'accesso alle Istituzioni scolastiche di vario ordine e grado. Lo sportello dovrà dare indicazioni ed assistenza sulle condizioni per la convalida di eventuali titoli di studio rilasciati dall'estero, sui corsi di qualificazione per l'avviamento al lavoro, nonché sui diritti e doveri legati all'istruzione dei minori.

Destinatari:

famiglie, Scuole e Comunità.

I genitori degli alunni stranieri dovranno essere stimolati ad un maggior coinvolgimento e partecipazione alla vita scolastica. Il dialogo con i genitori e le Comu-

nità di provenienza, svolto con continuità e non in maniera occasionale, assume una rilevanza fondamentale per un inserimento non traumatico nel contesto scolastico e sociale.

Di questo servizio sarà data ampia divulgazione presso le Amministrazioni comunali.

L'articolo 45 comma 5 del Regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 recita «Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione fra la Scuola e la famiglia degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso le intese con l'Ente locale, l'istituzione scolastica e si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.»

Mediante lo strumento della convenzione, così come previsto dall'articolo 13, comma 24, lettera b) della legge regionale 13/2002, si mette a disposizione degli Istituti scolastici e degli Enti locali un servizio specializzato in materia di istruzione, didattica, riconoscimento di titoli di studio ed inquadramento nelle classi degli studenti stranieri.

Soggetti attuatori:

Ai sensi dell'articolo 13, comma 24, lettera b) della legge regionale 13/2002 il Direttore del S.A.I. può avvalersi di convenzioni inerenti la gestione del progetto con le Associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 394/1999.

Criteri:

Il Servizio autonomo per l'immigrazione prosegue l'attività di informazione alle Scuole ed alle famiglie con le Associazioni che hanno già collaborato positivamente col S.A.I. e che hanno maturato una significativa esperienza nel settore scolastico.

2.5. Corsi sperimentali nelle scuole dell'infanzia

Capitolo: 4949 C risorse: 40.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

Direttive:

Progetti pilota sono allo studio con scuole dell'infanzia per elaborare programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale adatti alla fascia materno-infantile

Le relazioni che le Scuole presenteranno alla fine dell'anno scolastico 2003-2004, sui risultati conseguiti, saranno oggetto di valutazione da parte del S.A.I., d'intesa con la Dirzione del M.I.U.R., per l'individuazione di nuove metodologie d'insegnamento.

Area tematica

3. Intercultura, informazione e servizi

T.U. articolo 42 - legge regionale 13/2002, articolo 13, comma 24, lettere c) e d)

La Regione persegue l'obiettivo di promuovere una serena e pacifica convivenza fra immigrati e comunità locale che investa sia il settore del lavoro sia quello sociale e culturale.

In tale ottica, la Regione si propone come parte attiva presso gli Enti Locali e le Associazioni per sostenere campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali.

Sarà d'obbligo una corretta politica dell'informazione sul fenomeno migratorio per poter garantire l'oggettività dei dati e le relazioni sugli aspetti demografici, sull'evoluzione della struttura produttiva, sulle differenziazioni dei diversi sistemi culturali ed anche sui fenomeni di devianza collegati ai flussi migratori.

L'integrazione è un processo di progressiva acquisizione di migliori condizioni di vita e pertanto è necessario creare le condizioni per un'accoglienza positiva nella legalità.

3.1. Osservatorio regionale immigrazione

Capitolo: 4951 C risorse: 40.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

La conoscenza del territorio deve essere l'input per ogni intervento efficace; pertanto il Servizio per l'Immigrazione raccoglie, organizza ed elabora, i dati statistici relativi alla presenza e residenza degli immigrati extracomunitari nei Comuni, nelle Province e nel territorio regionale.

Per tale attività il S.A.I. si attiva direttamente o mediante convenzioni con specifici organismi di ricerca regionali; inoltre il Servizio intende proseguire la pubblicazione dell'Annuario Statistico, strumento indispensabile per la corretta impostazione delle linee guida del Programma annuale degli interventi regionali dell'immigrazione.

Il S.A.I. collabora con l'Osservatorio nazionale sui flussi migratori promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previdenziali.

Obiettivi:

L'attività di osservatorio fornisce informazioni ed analisi relative ai movimenti migratori, ai processi di integrazione nella società locale e alle politiche di settore.

Direttive:

L'Osservatorio produce un rapporto annuale finalizzato ad illustrare le trasformazioni ed i caratteri rilevanti dai fenomeni osservati. Deve essere mantenuto

un sistema aggiornato, confrontabile ed accessibile per via telematica da parte degli Enti locali e degli Enti titolari di competenze.

Deve essere consolidato il quadro delle conoscenze dei fenomeni legati alle migrazioni internazionali nel contesto regionale.

La pubblicazione regolare dei rapporti e la creazione di un sito internet costituiscono elementi positivi di visibilità ed affidabilità dell'Osservatorio.

Per poter svolgere il proprio compito con efficienza, l'Osservatorio dovrà disporre di un orizzonte temporale ampio e continuativo.

3.2. Misure per la tutela rifugiati e profughi

Capitolo: 4951 C risorse: 200.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

L'emanazione della legge n. 189/2002 «Bossi-Fini», innova la relativa disciplina alle problematiche dei richiedenti asilo e dei rifugiati, delegando i relativi interventi a livello locale; questo renderà pertanto ancor più importanti le attività di assistenza ed integrazione in ambito regionale. Si prevede pertanto la stipula di una nuova convenzione con il CIR per assicurare la continuità dell'attività particolarmente richieste dalle Questure di Udine e Gorizia. Le attività previste nella convenzione siglata in data 15 dicembre 2001 e prorogata con atto aggiuntivo del 19 novembre 2002 tra il S.A.I. e il CIR -FVG Onlus hanno consentito di ridurre notevolmente le criticità precedentemente esistenti nelle province di Udine, Gorizia e Trieste come sottolineato dai Sindaci dei relativi Comuni capoluogo.

Destinatari:

Si prevede la stipula di una nuova convenzione con il CIR-FVG Onlus che dia continuità alla convenzione stipulata in data 15 dicembre 2001, approvata con decreto del Capo di Gabinetto n. 384 del 18 dicembre 2001, e prorogata con atto aggiuntivo del 19 novembre 2002, approvato con decreto del Capo di Gabinetto n. 600 del 27 novembre 2002.

I servizi previsti nella convenzione sono:

a) realizzazione di una serie di servizi specialistici in campo informativo, di orientamento legale e sociale, di supporto anche di carattere psicologico sviluppati negli ambiti di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Cividale, dove maggiormente si concentra la problematica dei richiedenti asilo, rifugiati e soggetti in protezione umanitaria;

b) attivazione di una gamma di attività di interpretariato, sia nella rete degli sportelli, sia nelle diverse situazioni in cui si è determinata tale esigenza, compresi i servizi di interpretariato svolti all'interno delle questure e prefetture o, in generale, negli enti di formazione professionale, nelle amministrazioni comunali, nei servizi di frontiera sempre a favore degli stessi utenti richiedenti asilo e rifugiati;

c) prosecuzione del rapporto con il Comune di Udine che - nell'ambito della presente convenzione - ha affidato al CIR la gestione dello sportello per richiedenti asilo e rifugiati dello stesso Comune;

d) realizzazione di attività di integrazione attraverso la formazione e l'addestramento professionale ai fini dell'inserimento al lavoro, anche attraverso un accordo con il Centro di Formazione di Cividale;

e) amministrazione di un fondo per gli interventi di emergenza per risolvere urgenti esigenze di disagio e di bisogno materiale.

Il Direttore del S.A.I. è autorizzato alla stipula della nuova convenzione.

Progetti pilota sono allo studio con Enti di formazione per sostenere, dapprima, e poi completare il processo formativo finalizzato all'inserimento al lavoro di questo tipo di corsisti, nonché per gestire il periodo immediatamente successivo al termine dei corsi di formazione e facilitare l'inserimento e l'integrazione nelle comunità locali e nel tessuto produttivo.

3.3. Interventi a favore di iniziative per una civile convivenza promosse dalle associazioni e dagli enti locali e progetti pilota

Capitolo: 4951 C risorse: 50.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

Obiettivi e priorita':

Il progetto intende promuovere linee di azione innovative per favorire una regolare e civile convivenza tra cittadini stranieri regolari e cittadini italiani attraverso processi educativi e formativi, nel rispetto dei doveri e nell'esercizio dei propri diritti, all'interno della comunità ospitante anche sulla falsariga di alcuni progetti pilota già avviati.

Sono previsti anche finanziamenti per la pubblicazione di manuali, riviste, periodici e comunicazioni multimediali.

Con particolare riguardo alle fasce di età adolescenziale, saranno previste attività culturali e di doposcuola per studiare e prevenire dinamiche di disagio sociale.

Per l'anno 2003 è ritenuta prioritaria la ristampa del libro «Parlare italiano» curata dall'Associazione Immigrati di Pordenone.

Ulteriori priorità sono accordate ai progetti presentati al Tavolo Unico di Coordinamento regionale e che non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse assegnate dalla stipula della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previdenziali e

la Regione, ma per i quali il Tavolo ha richiesto l'inserimento nel programma annuale di attività:

1. azioni di orientamento e di assistenza burocratico legale per il riconoscimento dei titoli di studio, diplomi, lauree conseguite all'estero ed abilitazione all'esercizio delle professioni, presentato dall'ANOLF;
2. progetto di politiche integrative ed orientamento professionale e lavorativo dei minori immigrati presentato dalla IAL in associazione con l'ANOLF;
3. progetto «Agire - Accesso degli immigrati ai servizi per l'impiego e per l'integrazione» presentato dall'Unione Emigranti Sloveni in associazione con:

   UNITI = Unione Italiana Immigrati

   UNIAT = Ente Tutela Inquilinato

   CIR = Consiglio Italiano Rifugiati

   EUROMED

Area tematica

4. Servizi decentrati agli enti territoriali

T.U. articolo 42, comma 1, lettere a), b) e c) - articolo 45, comma 2

legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, articolo 4, comma 46

La Regione persegue da anni l'obiettivo di tutelare l'immigrazione regolare e di contrastare quella clandestina favorendo la creazione di una rete di sportelli informativi di base in tutto il territorio regionale. Un giusto riconoscimento deve essere dato agli operatori delle Associazioni che hanno contribuito validamente all'individuazione delle problematiche, al reperimento di dati, informazioni e documentazione necessari per la produzione di un adeguato patrimonio informativo, ed alla sperimentazione di una nuova figura professionale, il «mediatore».

La diffusione capillare, anche nei Comuni più piccoli, dei flussi migratori, conseguente alla realtà produttiva regionale costituita in gran parte da piccole e medie industrie e dall'utilizzo di molti lavoratori stranieri nel settore agricolo, ha infatti messo le Amministrazioni locali di fronte alla problematica della convivenza interetnica.

Dal 1999 in Regione l'utilizzazione dei mediatori culturali è stata estesa oltre gli ambiti dell'Istruzione scolastica per rispondere alle numerose richieste di tali figure provenienti dai vari settori dell'assistenza, dei servizi sociali e da questure, prefetture, Uffici del lavoro, INPS, ecc.

Le iniziative per approntare un complesso di interventi che nel tempo tendano a governare il fenomeno superando le logiche dell'emergenza sono affidate agli Enti territoriali, Provincia, Comuni ed Aziende per i Servizi Sanitari, in raccordo con il settore del volontariato sociale più impegnato in questa tematica.

4.1. Sportelli informativi ed altre iniziative dei comuni

legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, articolo 4, comma 46

Regolamento di attuazione

Capitolo: 4951 C/D risorse: 550.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

La nuova normativa affida ai Comuni, in forma singola od associata, la gestione diretta dei punti di informazione di base e di altre iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento dell'impatto migratorio ed a costruire modelli di civile convivenza.

Obiettivi:

- facilitare per gli immigrati extracomunitari l'accesso ai servizi fornendo l'assistenza necessaria per l'esercizio dei propri diritti e la regolarizzazione degli obblighi di carattere amministrativo e giuridico, che vanno dal rinnovo dei permessi di soggiorno, alle autorizzazioni per le attività di lavoro autonomo, alle iscrizioni anagrafiche e sanitarie, ai ricongiungimenti familiari, agli inserimenti scolastici;
- la costruzione di una cultura dell'accoglienza trova, a livello locale, espressioni diverse secondo la specificità di ciascuna area. Con il progetto si intende perseguire i seguenti risultati:
  - creare luoghi di mediazione tra i diritti riconosciuti dalla normativa italiana ed i servizi pubblici preposti e le difficoltà che lo straniero incontra ad esercitarli;
  - avviare un percorso di osservazione e risposta comune nell'ambito territoriale;
  - sostenere ed assistere il processo di inserimento sociale della popolazione straniera nel territorio in collaborazione con i servizi sociali del Comune;
  - favorire l'integrazione nell'ambito delle comunità e nel mondo della scuola attraverso il coinvolgimento delle famiglie.
- avviare un processo di monitoraggio a livello comprensoriale messo in rete con l'Osservatorio regionale sulle migrazioni.

Direttive:

Le Amministrazioni comunali, possono presentare richiesta di contributo per progetti che riguardano: le attività di supporto, informazione, segretariato sociale, il coinvolgimento delle famiglie immigrate nelle attività scolastiche e del dopo scuola, attività ricreative, di socializzazione e animazione ed il coordinamento dei servizi predetti con i servizi sociali di base.

In caso di mancata presentazione delle domande di contributo da parte delle Amministrazioni locali, il S.A.I. può rinnovare le convenzioni per la prosecuzione delle attività di consulenza, interpretariato ed informazione con le Associazioni già operanti ed alle medesime condizioni delle precedenti.

E' in fase di predisposizione il relativo Regolamento attuativo.

4.2. Mediazione culturale e promozione dell'associazionismo nelle provincie

legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, articolo 4, comma 46

Regolamento di attuazione

Capitolo: 4951 C risorse: 250.000,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

L'obiettivo della mediazione culturale è quello di creare autonomia nella comunicazione e nella relazione tra operatori dei servizi e utenti stranieri, favorire la collaborazione nella ricerca di soluzioni, che in ogni caso, richiedono la responsabilità, l'investimento e la decisione di essere attivi da parte degli immigrati, ma anche di rendere autonomi gli operatori dei servizi nel loro lavoro con l'utenza straniera.

Importante è perciò la formazione e l'accertamento dei requisiti professionali del Mediatore Culturale; nonostante a livello locale siano stati realizzati diversi corsi di formazione, non esiste ad oggi una definizione unica del ruolo, delle funzioni e dell'iter formativo di questa figura professionale.

Traendo elementi comuni dalle diverse esperienze e dalle indicazioni di livello nazionale si prevede un lavoro di coordinamento con gli Enti locali per perseguire i seguenti obiettivi:

- elaborare progetti interculturali coinvolgendo non solo la figura del mediatore culturale, ma anche gli altri operatori che lavorano negli stessi ambiti;
- ottimizzare le risorse economiche provenienti dalle diverse fonti, evitando la sovrapposizione degli interventi e garantendo la massima efficacia degli interventi;
- creare una rete di collaborazione e comunicazione tra gruppi di operatori per elaborare strategie di studio e di lavoro adattabili alle specifiche situazioni.

Obiettivi:

- favorire e sostenere l'attività di mediazione culturale nelle scuole, la valorizzazione delle associazioni di immigrati, della lingue e delle culture di origine, la realizzazione di corsi di formazione intercultruale, nonché il coordinamento sovracomunale.
- rafforzare l'identità individuale e di gruppo degli immigrati.

Direttive:

Finanziare progetti presentati dalle Provincie per rendere omogenei sul territorio i servizi di mediazione culturale nel settore scolastico e del mondo delle associazioni.

Favorire le iniziative e le manifestazioni volte a costruire una rete provinciale a supporto delle attività promosse dai Comuni.

In caso di mancata presentazione delle domande di contributo da parte delle Amministrazioni locali, il S.A.I. può rinnovare le convenzioni per la prosecuzione delle attività di mediazione culturale con le Associazioni già operanti ed alle medesime condizioni delle precedenti.

E' in fase di predisposizione il relativo Regolamento attuativo.

Area tematica

5. Osservatorio sanitario

Capitolo: 4951 C/D risorse: 16.240,00 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

Capitolo: 4951 C risorse: 133.761,53 euro U.P.B. 8.5.17.2.938

Sostegno alla mediazione culturale nelle aziende sanitarie ed istituzione dell'osservatorio sanitario regionale

legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, articolo 4

Obiettivi programmatici:

E' previsto il consolidamento e l'estensione delle attività già promosse dal progetto per la tutela e la promozione della salute degli immigrati dello scorso anno, confermando il ruolo centrale dell'integrazione culturale ed anche operativa fra i servizi consultoriali dei Distretto socio-sanitari e dispensariali del Dipartimento di Prevenzione ed in particolare:

1) attività di mediazione interculturale da svolgersi presso gli sportelli sanitari e attività di accompagnamento, orientamento ed interpretariato che permettono un miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, con beneficio sia degli enti erogatori che degli operatori e degli utenti; sarà garantita la disponibilità dei mediatori anche per i pediatri di famiglia, i medici di medicina generale ed i medici del lavoro;

2) attività di informazione, che prevede la creazione di materiale multilingue e di cartellonistica ed interventi di educazione sanitaria rivolti agli immigrati;

3) attività di formazione nei confronti dei mediatori di comunità e degli operatori delle strutture socio-sanitarie; particolare attenzione verrà dedicata ad alcune aree critiche per la salute degli immigrati, sempre nell'ottica di una collaborazione all'interno dell'area dei servizi rivolti ai soggetti deboli, ed in particolare in quella degli ambulatori a bassa soglia d'accesso quali i Consultori Familiari, i Dispensari, i Centri di salute mentale, i servizi di Neuropsichiatria infantile ed i Centri malattie sessualmente trasmesse; le aree critiche emerse nella nostra realtà locale sono quelle relative alla salute materno - infantile, alla salute mentale, all'abuso di sostanze (in particolare i problemi di alcolismo), ai problemi delle vittime di violenza e tortura, alla crescita psicologica dei bambini e degli adolescenti

Direttive e priorita':

Nelle convenzioni stipulate tra il S.A.I. e le Aziende Sanitarie regionali nel 2002 si prevedeva già un impegno preliminare per la costituzione di un «Osservatorio regionale» ad opera del S.A.I. con la consulenza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» in qualità di promotrice di progetti di tutela e promozione della salute dei migranti.

Per l'avvio concreto dell'Osservatorio regionale sulla salute dei migranti il S.A.I., d'intesa con la Direzione regionale della Sanità, si farà carico di coordinare con la consulenza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 nel 2003 le seguenti azioni preliminari:

1) rilevare le politiche e le buone pratiche per la tutela e la promozione della salute degli immigrati messe in atto dalle diverse AA.SS.SS. della Regione realizzando un'analisi e una mappa dei servizi offerti all'utenza immigrata in regione;

2) promuovere gli strumenti per uno studio epidemiologico del fenomeno migratorio nella regione Friuli-Venezia Giulia iniziando una sistematica raccolta dei dati relativi alla salute degli immigrati mediante la creazione di una scheda clinica - epidemiologica uniformata e condivisa e di protocolli e linee - guida per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive;

3) svolgere un'azione di informazione e sensibilizzazione rivolta agli immigrati ed in generale alla cittadinanza; in particolare sono previsti interventi di educazione sanitaria e la creazione di materiale multilingue e di cartellonistica rivolte agli immigrati;

4) definizione di un progetto interaziendale regionale specificamente mirato alla tutela e promozione della salute della donna e del bambino, con una particolare attenzione ai problemi della prostituzione, della marginalità e dello sfruttamento della donna immigrata e ad alcune problematiche più strettamente sanitarie, quali quelle relative alle IVG ed alle MST. Tale progetto dovrà prevedere anche una fase iniziale di studio e documentazione del fenomeno e delle eventuali buone pratiche già realizzate ed una fase di formazione degli operatori dei servizi sanitari in un'ottica multidisciplinare di rete.

Per realizzare gli obiettivi di cui ai punti 1), 2) e 4) si prevede la partecipazione di referenti delle diverse Aziende Sanitarie regionali a 3 gruppi di lavoro tecnici: sulla definizione di una scheda clinica-epidemiologica condivisa, sulla salute della donna e del bambino e sui protocolli di prevenzione delle malattie infettive; il Dipartimento di Prevenzione dell'ASS n. 4 coordina i gruppi di lavoro e svolge attività di segreteria scientifica ed organizzativa.

In questo ambito progettuale si prevedono le seguenti azioni:

1) costituzione di un gruppo di lavoro interaziendale per la predisposizione delle schede di rilevazione di buone pratiche di tutela e promozione della salute e delle attività dei servizi e di una scheda clinica comune e condivisa per la raccolta dei dati epidemiologici;

2) costituzione dei gruppi di lavoro interaziendali per i progetti «tutela della salute della donna e del bambino» e «prevenzione e controllo delle malattie infettive»;

3) raccolta di adesioni da parte degli operatori e dei docenti per corsi di formazione di secondo livello;

4) raccolta di dati sulle buone pratiche e sui servizi sanitari rivolti alla tutela e promozione della salute degli immigrati nelle diverse AA.SS.SS. della Regione;

5) definizione e stampa delle schede cliniche-epidemiologiche regionali;

6) stesura di protocolli uniformi e condivisi per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive.

E' in fase di predisposizione il Regolamento relativo ai progetti presentati dalle aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 4, comma 46, lett. c) della legge regionale 1/2003. Il S.A.I. è autorizzato a stipulare una conven-

zione sulle attività di progettazione, consulenza, organizzazione e segreteria tecnica affidata all'ASS n. 4 «Medio Friuli» per la realizzazione dell'osservatorio regionale.

Indicatori di risultato attesi per il 2003

1) protocollo condiviso per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive;
2) scheda clinico-epidemiologica condivisa comune a livello regionale;
3) schede per la rilevazione dei dati sulle buone pratiche e sui servizi rivolti alla tutela e promozione della salute degli immigrati nelle diverse AA.SS.SS. della Regione.

Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informativo nonche' per la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Capitolo: 4948 C risorse: 15.000,00 euro U.P.B. 52.3.17.1.1293

Attività:

A partire dall'anno 2001, le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi provvedono direttamente, con risorse gestite dalle medesime strutture, sia all'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio (comprese le attrezzature informatiche), di pubblicazioni e «data base» (anche «on line»), sia alla copertura di alcune spese relative all'aggiornamento professionale del personale.

Le spese comportate dalla suddetta attività possono essere effettuate a cura di un funzionario delegato.

Programma:

Le risorse verranno utilizzate per far fronte ad esigenze del S.A.I., in connessione ai compiti affidati.

La novità recata dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, mette le singole strutture dell'Amministrazione regionale nella condizione di potersi dotare direttamente ed autonomamente di strumenti operativi, secondo priorità definite dalle strutture medesime in relazione alle attività di cui sono responsabili. Un elemento non secondario della nuova impostazione data alla questione della dotazione strumentale delle strutture amministrative regionali, è costituito dalla maggiore flessibilità che il nuovo strumento legislativo consente rispetto al passato, flessibilità da usare per rispondere in maniera più puntuale e tempestiva ad esigenze operative, anche di tipo imprevisto, che possono manifestarsi nel corso dell'anno. Perciò è opportuno che i responsabili delle strutture operino le scelte di gestione, avvalendosi della delega della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 2/2000, e, per evidenti ragioni di coordinamento e coerenza all'interno dell'Amministrazione regionale, secondo le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001, prot. 1946.

Pertanto il Direttore del S.A.I. è delegato ad effettuare le scelte di gestione anche per la spesa in parola, oltre che per le altre attività, secondo quanto specificato al punto 1 del presente documento, assicurando un utilizzo delle risorse rispondente alle diverse finalità ricordate nella legge regionale, in particolare quelle connesse all'esigenza di un aggiornamento professionale del personale costante ed effettivamente collegato all'impegno lavorativo. L'aggiornamento professionale, inoltre potrà riguardare sia le conoscenze di base, relative allo sviluppo di tipo generale di ciascuna specifica professionalità, tramite corsi specifici che l'Amministrazione regionale non ha in programma di organizzare, nonché partecipazioni a corsi di aggiornamento professionale in materia di legislazione e applicazione normative del settore volontariato, onlus, settore no profit e migrazioni nonché su tutte le tematiche attinenti i compiti istituzionali del S.A.I.

Si prevede inoltre l'acquisto di materiale ed attrezzature per l'ufficio, materiale di cancelleria, attrezzature informatiche varie, personal computers portatili, programmi informatici, proiettori per P.C., stampanti anche a colori e materiali accessori ed ausiliari di ricambio e di consumo, forniture di pannelli, lavagne luminose, video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, macchine da calcolo, materiali di ricambio, di consumo ausiliario ed accessorio nonché prestazioni di installazione, riparazione e restauro per tutto quanto precede, attrezzature e materiale fotografico, libri, riviste, pubblicazioni, cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani.

Scelte di gestione

Le spese precitate sono disciplinate con il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 185/Pres. del 24 giugno 2002 previa D.G.R n. 2044 dd. 14 giugno 2002.

SOMMARIO

Competenze del Servizio

Dotazione organica

Funzione obiettivo

Programma

UPB

Obiettivi

Aree tematiche

Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Progetti europei

Quadro complessivo delle risorse a disposizione

Quadro destinazione delle risorse a disposizione

Area tematica 1. Politiche abitative

1.1. Politiche per l'alloggio

1.2. Collaborazione con le categorie produttive

Area tematica 2. Scuola e formazione

2.1. Corsi di alfabetizzazione

2.2. Corsi di sostegno scolastico

2.3. Protocollo d'intesa con M.I.U.R.

2.4. Sportello scuola-famiglia

2.5. Corsi sperimentali nelle Scuole dell'infanzia

Area tematica 3. Intercultura, Informazione e Servizi

3.1. Osservatorio regionale immigrazione

3.2. Misure per la tutela rifugiati e profughi

3.3. Interventi a favore di iniziative per una civile convivenza

Area tematica 4. Servizi decentrati, informazione e mediazione

4.1. Sportelli informativi ed altre iniziative dei Comuni

4.2. Mediazione culturale e promozione dell'associazionismo nelle Provincie

Area tematica 5. Osservatorio sanitario

Spese per esigenze operative correnti

Scelte di gestione

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1710.

Legge regionale 43/1990 - D.P.R. 357/1997. Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale e sulla valutazione di incidenza relativamente al progetto riguardante l'adeguamento della struttura d'importazione di gas metano dalla Russia - Tratto di metanodotto Bordano-Flaibano DN 1200 (48") - P = 75 bar, nei Comuni di Bordano, Trasaghis, Gemona del Friuli, Osoppo, Majano, San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Coseano, Dignano e Flaibano presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (Milano), piazza S. Barbara 7.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE);

VISTO il D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

RILEVATO che l'opera citata è soggetta a V.I.A. in quanto interessa «Aree sensibili» come individuate dal Regolamento regionale di esecuzione della legge regionale 43/1990 di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 e rientrante nell'Elenco XI categoria 10, e che è altresì sottoposta a valutazione di incidenza in base all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto interessa il pSIC IT. 3320015 «Valle del medio Tagliamento»;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 25 luglio 2002 è pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente l'istanza di SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (Milano), piazza S. Barbara 7, per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 e del D.P.R. 357/1997 del progetto riguardante l'adeguamento della struttura d'importazione di gas metano dalla Russia - tratto di metanodotto Bordano-Flaibano DN 1200 (48") - P = 75 bar, nei Comuni di Bordano, Trasaghis, Gemona del Friuli, Osoppo, Majano, San Daniele del

Friuli, Rive d'Arcano, Coseano, Dignano e Flaibano;

- il 25 luglio 2002, data in cui è pervenuta all'Amministrazione regionale comunicazione dell'annuncio sulla stampa dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali in argomento, ha avuto avvio il relativo procedimento;
- con decreto AMB/666/VIA/138 del 7 agosto 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 28 agosto 2002, sono state individuate quali Autorità di cui all'articolo 13 della legge regionale 43/1990, i Comuni di Bordano, Trasaghis, Gemona del Friuli, Osoppo, Majano, San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Coseano, Dignano, Flaibano, la Provincia: Udine, l'ASS n. 3 «Alto Friuli», l'ASS n. 4 «Medio Friuli», la Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio tutela del paesaggio, la Direzione regionale dei parchi - Servizio della conservazione della natura, la Direzione regionale delle foreste - Servizio selvicoltura;
- con nota AMB/20222/VIA/138 dell'8 agosto 2002 è stato chiesto il parere alle Autorità sopra citate;
- con nota AMB/20309/VIA/138 dell'8 agosto 2002 è stato chiesto il parere all'A.R.P.A., e con nota AMB/20311/VIA/138 dell'8 agosto 2002 è stato chiesto il parere alla Direzione regionale dell'agricoltura, all'Ente tutela pesca ed all'Ufficio di piano;
- con nota interna è stato chiesto il parere al Servizio geologico, al Servizio dell'idraulica, ed al Servizio infrastrutture civili e tutela delle acque della Direzione dell'ambiente;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale in particolare risulta che entro il termine di legge sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Comune di Osoppo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 settembre 2002, ha espresso parere favorevole;
- il Comune di Majano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 20 settembre 2002, ha espresso parere favorevole;
- il Comune di San Daniele del Friuli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27 settembre 2002, ha espresso parere favorevole con osservazioni e prescrizioni;
- il Comune di Flaibano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 25 settembre 2002, ha espresso parere favorevole con osservazioni e prescrizioni;
- l'Azienda per i Servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», con deliberazione del Direttore generale n. 594 del 19 settembre 2002, ha espresso parere favorevole;
- la Direzione regionale dei parchi - Servizio della conservazione della natura che, con nota prot. n. DP/8/9/5004 del 25 settembre 2002, ha richiesto integrazioni in merito alla valutazione di incidenza;
- la Direzione regionale delle foreste - Servizio della selvicoltura, con nota del 25 settembre 2002, ha espresso parere favorevole con osservazioni e prescrizioni;

PRESO ATTO che risultano espressi successivamente al predetto termine i pareri del Comune di Trasaghis, del Comune di Gemona del Friuli e della Direzione regionale della pianificazione;

RILEVATO inoltre che risultano pervenuti i seguenti pareri collaborativi:

- della Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica, che con nota del 3 aprile 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- della Direzione regionale dell'ambiente - Servizio geologico, che con nota del 30 agosto 2002, ha espresso parere favorevole con osservazioni;
- della Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio bonifica ed irrigazione, che con nota prot. AGR/1-4/186521 del 24 settembre 2002, ha espresso parere favorevole con osservazioni;
- dell'Ufficio di piano - Servizio per la programmazione energetica, che con nota prot. UP/2285/M.5.32 del 12 settembre 2002, parere favorevole;
- dell'A.R.P.A., che con nota del 18 ottobre 2002, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

VISTO l'ordinanza del Direttore del Servizio VIA n. AMB859/VIA/138 del 14 ottobre 2002 con cui sono state richieste integrazioni alla documentazione inerente la valutazione di incidenza;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- con nota prot. AMB/25388/VIA/138 del 16 ottobre 2002 è stata inviata alla SNAM Rete Gas S.p.A. l'ordinanza con la richiesta di integrazioni;
- con nota prot. AMB/25396/VIA/138 del 16 ottobre 2002 è stata inviata alle Autorità l'ordinanza con la richiesta di integrazioni
- in data 16 dicembre 2002 la SNAM Rete Gas S.p.A. ha presentato le integrazioni richieste;
- con nota prot. AMB/773/VIA/138 del 14 gennaio 2003 le integrazioni sono state inviate alla Direzione regionale dei parchi;
- con nota prot. AMB/827/VIA/138 del 14 gennaio 2003 le integrazioni sono state inviate alle Autorità;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale in particolare risulta che entro il termine di legge sono stati espressi i seguenti pareri:

- la Direzione regionale dei parchi - Servizio della conservazione della natura, che con nota prot. DP/8/6/158 del 17 dicembre 2003 e confermato con nota n. DP/8/6/ 301 del 21 gennaio 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- il Comune di Majano, che con nota prot. 001946 del 28 gennaio 2003, ha confermato il parere favorevole;

VISTO il parere n. VIA/1/2003 relativo alla seduta del 7 maggio 2003, con cui la Commissione tecnico - consultiva VIA ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e con raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto, le quali vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

RILEVATO che il precitato parere risulta favorevole anche per quanto attiene:

- alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;
- alla tutela del paesaggio di cui al decreto legislativo 490/1999;
- alla riduzione di superficie boscata di cui alla legge regionale 22/1982;
- agli aspetti di carattere idraulico di cui al R.D. 523/1904;

PRECISATO, pertanto, che il presente provvedimento riguarda la pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto in argomento di cui alla legge regionale 43/1990, e riguarda altresì:

- l'espressione favorevole in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;
- l'autorizzazione in materia di tutela del paesaggio di cui al decreto legislativo 490/1999;
- l'autorizzazione in materia di riduzione di superficie boscata di cui alla legge regionale 22/1982;
- l'autorizzazione di carattere idraulico di cui al R.D. 523/1904;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

A) Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (Milano), piazza S. Barbara 7 - riguardante l'adeguamento della struttura d'importazione di gas metano dalla Russia - Tratto di metanodotto Bordano-Flaibano DN 1200 (48") - P = 75 bar, nei Comuni di Bordano, Trasaghis, Gemona del Friuli, Osoppo, Majano, San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Coseano, Dignano e Flaibano, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento:

Prescrizioni generali

1) è istituita una «Commissione ripristini» - con il compito di indirizzare e verificare, nel corso delle successive fasi progettuali e realizzative, l'attuazione delle prescrizioni di seguito indicate e di supportare le Amministrazioni pubbliche ed il proponente nell'individuazione delle migliori soluzioni relativamente ai ripristini vegetazionali previsti nello SIA, per fronteggiare gli eventuali problemi che dovessero presentarsi in tale materia nella fase di realizzazione, nonché di sovrintendere alla regolare esecuzione dei ripristini medesimi - che sarà formata da:
   - un funzionario della Direzione regionale della pianificazione territoriale (Servizio tutela del paesaggio) con compiti di coordinatore;
   - un funzionario della Direzione regionale dell'ambiente;
   - un funzionario della Direzione regionale delle foreste;
   - un funzionario della Direzione regionale dei parchi;
   - un funzionario dell'Istituto faunistico regionale;
   - un funzionario dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;
   - un rappresentante per ciascuno dei Comuni interessati designati dalle rispettive Amministrazioni comunali;
   - un esperto della SNAM;
2) entro la data d'avvio dei lavori di realizzazione del metanodotto, la SNAM S.p.A. dovrà presentare alla Commissione sopra indicata il cronoprogramma delle varie fasi realizzative del metanodotto e il progetto esecutivo dei lavori di ripristino, elaborato con riferimento alle indicazioni fornite nello studio d'impatto ambientale (Cap. 8 dello SIA - Interventi di ottimizzazione e di mitigazione ambientale, e della Relazione integrativa cap. 5 Interventi di mitigazione e ripristino); tale progetto, che avrà come obiettivo il raggiungimento di condizioni di biodiversità il più possibile vicine ad uno stato di naturalità e l'inserimento paesaggistico delle opere e degli interventi connessi, dovrà essere elaborato tenendo conto delle specifiche indicazioni prescrittive di seguito fornite e ponendo particolare attenzione alle aree fluviali e alle zone ricadenti all'interno del Sito d'importanza comunitaria IT3320015 «Valle del medio Tagliamento» e dovrà in particolare contenere:

- l'identificazione dettagliata delle formazioni boscate oggetto di taglio e prative oggetto di sbancamento;
- una sequenza fotografica dell'attuale situazione vegetazionale delle aree interessate dai lavori;
- i metodi e le aree di reperimento del materiale e delle essenze vegetali da utilizzare nei ripristini;
- il cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori di ripristino per le diverse tratte,

3) la SNAM dovrà prendere contatto preventivamente alla presentazione del progetto dei lavori di ripristino con le Amministrazioni comunali interessate e con le amministrazioni pubbliche proprietarie di aree attraversate dal metanodotto per verificare gli accorgimenti progettuali e realizzativi atti a ridurre o eliminare alcuni problemi puntuali e che dovranno essere affrontati nel citato progetto dei lavori di ripristino;

4) alla fine dei lavori la SNAM dovrà presentare alla Commissione ripristini un'adeguata documentazione fotografica con i medesimi coni visuali di quelli della sequenza fotografica del progetto dei ripristini, in grado di mostrare lo stato degli stessi in rapporto alla situazione precedente i lavori;

5) la SNAM dovrà comunicare all'Amministrazione regionale, prima della messa in esercizio del metanodotto, l'attuazione delle prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale;

6) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio d'impatto ambientale e nei documenti integrativi.

Prescrizioni relative ai lavori di cantiere

7) in concomitanza con i lavori di attraversamento del Tagliamento, la SNAM provvederà a eliminare i piloni di sostegno dell'attraversamento del metanodotto fuori esercizio DN 36", localizzati a monte del nuovo tracciato;

8) il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nei limiti strettamente necessari, ed i movimenti di terra per l'esecuzione delle opere e gli allargamenti della fascia di lavoro, specie in aree boscate e prative, dovranno essere limitati in relazione alle mere esigenze di cantiere;

9) durante le operazioni di scavo dovranno essere opportunamente accantonati humus e strato sottostante al fine di ricostituire (a ritombamento avvenuto) le caratteristiche originarie del terreno (in particolare di quello agrario) per renderle congruenti con quelle delle zone contigue, per cui tutti i ritombamenti, compresi quelli all'interno dei corsi d'acqua, dovranno essere effettuati utilizzando i rispettivi materiali naturali oggetto di scavo;

10) in corrispondenza del V tronco a valle del V.15 il metanodotto attraversa ampie zone bonificate sfiorando due laghi residui degli scavi di materiale argilloso (riconosciuti come tali anche ai sensi della tutela paesaggistica): il lago di Soprapaludo e il lago presso la Fornace; è opportuno che i lavori, data la minima distanza di passaggio del tracciato, siano condotti in modo da rispettare la naturalità acquisita e ponendo attenzione a non alterare il regime idrico;

11) in località Soprapaludo (Tav. 5 sezione 12 del vol. 2 del progetto tra il P7 e il P8) i lavori interessano le sponde di un piccolo rio (fosso senza nome) che sono coperte da vegetazione ripariale igrofila; dovrà essere posta attenzione a limitare al massimo il taglio della piante, preservando le farnie presenti;

12) durante la fase di realizzazione dell'opera si dovrà limitare al massimo il disturbo della componente faunistica presente nelle varie zone mediante un'attenta organizzazione dei lavori. In particolare l'attraversamento dei corsi d'acqua, dovrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ittica ed in periodo di magra; in particolare per l'attraversamento del fiume Ledra (acque a trota marmorata) si opererà al di fuori del periodo riproduttivo (novembre-gennaio); l'attraversamento del Tagliamento non dovrà essere effettuato nei periodi riproduttivi dell'avifauna;

13) l'attraversamento delle zone di risorgiva del Campo di Osoppo, tra all'incirca il Km 7 e il Km 14, dovrà essere effettuato nel periodo di minimo impinguamento della falda, nei mesi invernali;

14) la SNAM dovrà provvedere ad avvisare l'Ente tutela pesca prima dell'inizio dei lavori di attraversamento di ogni corso d'acqua affinché lo stesso possa verificare la presenza di condizioni di rischio per la fauna ittica;

15) le piazzole provvisorie di stoccaggio andranno di norma realizzate in aree a destinazione agricola, evitando di interessare zone boscate, di fascia ripariale o prative; si dovranno evitare nelle aree di greto accatastamenti di tubazioni, dispersioni anche temporanee di materie plastiche e di saldatura, scarichi dei materiali di scavo in eccedenza;

16) gli attraversamenti della viabilità statale, provinciale e comunale dovranno essere eseguiti con modalità tali da non comportare di norma l'interruzione del traffico, e con il mantenimento delle condizioni di sicurezza sino a completa esecuzione dei lavori, e tutta la rete viaria interessata dal transito di mezzi correlati alla realizzazione dell'opera dovrà essere

ripristinata a regola d'arte qualora subisca danni derivanti dalle attività di cantiere;

17) nel caso in cui si dovessero verificare momentanee interruzioni, o modificazioni quantitative o qualitative dell'approvvigionamento idrico degli acquedotti pubblici per opere che incidano sulle fonti o sulle condotte, dovrà essere data immediata comunicazione alle autorità comunali e all'Azienda sanitaria competente, e dovranno essere adottate idonee misure di emergenza e di ripristino delle condizioni di fornitura di acqua potabile.

Prescrizioni relative agli interventi di ripristino

Ripristini morfologici e di difesa idraulica

18) le sponde dei corsi d'acqua, che dovranno essere ripristinate secondo l'originaria pendenza delle scarpate, dovranno essere messe in condizione di rinverdirsi rapidamente;

19) i ripristini spondali in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno di norma essere realizzati con opere di consolidamento a verde, privilegiando l'impiego di palizzate in legno o i graticciati, limitando - nel caso non fosse possibile l'utilizzo di tali tecniche, ovvero nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un grado di sicurezza adeguato - l'uso di materiali litoidi sia in estensione, per la protezione delle sponde ai tratti effettivamente necessari, sia in altezza sino alla quota ordinariamente raggiunta dalle acque;

20) nel ripristino morfologico dell'attraversamento del Rio Cartine la soletta in cls dovrà essere rivestita in pietrame risultante dagli scavi;

21) il ripristino spondale dell'attraversamento del fiume Ledra dovrà essere realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica, evitando l'utilizzo di scogliere o gabbionate.

Ripristini vegetazionali

22) dovranno essere effettuati i ripristini di tutte le superfici denudate con l'obiettivo d'innescare il processo evolutivo della vegetazione partendo dagli stadi pionieri compatibili con le condizioni ambientali locali; la scelta delle specie e degli individui da utilizzare nei ripristini da eseguirsi dovrà ricadere su genotipi più autoctoni possibile per evitare eventuali inquinamenti genetici;

23) l'inerbimento dovrà interessare tutta la superficie precedentemente a prato e denudata dai lavori, a esclusione delle aree di pertinenza di impianti tecnologici previsti dal progetto. l'impianto di specie legnose dovrà essere finalizzato alla ricostituzione di filari e boschette sostituendo specie infestanti e ruderali;

24) nelle aree di pertinenza ed esternamente a tutti gli impianti di linea (nodi, area trappole, punti di controllo) dovranno essere previsti mascheramenti costituiti da piante arbustive e piantumazioni a medio fusto autoctone, allo scopo di formare - compatibilmente con le esigenze di sicurezza proprie di queste tipologie di impianti - un effetto «boschetto»; analogo intervento andrà effettuato per gli impianti esistenti e nuovamente interessati dai lavori laddove sono presenti schermature effettuate con essenze non tipiche dell'area (es. abete rosso);

25) i terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua;

26) nel progetto di ripristino morfologico e vegetazionale dovrà essere riposto particolare attenzione agli aspetti vegetazionali nel tratto in sponda destra del fiume Tagliamento, Comune di Trasaghis, a Sud del P.247; si dovrà salvaguardare la vegetazione arborea esistente cresciuta in alveo al piede della scogliera stessa, evitando il transito di mezzi, l'accesso puntuale o esteso, la creazione di piste provvisorie al piede della sponda;

27) la SNAM, nel periodo di tre anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto di ripristino ed il cui controllo sarà effettuato dagli Ispettorati ripartimentali competenti per territorio.

Prescrizioni previste per l'area del pSIC IT3320015 «Valle del medio Tagliamento»

28) L'attraversamento dell'areale del sito di importanza comunitaria «Valle del medio Tagliamento» (km 6,610-12,510) sarà realizzato nel periodo invernale compreso tra l'inizio del mese di novembre e la fine del mese di gennaio, anteriormente allo sviluppo della vegetazione, al di fuori periodo riproduttivo degli Anfibi (da metà febbraio a luglio) e al periodo di nidificazione dell'avifauna (da marzo, a luglio);

29) la realizzazione degli attraversamenti del Rio Pisiris (o Rio Tagliamento) e della Roggia Nera verranno effettuati nell'intervallo compreso tra i mesi di settembre e di ottobre o, alternativamente, tra i successivi mesi di agosto e settembre, per evitare il periodo riproduttivo dei salmonidi e dovrà essere limitata la durata delle attività in alveo;

30) eventuali operazioni di cantiere che interessino olle di risorgiva dovranno essere effettuati durante i periodi di secca coincidenti con la stagione estiva, in

particolare nell'area delle risorgive situata nelle vicinanze del passaggio a livello della linea ferroviaria Gemona-Sacile (porzione meridionale del pSIC);

31) gli attraversamenti della Roggia Nera e del Rio Pisiris all'interno del pSIC dovranno essere realizzati con un by-pass per garantire il flusso idrico; l'alveo intercettato dalla condotta e dal varco dovrà essere accuratamente ricostruito secondo le metodologie dell'ingegneria naturalistica e similmente ricomposta la ricca vegetazione ripariale che ne sottolinea il sinuoso andamento;

32) all'interno del pSIC non potranno essere realizzate piazzole, aree di deposito, allargamenti della fascia di lavoro; dovrà essere realizzata una fascia di larghezza massima 18 m. e solo per motivi tecnici, adeguatamente motivati, potrà essere realizzata una fascia di 28 m; in corrispondenza di aree boscate, laddove tecnicamente possibile, tale ampiezza dovrà essere ulteriormente limitata a dimensioni minime;

33) la fascia di lavoro, durante i periodi più secchi e in presenza di terreni particolarmente fini, verrà bagnata artificialmente, onde evitare il sollevamento di grossi quantitativi di polvere;

34) si dovranno utilizzare motosaldatrici e compressori opportunamente desonorizzati, al fine di contenere i livelli sonori entro la soglia di 65 dB(a);

35) le attività di costruzione dell'opera saranno contenute, nell'arco della giornata, in un orario rispettoso dei cicli biologici delle specie animali, evitando ogni operazione lungo la linea nel periodo compreso tra un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo il sorgere del sole;

36) dovrà essere prestata particolare attenzione ad evitare la distruzione di piccole raccolte d'acqua (pozze, ecc.) in prossimità dell'area di passaggio e prevederne, nel caso, un attento ripristino della conformazione originaria, lasciando gli avvallamenti atti alla raccolta delle acque di ruscellamento superficiale e/o di affioramento freatico (in particolare in corrispondenza dell'area di passaggio, in prossimità dell'impluvio denominato Roggia Nera, tra il V. 108 e il P. 126); prima dell'inizio dell'apertura del cantiere il proponente dovrà effettuare il monitoraggio sulle raccolte d'acqua temporanee o permanenti nell'area interessata dagli interventi;

37) in località «Sorgive di Bars», la larghezza dell'area di passaggio a disposizione dei lavori in destra senso gas dovrà essere ridotta dai previsti 18 m. a 11 m., da V. 157 a P. 163 per evitare di interessare il bosco igrofilo che si sviluppa in corrispondenza della linea di risorgiva in prossimità del P. 160;

38) in località «Sorgive di Bars» tra il Km 8 e il Km 9 il tracciato attraversa un interessante ambiente a scacchiera costituito da prati da sfalcio alternati da boschetti e filari di pioppo nero e salici di grandi dimensioni; dovranno essere salvaguardate le piante di grande dimensione e dovrà essere conservato questo tipo di habitat nel corso dei ripristini evitando di effettuare impianti di alberi nei prati esistenti ed utilizzando negli inerbimenti semi di piante erbacee autoctone;

39) dovrà essere prevista l'interruzione dell'area di passaggio al P. 51, in prossimità dell'imbocco di monte del previsto microtunnel, per evitare l'interferenza con l'esistente «bosco alveale a salice bianco e pioppo nero»;

40) dovrà essere ridotta la larghezza dell'area di passaggio tra i picchetti P.61 a P 66 in corrispondenza dell'attraversamento di un «bosco alveale a salice bianco e pioppo nero», posto appena al di fuori del perimetro del pSIC;

41) i ripristini in corrispondenza dell'habitat «Fiumi alpini con vegetazione alveale erbacea» (cod. 3220) corrispondente nella carta dell'uso del suolo della Relazione di incidenza a «Vegetazione erbacea dei greti», non dovranno prevedere la piantumazione di salici e pioppi e prevedere il contenimento delle specie avventizie infestanti;

42) nell'habitat «Fiumi alpini e loro vegetazione riparia a Salix eleagnos» (cod. 3240), dovranno essere effettuati ripristini tramite piantumazione, in rapporti pressoché omogenei, delle tre specie Salix eleagnus, Salix purpurea e Populus nigra. A tal scopo si dovrà programmare il prelievo delle talee necessarie possibilmente già in fase di apertura del tracciato;

43) in considerazione del fatto che l'habitat «Prati aridi su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)» (cod. 6210) risulta essere l'habitat di maggior pregio nell'area esaminata e della contiguità tra lo stesso e l'area di passaggio, quali misure mitigative andranno previste:

- l' interruzione della continuità dell'area di passaggio tra gli stessi P. 77 e V. 83 con il divieto di transito dei mezzi lungo l'attigua porzione dell'alveo del fiume Tagliamento, ove è stata rilevata la presenza dell'habitat;
- il contenimento dei lavori di installazione della tubazione sul rilevato esistente da P.77 a V. 83 (Colle San Rocco), attraverso una particolare modalità operativa che prevede la posa di una singola barra per volta e la saldatura di collegamento all'interno della trincea, eliminando quindi la fase di sfilamento e saldatura delle barre lungo la linea;

- il divieto di deporre il materiale proveniente dallo scavo a lato del tracciato laddove siano interessati aree dell'habitat in questione.

Quale misura compensativa per l'eventuale perdita, dovrà essere effettuato, dove ciò è possibile l'asportazione delle zolle e il reimpianto contestuale in aree all'interno del pSIC prive di vegetazione naturale, dopo preparazione del substrato, consistente nell'asportazione dello strato superficiale, spesso troppo fertile ed eutrofizzato per garantirne l'attecchimento. Dove il reimpianto non risulta effettuabile, sarà effettuato un ripristino con semina utilizzando sementi di fiorume proveniente da aree limitrofe collinari o di alta pianura, come indicato dal proponente, eventualmente integrato da specie commerciali non aggressive quali: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca rupicola. Per la scelta delle specie, oltre a quelle indicate la Direzione regionale dei parchi si riserva di integrare l'elenco poiché finora non è stato possibile effettuare un riscontro puntuale durante i sopralluoghi nell'area, effettuati in periodi non favorevoli per i rilievi floristici e vegetazionali (il periodo utile per questo particolare tipo di habitat è, infatti, la primavera avanzata, maggio - giugno). E' da evitare la piantumazione di alberi e arbusti;

44) per i ripristini relativi a «Prati concimati da sfalcio», individuati nella Carta dell'uso del suolo quali prati da sfalcio o prati erborati con siepi, quando sono molto incespugliati, poiché si tratta di formazioni con una biodiversità minore del tipo precedente, ma che conservano comunque un buon valore naturalistico, si ritengono valide le modalità di ripristino descritte al punto precedente. A tal scopo il proponente dovrà effettuare un'apposita verifica sul campo con la Direzione regionale dei parchi, entro l'inizio dei lavori ed in periodo favorevole per un rilievo floristico, al fine di predisporre le opportune modalità operative in fase di apertura della fascia di lavoro e le successive modalità di ripristino. Tali indicazioni dovranno essere recepite dalla SNAM e tenute in conto nella predisposizione del progetto esecutivo di ripristino.

Raccomandazioni

1) Verificare in fase di progetto esecutivo la necessità di realizzare opere di difesa di eventuali manufatti fuori terra, atti a fronteggiare fenomeni di crollo e scendimento massi tra l'abitato di Bordano e quello di Braulins e in corrispondenza del versante nord del Colle di Susans;

2) realizzare l'attraversamento del fiume Tagliamento a monte del ponte di Braulins con modalità tali da garantire la sicurezza per i territori limitrofi nei riguarda delle eventuali piene che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori; a tal fine dovranno essere predisposte opere provvisionali atte a garantire tale sicurezza, concordando con il Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente gli accorgimenti da osservare durante i lavori;

3) adottare, nelle aree agricole lungo il tracciato del metanodotto, opportuni sistemi di segnalazione della fase di ripristino sino a quando non si sia ultimato il ritombamento e raggiunto un sufficiente compattamento dei terreni oggetto d'escavazione;

4) porre particolare attenzione nel ripristino del reticolo superficiale interessato tra il P231 e il P239 (III tronco) presso la Roggia del Mulino;

5) non interferire in corrispondenza del P. 293 (III tronco) coincidente con il canale Ledra dismesso, con il vecchio fabbricato di derivazione, da salvaguardare come memoria storica del sistema irriguo consortile;

6) verificare in sede di progettazione esecutiva la possibilità di realizzare il ripristino morfologico del Torrente Ripudio con tecniche di ingegneria naturalistica evitando l'utilizzo di scogliere.

B) Il presente provvedimento comprende anche:

- l'espressione favorevole in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;
- l'autorizzazione in materia di tutela del paesaggio di cui al decreto legislativo 490/1999;
- l'autorizzazione in materia di riduzione di superficie boscata di cui alla legge regionale 22/1982;
- l'autorizzazione di carattere idraulico di cui al R.D. 523/1904.

C) In relazione al precitato decreto legislativo 490/1999, il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione progettuale, verrà inviato, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, alla competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia.

D) Il presente provvedimento verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità ed al pubblico interessato individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1711.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. «Progetto di ampliamento della coltivazione della Cava di ghiaia denominata Clapadarie ubicata nel Comune di Gonars (Udine) e contestuale recupero ambientale migliorativo rispetto a quanto previsto nel piano di ripristino autorizzato con D.R. n. 372/IND/42 del 12 luglio 1977 attualmente in vigore.».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE)

RILEVATO che l'opera citata viene sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale a seguito del decreto del Direttore regionale dell'ambiente AMB/515/SCR/21 del 18 giugno 2002, con il quale è stato stabilito, alla conclusione del procedimento di verifica di cui all'articolo 10 del precitato D.P.R. 12 aprile 1996, che l'iniziativa in argomento deve essere assoggettata alla procedura di VIA;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 29 novembre 2002 è pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente l'istanza della Beton Cave S.r.l. di Gonars (a cui è subentrata la Logic PA S.p.A. di Gonars), per l'esame si sensi della legge regionale 43/1990 del «progetto di ampliamento della coltivazione della cava di ghiaia denominata Clapadarie nel Comune di Gonars e contestuale recupero ambientale migliorativo rispetto a quanto previsto nel piano di ripristino autorizzato con D.R. n. 372/IND/42 del 12 luglio 1977 attualmente in vigore»;
- il 31 dicembre 2002, data in cui è pervenuta all'Amministrazione regionale comunicazione dell'annuncio sulla stampa dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali in argomento, ha avuto avvio il relativo procedimento;
- con decreto AMB/43/VIA/142 del 17 gennaio 2003 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 5 febbraio 2003 - sono state individuate quali Autorità di cui all'articolo 13 della legge regionale 43/1990, il Comune di Gonars, la Provincia di Udine, la Azienda Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;
- con nota AMB/1838/VIA/142 del 23 gennaio 2003 è stato chiesto il parere alle Autorità sopra citate;
- con nota AMB/1703/VIA/142 del 22 gennaio 2003 è stato chiesto il parere all'ARPA e alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della pianificazione territoriale, delle foreste, della viabilità e trasporti;
- con nota interna è stato chiesto il parere al Servizio geologico della Direzione dell'ambiente;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale in particolare risulta che entro il termine di legge sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Comune di Gonars, con nota 2557 del 5 marzo 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la Provincia di Udine con nota del 7 marzo 2003 n. 24340/03, ha trasmesso la determina n. 126 del 7 marzo 2003 prot. n. 24319/03 con la quale esprime parere non favorevole;
- la Azienda Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» con nota 02021 D.P./CP/gs di data 20 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

RILEVATO inoltre che risultano pervenuti i seguenti pareri collaborativi:

- la Direzione regionale delle foreste e della caccia, che con nota del 20 marzo 2003 F/8-1/n. 6251 ha trasmesso il parere dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Udine, favorevole con prescrizioni;
- la Direzione regionale della viabilità che con nota del 4 marzo 2003 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- il Servizio geologico che con nota del 21 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il parere n. VIA/2/2003 relativo alla seduta del 7 maggio 2003, con cui la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso parere favorevole, con prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto, le quali vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

RITENUTO opportuno precisare che le specifiche prescrizioni contenute nel predetto parere della Commissione tecnico-consultiva VIA recepiscono, in particolare, quanto espresso dalle Autorità e degli Organismi consultati, e che le prescrizioni stesse consentono di superare il precitato parere negativo espresso dalla Provincia di Udine;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

A) Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Beton Cave S.r.l. di Gonars (a cui è subentrata la Logic PA S.p.A. di Gonars) - riguardante il «progetto di ampliamento della coltivazione della cava di ghiaia denominata Clapadarie nel Comune di Gonars e contestuale recupero ambientale migliorativo rispetto a quanto previsto nel piano di ripristino autorizzato con D.R. n. 372/IND/42 del 12 luglio 1977 attualmente in vigore», con le seguenti prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento:

1) il progetto definitivo dovrà prevedere:
   - che le misure di controllo delle acque quali arginelli, scoline e ricircolo delle acque utilizzate per il lavaggio degli inerti vengano attuate prima dell'inizio della coltivazione dell'escavazione in progetto;
   - una estensione - dall'area di cava fino alle prese del CAFC a Fauglis - delle indagini idrogeologiche con l'obiettivo di accertare che vi sia una effettiva indipendenza tra la falda superficiale e la falda dalla quale attingono le prese medesime;
   - che sia effettivamente accertata la continuità areale dell'orizzonte impermeabile che separa la falda freatica superficiale interessata dallo scavo dalla prima falda artesiana soggiacente, nonché l'indipendenza delle suddette falde tra loro come disposto dal C.T.R. sezione III n. 23 marzo 2000 del 12 dicembre 2000 quale condizione per l'ampliamento delle escavazioni in falda;
   - la realizzazione di una barriera verde costituita da essenze arboree ed arbustive di diverse specie a fitto sesto d'impianto, onde mascherare e diminuire l'impatto dovuto all'immissione di rumore e di polveri tra l'area riservata all'impianto di lavorazione inerti e l'area destinata alle attività ricreative;
   - il posizionamento, salvo diverse dimostrate esigenze, di ulteriori alberi in zona parcheggio;
   - la realizzazione di un impianto di irrigazione per il mantenimento delle opere a verde, con l'obbligo per il proponente di seguire per due stagioni vegetative consecutive l'andamento dei ripristini vegetazionali e di fronteggiare in tale periodo eventuali fallanze;
   - che venga prevista la possibilità di utilizzazione dell'area, una volta terminata l'attività di escavazione e ultimate le opere di recupero, da parte dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni pubbliche nei termini e nei modi da stabilirsi con l'Amministrazione medesima;
2) il proponente, prima dell'avvio delle attività di cava, dovrà raggiungere specifiche intese con le Autorità preposte alla viabilità pubblica con la quale si connette la viabilità di servizio, allo scopo di attuare tutte le misure atte a regolare in maniera ottimale e secondo le indicazioni di legge i relativi flussi di traffico;
3) allo scopo di limitare gli impatti sulla viabilità pubblica dovuti al traffico connesso alle attività di cava, il quantitativo massimo dei materiali scavati destinato all'immissione diretta sul mercato non dovrà superare il valore massimo di 28.200 m3/anno indicato nella documentazione presentata;
4) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale.

B) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità ed al pubblico interessato individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2003, n. 1712.

Legge regionale 43/1990. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto riguardante la coltivazione di inerti in Località Povoledo, sita in Comune di Cordenons (Pordenone); presentato dalla: Boccato Ghiaia S.r.l. di Salgareda (Treviso).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concer-

nente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE);

RILEVATO che l'opera citata viene sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale a seguito del decreto del Direttore regionale dell'ambiente AMB/633/SCR/28 del 16 luglio 2002, con il quale è stato stabilito, alla conclusione del procedimento di verifica di cui all'articolo 10 del precitato D.P.R. 12 aprile 1996, che l'iniziativa in argomento deve essere assoggettata alla procedura di VIA;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 19 dicembre 2002 è pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente l'istanza, per l'esame si sensi della legge regionale 43/1990, del progetto riguardante l'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia, sita in Comune di Cordenons (Pordenone);
- il 30 dicembre 2002, data in cui è pervenuta all'Amministrazione regionale comunicazione dell'annuncio sulla stampa dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali in argomento, ha avuto avvio il relativo procedimento;
- con decreto AMB/0040/VIA/145 del 16 gennaio 2003 - pubblicato sul BUR n. 6 del 5 febbraio 2003 - sono state individuate quali Autorità di cui all'articolo 13 della legge regionale 43/1990, il Comune di Cordenons, la Provincia di Pordenone, la Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;
- con nota AMB/1578/VIA/145 del 21 gennaio 2003 è stato chiesto il parere alle Autorità sopra citate;
- con nota AMB/2086/VIA/145 del 27 gennaio 2003 è stato chiesto il parere all'ARPA, ed alle Direzioni regionali agricoltura, pianificazione territoriale, foreste, viabilità e trasporti;
- con nota interna è stato chiesto il parere al Servizio geologico della Direzione dell'ambiente;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale in particolare risulta che entro il termine di legge sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Comune Cordenons, con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole;
- la Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», con delibera n. 114 del 6 marzo 2003, ha espresso parere favorevole;
- la Provincia di Pordenone con nota di data 7 marzo 2003 prot. 0013221, ha espresso «gli elementi che rendono accettabile l'intervento e quelli che destano perplessità sulla base dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e della valutazione delle conoscenze d'ufficio»;

RILEVATO inoltre che risultano pervenuti i seguenti pareri collaborativi:

- il Servizio bonifica ed irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, con nota AGR/1-4/8371 del 21 marzo 2003, ha chiarito che la zona oggetto dell'apertura della nuova cava non è servita da opere pubbliche d'irrigazione né è interessata, per il futuro, da programmi d'intervento;
- l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone, con nota F/8-4/1975 del 28 marzo 2003, ha precisato che l'area interessata dai lavori non è soggetta a vincolo idrogeologico;
- il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale, con nota P.T./2365/1.402/ 1133- 2003/WB del 20 febbraio 2003, ha comunicato che l'intervento non interessa aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 490/1999, ed ha proposto accorgimenti progettuali;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni dall'ARPA, dalla Direzione regionale della viabilità e trasporti, né da Associazioni di cittadini.

VISTO il parere n. VIA/3/2003 relativo alla seduta del 7 maggio 2003, con cui la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e con raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto, le quali vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

A) Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da Boccato Ghiaia S.r.l., Salgareda (Treviso) - riguardante l'apertura di una nuova cava in Località Povoledo, in Comune di Cordenons, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento:

a) prescrizioni:

1) il progetto definitivo preordinato all'ottenimento dell'autorizzazione alle attività di cava dovrà contenere, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, anche:

- un elaborato concernente le tematiche di cui parere del Comitato tecnico regionale, sezione III, n. 23 marzo 2000 del 12 dicembre 2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 31 gennaio 2001, ed in particolare alle prescrizioni riportate al punto 2.5 dello stesso, riferite all'apertura di nuove cave non in falda;

- un elaborato riguardante l'utilizzo finale della cava, utilizzo che dovrà essere diretto ad attività di conservazione dell'ambiente, in quanto risorsa di un territorio che possiede un pregio nel suo complesso;
- un elaborato riguardante i ripristini ambientali, in base al quale, salvo diverse dimostrate esigenze, dovrà essere evitato l'utilizzo di materiale terroso necessario al completamento del recupero ambientale proveniente dall'area esterna a quella del Comune di Cordenons. Le siepi dovranno essere ottenute mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone, gli elementi metallici di supporto della rete di recinzione dovranno essere collocati in modo da essere mascherati dalla siepe perimetrale;
- un elaborato relativo alla aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti, nonché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale. Tale elaborato dovrà riportare specifici elementi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;

2) dovrà essere escluso l'attraversamento dei mezzi da e per la cava dell'abitato di Cordenons, se non per specifici utilizzi da sottoporre ad autorizzazione;

3) la viabilità di servizio e la sua connessione con la viabilità pubblica dovranno essere oggetto di puntuale progettazione per minimizzare problemi, quale quello legato alle polveri, e per garantire la sicurezza stradale;

4) il proponente, prima dell'avvio delle attività di cava, dovrà raggiungere specifiche intese con le Autorità preposte alla viabilità pubblica con la quale si connette la viabilità di servizio, allo scopo di attuare tutte le misure atte a regolare in maniera ottimale e secondo le indicazioni di legge i relativi flussi di traffico;

5) il proponente dovrà seguire il recupero ambientale per almeno due stagioni vegetative successive all'ultimazione del ripristino stesso, allo scopo di fronteggiare eventuali fallanze;

6) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale.

b) raccomandazioni:

1) con separata progettazione è opportuno venga studiata una soluzione che preveda l'abbattimento del diaframma divisorio tra la adiacente cava esaurita e quella prevista dal progetto, allo scopo di consentire la creazione di un'area da destinare ad attività di conservazione dell'ambiente finalizzata alla costituzione di un elemento di rete ecologica di collegamento, funzionale alla conservazione dell'insieme di habitat e di specie che caratterizzano il pSIC «Magredi del Cellina» ed il pSIC «Risorgive del Vinchiaruzzo».

B) Il presente provvedimento verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità ed al pubblico interessato individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2003, n. 2012. (Estratto).

Comune di Medea: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 177 del 13 marzo 2003, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 146 del 23 gennaio 2003 in merito alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Medea, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 177 del 13 marzo 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 177 del 13 marzo 2003, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Medea;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2003, n. 2014. (Estratto).

Comune di Bertiolo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 14 del 28 aprile 2003, di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare n. 14 del 28 aprile 2003, di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Bertiolo;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2003, n. 2017. (Estratto).

Comune di Tarcento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 13 del 14 febbraio 2003, di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3681 del 30 ottobre 2002 in merito alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tarcento, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 13 del 14 febbraio 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 13 del 14 febbraio 2003, di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tarcento;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2003, n. 2018. (Estratto).

Comune di Tricesimo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 6 del 4 marzo 2003, di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'escutività della deliberazione consiliare del Comune di Tricesimo n. 6 del 4 marzo 2003, di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 2100.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità di una cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 21 maggio 2003 al «Consorzio Unispes a r.l.» con sede in Trieste, dal quale si rileva che l'ente stesso è privo della compagine sociale, causa l'avvenuta estinzione delle due società cooperative che lo costituivano, ed è conseguentemente inattivo;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 codice civile del predetto ente, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 2 luglio 2003;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 codice civile il «Consorzio Unispes a r.l.» con sede in Trieste, costituito il 20 novembre 1972 per rogito notaio dott. Guido Poillucci di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 2108.

Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006. Azione 3.1.3 - Formazione professionale transfrontaliera. Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ed in particolare l'articolo 20 che prevede l'Iniziativa comunitaria INTERREG;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione Europea del 27 dicembre 2001 che approva il Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA - Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 835 del 22 marzo 2002 che ha approvato il Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA - Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, con presa d'atto della citata decisione comunitaria;

VISTA la nota del Servizio autonomo per i rapporti internazionali del 18 giugno u.s., prot. 2041/SARI/INTIIIAI-S con la quale è stato comunicato che il Comitato congiunto di pilotaggio del programma INTERREG IIIA/PhareCBC Italia-Slovenia ha approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sull'azione 3.1.3 del Programma medesimo - Formazione professionale transfrontaliera;

RITENUTO pertanto di approvare l'avviso parte integrante del presente provvedimento relativo alla presentazione di progetti a valere sul del Programma INTERREG IIIA/PhareCBC Italia-Slovenia, azione 3.1.3 - Formazione professionale transfrontaliera;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili e pari a 2 milioni di euro sono così ripartite:

Formazione permanente gruppi omogenei	700.000,00
Formazione continua Enti locali	700.000,00
Work experiences	600.000,00
Totale	2.000.000,00

CONSIDERATO che l'avviso viene attuato attraverso sportelli che sono operativi dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 aprile 2004;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, comprensiva dell'avviso parte integrante, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Secondo quanto indicato in premessa, è approvato l'avviso parte integrante del presente provvedimento relativo alla presentazione di progetti a valere sul del Programma INTERREG IIIA/PhareCBC Italia-Slovenia, azione 3.1.3 - Formazione professionale transfrontaliera.

Le risorse complessivamente disponibili e pari a 2 milioni di euro sono così ripartiti:

Formazione permanente gruppi omogenei	700.000,00
Formazione continua Enti locali	700.000,00
Work experiences	600.000,00
Totale	2.000.000,00

L'avviso viene attuato attraverso sportelli che sono operativi dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 aprile 2004.

La presente deliberazione, comprensiva dell'avviso parte integrante viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A
ITALIA-SLOVENIA

2000-2006

Asse 3 «Risorse umane, cooperazione e armonizzazione dei sistemi»

Misura 3.1 «Qualificazione delle risorse umane, aggiornamento professionale e iniziative innovative sul mercato del lavoro»

Azione 3.1.3 «Formazione professionale transfrontaliera»

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Obiettivi

Si intende dare attuazione con il presente avviso all'azione 3.1.3 nell'ambito dell'obiettivo specifico dell'asse 3 «Valorizzare le risorse umane del territorio transfrontaliero» previsto dal DOCUP INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006.

Si perseguono, a tal fine, gli obiettivi di creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo socio - economico dell'area transfrontaliera, andando ad incidere sul livello di efficienza e competenza delle amministrazioni locali nonché sul rafforzamento delle opportunità occupazionali, superando gli ostacoli che limitano il mercato del lavoro transfrontaliero.

Si intende in tal modo, attraverso alcune opportune azioni, assicurare un livello di competenze professionali in grado di facilitare il coinvolgimento delle risorse umane nell'adattamento del territorio ai processi di globalizzazione in atto, ai processi di allargamento dell'Unione Europea, assicurando un maggior coinvolgimento nelle principali tematiche dell'agenda politica dell'Unione Europea. Su altro versante si persegue il fine di sviluppare iniziative formative per favorire l'integrazione nel mercato del lavoro di risorse umane giovani ed adulte con un attenzione particolare alle tematiche inerenti l'imprenditorialità, il settore del turismo transfrontaliero e la tutela ambientale. Inoltre, con la realizzazione di tirocini formativi aziendali individuali (work-experiences), si persegue concretamente il fine di promuovere la mobilità transfrontaliera del lavoro con riguardo anche agli aspetti di debolezza sociale.

Il presente avviso viene adottato in coerenza ed attuazione della Strategia Europea per l'Occupazione, degli obiettivi globali del Fondo Sociale Europeo e del Programma Operativo Regionale Friuli-Venezia Giulia Obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo, degli obiettivi espressi dal DOCUP INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, del Complemento di programmazione INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 e dalle risultanze del processo di bottom-up attivato sul territorio dall'Autorità di Gestione del Programma INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006.

1.2 Risorse disponibili

Periodo 2000-2006: 2 MEURO (risorse F.E.S.R., F.d.R., bilancio regionale)

1.3 Rispetto dei campi trasversali d'intervento

I progetti presentati ai sensi del presente avviso devono rispettare i principi di seguito elencati. L'applicazione di tali principi dovrà venire esplicitata nella Scheda per la presentazione di proposte progettuali «Programma di Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia Slovenia 2000-2006» ai punti di seguito specificati.

Partenariato transfrontaliero:

Tutti i progetti presentati devono prevedere rapporti di partnership transfrontaliera nell'attuazione degli interventi. Punti 4 e 5 della Scheda.

Sviluppo locale:

I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali transfrontaliere e collegarsi con l'emergere di specifici fabbisogni professionali settoriali e/o territoriali. Punto 6 della Scheda.

Integrazione:

Gli interventi formativi e gli stage aziendali devono integrarsi e correlarsi al raggiungimento dell'obiettivo globale del Programma ed in particolare con i contenuti delle misure 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 e con le altre azioni della misura 3.1. Punto 12 della Scheda.

Società dell'informazione:

Tutte le attività formative di durata superiore alle 50 ore devono prevedere un modulo formativo, denominato «Società dell'informazione» in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Tale modulo deve essere pari ad almeno il 2% della durata complessiva dell'attività in senso stretto. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa. Punto 7 della Scheda.

Pari opportunità:

Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti.
Si terrà debitamente conto nei progetti della realizzazione del mainstreaming di genere. Punto 8 della Scheda.

1.4 Attuazione degli interventi

Con riferimento alle modalità d'attuazione, per quanto non disposto e compatibile con il presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni regionali contenute nel Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3» approvato con D.P.Reg. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, in seguito citato come Regolamento.

Fermo restando che per la disciplina del F.E.S.R. si applica il principio di territorialità (finanziamento di soli progetti o parti di essi che sono fisicamente situati nel territorio dell'U.E.), è prevista un'interpretazione meno rigida nella sua applicazione in alcuni casi, tra i quali il riconoscimento di spese sostenute da partecipanti provenienti da paesi candidati a riunioni, seminari e corsi ed altresì spese sostenute dai partecipanti di Stati membri dell'U.E. per parti di progetti che si svolgono in un paese candidato e sono vitali per il buon esito del progetto nel suo insieme.

Tutte le attività formative dovranno concludersi con esami o prove finali ed il rilascio di un'attestato di frequenza.

1.5 Modalità di presentazione

I progetti formativi devono essere presentati, utilizzando i seguenti documenti:

- Scheda per la presentazione di proposte progettuali «Programma di Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia Slovenia 2000-2006» in formato cartaceo, redatto in lingua italiana e slovena.
- Formulario unico, in formato cartaceo e su supporto informatico.

Entrambi sono disponibili sul sito www.regione.fvg.it/formazione/frame-strumentazione.htm

Ciascun soggetto proponente è tenuto ad allegare ai succitati documenti:

- copia del Modello A/1 - Richiesta di finanziamento progetti formativi;
- documenti attestanti la partnership di progetto (lettere di intenti, protocolli d'intesa, accordi di cooperazione ecc.);
- documenti attestanti l'eventuale partecipazione delle minoranze etnico-linguistiche.

I progetti dovranno pervenire alla Direzione regionale della formazione professionale, via S.Francesco, 37 Trieste, secondo le modalità specificate nelle successive sezioni del presente avviso.

1.6 Selezione dei progetti

La selezione dei progetti sarà effettuata in due fasi logicamente distinte: una prima ad opera della Direzione regionale della formazione professionale (fase presitruttoria) ed una seconda ad opera del Comitato congiunto di Pilotaggio (selezione congiunta).

1.7 Fase preistruttoria:

La fase preistruttoria verterà sull'analisi dei seguenti aspetti:

- eligibilità del progetto al titolo dell'avviso;
- completezza della documentazione di cui al punto 1.5;
- verifica di coerenza con il programma (eligibilità dei proponenti e delle azioni; proposte, localizzazione) e con le politiche comunitarie, nazionali e regionali;
- rispetto dei campi trasversali d'intervento di cui al punto 1.3;
- rispetto dei parametri finanziari;
- possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione del progetto;
- rispetto dei termini previsti per la presentazione dei progetti.

Il mancato rispetto di anche uno dei succitati aspetti è causa di esclusione dalla fase di valutazione successiva.

1.8 Sistema di valutazione (selezione congiunta)

La valutazione dei progetti verterà sui seguenti aspetti:

a) Qualità della cooperazione transfrontaliera (max 7 punti):

- cooperazione/coinvolgimento preliminare nella fase di progettazione (requisito minimo: lettera d'intenti) (1 punto);
- realizzazione congiunta italo-slovena di almeno una parte del progetto (1 punto);
- esistenza di un progetto partner finanziato con risorse pubbliche o private (1 punto);

- utilizzo comune dei risultati del progetto e creazione di reti tra autorità/imprese/associazioni locali (1 punto);
- continuazione della cooperazione anche dopo la conclusione del finanziamento FESR (1 punto);
- grado di copertura dell'area eligibile (esistenza di più di due soggetti coinvolti nei punti precedenti) (1 punto);
- sinergia con le priorità fissate dai documenti di programmazione biennali sloveni (Grant Scheme e Small Project Fund) (1 punto);

b) Impatto transfrontaliero (max 7 punti):

- superamento delle barriere amministrative e giuridiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro (1 punto);
- miglioramento della conoscenza reciproca in materia di istruzione, formazione e politiche del lavoro (1 punto);
- incremento della cooperazione e dell'integrazione fra i sistemi di istruzione (1 punto);
- avvio e intensificazione della collaborazione tra istituzioni nel mercato del lavoro (1 punto);
- sviluppo di strategie occupazionali innovative e di nuovi profili professionali conformi alle esigenze transfrontaliere (1 punto);
- sviluppo/realizzazione di offerte di formazione e prefezionamento ad orientamento transfrontaliero (1 punto);
- incremento della mobilità transfrontaliera tra studenti (1 punto);
- incremento della mobilità transfrontaliera tra formatori (1 punto);
- innovatività e riproducibilità del progetto (1 punto);
- contributo all'incontro domanda-offerta di lavoro (1 punto);
- incremento del numero di lavoratori transfrontalieri (1 punto).

Come requisito minimo ogni progetto dovrà ottenere almeno un punto in ognuno dei due aggregati sopra esposti. Il punteggio massimo assegnato ad un progetto sarà di 14 punti di cui 7 nel primo aggregato e 7 nel secondo.

Ai punteggi così ottenuti verranno assegnati ulteriori punti con riferimento al coinvolgimento delle minoranze etnico-linguistiche slovena e/o italiana e alla valenza ambientale dei progetti:

c) Coinvolgimento delle minoranze etnico-linguistiche slovena e/o italiana

Alla previsione di un coinvolgimento - nell'ambito dell'intervento - delle minoranze etnico-linguistiche della fascia transfrontaliera verranno attribuiti 2 punti.

d) Valenza ambientale

Alla previsione di azioni che abbiano un impatto positivo sulle questioni ambientali verranno attribuiti 2 punti.

In particolare si prenderanno in considerazione, negli interventi formativi, le figure professionali e/o moduli concernenti questioni o tematiche ambientali.

Per le work-experiences si terrà conto della figura professionale di riferimento del tirocinante e le caratteristiche del soggetto ospitante con riferimento alle tematiche ambientali.

1.9 Intensità del contributo

E' previsto un contributo pubblico pari al 100% del costo totale del progetto.

1.10 Erogazione dei contributi

Anticipazione del 70% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto.

Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a titolo di anticipazione a favore del soggetto attuatore devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa.

1.11 Rendicontazione

Il rendiconto viene presentato alla Direzione regionale della Formazione professionale, via S. Francesco, 37 Trieste, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto e certificato secondo le disposizioni del Regolamento.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1 al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

La spesa ammissibile per l'attività di certificazione, per le attività formative fino a 400 ore non può eccedere i 210,00 euro. Per le work experiences si riconoscerà un costo non superiore a 60,00 euro.

1.12 Certificazione delle spese e controlli

Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute, con particolare riferimento agli articoli 24, 24 bis e 25 del Regolamento.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

SEZIONE 2

FORMAZIONE PERMANENTE PER GRUPPI OMOGENEI

2.1 Soggetti attuatori:

I progetti devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative, site nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, accreditate ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002.

E' ammessa la presentazione dei progetti da parte di associazioni temporanee composte da due o più soggetti; in tale eventualità le Associazioni temporanee devono possedere i seguenti elementi:

- il capofila deve essere uno dei soggetti titolari di sedi operative accreditate di cui al precedente capoverso. Esso diviene il destinatario dei trasferimenti finanziari della Regione ed il responsabile della gestione del progetto;
- almeno uno dei soggetti associati deve essere una impresa ovvero una Associazione di categoria;
- tutti i soggetti associati devono assicurare una attiva partecipazione nella realizzazione del progetto, nel rispetto delle proprie specificità e finalità.

Non si ammettono associazioni temporanee tra soli soggetti titolari di sedi operative accreditate, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione.

In fase di presentazione del progetto va allegata, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione, un accordo sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto associato all'interno del quale sono specificati:

1. l'indicazione del capofila;
2. il ruolo e gli impegni assunti da ciascuno degli associati nell'ambito della realizzazione del progetto;
3. l'impegno a rispettare le condizioni del presente avviso, ivi compreso quello di assicurare la formale costituzione dell'Associazione temporanea prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto.

2.2 Destinatari

Soggetti disoccupati residenti nelle aree ammissibili del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o della Slovenia, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- qualifica professionale;
- diploma di scuola media superiore;
- diploma universitario;
- diploma di laurea.

I progetti devono avviarsi con almeno 12 allievi e concludersi con almeno 8 allievi; il tetto massimo di allievi ammissibili è pari a 25 e rivolgersi ad un'utenza con titolo di studio omogeneo.

2.3 Tipologia formativa

Formazione permanente per gruppi omogenei.

2.4 Contenuti

I contenuti dell'attività formativa dovranno essere correlati ai temi delle altre azioni dell'Iniziativa INTERREG III, in un'ottica, quindi, di accompagnamento agli stessi.

2.5 Durata

Da 200 a 400 ore (attività formativa in senso stretto), di cui almeno il 30% deve sostanziarsi in attività di stage.

2.6 Modalità di attuazione

A sportello. I progetti devono essere presentati presso lo sportello che opera negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine utile per rientrare nella mensilità.

Lo sportello avrà decorrenza dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e chiuderà il 30 aprile 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2.7 Costo ora/corso massimo

150,00 euro. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Il dato finanziario esposto in forma aggregata in fase di presentazione del progetto deve essere dettagliato al momento della presentazione del rendiconto, con il dettaglio delle voci di spesa di cui all'allegato 1.

2.8 Disponibilità finanziaria

Euro 700.000,00.

2.9 Termini di avvio e conclusione delle attività

I progetti devono trovare avvio entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di ammissione a finanziamento e concludersi entro 9 mesi dalla data d'avvio.

SEZIONE 3

FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ENTI PUBBLICI LOCALI

3.1 Soggetti Attuatori

I progetti devono essere presentati da uno dei seguenti soggetti:

a) soggetti titolari di sedi operative, site nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, accreditate ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente della regione n. 207/Pres./2002 ovvero dagli enti pubblici locali interessati direttamente alla formazione del lavoratore. Tali soggetti devono operare su commessa diretta ed espressa di almeno due enti locali;
b) enti pubblici locai direttamente interessati alla formazione del lavoratore, anche in forma associata.

3.2 Destinatari

Lavoratori di Province, Comuni e corrispondenti organismi sloveni situati nell'ambito delle aree ammissibili del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o della Slovenia.

Sono ammissibili anche interventi formativi con utenza appartenente ad unico ente (anche enti pubblici territoriali sloveni).

Il numero minimo di allievi richiesto per poter avviare l'attività formativa è pari a 5. Il progetto è rendicontabile se si conclude con almeno 5 allievi.

3.3 Tipologia formativa

Aggiornamento.

3.4 Durata

Massimo 150 ore.

Si possono prevedere anche più edizioni dello stesso intervento in favore del medesimo organismo, fino ad un massimo di quattro.

3.5 Modalità di attuazione

A sportello. I progetti devono essere presentati presso lo sportello che opera negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine utile per rientrare nella mensilità.

Lo sportello avrà decorrenza dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e chiuderà il 30 aprile 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3.6 Costo ora/corso massimo

150,00 euro. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Il dato finanziario esposto in forma aggregata in fase di presentazione del progetto deve essere dettagliato al momento della presentazione del rendiconto, con il dettaglio delle voci di spesa di cui all'allegato 1

3.7 Disponibilità finanziaria

Euro 700.000,00.

3.8 Termini di avvio e conclusione delle attività

I progetti devono trovare avvio entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di ammissione a finanziamento e concludersi entro 9 mesi dalla data d'avvio.

SEZIONE 4

WORK EXPERIENCES

4.1 Definizione

Le work experiences rappresentano uno strumento attraverso cui viene offerto al disoccupato un contatto diretto con una realtà lavorativa. Gli interventi di work experiences devono caratterizzarsi per la loro reciprocità: il soggetto attuatore deve assicurare che uno stesso progetto preveda una work experience di un residente in area ammissibile del territorio italiano ed un'altra di un residente in area ammissibile in territorio sloveno, pena l'esclusione dalla valutazione.

Per ogni coppia di tirocinanti si dovrà presentare una Scheda per la presentazione di proposte progettuali «Programma di Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006» . Nel titolo del progetto dovranno essere inseriti i nominativi dei due tirocinanti.

Alla succitata Scheda si dovrà allegare un Formulario Unico per ogni singolo tirocinante.

4.2 Soggetti attuatori

I progetti devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative, site nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, accreditate ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002.

4.3 Destinatari

Soggetti in cerca di occupazione residenti nelle aree ammissibili situate nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o della Slovenia, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- qualifica professionale;
- diploma di scuola media superiore;
- diploma universitario;
- diploma di laurea.

4.4 Organismo ospitante

Soggetti privati e pubblici. Sono esclusi tirocini presso enti di formazione e/o scuole. Si ammettono, a

pena di esclusione, solo tirocini presso strutture collocate nelle aree ammissibili al Programma INTERREG III A/Phare CBC - Italia - Slovenia 2000-2006.

4.5 Durata

Da 4 a 8 mesi, da rapportare in ore. Il numero delle ore mensili deve essere riportato all'interno del progetto e non può essere superiore a quanto stabilito dal contratto di lavoro di pertinenza dell'organismo ospitante né inferiore all'80% dello stesso.

La durata del progetto deve intendersi al netto di eventuali periodi di chiusura per ferie dell'organismo ospitante. Detti periodi non danno diritto al percepimento della borsa di studio.

4.6 Modalità di attuazione

A sportello. I progetti devono essere presentati presso lo sportello che opera negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine utile per rientrare nella mensilità.

Lo sportello avrà decorrenza dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e chiuderà il 30 aprile 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

4.7 Costo ora/allievo massimo

Euro 9,00. Il preventivo deve essere articolato sulla base dei costi ammissibili dell'allegato 1. Si chiede pena l'esclusione dalla valutazione la previsione di una borsa di studio che deve essere quantificata nella misura fissa di 620 euro al mese.

4.8 Disponibilità finanziaria

Euro 600.000,00

4.9 Termini di avvio e conclusione delle attività

I progetti devono essere caratterizzati da elementi di immediata cantierabilità con l'indicazione del nominativo dell'allievo e dell'organismo ospitante. L'attività formativa deve iniziare entro 30 giorni dalla data del ricevimento, da parte del soggetto attuatore.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

Allegato 1

Interreg III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006
Avviso per la presentazione di progetti - Annualità 2003
Spese ammissibili a rendiconto

Voce di spesa	Linee d'intervento			
	Formazione per utenza disoccupata	Formazione per enti locali	Work experiences	*Specifiche*
B1 Preparazione				
B1.2 – Progettazione esecutiva	X	X	X	Ammessi anche costi relativi a viaggio, vitto e alloggio del progettista. Max. 5% costo complessivo del progetto
B!.3 – Trasferte personale dipendente	X	X	X	
B1.4 – Pubblicizzazione e promozione	X	X	X	
B1.5 – Selezione e orient. Partecipanti	X	X	X	
B1.6 – Elab. materiale didattico e FAD	X	X	X	
B2 Realizzazione				
B2.1 – Docenza	X	X		Sono ammessi anche i costi relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio.
B2.2 – Tutoring	X	X	X	N° ore massimo ,pari a attività formativa senso stretto. Per work experiences anche tutor aziendale
B2.5 – Erogazione del servizio				
B2.8 – *Indennità partecipanti*	X		X	
B2.9 – Vitto, alloggio, trasp. partecipanti	X	X	X	Solo per visite di studio e stages. Trasporto solo pubblico
B2.10 – Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)	X	X	X	
B2.11 – Assicurazioni	X	X	X	
B2.12 – Esami finali	X	X		
B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature	X	X		
B2.14 – Materiale didattico e di consumo	X	X	X	
B2.15 – Altre spese	X	X	X	*Vedi nota 1)*
B3 Diffusione risultati e attività complementari				
B3.1- Elaborazione reports e studi	X	X		
B3.2- Diffusione dei risultati	X	X		
B4 Direzione e valutazione del progetto				

B4.1 – Direzione	X	X		Max. 25% ore attività format. senso stretto
B4.2 – Coordinamento	X	X	X	Max. 50% ore attività format. senso stretto
B4.3 – Trasferte personale dipendente	X	x		
C Quota di costi generali di funzionamento				
C2 – Segreteria/amministrazione	X	X	X	Vedi nota 2)
C3 – Servizi ausiliari	X	X		
C4 – Trasferte personale dipendente	X	X	X	
C5 – Illuminazione, forza motrice, acqua	X	X		
C6 – Riscaldamento e condizionamento	X	X		
C7 – Telefono	X	X	X	
C8 – Spese postali	X	X	X	
C9 – Assicurazioni	X	X		
C10 – Cancelleria e stampati	X	X		

Nota 1)

- Fideiussione bancaria o assicurativa
- Apertura e gestione conti correnti finalizzati per work experiences
- Certificazione esterna dei rendiconti per tutte le azioni
- IRAP relativa alla voce B.2.8 per formazione disoccupati e work experiences
- Traduzioni e interpretariato (secondo le tariffe ufficiali previste)

Nota 2)

- Numero massimo di ore pari **al doppio dell'**attività formativa in senso stretto, per formazione per utenza disoccupata e formazione per enti locali.
- Massimo 60 ore mensili – con riferimento all'attività in senso lato – per work experiences.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 2109.

F.S.E. - Programma operativo regionale obiettivo 3 - 2000-2006. Accreditamento delle sedi operative degli organismi di formazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione della Commissione Europea (CE) n. 2076/2000 con la quale è stato approvato il Programma operativo regionale dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il citato programma operativo stabilisce la messa a regime, dal 1° luglio 2003, del sistema di accreditamento delle sedi operative degli organismi di formazione situate sul territorio regionale e che dopo tale data solo detti organismi potranno essere destinatari di fondi comunitari;

CONSIDERATO che una prima fase del processo di accreditamento delle sedi operative, realizzato sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al decreto del Presidente dela Regione n. 207/Pres./2002, si è concluso con l'adozione, da parte del Direttore regionale della formazione professionale, degli atti che accreditano le sedi operative di 39 soggetti per un totale di 42 sedi operative;

CONSIDERATO che la previsione del programma operativo è pertanto pienamente rispettata e che a partire dal 1° luglio 2003 sono ammissibili ai finanziamenti connessi all'attuazione del programma operativo medesimo solo i progetti formativi presentati da soggetti titolari di sedi operative situate nel territorio regionale ed accreditate ai sensi del citato Regolamento di cui al decreto del Presidente dela Regione n. 207/Pres./2002;

DATO ATTO che a decorrere dal 1° luglio 2003, con riguardo a tutte le attività formative oggetto di avvisi già pubblicati, potranno essere presentati progetti esclusivamente da parte dei soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatta eccezione per i soggetti esclusi dal campo di applicazione del citato decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres/2002;

CONSIDERATO che le procedure di accreditamento delle sedi operative proseguono nell'ambito dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 10 aprile 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 7 maggio 2003;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Si prende atto che la prima fase del processo di accreditamento delle sedi operative degli organismi di formazione situate sul territorio regionale si è conclusa nei termini stabiliti dal Programma operativo regionale dell'obiettivo 3 e che pertanto, a partire dal 1° luglio 2003, con riguardo a tutte le attività formative oggetto di avvisi già pubblicati, possono essere presentati progetti - connessi all'attuazione del citato programma operativo - esclusivamente da parte dei soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatta eccezione per i soggetti esclusi dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres/2002.

Le procedure di accreditamento delle sedi operative proseguono nell'ambito dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 10 aprile 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 7 maggio 2003.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 16 del 22 aprile 2003 il Comune di Caneva ha preso atto, in ordine alla variante n. 24 al Piano regolatore generale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cassacco. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con

deliberazione consiliare n. 25 del 13 giugno 2003, il Comune di Cassacco ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Castions di Strada. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 10 del 28 aprile 2003, il Comune di Castions di Strada ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Castions di Strada. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 11 del 28 aprile 2003 il Comune di Castions di Strada ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cividale del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 17 aprile 2003 il Comune di Cividale del Friuli ha preso atto che, in odine alla variante n. 32 al Piano regolatore generale, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni e non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 18 del 19 giugno 2003, il Comune di Colloredo di Monte Albano ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 30 aprile 2003, il Comune di Fiume Veneto ha adottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - zona F.2 - Laghetti Pahar.

Con deliberazione consiliare n. 24 dell'1 luglio 2003, il Comune di Forgaria nel Friuli ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - zona F.2 - Laghetti Pakar, in ordine ha recepito le prescrizioni espresse dal Direttore regionale del Servizio della pianificazione territoriale con nota n. P.T. 6408/4.515 del 21 maggio 2003, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «CS23».

Con deliberazione consiliare n. 39 del 29 maggio 2003, il Comune di Latisana ha respinto le osservazioni presentate alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «CS23», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 16 giugno 2003, il Comune di Malborghetto-Valbruna ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 23 maggio 2003 il Comune di Palazzolo dello Stella ha preso atto, in ordine alla variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 e che la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 11 del 23 maggio 2003, il Comune di Palazzolo dello Stella ha adottato la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 22 del 14 marzo 2003, il Comune di Pasian di Prato ha adottato la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 23 maggio 2003 il Comune di Pasian di Prato ha preso atto che, in ordine alla variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 48 del 20 giugno 2003, il Comune di Pasian di Prato ha adottato la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 58 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 40 del 28 aprile 2003, il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 58 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 58 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 22 del 7 aprile 2003, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sequals. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 17 dell'8 maggio 2003 il Comune di Sequals ha respinto le opposizioni presentate alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggio comunale di iniziativa pubblica delle «zone A» delle frazioni di Cavalicco, Adegliacco, Feletto Umberto, Colugna.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 5 maggio 2003, il Comune di Tavagnacco ha recepito l'osservazione presentata alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle «zone A» delle frazioni di Cavalicco, Adegliacco, Feletto Umberto, Colugna, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.).

Con deliberazione consiliare n. 36 del 20 giugno 2003, il Comune di Villa Santina ha accolto l'osservazione presentata alla variante n. 2 del Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.), ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio del demanio marittimo fluviale e lacuale

Avviso di istanza di concessione demaniale di uno specchio acqueo in località punta Sdobba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VISTA l'istanza del 17 marzo 2003 del sig. Gaetano Martinelli residente a Staranzano (Gorizia) in piazza Dante, 20, cf. MRTGTN42ROIF356D, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale di uno specchio acqueo in località Punta Sdobba;

VISTO il proprio ordine di servizio n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'Albo del Comune territorialmente interessato;

ORDINA

1. La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. La pubblicazione della stessa mediante affissione all'Albo del Comune di Grado (Gorizia) per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

Che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale in via Giulia 75/1 a Trieste per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

Coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, via Giulia 75/1, 34126, Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla stessa Direzione regionale della viabilità e dei trasporti eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 18 luglio, 2003

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zollia

Istanza di concessione demaniale di un'area e uno specchio acqueo sul canale Isonzato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

VISTA l'istanza del 18 giugno 2003 del sig. Gianni Alessandris residente a Fiumicello (Udine) in via Palazzatto, 22, c.f. LSSGNN54C10D627E, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale di un'area e di uno specchio acqueo sul canale Isonzato;

VISTO il proprio ordine di servizio n. 13/2002 con il quale si dispone, che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'Albo del Comune territorialmente interessato;

ORDINA

1. La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La pubblicazione della stessa mediante affissione all'Albo del Comune di Fiumicello (Udine) per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

Che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione regionale della viabilità, e dei trasporti, Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale in via Giulia 75/1 a Trieste per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

Coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla stessa Direzione regionale della viabilità e dei trasporti eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 18 luglio 2003

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zolli

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Croce. I Pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 30 maggio 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 30 maggio 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

- dott. Vincenzo Sammartano - Presidente
- dott. Eduardo Tammaro - Consigliere
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Santa Croce con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dal catastale 3318 frazione di tese quadre 0.56, oggi identificato dalla p.c. 682/3, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Silvia Bogatez nata a Trieste il 27 agosto 1938 e Liana Bogatez nata a Trieste il 13 febbraio 1947 in ragione della quota indivisa di metà ciascuna, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 30 giugno 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° dicembre 2003, a scanso, di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine, di presentazione delle insinuazioni dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 30 maggio 2003

IL PRESIDENTE:
dott. Vincenzo Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. I Pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 30 maggio 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 30 maggio 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

- dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

- dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. 682/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Maida Puntar nata a Sgonico il 30 gennaio 1945 e Milena Puntar nata a Trieste il 13 gennaio 1953 in ragione della quota indivisa di metà ciascuna, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 30 giugno 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° dicembre 2003, scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 30 maggio 2003

IL PRESIDENTE:
dott. Vincenzo Sammartano

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 22 luglio 2003, n. 1. Convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali Gianfranco Moretton e Enzo Marsilio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che i Consiglieri Gianfranco Moretton e Enzo Marsilio, proclamati eletti Consiglieri regionali nelle elezioni dell'8-9 giugno 2003, hanno rassegnato le dimissioni in data 24 giugno 2003;

CHE, pertanto, occorre procedere alla immediata convalida delle elezioni dei suddetti Consiglieri per far luogo alla loro surroga a termini di legge;

VISTA la relazione della Giunta delle elezioni presentata in data 22 luglio 2003, dalla quale si evince l'inesistenza di cause di ineleggibilità a carico dei Consiglieri summenzionati;

VISTO l'articolo 5, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che dispone l'applicazione, in via transitoria, delle disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni ordinarie in quanto compatibili;

VISTO l'articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni, che riserva al Consiglio regionale la convalida, delle ele-

zioni dei propri componenti, secondo le norme del suo Regolamento interno;

VISTO l'articolo 14 del Regolamento interno che definisce le norme procedurali, per la convalida dell'elezione dei Consiglieri;

DELIBERA

- di convalidare l'elezione dei Consiglieri regionali Gianfranco Moretton ed Enzo Marsilio.

Il PRESIDENTE:
Alessandro Tesini

Deliberazione 22 luglio 2003, n. 2. Surroga dei Consiglieri regionali Gianfranco Moretton e Enzo Marsilio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che i Consiglieri Gianfranco Moretton e Enzo Marsilio, proclamati eletti Consiglieri regionali nelle elezioni dell'8-9 giugno 2003, nella quota proporzionale, hanno rassegnato le dimissioni in data 24 giugno 2003, di cui il Consiglio regionale ha preso atto nella seduta odierna;

CHE, pertanto, occorre procedere alla loro surroga a termini di legge;

VISTA la relazione della Giunta delle elezioni presentata in data 22 luglio 2003, dalla quale si evince che, per quanto riguarda la surroga del Consigliere Moretton, il primo dei non eletti risulta essere Paolo Santin, mentre, per quanto riguarda la surroga del Consigliere Marsilio, il primo dei non eletti risulta Virgilio Disetti;

VISTO l'articolo 5, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che dispone l'applicazione, in via transitoria, delle disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni ordinarie in quanto compatibili;

VISTO l'articolo 16, primo e secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le modalità della surroga dei Consiglieri eletti nella quota proporzionale;

VISTO l'articolo 14, comma 7, del Regolamento interno;

DELIBERA

- di surrogare i Consiglieri regionali Gianfranco Moretton ed Enzo Marsilio, cessati dalla carica per dimissioni, con i candidati primi dei non eletti nelle medesime liste e circoscrizioni, e cioè, rispettivamente, i signori Paolo Santin e Virgilio Disetti.

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 237 del 30 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste) promosso dal Tribunale di Trieste nel procedimento tavolare tra SO.CO.MAR. S.r.l. contro Credit Leasing S.p.A. ed altra.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

Riccardo Chieppa - Presidente
Valerio Onida - Giudice
Carlo Mezzanotte - Giudice
Fernanda Contri - Giudice
Guido Neppi Modona - Giudice
Annibale Marini - Giudice
Franco Bile - Giudice
Giovanni Maria Flick - Giudice
Francesco Amirante - Giudice
Ugo De Siervo - Giudice
Paolo Maddalena - Giudice
Alfio Finocchiaro - Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Friu-

li-Venezia Giulia 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), promosso con ordinanza del 14 novembre 2002 emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento tavolare tra SO.CO.MAR. S.r.l. contro Credit Leasing S.p.A. ed altra, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, a seguito di domanda di intavolazione di un diritto di proprietà su un immobile sito nell'ambito del comprensorio industriale amministrato dall'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e di annotazione dell'intervenuta approvazione del trasferimento da parte dell'EZIT, il Giudice tavolare di Trieste, con ordinanza emessa il 14 novembre 2002, ha sollevato - in riferimento agli articoli 41, primo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 117, comma 2, lettera l), della Costituzione ed all'articolo 4, primo comma, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) - questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), che prevede che «1. Gli atti di trasferimento della proprietà e di costituzione di diritti reali, relativi agli immobili esistenti, esclusi quelli ad uso abitativo, nel proprio ambito territoriale sono approvati dall'Ente, a pena di nullità» e che «2. L'approvazione, che può intervenire anche successivamente agli atti stipulati fra privati, è annotata nel Libro Tavolare»;

che - affermata la rilevanza della questione - ritiene il rimettente come, non essendo espressamente ricompreso l'atto di cui si richiede l'annotazione tavolare tra quelli indicati negli articoli 19 e 20 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, non possa neanche essere applicata, nella specie, la norma di chiusura di cui all'articolo 20, lettera h) della stessa legge, a tenore della quale è consentita l'annotazione di «ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge», in quanto tale riserva di legge deve considerarsi esclusivamente statale, rientrando la materia della pubblicità immobiliare nel concetto di «ordinamento civile», di cui alla lettera l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

che, infatti, secondo il giudice a quo, la normativa regionale potrebbe solo limitarsi ad adattare il sistema statale della pubblicità al sistema tavolare, ovvero ad integrare la legislazione statale con precipuo riferimento all'organizzazione ed all'apprestamento delle strutture necessarie per l'acquisizione e conservazione delle scritture; e mai dunque prevedere essa un obbligo di pubblicità, imponendo alle parti ed al giudice tavolare, rispettivamente, di chiedere ed adottare lo strumento dell'iscrizione tavolare;

che, pertanto, la norma impugnata si porrebbe in contrasto: a) con l'articolo 4, primo comma, numero 5, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, poiché la potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia in tema di «impianto e tenuta dei libri fondiari», riguarda una materia assolutamente specifica e peculiare, attinente al campo della mera amministrazione dell'ufficio; b) con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché - essendo quella del giudice tavolare un'attività di carattere giurisdizionale -, imporre a questo di effettuare un'iscrizione tavolare costituisce un'indebita invasione della legge regionale nel settore delle «norme processuali»; e poiché la sanzione della nullità, causata dalla mancata approvazione dell'assetto negoziale convenuto da soggetti privati in ordine alla loro esclusiva proprietà, viene di fatto ad interferire nella disciplina dei diritti soggettivi, influendo in tal modo sulle regole codicistiche disciplinanti la nullità del contratto; c) con l'articolo 41, primo e terzo comma, Cost., poiché - in assenza di un apprezzabile fine sociale - si viene a comprimere, sino a sacrificare, la libertà contrattuale, quella di iniziativa economica privata e quella di insediamento degli imprenditori che intendano acquistare o vendere i loro beni immobili privati, strumentali all'esercizio di attività imprenditoriale; e poiché la stessa annotazione dell'approvazione viene a limitare l'iniziativa imprenditoriale nella sua valenza economica, vincolando le prerogative dell'imprenditore che voglia dismettere o diversamente organizzare la propria impresa e facendo apparire limitate le capacità circolatorie del bene che, invece, non possono essere compresse; d) con l'articolo 42, secondo e terzo comma, Cost., poiché la prevista sanzione della nullità dell'atto in assenza di approvazione, verrebbe ad espropriare il venditore (senza indennizzo) della tipica prerogativa proprietaria di alienare il proprio bene, subordinandola ad un'approvazione da parte di un ente, che rimarrebbe libero di esercitare una potestà incontrollabile ed inopponibile; e poiché la limitazione delle prerogative proprietarie sarebbe altresì ravvisabile nell'illegittima apposizione di un peso, avente la forma di un'annotazione tavolare di vincoli illegittimi.

Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalità, è stata approvata la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003) - pubblicata il 5 maggio 2003, sul I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 30 aprile 2003 -, che, al comma 7 dell'articolo 22, ha sostituito l'impugnato articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2002;

che, per effetto della citata novella, è stabilito che «1. L'efficacia degli atti di trasferimento della proprie-

tà relativi agli immobili esistenti nell'ambito territoriale dell'EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell'Ente stesso di apposita approvazione» e che «2. Gli atti di trasferimento vengono inviati entro quindici giorni dalla loro stipula all'EZIT che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali l'approvazione si intende accordata»;

che, dunque, sono state eliminate dal contesto normativo sia la sanzione della nullità degli atti di trasferimento di proprietà degli immobili de quibus e di costituzione di diritti reali sugli stessi ove non approvati dall'Ente, sia la previsione dell'annotazione di tale approvazione nel Libro tavolare;

che, conseguentemente, in ragione del mutamento della norma impugnata a seguito dello ius superveniens, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché - in relazione alla richiesta attività di intavolazione del diritto - effettui un nuovo esame della rilevanza della questione e della sua non manifesta infondatezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

IL PRESIDENTE:
Chieppa
IL REDATTORE:
Bile
IL CANCELLIERE:
Di Paola

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria:
Giuseppe Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI PORPETTO
(Udine)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di refezione scolastica di tipo biologico per gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005.

1 - Ente appaltante:
Comune di Porpetto - via Udine, 18 - 33050 Porpetto (Udine) -telefono n. 0431/60036-60484 fax n. 0431/60901 www.comune.porpetto.ud.it

2 - Durata del servizio:
anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005, con inizio lunedì 29 settembre 2003.

3 - Natura del servizio:
servizio di refezione scolastica di tipo biologico.

4 - Procedura di aggiudicazione:
asta pubblica.

5 - Prezzo a base d'asta:
euro 4,50 (I.V.A, esclusa) per singolo pasto.

6 - Scadenza presentazione delle offerte:
ore 12.00 di lunedì 8 settembre 2003.

7 - Data di apertura:
ore 13.00 di lunedì 8 settembre 2003.

8 - Metodo di scelta del contraente:
articolo 73, lettera c), Regio decreto 827/1924.

L'asta pubblica non tiene luogo a contratto; l'aggiudicazione definitiva avverrà a favore di colui che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo a base d'asta, dopo aver sottoposto il menù, proposto dalla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria, al parere dell'Azienda dei servizi sanitari (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione).

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione a proprio insindacabile giudizio.

Il bando integrale può essere richiesto presso il Comune di Porpetto - via Udine, 18, 33050 - Porpetto (Udine).

Telefono n. 0431/60036-60484 fax n. 0431/60901 www.comune.porpetto.ud.it

Porpetto, 24 luglio 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Francesca Finco

COMUNE DI SACILE
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento a Cooperativa sociale del servizio di accompagnatoria scuolabus per i bambini delle scuole materne per il triennio 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006.

Il Comune di Sacile, p.zza del Popolo, 65, telefono 0434-787111 (centralino), c.a.p. 33077, Sacile (Pordenone), in esecuzione della determinazione n. 793/AA.GG. del 24 luglio 2003 indice un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di accompagnatoria scuolabus per i bambini delle scuole materne per il triennio 2003-2006, rivolta alle Cooperative sociali.

Le offerte delle Cooperative sociali dovranno pervenire entro le ore 12.00 di martedì 26 agosto 2003 e l'apertura dei plichi contenenti le stesse si terrà presso l'Ufficio di segreteria comunale, sito in p.zza del Popolo, 65, mercoledì 27 agosto 2003, alle ore 12.00.

II metodo di gara cui si fa ricorso è l'asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924 e nel rispetto dei successivi articoli 75 e 76.

Il servizio in argomento sarà aggiudicato alla Cooperativa sociale che nel complesso avrà offerto il prezzo più basso, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del foglio d'oneri e condizioni, approvato con det. n. 793/AA.GG. del 24 luglio 2003.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, si rinvia espressamente all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo Pretorio dell'intestato Comune e a disposizione presso l'Ufficio segreteria/AA.GG, unitamente al foglio d'oneri e condizioni e ad ogni altro documento, nonché, inviato alle Camere di Commercio di Pordenone, Udine, Treviso, Venezia.

Sacile, lì 24 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Diego Filippin

COMUNE DI SAURIS
(Udine)

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio delle mense scolastiche - anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006.

Il giorno 2 settembre 2003 alle ore 11.00, presso la sede municipale di Sauris, si svolgerà l'asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l'appalto del servizio indicato in oggetto.

L'asta si svolgerà con il metodo dì cui all'articolo 73, lettera c) del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche.

L'importo a base d'asta a pasto è fissato in euro 5,50 (I.V.A. esclusa). Non sono ammesse offerte in aumento.

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 13.00 del giorno 1 settembre 2003.

Copia integrale del bando e della bozza di contratto sono disponibili presso l'Ufficio di Segreteria, telefono 0433/86245 a cui potranno essere richiesti eventuali ulteriori informazioni o ragguagli.

Sauris, lì 21 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Augusto Petris

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la fornitura di pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie anni scolastici 2003- 2004 e 2004-2005.

1) Ente appaltante:

Comune di Sedegliano via, XXIV Maggio 2 - 33039 Sedegliano

2) Oggetto dell'appalto:

fornitura pasti alunni delle scuole elementari e medie ed insegnanti autorizzati per gli anni scolastici 2003-20041 e 2004-2005.

3) Criterio di aggiudicazione:

massimo ribasso sull'importo unitario di ciascun pasto, fissato a base d'asta in euro 3,90 esclusa I.V.A.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

4) Presentazione domande:

entro le ore 12,00 del 26 agosto 2003.

Copia dell'avviso d'asta e del capitolato d'oneri sono disponibili presso l'Ufficio di Segreteria (telefono 0432/916235).

Sedegliano, lì 21 luglio 2003

IL RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI:
Enos Mattiussi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL FRIULI CENTRALE
UDINE

Estratto del bando di gara per l'appalto dei lavori di realizzazione di un sottopasso ferroviario in località Cargnacco.

1) Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, via Grazzano 5, 33100 - Udine; telefono 0432/506285, fax 0432/510392.

2) Procedura di gara: procedura aperta, da esperirsi con l'offerta a prezzi unitari delle categorie a corpo poste a base di gara.

3) Oggetto dell'appalto: realizzazione di un sottopasso ferroviario in località Cargnacco.

4) Importo a base d'asta: euro 2.607.358,99 di cui euro 75.963,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

5) Classificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000: categoria prevalente OG4 per un importo di euro 1.948.077,00, categoria specializzata OS21 per un importo di euro 659.282,00.

6) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Pozzuolo del Friuli.

7) Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 di venerdì 19 settembre 2003.

8) Disponibilità degli atti: il bando integrale, il disciplinare di gara, nonché tutti gli elaborati grafici, il capitolato speciale d'appalto e tutti gli atti che compongono il progetto esecutivo, compreso il computo metrico, sono disponibili presso l'ufficio tecnico della Stazione appaltante, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

9) Responsabile del procedimento: ing. Massimiliano Zanet.

Udine, 11 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Massimiliano Zanet

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
CORDENONS
(Pordenone)

Bando di gara mediante licitazione privata per il servizio di cucina e ristorazione.

(Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche e integrazioni)

1) Ente appaltante: Fondazione Casa di Riposo - via Cervel n. 68, Cordenons (Pordenone) telefono 0434/930440 - fax 0434/580334

2) a) Categoria di servizio: n. 17

b) descrizione: «Servizio di cucina e ristorazione»

c) numero riferimento CPC: 64.

3) Luogo di esecuzione: via Cervel n. 68 - 33084 Cordenons (Pordenone).

4) a) Il servizio dovrà essere effettuato da imprese private in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla legislazione in vigore nel proprio paese d'origine per poter prestare il servizio in questione.

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa: licitazione privata (procedura ristretta) ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera b), articolo 22 e articolo 23, comma 1, lettera b).

5) Non è possibile presentare offerte solo per una parte del servizio. Tali offerte incomplete saranno escluse.

6) Saranno invitati a prestare offerta tutti i candidati qualificati.

7) Il numero dei pasti potrà variare in più o in meno in base alla presenza degli utenti.

8) *Durata dell'appalto*: anni 3 (tre), a decorrere dal 1° gennaio 2004, con eventuale proroga di ulteriore anno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

9) Sono ammesse a presentare offerta anche imprese temporaneamente riunite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 57, modificato e integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n, 65.

10) a) Le imprese interessate potranno chiedere di essere invitate alla gara facendo pervenire domanda in carta legale, entro le ore 12 del 30 settembre 2003.

b) Indirizzo al quale vanno inviate: Fondazione Casa di Riposo; via Cervel n. 68 - 33084 Cordenons (Pordenone).
Domanda in carta legale, in busta chiusa, indicante la gara alla quale si intende partecipare, a mezzo lettera raccomandata A.R.

c) Lingua in cui le domande devono essere redatte: italiano.

11) Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerta: entro il 15 ottobre 2003.

12) Cauzione: la ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione.

13) Alla domanda di partecipazione, redatta in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà

essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n, 157 modificato e integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

b) Dichiarazione riguardante informazioni utili a valutare le condizioni di natura economica e tecnica della ditta attestante:

   b1) Il fatturato, globale dell'impresa ed il fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativa ai cinque ultimi esercizi finanziari.

   b2) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, delle date, e dei destinatari, pubblici e privati dai servizi stessi, con espressa attestazione degli stessi che il servizio è stato soddisfacente e che non vi sono state contestazioni gravi o contenziosi.

   b3) Il numero medio annuo di dipendenti del prestatore di servizi ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi cinque anni.

   b4) Dichiarazione con la quale è in grado di documentare quanto dichiarato.

c) Fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione e la dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b).

Una Commissione giudicatrice, che sarà designata dal Consiglio di amministrazione, esaminerà le offerte ammesse con i criteri stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

14) Criteri per l'aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. Il valore dell'appalto, stimato per il triennio, ammonta a complessivi euro 752.000,00 (settecentocinquantaduemila/00) circa: (I.V.A. esclusa).

15) a) Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell'Istituto.

b) Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione.

16) Data d'invio del bando: 23 luglio 2003

Cordenons, lì 23 luglio 2003

IL PRESIDENTE:
rag. Giuseppe Lezzelle

Bando di gara mediante licitazione privata per il servizio di assistenza e cura della persona.

(Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche e integrazioni)

1) Ente Appaltante: Fondazione Casa di Riposo via Cervel n. 68 - Cordenons (Pordenone) telefono 0434/930440 - fax 0434/580334

2) a) Categoria di servizio: n. 25

b) Descrizione: «assistenza e cura della persona»

c) Numero riferimento CPC: 93.

3) Luogo di esecuzione: via Cervel n. 68 - 33084 Cordenons (Pordenone).

4) a) Il servizio dovrà essere effettuato da imprese private in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla legislazione in vigore nel proprio paese d'origine per poter prestare il servizio in questione.

b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in causa: licitazione privata (procedura ristretta) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), articolo 22 e articolo 23, comma 1, lettera b).

5) Non è possibile presentare offerte solo per una parte del servizio. Tali offerte incomplete saranno escluse.

6) Saranno invitati a prestare offerta tutti i candidati qualificati.

7) Le prestazioni oggetto dell'appalto potranno variare in più o in meno come previsto dal capitolato speciale d'oneri.

8) *Durata dell'appalto*: anni 3 (tre), e decorrere dai 1° gennaio 2004, con eventuale proroga di ulteriore anno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

9) Sono ammesse a presentare offerta anche imprese temporaneamente riunite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 57, modificato e integrato da decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

10) a) Le imprese interessate potranno chiedere di essere invitate alla gara facendo pervenire domanda in carta legale, entro le ore 12 del 30 settembre 2003.

b) Indirizzo al quale vanno inviate: Fondazione Casa di Riposo - via Cervel n. 68 - 33084 Cordenons (Pordenone).

Domanda in carta legale, in busta chiusa, indicante la gara, alla quale si intende partecipare, a mezzo lettera raccomandata A.R..

c) lingua in cui le domande devono essere redatte: italiano.

11) Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerta: entro il 15 ottobre 2003.

12) Cauzione: la ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

13) Alla domanda di partecipazione, redatta in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 modificato e integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

b) Dichiarazione riguardante informazioni utili a valutare le condizioni di natura economica e tecnica della ditta attestante:

 b1) Il fatturato globale dell'impresa ed il fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativa ai cinque ultimi esercizi finanziari.

 b2) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati dai servizi stessi, con espressa attestazione degli stessi che il servizio è stato soddisfacente e che non vi sono state, contestazioni gravi o contenziosi.

 b3) Il numero medio annuo di dipendenti del prestatore di servizi ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi cinque anni.

 b4) Dichiarazione con la quale è in grado di documentare quanto dichiarato.

c) Fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione e la dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b).

Una Commissione giudicatrice, che sarà designata dal Consiglio di amministrazione, esaminerà le offerte ammesse con i criteri stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto.

14) Criteri per l'aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. Il valore dell'appalto, stimato per il triennio, ammonta a complessivi euro 2.592.000,00 (duemilionicinquecentonovantaduemila/00) circa (I.V.A. esclusa).

15) a) Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell'Istituto.

b) Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione.

16) Data d'invio del bando: 23 luglio 2003

Cordenons, lì 23 luglio 2003

IL PRESIDENTE:
rag. Giuseppe Lezzelle

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione della nuova palazzina e servizi della caserma dei Carabinieri di Tarvisio (Udine).

Importo a base d'asta euro 934.077,93 per lavori parte a corpo e parte a misura di cui euro 897.151,26 per lavori ed euro 36.926,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si rende noto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55, che alla licitazione privata per l'affidamento dei lavori in oggetto sono state invitate n. 27 imprese.

La gara esperita il giorno 10 giugno 2003 si è tenuta con il criterio di cui all'articolo 21, lettera c) della legge 109/1994 e successive, modifiche ed integrazioni.

Alla stessa hanno presentato offerta in tempo utile n. 13 imprese, di cui 9 ritenute valide.

E' risultata aggiudicataria l'impresa Clocchiatti S.p.A. di Povoletto (Udine) per l'importo complessivo di euro 861.139,53 di cui euro 824.212,86 per lavori al netto del ribasso offerto pari all'8,13%.

Trieste, 18 luglio 2003

IL CAPO UFFICIO CONTRATTI:
dott.ssa Rita Fagone

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE VENEZIA

Decreto segretariale 16 luglio 2003, n. 21. (Estratto). Proroga, con modifica, della dichiarazione dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Tagliamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Le misure adottate con decreto segretariale n. 18 del 10 luglio 2003 vengono così modificate a partire dal giorno 17 luglio 2003: «La portata di rispetto del fiume Tagliamento alla sezione di Ospedaletto in Comune di Gemona del Friuli (Udine), nonchè subito a valle, è fissata in 0,8 mc/s fino al 30 luglio 2003.

Art. 2

Con cadenza giornaliera il Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento provvederà a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'ambiente, i seguenti dati:

- la portata oraria derivata dalla presa di Ospedaletto in Comune di Gemona del Friuli (Udine);
- la portata oraria scaricata in Tagliamento dal sopraddetto manufatto di presa.

Art. 3

Con cadenza giornaliera l'Edipower S.p.A. provvederà a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e alla Regione autonoma, Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'ambiente i seguenti dati:

- la portata giornaliera affluente all'invaso di Sauris;
- il livello idrometrico giornaliero dell'invaso di Sauris ed il corrispondente volume;
- la portata oraria turbinata dalla centrale di Ampezzo;
- la portata giornaliera scaricata dall'invaso dell'Ambiesta;
- la portata oraria turbinata dalla centrale di Somplago.

Venezia, 16 luglio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

COMUNE DI AMARO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale con valenza di Piano per insediamenti produttivi - zona D1a.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 20 giugno 2003, divenuta esecutiva in data 8 luglio 2003 per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo, articolo 30, 2° comma, della legge regionale 49/1991 e articolo 3, 3°comma legge regionale 13/2002, il comune di Amaro ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale con valenza di Piano per insediamenti produttivi - zona D1a.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale con valenza di Piano per insediamenti produttivi - zona D1a, sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni.

Amaro, 18 luglio 2003

IL SINDACO:
(firma illegibile)

COMUNE DI AQUILEIA
(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva turistico alberghiera denominata «Aquila Nera» periodo 10 luglio 2003-31 dicembre 2007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO

RENDE NOTO

Con determinazione n. 17 del 10 luglio 2003 la struttura ricettiva alberghiera denominata «Aquila Nera» sita in piazza Garibaldi 5 - apertura annuale, capacità ricettiva n. 10 camere, n. 25 posti letto e n. 9 bagni completi - è stata classificata in albergo di tre stelle.

Aquileia, 15 luglio 2003

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
dott. Antonio Sparapane

COMUNE DI ARTEGNA
Udine

Avviso di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica di «Piazza Marnico».

Con deliberazione consiliare n. 15 del 3 giugno 2003, il Comune di Artegna ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato di «piazza Marnico».

Copia completa dei suindicati strumenti sarà depositata presso l'Ufficio di segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dal 22 luglio 2003, affinchè chiunque possa prenderne visione e presentare le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni.

Artegna, lì 22 luglio 2003

IL SINDACO:
p.a. Roberto Venturini

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata - lottizzazione «Via del Trovo».

Con deliberazione consiliare n. 19 del 17 luglio 2003, il Comune di Artegna ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato lottizzazione «Via del Trovo».

Copia completa dei suindicati strumenti sarà depositata presso l'Ufficio di segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dal 22 luglio 2003, affinchè chiunque possa prenderne visione e presentare le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni.

Artegna, lì 22 luglio 2003

IL SINDACO:
p.a. Roberto Venturini

COMUNE DI BERTIOLO
(Udine)

Avviso ai creditori verso l'impresa Tecnogeo S.r.l. di Campoformido per i lavori di sistemazione di strade comunali urbane.

In conformità dell'articolo 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 recante il Regolamento di esecuzione della legge n. 109/1994 in materia di lavori pubblici, e dovendosi procedere al collaudo e conseguente pagamento dell'ultima rata d'appalto dei lavori di «Sistemazione di strade comunali urbane», eseguiti dall'Impresa Tecnogeo S.r.l. sede in Campoformido - via Zorutti n. 115/7, assunti con contratto repertorio n. 1481 del 27 novembre 2002 registrato a Udine il 10 dicembre 2002 al n. 9557 serie 1 pubblici;

SI INVITANO

tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni relativi, dipendenti dalla esecuzione di detti lavori, a presentare i loro titoli in bollo e relativa idonea documentazione, a questo Comune, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa.

Bertiolo, 14 luglio 2003

IL SINDACO:
dott. Mario Battistuta

Avviso ai creditori verso l'impresa Tecnogeo S.r.l. di Campoformido per i lavori di completamento opere cimiteriali.

In conformità dell'articolo 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 recante il regolamento di esecuzione della legge n. 109/1994 in materia di lavori pubblici, dovendosi procedere al collaudo e conseguente pagamento dell'ultima rata d'appalto dei lavori di «Completamento opere cimiteriali a Bertiolo», eseguiti dall'Impresa Tecnogeo S.r.l. con sede in Campoformido - via Zorutti n. 115/7, assunti con contratto repertorio n. 1479 del 20 settembre 2002 registrato a Udine il 7 ottobre 2002 al n. 7656 serie 1 pubblici;

SI INVITANO

tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni relativi, dipendenti dalla esecuzione di detti lavori, a presentare i loro titoli in bollo e relativa idonea documentazione, a questo Comune, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa.

Bertiolo, 16 luglio 2003

IL SINDACO:
dott. Mario Battistuta

COMUNE DI CANEVA
(Pordenone)

Decreto di abrogazione di servitù militari 13 maggio 2003, n. 16 del Comando Rfc Regionale «Friuli Venezia Giulia»

IL COMANDANTE DEL RFC REGIONALE
«FRIULI VENEZIA GIULIA»

VISTA la legge 24 dicembre 1976, n. 898, «Nuova regolamentazione delle servitù militari»;

VISTA la legge 2 maggio 1990, n. 104, «Modifiche ed integrazione della legge 24 dicembre 1976, n. 898»;

VISTO il decreto del Comandante della Regione Militare Nord n. 98 del 2 agosto 2000, con il quale sono state prorogate le servitù militari a suo tempo imposte per le necessità connesse, alla difesa del territorio nazionale in alcune aree site nel Comune di Caneva (Pordenone);

ACCERTATA la possibilità di abrogare totalmente i suddetti asservimenti;

DECRETA

Art. 1

Nel Comune di Caneva (Pordenone) sono abrogate le limitazioni prorogate con il decreto sopra citato.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato mediante deposito per 60 (sessanta) giorni consecutivi, nell'Ufficio comunale di Caneva (Pordenone) e dell'avvenuto deposito sarà data notizia ai proprietari degli immobili, a cura del Comune, nelle forme previste dall'articolo 5 della legge 898/1976 ed articolo 2 della legge 104/1990.

Art. 3

Il diritto agli indennizzi ed ai contributi previsti dalla legge 24 dicembre 1976 n. 898, modificata ed integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104 decade alla data di pubblicazione del presente decreto.

Trieste, lì 13 maggio 2003

IL COMANDANTE:
brig. gen. Luciano Alberici da Barbiano

COMUNE DI CAVASSO NUOVO
(Pordenone)

Statuto comunale.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Cavasso Nuovo, costituito dal Capoluogo e dalla frazione di Orgnese, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Territorio

1. Il Comune si estende per kmq. 10,46 e confina con i Comuni di Frisanco, Meduno, Sequals, Arba e Fanna.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso. Lo stemma raffigura uno scudo sormontato da una corona contornata da un ramo di quercia e uno di alloro, legati fra loro da una fascia tricolore. La blasonatura dello stesso è d'oro al monte di tre cime di verde sorgenti da una riviera d'argento. Gonfalone: drappo troncato di verde e di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrale in argento: Comune di Cavasso Nuovo.

2. L'utilizzo dello stemma da parte di soggetti pubblici o privati può avvenire solo su autorizzazione del Sindaco. Sono esclusi gli scopi commerciali.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali con particolare riferimento alla sua appartenenza al Friuli.

2. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, garantisce le pari opportunità tra i sessi sia negli organi istituzionali che nelle forme partecipative, adottando apposito Regolamento.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli enti sovracomunali e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

GLI ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5

Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

2. Sono organi gestionali: il Segretario comunale, il Direttore generale (se nominato), i Responsabili dei Servizi.

3. Gli stessi esercitano le loro funzioni secondo le disposizioni di legge, dei Regolamenti e dello Statuto comunale.

Art. 6

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; vengano assunte

a scrutinio segreto quelle concernenti persone. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all'organo deliberante.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione vengono predisposte dai Responsabili dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e della seduta del Consiglio e della Giunta è fatta a cura del Segretario comunale, secondo i termini e le modalità stabilite dallo Statuto o dal Regolamento.

3. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. In caso di assenza o di impedimento urgenti del Segretario comunale, e nei casi in cui lo stesso deve astenersi dal prendere parte alla seduta, al fine di assicurare la continuità della funzione e dell'attività pubblica, le sue funzioni sono assunte da un componente dell'organo, designato dal Presidente.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE, CONSIGLIERI, GRUPPI, COMMISSIONI CONSILIARI.

Art. 7

Competenze

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Negli altri casi le nomine sono effettuate dal Sindaco o dalla Giunta, a seconda delle rispettive competenze. Qualora siano previsti rappresentanti di gruppi consiliari e la competenza della nomina non spetti al Consiglio, gli stessi saranno designati dai rispettivi capigruppo in sede di conferenza.

4. Gli indirizzi di cui al comma precedente sono validi limitatamente alla durata temporale del Consiglio che li ha espressi.

5. Gli atti fondamentali e programmatici del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 8

Funzionamento

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

2. La presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Sindaco; in mancanza di quest'ultimo al Consigliere anziano.

3. La qualifica di Consigliere anziano appartiene a colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73. A parità di essa dal più anziano di età.

4. Il Presidente provvede alla formazione degli argomenti da trattare, convoca e presiede il Consiglio comunale secondo le modalità fissate dalle leggi e svolge le funzioni previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

5. Il Regolamento può prevedere forme di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Convocazione

1. Il Sindaco, o chi esercita in casi di sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente, convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare al loro domicilio.

2. La consegna dell'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, stabilito dal Presidente del Consiglio, deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina le norme per la convocazione dello stesso.

4. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria in qualsiasi periodo dell'anno.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al gior-

no seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 10

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, o notificato a mezzo servizio postale, con le modalità ed i termini previsti dal Regolamento.

2. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 11

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta di prima convocazione e di seconda convocazione.

2. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 12

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui siano specificatamente previste maggioranze diverse.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

Art. 13

I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

2. Lo Stato giuridico, le modalità di elezione, di cessazione, di sostituzione sono determinate dalla legge.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1. I diritti e i doveri dei Consiglieri comunali, oltre che dalle legge, sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento del consiglio comunale.

2. Ciascun Consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

4. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive (non computando nel numero le sedute di prosecuzione dei lavori di una seduta ad altro giorno) sono dichiarati decaduti dalla carica.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale secondo le seguenti modalità:

a) l'iniziativa dell'avvio della procedura è riservata in capo a ciascun componente del Consiglio comunale, con istanza motivata al Presidente del Consiglio comunale;

b) almeno 15 giorni prima di quello in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta di decadenza, il Presidente del Consiglio comunale, o chi lo sostituisce, provvede a far notificare a mezzo messo comunale, o nelle altre forme previste dalla normativa vigente, la proposta di decadenza al Consigliere interessato, assegnandogli un termine, non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della notifica, per presentare giustificazioni o controdeduzioni per iscritto;

c) se entro il termine prefissogli il Consigliere non ha presentato alcuna giustificazione, oppure quelle addotte non siano ritenute plausibili dal Consiglio comunale, il medesimo Collegio lo dichiara decaduto, a maggioranza dei componenti assegnati, in seduta pubblica e con votazione segreta;

d) qualora siano trascorsi 90 giorni dalla notifica giudiziale della proposta di decadenza al Consigliere comunale, senza che il Consiglio comunale abbia adottato alcun provvedimento, il procedimento si estingue.

6. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dei servizi ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

7. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

8. Il Consigliere comunale é tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 15

Funzioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dalla legge e dai Regolamenti.

2. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento.

3. Possono svolgere incarichi di rilevanza interna ed esterna all'Ente su diretta attribuzione del Sindaco purché di interesse comunale.

4. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

5. Possono altresì ottenere copia degli atti, entro un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta scritta; nel caso le copie non richiedano particolari ricerche di archivio o tecniche di riproduzione, possono ottenere le copie entro il termine di 10 giorni dalla richiesta scritta.

6. La richiesta di informazione non può comportare la predisposizioni di particolari relazioni o prospetti amministrativi, tecnici o contabili, da parte degli uffici.

7. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.

Art. 16

Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali decadono dalla carica:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore che dovrà far esplicito riferimento ad una delle ipotesi previste dalla legge.

Art. 17

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere possono essere presentate dall'interessato con le seguenti modalità:

a) durante i lavori del Consiglio mediante espressa dichiarazione da inserire a verbale indirizzata al Presidente del Consiglio comunale;

b) mediante comunicazione regolarmente sottoscritta indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i..

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali sono costituiti in gruppi consiliari secondo le liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

2. Possono costituire gruppi diversi, anche successivamente all'insediamento del Consiglio comunale, purché composti da almeno due membri.

3. In ogni caso, devono comunicare al Presidente del Consiglio comunale, i nomi degli aderenti al gruppo e quello del capogruppo; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di variazione.

4. Il funzionamento dei gruppi e le prerogative dei capigruppo sono disciplinate dal Regolamento del consiglio comunale.

Art. 19

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio.

2. Tali commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

3. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori del Consiglio comunale svolgendo anche attività preparatorie in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.

4. La Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle minoranze.

5. Le Commissioni consiliari, nell'ambito della materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dai rappresentanti comunali in seno agli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

6. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e egli Assessori, nonché dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti, nonché di organismi associativi e di rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche.

7. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

8. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, le forme di pubblicità dei lavori e la durata sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale o dalla deliberazione consiliare di costituzione che avrà in tal caso anche valore regolamentare.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20

Nomina - composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori. I componenti della Giunta in carica non possono essere inferiori al numero di tre.

2. Spetta al Sindaco di stabilire il numero degli Assessori, che può variare nel corso del mandato.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. L'integrazione al minimo dei componenti la Giunta deve avvenire entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Le linee programmatiche relative al programma politico - amministrativo da realizzare nel corso del mandato sono presentate al Consiglio entro non oltre trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti.

7. Il Consiglio discute ed approva con apposita deliberazione le linee programmatiche e può introdurre degli emendamenti.

8. Le linee programmatiche e gli emendamenti sono approvati a maggioranza semplice dei componenti assegnati.

9. Le linee programmatiche possono essere variate e integrate nel corso del mandato su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti assegnati. Il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dalla richiesta.

10. In caso di mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco le loro funzioni sono esercitate dall'Assessore anziano. Si considera tale quello nominato cronologicamente prima o, a parità di data di nomina, quello che figura prima nel documento.

Art. 21

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, al Direttore generale e ai Responsabili dei servizi.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Alla Giunta vengono, in particolare, attribuiti i seguenti compiti:

- Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione.
- Formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo.
- Predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente.
- Predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto.

- Approva disegni e proposte di provvedimenti o di deliberazioni da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.
- Approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi.
- Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, presieduto dal Segretario comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con il Responsabile del Servizio elettorale e con l'apposita commissione.
- Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
- Approva gli accordi di contrattazione decentrata.
- Determina il compenso del Direttore generale designato dal Sindaco.
- Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente.
- Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare, e delibera la compravendite e la costituzione, modifica e revoca di altri diritti reali sulla base di atti programmatori o di indirizzo del Consiglio comunale.
- Delibera l'instaurazione di litispendenze attive e passive, transazioni, arbitrati, in materia civile, penale amministrativa, contabile, tributaria.
- Delibera la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, che non siano stati oggetto di atti di indirizzo ai responsabili dei servizi.
- Esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge ad altro organo.
- Adotta atti di indirizzo, di propria pertinenza, secondo l'indicazione contenuta nell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

Art. 22

Funzionamento

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Sindaco.

2. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco o dall'Assessore Anziano.

3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati dal Sindaco, o da chi presiede, per riferire su particolari problemi.

5. In caso di assenza o di impedimento urgenti del Segretario comunale, al fine di assicurare la continuità della funzione e dell'attività pubblica, le sue funzioni sono assunte da un componente dell'organo, designato dal Presidente.

Art. 23

Decadenza degli assessori

1. I casi di decadenza degli Assessori sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 24

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

Art. 25

Funzioni e competenze

1. Le competenze del Sindaco sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. In particolare svolge le seguenti funzioni e compiti:

a) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

b) Impartisce direttive generali al Segretario comunale e al Direttore generale, secondo le rispettive competenze, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

c) Affida, se lo ritiene, le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

d) Concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente.

e) Convoca i comizi per i referendum consultivi.

f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

g) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.

h) Impartisce direttive al Responsabile di servizio per l'erogazione di sussidi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio.

i) Rappresenta il Comune in giudizio salvo che limitatamente alle controversie in materia tributaria e di lavoro, abbia delegato gli amministratori, il Segretario comunale o i Responsabili dei Servizi.

j) Ha la facoltà di delegare agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito.

k) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

l) Fa pervenire all'ufficio di segreteria l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta.

m) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

n) Promuove, tramite specifica direttiva al Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

o) Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato.

p) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

q) Convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

r) Stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

s) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze.

t) Può delegare particolari atti, competenze e funzioni a Consiglieri comunali non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad assessori e che non impegnino all'esterno il Comune.

u) Sovrintende e/o esercita, quale ufficiale di Governo, ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 26

Dimissioni

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. Per le modalità di presentazione delle dimissioni, si osservano le procedure previste per le dimissioni dei Consiglieri.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 27

Interrogazioni e sindacato ispettivo

1. Il Sindaco, o l'Assessore competente per materia, risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri quando non debbano essere portate in Consiglio comunale, ovvero quando all'interrogazione o all'istanza viene richiesta espressamente la risposta scritta.

TITOLO II

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 28

Il Segretario comunale

1. La nomina, la revoca, il rapporto di lavoro, le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge e da quanto previsto nello Statuto.

2. Su formale attribuzione o incarico del Sindaco può:

- svolgere le mansioni di Direttore generale;
- formulare sulle proposte di deliberazioni degli organi collegiali i pareri in ordine alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi del 2° comma dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- presiedere commissioni di concorso per l'assunzione di personale;
- esercitare, in via continuativa o per singoli procedimenti, le funzioni di Responsabile di Servizio.

CAPO II

Uffici

Art. 29

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante il perseguimento di obiettivi generali o specifici e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e programmi.

b) Analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta dalle strutture dell'apparato.

c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità delle strutture, tenuta presente la distinzione tra attività di indirizzo e di governo e gestionale

3. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 30

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento di cui all'articolo precedente, è articolata in Aree ed in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Le Aree sono individuate dall'Amministrazione comunale, come numero e come materie di attività, in relazione al vigente Contratto Collettivo di Lavoro

Art. 31

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. I compiti e le funzioni del personale sono disciplinati e/o previsti dagli atti normativi, dal CCRL, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali, dagli atti di programmazione, dal Sindaco e dal Direttore generale secondo le rispettive competenze.

3. Il Regolamento dello Stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale

b) dotazione organica

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio

d) diritti, doveri e sanzioni

e) modalità organizzative dell'Ufficio disciplinare

f) trattamento economico

g) assicurazione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

4. Nel caso sia nominato un Direttore generale le sue funzioni saranno determinate, oltre che dalla legge e dal Regolamento, dall'atto di nomina.

5. Il personale dipendente può esercitare attività lavorative esterne all'Ente solo nei casi consentiti dalla legge ed in tal caso, ove richiesta, deve essere rilasciata l'autorizzazione. Può altresì assumere cariche e funzioni in Società, Enti e Associazioni senza fini di lucro.

Art. 32

Incarichi e contratti

1. Il Sindaco, previa, deliberazione della Giunta, potrà conferire incarichi e contratto a tempo determinato, anche parziale per la copertura di posti di responsabile di servizio o di altra specializzazione.

2. Tali incarichi potranno essere conferiti anche al di fuori delle dotazioni organiche per esigenze eccezionali; la Giunta dovrà motivare la sussistenza di queste esigenze e disciplinare, attraverso una convenzione, le modalità e le finalità dell'incarico.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

SERVIZI

Art. 33

Servizi pubblici locali

1. I modi e le forme di organizzazione dei servizi pubblici locali; previsti dalla legge o istituiti dal Consiglio comunale, formeranno oggetto di apposito Regolamento.

Art. 34

Rapporti con Enti sovracomunali intermedi

1. La gestione dei servizi può essere affidata ad enti sovracomunali intermedi o essere effettuata in forma associata.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Art. 35

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon rendimento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 36

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma.

Art. 37

Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locali il Comune costituisce le consulte.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

3. Le consulte sono formate da membri della Giunta comunale, rappresentanti del Consiglio comunale e da rappresentanti dei soggetti di partecipazione, nonché da eventuali esperti dei problemi dei vari settori di attività o cittadini particolarmente stimati sotto l'aspetto professionale, culturale, sociale o per impegno civile.

4. Le consulte eleggono nel proprio seno a maggioranza dei voti, un presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Art. 38

Poteri delle consulte comunali

1. Le consulte possono, nelle materia di competenza:

a) esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali.

b) Esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti.

c) Esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

d) Chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 39

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, culturale e sociale, in particolare delle fasce più deboli o a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 40

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. Alle istanze scritte dovrà essere data risposta entro trenta giorni, salvo motivata e formale proroga.

CAPO II

INIZIATIVE AMMINISTRATIVE

Art. 41

Petizioni

1. Tutti i cittadini, anche non residenti, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza modalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che vengono rivolte all'amministrazione.

Art. 42

Cittadini stranieri

1. Le forme partecipative di cui al presente capo sono esercitabili anche dai cittadini dell'Unione Europea e da quelli extracomunitari residenti da almeno un anno.

Art. 43

Proposte

1. Un decimo degli elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza comunale. Tali proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo.

2. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 44

Regolamento

1. Le modalità di attuazione di quanto previsto negli articoli precedenti saranno stabilite in un apposito Regolamento.

CAPO III

REFERENDUM

Art. 45

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadin. all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, salvo quanto stabilito nel successivo comma, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) 1/3 del corpo elettorale

b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati

5. Il Consiglio comunale fissa in apposito Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 46

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni della proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti assegnati.

CAPO IV

INFORMAZIONE

Art. 47

La pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza del-

le persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3. Nell'edificio del Municipio è individuato un apposito spazio denominato «Albo Pretorio» per la pubblicazione ufficiale di atti, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

5. L'affissione avverrà a cura e sotto la responsabilità di un dipendente comunale a tal fine designato.

6. Potranno essere istituiti degli spazi per la pubblicazione, esterni al Municipio, i quali peraltro non avranno carattere ufficiale ma informativo.

PARTE QUARTA

ORDINAMENTO FINANZIARIO ED ECONOMICO

TITOLO I

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato, per favorire quelli meno abbienti.

Art. 49

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quelle contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 50

Funzioni e responsabilità del revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo secondo quanto stabilito dalla legge. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune necessari per l'espletamento della sua funzione.

2. Allo stesso possono essere attribuite, con provvedimento della Giunta comunale, funzioni di consulenza e assistenza agli uffici in materia tributaria e fiscale.

Art. 51

Controlli interni

1. Il Comune promuove l'attivazione di controlli interni della attività comunale secondo principi di cui al decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 e all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

TITOLO II

CONTRATTI

Art. 52

Regolamento contratti

1. Con apposito Regolamento vengono disciplinate le materie concernenti l'attività contrattuale del Comune.

PARTE QUINTA

FUNZIONAMENTO E NORMATIVA

TITOLO I

ORDINANZE SINDACALI

Art. 53

Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in Regolamenti comunali ed in leggi e Regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali

provvedimenti ai soggetti interessati, individuati sia in forma generale che personale, e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

Art. 54

Ordinanze straordinarie

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo, nei casi considerati, gli estremi della contingibilità dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale o in altre forme consentite all'interessato o agli interessati.

4. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dall'organo competente, sarà trasmessa all'incaricato della riscossione dei tributi il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

TITOLO II

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

Art. 55

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

TITOLO III

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

Responsabilità - Obbligo di astensione

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione.

3. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto, o del coniuge, o di conferire impieghi medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

4. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale.

Art. 57

Entrata in vigore dello Statuto e delle modifiche

1. Per l'approvazione di nuovi Statuti o per le loro modifiche, si applica quanto in proposito disposto con l'articolo 6 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

2. I predetti atti sono deliberati dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

4. L'esecutività del presente Statuto comporta la sostituzione per intero del precedente.

COMUNE DI DUINO AURISINA
(Trieste)

Classificazione quinquennale 1 gennaio 2003-31 dicembre 2007 degli stabilimenti balneari (articolo 103, legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2). Determinazione 3 luglio 2003, n. 542. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 29 ottobre 2002, n. 0330/Pres.;

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare nel modo seguente,, per il quinquennio 2003-2007, gli stabilimenti balneari, come sopra meglio generalizzati, esistenti nel territorio del Comune di Duino Aurisina

a) classificazione a «tre stelle» (***)

1) «Castelreggio», ubicato in Località Sistiana Mare n. 74;

2) «Le Ginestre», ubicato in Località Aurisina n. 153 (Marina di Aurisina);

b) classificazione a «due stelle» (**)

1) «Dama Bianca», ubicato in località Duino n. 61/e;

2. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per il periodo di quindici giorni interi e consecutivi;

3. di disporre entro trenta giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento di esecuzione D.P.G.R. 29 ottobre 2002 n. 0330/Pres., della legge regionale 2/2002, la trasmissione del presente provvedimento e della relativa comunicazione alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e la pubblicazione del presente provvedimento di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NAČELNIK SLUŽBE
rag./rač Aldo Baldas

COMUNE DI GONARS
(Udine)

Avviso di approvazione dello Statuto comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 23 giugno 2003 è stato approvato, in testo bilingue italiano e friulano, lo Statuto del Comune di Gonars.

Il testo completo dello Statuto è pubblicato sul sito del Comune www.comune.gonars.ud.it e su quello della Direzione regionale per le autonomie locali www.regione.fvg.it/autloc./autloc.htm.

Gonars, 16 luglio 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE/
DIRETTORE GENERALE:
Angela Spanò

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Classificazione della struttura ricettiva denominata «Ca' Laguna» sita in strada provinciale Grado-Monfalcone.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 716 del 15 luglio 2003 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata per il quinquennio 2003-2007.

denominazione: «Ca' Laguna»;

ubicazione struttura ricettiva: strada provinciale Grado-Monfalcone;

titolare: sig. Battistello Leonardo leg. rappr. S.a.s. «Novaturist»;

classe assegnata: 3 (tre) stelle;

unità abitative: n. 57;

capacità ricettiva totale: n. 171 persone in strutture fisse.

Grado, 19 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Classificazione dell'albergo denominatao «La Lampara». Determinazione del Responsabile dell'Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica 16 luglio 2003, n. 741 (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI LICENZE E STATISTICA

(omissis)

DETERMINA

1) di classificare la struttura ricettiva denominata «La Lampara» sita in viale Gorizia n. 1/B, albergo a «Tre stelle»;

2) di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO:
Marino Donà

COMUNE DI MAJANO
(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 1 al Piano per insediamenti produttivi - P.I.P.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, 2° comma della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 19 giugno 2003, è stata adottata la variante n. 1 al Piano per insediamenti produttivi P.I.P.

L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, chiunque può presentare al Comune osservazioni sul P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal P.R.P.C. in oggetto possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e opposizioni redatte su carta legale e indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al protocollo comunale, durante l'orario ordinario d'ufficio oppure a mezzo del servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 luglio 2003

IL SINDACO:
Claudio Zonta

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito e di adozione del Piano attuativo n. 25 - P.R.P.C. di iniziativa privata sito tra via Pirandello ed il rilevato della linea ferroviaria Udine-Venezia.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23 giugno 2003, esecutiva il 10 luglio 2003, è stato adottato il Piano attuativo n. 25 - P.R.P.C. di iniziativa privata sito tra via Pirandello ed il rilevato della linea ferroviaria Udine-Venezia.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 6 agosto 2003 al 17 settembre 2003 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano «Messag-

gero Veneto» di Pordenone - ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 17 settembre 2003 durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano attuativo possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI:
arch. Antonio Zofrea

Avviso di deposito e di adozione del Piano attuativo n. 5 - P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito urbanistico Rorai Grande.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 14 luglio 2003, esecutiva il 28 luglio 2003, è stato adottato il Piano attuativo n. 5 - P.R.P.C, di iniziativa privata dell'ambito urbanistico Rorai Grande.

Ai sensi dell'articolo 45, della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 6 agosto 2003 al 17 settembre 2003 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano «Messaggero Veneto» - ed. di Pordenone - ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza. Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 17 settembre 2003 durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano attuativo possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI :
arch. Antonio Zofrea

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano di recupero del centro storico.

IL SINDACO

AVVERTE

Che, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 in data 30 giugno 2003, è stata adottata la variante n. 9 al Piano di recupero del centro storico (approvazione progetto preliminare parcheggio via Falcon Vial redatto dall'Ufficio opere pubbliche comunali di S. Vito al Tagliamento.

La deliberazione predetta, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria del Comune per trenta giorni effettivi.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

San Vito al Tagliamento, addì 25 luglio 2003

IL SINDACO:
Gino Gregoris

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 9 luglio 2003, n. 17103 (Estratto). Autorizzazione alla ditta Sgubin Sergio di Cormons.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Art. 1

La ditta Sergio Sgubin, con sede a Cormons (Gorizia), in piazza XXIV Maggio n. 14, p. I.V.A. 00070020318, è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante l'utilizzo del macchinario impianto di frantumazione Rev UFS 100/A...

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

Decreto dirigenziale 10 luglio 2003, n. 17128. (Estratto). Annullamento del proprio decreto 10 aprile 2001, n. 10120 riguardante la ditta Endesa Italia S.r.l. di Monfalcone.

(omissis)

IL DIRIGENTE

ANNULLA

Con effetto immediato il decreto della Provincia di Gorizia del 10 aprile 2001, n. 10120/01.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente psicologico.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del Centro di Risorsa Struttura Operativa del Personale n. 175 del 10 aprile 2003, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente psicologico:

Classifica	*Nominativo*	*titoli*	*prova scritta*	*prova pratica*	*prova orale*	totale
1	Oscar Dionis	4,75/20	30/30	30/30	20/20	84,75/100
2	M. Antonietta Rausa	6,066/20	29/30	30/30	18/20	83,066/100
3	Diego Calligaris	8,367/20	29/30	25/30	17/20	55/100
4	Paolo Mattioli	1,9/20	28/30	28/30	18/20	75,9/100
5	Alessandro Vegliach	1,55/20	27/30	26/30	18/20	72,55/100
6	Maria Abad Mochales	4/20	23/30	24/30	14/20	65/100
7	Andrea Zaghet	1,3/20	21/30	27/30	15/20	64,3/100
8	M. Grazia Apollonio	0,3/20	23/30	24/30	14/20	61,3/100
9	Ernestina Cariello	2,65/20	21/30	21/30	14/20	58,65/100
10	M. Pia Albanese	0,4/20	23/30	21/30	14/20	58,4/100

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE - A.T.E.R.
TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per assunzione di personale a tempo indeterminato.

E' indetta una selezione esterna per l'assunzione a tempo pieno a tempo indeterminato di n. 1 dipendente livello Q2 - Area «Quadri» - Responsabile U.O. «Progettazione» e «Direzione Lavori» dell'Area edificazione.

I requisiti per l'ammissione sono:

a) possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso l'A.T.E.R.;

b) Laurea in «Ingegneria civile» o «Ingegneria edile» o «Architettura»

c) iscrizione all'Albo professionale da almeno 4 anni;

d) esperienze professionali per un periodo non inferiore a 4 anni nel settore delle costruzioni civili per le attività di progettazione e/o direzione lavori;

e) buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza, del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato all'avviso di selezione, reperibile sul sito Internet www.ater.trieste.it o in distribuzione presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico dell'azienda, dovranno pervenire all'A.T.E.R. - Trieste, piazza Foraggi n. 6 *entro il giorno 15 settembre 2003.*

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Unità operativa gestione risorse umane dell'azienda tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15 - telefono 040/3999232-3999408.

Trieste, 21 luglio 2003

IL DIRETTORE:
arch. Fabio Assanti

CASA DI RIPOSO GIOVANNI CHIABA'
S. GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Avviso per n. 16 volontari da impiegare in progetti di servizio civile.

Riferimento: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: 2° bando dell'anno 2003 per la selezione di n. 16.727 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2003.

Sono stati approvati dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile n. 2 progetti denominati «Noi per loro» e «Due passi insieme» che prevedono l'impiego di n. 16 volontari per il servizio civile presso questo Ente, con le modalità di cui al bando sopra-indicato. Scadenza della presentazione delle domande: 30 settembre 2003.

Copia del bando, schede dei progetti e schema di domanda sono disponibili sui siti: www.casadiriposog-chiaba.it, www.serviziocivile.it oppure presso l'ufficio personale della Casa di Riposo G. Chiabà di San Giorgio di Nogaro (Udine) telefono 0431/65032

San Giorgio di Nogaro, lì 18 luglio 2003

IL DIRETTORE:
dott. G. Cani

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)